



MODELLO SOGIN DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI CUI AL D. LGS. N. 231/2001

Ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300»

**Approvazione - CdA Sogin – 26/01/2005
Ultimo aggiornamento – 21/12/2011**

INDICE

1.	IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231	2
2.	LE LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA	2
3.	MODELLO E CODICE ETICO	3
4.	MODELLO PARTE GENERALE	3
4.2	Destinatari del Modello	7
4.3	Finalità del Modello	7
4.4	Adozione del Modello e successive modifiche	8
4.6	Organismo di Vigilanza ed obblighi informativi	10
4.7	Sistema disciplinare	12
4.7.1	Principi generali	12
4.7.2	Contratti di lavoro e codice disciplinare.	13
4.7.3	Violazione del Modello da parte di Dirigenti e Organi societari.	14
4.7.4	Violazione del Modello da parte di collaboratori e controparti contrattuali	15
5.	PIANO DI FORMAZIONE E DI COMUNICAZIONE	15
5.1	Comunicazione e formazione per i dipendenti	15
5.2	Comunicazione per i consulenti, fornitori e partner	16

Allegati:

ALLEGATO 1: ASPETTI GIURIDICI RILEVANTI DEL DECRETO 231/01

ALLEGATO 2: CODICE ETICO

**ALLEGATO 3: PARTE SPECIALE A
REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

**ALLEGATO 4: PARTE SPECIALE B
REATI SOCIETARI**

**ALLEGATO 5: PARTE SPECIALE C
REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O GRAVISSIME
COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA
DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO**

**ALLEGATO 6: PARTE SPECIALE D
REATI AMBIENTALI**

**ALLEGATO 7: PARTE SPECIALE E
ULTERIORI NORME RECEPITE DAL DECRETO LEGISLATIVO
N. 231/2001**

1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

Il Decreto in oggetto disciplina la responsabilità degli «enti»¹ per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato. Esso prevede una responsabilità diretta dell'ente per la commissione di taluni reati da parte di soggetti funzionalmente legati allo stesso e statuisce l'applicabilità nei confronti dello stesso ente di sanzioni amministrative, che possono compromettere lo svolgimento delle attività.

In vigore dal 4 luglio 2001, il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 ha introdotto nell'ordinamento italiano, nel solco dell'esperienza statunitense ed in conformità a quanto previsto anche in ambito europeo, un nuovo regime di responsabilità - denominata "amministrativa" ma caratterizzata da profili di rilievo squisitamente penale - a carico degli enti, persone giuridiche e società, derivante dalla commissione o tentata commissione di determinate fattispecie di reato nell'interesse o a vantaggio degli enti stessi. Tale responsabilità si affianca alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato.

Sino all'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 231/2001, l'interpretazione consolidata del principio costituzionale di personalità della responsabilità penale lasciava le persone giuridiche indenni dalle conseguenze sanzionatorie connesse alla commissione di determinati reati, salvo che per l'eventuale risarcimento del danno - se ed in quanto esistente - e per l'obbligazione civile di pagamento delle multe o ammende inflitte alle persone fisiche autori materiali del fatto, in caso di loro insolubilità (artt. 196 e 197 codice penale). L'introduzione di una nuova ed autonoma fattispecie di responsabilità "amministrativa", invece, consente di colpire direttamente il patrimonio degli enti che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione di determinati reati da parte delle persone fisiche - autori materiali dell'illecito penalmente rilevante - che "impersonano" l'ente o che operano, comunque, nell'interesse di quest'ultimo.

Per una disamina più completa degli aspetti giuridici rilevanti relativi al decreto 231/2001 si rimanda all'ALLEGATO 1.

2. LE LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA

In attuazione di quanto previsto all'art. 6, comma 3, del citato decreto, la Confindustria, prima tra le associazioni di categoria, ha definito le proprie Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo, nelle quali sono fornite alle imprese associate indicazioni metodologiche su come individuare le aree di rischio e strutturare il Modello di organizzazione, gestione e controllo.

Le Linee Guida prevedono le seguenti fasi per la definizione del Modello:

- identificazione dei rischi;
- predisposizione e/o implementazione di un sistema di controllo idoneo a prevenire il rischio di cui sopra attraverso l'adozione di specifici protocolli.
- individuazione dei criteri per la scelta dell'organismo di controllo e previsione di specifici flussi informativi da e per l'organismo di controllo;

¹ Per enti si intende quelli forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica.

- possibilità nei “gruppi societari” di soluzioni organizzative che accentrino presso la capogruppo le funzioni previste dal Decreto Legislativo n. 231/2001.

Le Linee Guida sono state inviate al Ministero della Giustizia, che nella comunicazione inviata a Confindustria (dicembre 2003) le ha ritenute “complessivamente adeguate al raggiungimento dello scopo fissato dall’art. 6, c. 3, del D.lgs. n. 231/2001”, individuando solo profili minori sui quali ha richiesto ulteriori precisazioni e integrazioni.

Le Linee Guida sono state, quindi, aggiornate per recepire le osservazioni del Ministero – che le ha definitivamente approvate a giugno 2004 – ma anche per introdurre gli aggiustamenti suggeriti dall’esperienza applicativa realizzata dalle associazioni e dalle imprese in questi primi due anni, nonché per adeguarli ai nuovi assetti interni delle società di capitali, delineati dalla riforma del diritto societario.

3. MODELLO E CODICE ETICO

Il Modello è comprensivo di un Codice Etico (riportato nell’allegato 2) che risponde all’esigenza di prevenire la commissione di particolari tipologie di reato (per fatti che, commessi apparentemente a vantaggio dell’azienda, possono comportare una responsabilità amministrativa sulla base di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 231/2001) e predispone regole comportamentali specifiche, conformi alle prescrizioni contenute in detta fonte normativa. L’efficace e costante attuazione del Modello prescelto ed adottato, costituisce l’esimente della società ai fini della responsabilità di cui al Decreto Legislativo n. 231/2001.

Il Codice Etico ha lo scopo di esprimere principi di “deontologia aziendale” che - in linea con i principi e i valori fondamentali della Società - riconosce come propri e sui quali richiama l’osservanza da parte di tutti i Dipendenti, Organi Societari, Consulenti e Partner.

Ciò premesso, in ordine alla diversa funzione del Modello rispetto al Codice Etico, si precisa che quest’ultimo documento è stato redatto in stretto collegamento con i principi, le regole e le procedure descritte nel presente documento al fine di creare un *corpus normativo* interno coerente ed efficace.

4. MODELLO PARTE GENERALE

4.1 La costruzione del Modello

La Sogin S.p.A. – sensibile all’esigenza di diffondere e consolidare la cultura della trasparenza e dell’integrità, nonché consapevole dell’importanza di adottare un sistema di controllo della liceità e della correttezza della conduzione di ogni attività aziendale, ha avviato, successivamente all’emanazione del Decreto Legislativo n. 231/2001, le attività finalizzate alla predisposizione di un Modello organizzativo conforme alle prescrizioni di cui al citato decreto.

Sebbene la predisposizione e l’adozione del Modello siano previste dalla legge in termini di “facoltà” e non di obbligo dell’ente, tale iniziativa ha risposto all’esigenza di fare delle prescrizioni introdotte nell’ordinamento italiano per mezzo del Decreto Legislativo n. 231/2001 un’opportunità di revisione critica delle norme e degli strumenti di *governance* già proprie, cogliendo al contempo l’occasione di sistematizzare l’attività svolta (inventariazione delle aree di attività e delle Attività Sensibili, analisi dei rischi,

valutazione ed adeguamento del sistema dei controlli già esistenti sulle Attività Sensibili) per sensibilizzare le risorse impiegate rispetto al tema del controllo dei processi aziendali, finalizzato – oltre che ad una migliore gestione e razionalizzazione dei relativi costi - alla prevenzione “attiva” dei Reati.

La predisposizione del presente documento, che individua i principi di riferimento e le misure da adottare per la creazione di un Modello organizzativo e di gestione conforme a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 231/2001, è stata preceduta da una serie di attività preparatorie suddivise in differenti fasi, dirette tutte alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi in linea con le disposizioni del Decreto Legislativo n.231/2001 ed ispirate, oltre che alle norme in esso contenute, anche alle Linee Guida di Confindustria.

E' stata, altresì, effettuata una *case history*, vale a dire una verifica delle eventuali indagini, imputazioni e/o condanne e comunque dei procedimenti penali relativi ai reati di cui agli artt. 24, 25 e 25ter del Decreto Legislativo n. 231/2001 a carico di dipendenti, dirigenti, amministratori e sindaci, da cui è emerso che nessuna fattispecie di reato prevista dal Decreto Legislativo n. 231/2001 è stata contestata in relazione allo svolgimento delle attività aziendali.

Si descrivono qui di seguito brevemente le fasi in cui si è articolato il lavoro di individuazione delle aree a rischio e del sistema attuale di presidi e controlli SOGIN per prevenire i Reati sulle cui basi è stato predisposto il presente documento:

1) **Identificazione delle aree e delle Attività Sensibili (c.d. “*as-is analysis*”).**

La prima fase è stata realizzata previo esame della documentazione aziendale disponibile (normativa di riferimento, organigramma e Disposizioni Organizzative dell'ente, sistema di *corporate governance*, insieme delle deleghe e delle procure, regolamenti e procedure interne, *compliance* relativa alla normativa sulla privacy e sulla sicurezza del lavoro).

Successivamente è stata realizzata una serie di interviste con i responsabili di direzione della struttura aziendale. Le interviste sono state mirate:

- a) all'individuazione delle attività primarie delle singole Direzioni aziendali
- b) all'approfondimento del sistema di relazioni inteso sia come rapporti interni tra le diverse Direzioni aziendali nello svolgimento delle loro attività sia come rapporti esterni, con particolare riguardo a quelli con la Pubblica Amministrazione
- c) all'individuazione dei meccanismi operativi, quali sistemi di pianificazione e controllo, sistemi informativi, meccanismi e sistemi di comunicazione

Le Strutture aziendali intervistate nel corso del progetto sono state:

- Amministratore Delegato
- Segreteria Societaria
- Amministrazione e Finanza
- Commerciale
- Licensing
- Segreteria Tecnica dell'AD
- Acquisti e Appalti
- Garanzia Qualità
- Sistemi Informativi
- Affari Legali Societari
- Internal Auditing
- Pianificazione e Budgeting
- Programmazione e Rapporti con l'Autorità
- Controllo di Gestione
- Gestione del Personale
- Comunicazione Esterna e Rapporti Istituzionali
- Decommissioning Centrali
- Decommissioning Impianti
- Radioprotezione e Sicurezza

Obiettivo di questa fase è stata l'analisi del contesto aziendale, al fine di identificare in quali aree/settori di attività potrebbero - in astratto – verificarsi fattispecie riconducibili ai Reati.

Il risultato ottenuto è stato una rappresentazione o “mappa” delle Attività Sensibili², delle funzioni critiche per il governo di tale rischio di commissione del reato, del sistema dei controlli formali ed informali già esistenti e dei relativi aspetti critici, dedicando particolare attenzione agli elementi di *compliance* specifici necessari per soddisfare i requisiti del Modello. Le Attività Sensibili Sogin fanno riferimento alla Documentazione predisposta nell'ambito del Progetto di Risk Assessment e analisi Aree a rischio ex D.Lgs.231/2001.

L'analisi è stata condotta:

² Attività Sensibili: attività nel cui ambito ricorre direttamente o indirettamente il rischio di commissione dei reati ai quali si applica la disciplina di cui al D.lg.Vo 231/2001.

- quanto ai reati nei rapporti con la P.A., su tutte le attività che prevedono contatti e/o interazioni tra le risorse di SOGIN e soggetti esterni qualificabili come Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio, e sulle attività per le quali tali risorse operano in qualità di Incaricati di Pubblico Servizio nei rapporti con soggetti privati;
- quanto ai reati societari, sulle attività sociali che possono avere una qualche rilevanza per la commissione dei reati societari di cui all'art. 25ter del Decreto Legislativo n. 231/2001.

I risultati prodotti al termine della “mappatura” sono contenuti nel documento di riferimento sopra citato.

2) **Effettuazione dell’analisi di comparazione della situazione attuale rispetto al modello a cui tendere (c.d. “gap analysis”).**

Sulla base della rilevazione della situazione esistente in relazione alle singole fattispecie di area/attività “sensibili”, alle Aree/Direzioni aziendali coinvolte ed ai controlli ed alle procedure esistenti in SOGIN in relazione alle Attività Sensibili, è stata effettuata un’analisi comparativa con il modello “a tendere” delineato in generale dal Decreto Legislativo, mirata a valutare l’adeguatezza dei protocolli esistenti, ossia la loro capacità di prevenire il verificarsi di comportamenti illeciti (o comunque di ridurre il rischio ad un livello accettabile) ovvero di evidenziarne l’eventuale realizzazione.

In particolare la metodologia utilizzata è stata quella di incrociare le aree di rischio con il sistema dei presidi/controlli esistenti presso SOGIN, al fine dell’individuazione sia dei disallineamenti rispetto al modello a cui tendere sia della definizione delle azioni necessarie per colmare i gap emersi.

Nel dettaglio per ogni area di rischio, in precedenza rilevata, sono stati definiti i seguenti elementi:

1. attività sensibile;
2. strutture organizzative coinvolte;
3. sistema dei presidi disponibili;
4. ulteriori presidi necessari

In particolare, sono state definite le azioni di miglioramento dell’attuale sistema di controllo ed i requisiti organizzativi essenziali per la definizione del Modello specifico di organizzazione, gestione e monitoraggio ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

I risultati prodotti sono presenti in un documento di gap analysis predisposto nell’ambito dello stesso Progetto di Risk Assessment svolto dalla Direzione Internal Auditing.

3) **Predisposizione del presente documento.**

Terminate le fasi di analisi sopra descritte, è stato redatto il presente documento in conformità al dettato ed alle finalità del Decreto Legislativo n. 231/2001.

Il presente documento è costituito da una “Parte Generale”, che contiene i principi cardine del Modello e tratta del funzionamento dell’OdV, e da “Parti Speciali”, predisposte, in ragione delle attività aziendali e delle Attività Sensibili rilevate e dei relativi interventi di miglioramento, per le diverse categorie di reato contemplate nel Decreto Legislativo n. 231/2001.

Per completezza si evidenzia che il Consiglio Europeo, con le due decisioni quadro di seguito elencate, ha previsto che gli Stati Membri adottino – entro, rispettivamente, il 27 gennaio 2005 ed il 22 luglio 2005 – le misure necessarie al fine di perseguire, in sede penale:

- i comportamenti contrari alla tutela dell’ambiente (Consiglio UE, Decisione quadro del 27 gennaio 2003, 2003/80/GAI relativa alla protezione dell’ambiente attraverso il diritto penale);
- i fenomeni di corruzione nel settore privato (Consiglio UE, Decisione quadro del 22 luglio 2003, 2003/568/GAI, relativa alla corruzione nel settore privato).

Tali decisioni dispongono altresì che ciascuno Stato Membro adotti i provvedimenti necessari affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili, nelle circostanze ed alle condizioni ivi indicate, per gli illeciti di cui alle disposizioni penali che saranno introdotte.

Pertanto, una volta entrati in vigore i suddetti adeguamenti normativi, il presente documento sarà integrato con ulteriori apposite Parti Speciali che saranno elaborate in relazione alle nuove tipologie di reato.

4.2 Destinatari del Modello

Le regole contenute nel Modello si applicano a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella Società, ai dipendenti della società, nonché a coloro i quali, pur non appartenendo alla Società, operano su mandato della medesima o sono legati alla Società da rapporti rientranti nelle tipologie relative alle attività ritenute sensibili (Parte speciale A).

La Società comunica il presente Modello attraverso modalità idonee ad assicurarne l’effettiva conoscenza da parte di tutti i soggetti interessati.

I soggetti ai quali il Modello si rivolge sono tenuti a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con la Società.

La Società condanna qualsiasi comportamento difforme, oltre che dalla legge, dalle previsioni del Modello e del Codice Etico, anche qualora il comportamento sia realizzato nell’interesse della Società ovvero con l’intenzione di arrecare ad essa un vantaggio.

4.3 Finalità del Modello

Con l’adozione del Modello la Società intende adempiere compiutamente le previsioni di legge, nonché rendere più efficace il sistema di Control Governance, con l’obiettivo di

minimizzare il rischio di compimento dei reati, anche con riferimento alla tutela ambientale, i cui reati collegati in futuro entreranno a far parte del raggio di azione di cui al Decreto 231.

Il Modello si propone le seguenti finalità:

- a) adeguata informazione dei dipendenti e di coloro che agiscono su mandato della Società o sono legati alla Società da rapporti rientranti nelle tipologie relative alle attività ritenute sensibili. In merito alle attività che comportano il rischio di realizzazione dei reati e alle conseguenze sanzionatorie che ne possono derivare;
- b) divulgazione di una cultura d'impresa improntata alla *legalità e al rispetto di regole di comportamento*, con l'espressa riprovazione da parte della Società di ogni atto contrario alla legge e, in particolare, alle disposizioni contenute nel presente Modello;
- c) diffusione di una cultura del *controllo* volta a minimizzare il rischio di non raggiungimento degli obiettivi che la Società si pone;
- d) attuazione di un *sistema organizzativo* che preveda attività di controllo sia preventive sia ispettive, un adeguato processo di comunicazione interna ed esterna, nonché un efficiente processo decisionale caratterizzato dalla trasparenza.

Per le finalità proprie del Modello, la Società adotta e attua regole di comportamento e procedure efficaci per:

- a) assicurare che le risorse umane siano assunte, dirette e formate secondo i principi espressi nel Modello e nel Codice Etico della Società e in conformità alle norme di legge in materia, in particolare all'art. 8 dello Statuto dei Lavoratori;
- b) garantire che la ripartizione di poteri, competenze e responsabilità e la loro attribuzione all'interno dell'organizzazione aziendale siano conformi a principi di trasparenza, chiarezza, verificabilità, e siano sempre coerenti con l'attività in concreto svolta dalla Società;
- c) prevedere un sistema di incentivazione basato su obiettivi aziendali condivisi, realistici, obiettivamente raggiungibili e oggettivamente quantificabili;
- d) favorire la collaborazione alla più efficiente realizzazione del Modello da parte di tutti i soggetti che operano nell'ambito dell'impresa o con essa, garantendo la tutela e la riservatezza circa l'identità di coloro che forniscono informazioni utili ad identificare comportamenti difforni da quelli prescritti;
- e) individuare e descrivere le attività svolte, l'organigramma aziendale e funzionale in documenti costantemente aggiornati, comunicati all'interno dell'organizzazione, con espressa indicazione di poteri, ruoli e responsabilità attribuiti ai diversi soggetti nell'ambito delle singole attività di riferimento;
- f) attuare programmi di formazione che garantiscano un'effettiva informazione del Codice Etico e del Modello a tutti coloro che operano nell'impresa o con essa, che siano direttamente o indirettamente coinvolti nelle attività a rischio;
- g) consentire l'utilizzo di strumenti informatici e l'accesso ad internet esclusivamente per ragioni e finalità connesse all'attività lavorativa del dipendente, in conformità alle disposizioni aziendali.

4.4 Adozione del Modello e successive modifiche

Il Consiglio di Amministrazione, salvo quanto di seguito espressamente previsto, ha competenza esclusiva per l'adozione e la modifica del Modello idoneo a prevenire i reati di cui al Decreto.

Il Consiglio di Amministrazione provvede a modificare tempestivamente il Modello qualora siano individuati atti e/o comportamenti in violazione o elusione delle prescrizioni in esso contenute che compromettano seriamente l'efficacia del Modello stesso nel prevenire il compimento di reati di cui al Decreto.

- a. Il Consiglio di Amministrazione provvede ad aggiornare tempestivamente il Modello, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza, qualora intervengano mutamenti nel sistema normativo o nella struttura organizzativa e nell'attività della Società.
- b. Le modifiche delle procedure necessarie per l'attuazione del Modello sono ad opera delle Direzioni interessate. Le procedure e le modifiche alle stesse devono essere tempestivamente comunicate all'Organismo di Vigilanza.
- c. L'Organismo di Vigilanza può provvedere autonomamente ad aggiornare, con efficacia immediata, gli allegati al Modello limitatamente e in conseguenza alle modifiche ed integrazioni della normativa inerente al Decreto.

Di tale aggiornamenti l'OdV dovrà dare tempestiva informativa al Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza, in ogni caso, deve prontamente segnalare in forma scritta al Presidente del Consiglio d'Amministrazione ed all'Amministratore Delegato eventuali fatti e/o comportamenti che evidenziano la necessità di aggiornamento del Modello. Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione, in tal caso, deve convocare il Consiglio di Amministrazione, affinché adottati le deliberazioni di sua competenza.

4.5 Estensione alle eventuali società del Gruppo

L'Organismo di Vigilanza della Società comunica alle eventuali società del Gruppo il Modello ed ogni sua successiva edizione.

Le società appartenenti al Gruppo adottano, per le finalità indicate nel Decreto, un proprio «Modello di organizzazione e di gestione», ispirandosi ai principi e ai contenuti del presente Modello, salvo che sussistano situazioni specifiche relative alla dimensione e alla peculiarità delle attività nonché al sistema di deleghe interne di potere e/o di controllo da parte della SOGIN tali da imporre o suggerire l'adozione di misure differenti sempre nel rispetto degli obiettivi indicati nel Modello.

Nel caso di società del Gruppo di piccole dimensioni le funzioni dell'Organismo di Vigilanza possono essere svolte direttamente dall'organo dirigente³.

Ogni società appartenente al Gruppo adotta sotto la propria responsabilità il proprio Modello organizzativo, dopo aver individuato le attività a rischio di reato e i protocolli di controllo atti a prevenirne il compimento. Per il perseguimento di tali obiettivi, le società appartenenti al Gruppo possono chiedere il supporto della Direzione Internal Auditing di SOGIN.

Fin tanto che le società appartenenti al Gruppo non abbiano adottato il proprio Modello, devono comunque implementare un adeguato sistema di controllo interno per la prevenzione di comportamenti illeciti avvalendosi del supporto operativo della Direzione Internal Auditing di SOGIN.

Le bozze finali dei modelli elaborate dalle Società appartenenti al Gruppo, devono essere trasmesse immediatamente all'Organismo di Vigilanza di SOGIN, il quale, ne valuta la rispondenza ai requisiti di cui al Decreto e suggerisce tempestivamente eventuali modifiche.

³ Art.6 Comma 4 del Decreto

Le società appartenenti al Gruppo segnalano all'Organismo di Vigilanza di SOGIN l'avvenuta adozione e attuazione dei rispettivi modelli e comunicano tempestivamente gli aspetti problematici riscontrati nel conformare i propri modelli organizzativi alle disposizioni del presente Modello.

Le società appartenenti al Gruppo, attraverso la loro struttura organizzativa, comunicano in via preventiva all'Organismo di Vigilanza di SOGIN le modifiche dei rispettivi modelli di organizzazione che si dovessero successivamente rendere necessarie, motivando le proposte di variazione.

4.6 Organismo di Vigilanza ed obblighi informativi

4.6.1 Identificazione e nomina dell'Organismo di Vigilanza

L'organismo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento, deve essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (art. 6, comma 1, lett. *b*, Decreto Legislativo n.231/2001).

Nella Relazione Illustrativa al Decreto è specificato che: "L'Ente (...) dovrà inoltre vigilare sulla effettiva operatività dei modelli, e quindi sull'osservanza degli stessi: a tal fine, per garantire la massima effettività del sistema, è disposto che la società si avvalga di una struttura che deve essere costituita al suo interno (onde evitare facili manovre volte a preconstituire una patente di legittimità all'operato della società attraverso il ricorso ad organismi compiacenti, e soprattutto per fondare una vera e propria colpa dell'ente), dotata di poteri autonomi e specificamente preposta a questi compiti (...) di particolare importanza è la previsione di un onere di informazione nei confronti del citato organo di controllo interno, funzionale a garantire la stessa capacità operativa (...)".

Il compito di vigilare in modo continuativo sull'efficace funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di proporre l'aggiornamento, è affidato ad un Organismo di Vigilanza (OdV) nominato dalla società.

L'Organismo di Vigilanza di SOGIN, regolato dalle disposizioni che seguono, è situato in posizione di piena autonomia funzionale e con diretto riporto al Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione nomina l'Organismo di Vigilanza, con provvedimento motivato rispetto a ciascun componente, scelto esclusivamente sulla base dei requisiti di professionalità, onorabilità, competenza, indipendenza e autonomia funzionale.

Con lo stesso provvedimento il Consiglio di Amministrazione determina il compenso annuo da attribuire a ciascun componente.

Il venir meno di anche solo uno dei suddetti requisiti di eleggibilità in capo ad uno dei componenti dell'Organismo di Vigilanza ne comporterà la cessazione dall'ufficio, che sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione nella prima seduta successiva al verificarsi della causa di decadenza. Nella stessa seduta, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla sostituzione del componente dell'Organismo di Vigilanza dichiarato decaduto.

L'Organismo di Vigilanza di SOGIN è composto, nel rispetto dei requisiti di autonomia e indipendenza, da tre membri rappresentati dal Direttore Internal Auditing e da due esperti esterni, di cui uno in qualità di Presidente.

Alle riunioni dell'Organismo di Vigilanza può assistere il Presidente del Collegio Sindacale.

L'Organismo di Vigilanza decadrà automaticamente dalla carica con la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, che provvederà a nominare il nuovo Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza uscente resterà in carica con poteri di ordinaria amministrazione sino alla nomina del nuovo Organismo di Vigilanza.

4.6.2 Funzioni, poteri e obblighi informativi dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza dispone di autonomi poteri di iniziativa e di controllo nell'ambito della società, tali da consentire l'efficace esercizio delle funzioni previste nel Modello, nonché da successivi provvedimenti o procedure assunti in attuazione del medesimo.

Al fine di svolgere, con obiettività e indipendenza, la propria funzione, l'Organismo di Vigilanza dispone di autonomi poteri di spesa sulla base di un preventivo annuale, approvato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Organismo stesso.

L'Organismo di Vigilanza può impegnare risorse che eccedono i propri poteri di spesa in presenza di situazioni eccezionali e urgenti, con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consiglio di Amministrazione.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza, nonché i soggetti dei quali l'Organismo, a qualsiasi titolo, può avvalersi, sono tenuti all'obbligo di riservatezza su tutte le informazioni delle quali siano venuti a conoscenza nell'espletamento delle attività.

All'Organismo di Vigilanza non competono, né possono essere attribuiti poteri di intervento gestionale, organizzativo o disciplinare, relativi allo svolgimento delle attività in seno alla Società.

L'Organismo vigila in modo sistematico sull'efficacia del Modello e quindi sull'efficacia delle regole di comportamento e dei protocolli di controllo in esso contenuti, nonché sull'osservanza del Modello stesso da parte dell'organizzazione.

Per l'espletamento dei propri compiti l'Organismo di Vigilanza è titolare dei seguenti poteri di iniziativa e controllo, che esercita anche con il supporto operativo dei Responsabili della Direzione Internal Auditing e della Direzione Affari Legali e Societari, nel rispetto delle norme di legge:

- a) svolge un'attività ispettiva nell'ambito delle aree a rischio con una frequenza che viene di volta in volta pianificata in funzione delle esigenze e delle eventuali segnalazioni da parte dell'organizzazione e delle anomalie riscontrate;
- b) ha accesso a tutte le informazioni concernenti le attività svolte nell'ambito delle aree a rischio, può chiedere informazioni o l'esibizione di documenti ai dirigenti della società, nonché a tutto il personale dipendente che svolga attività a rischio o alle stesse sovrintenda;
- c) qualora necessario, può chiedere informazioni o l'esibizione di documenti, pertinenti alle attività a rischio, agli amministratori, al Collegio Sindacale, alla società di revisione;
- d) può chiedere informazioni o l'esibizione di documenti pertinenti alle attività a rischio a collaboratori, consulenti, rappresentanti esterni alla società ed in genere a tutti i

- soggetti tenuti all'osservanza del Modello;
- e) riceve periodicamente informazioni dai responsabili delle attività e/o aree a rischio;
 - f) si avvale anche di uno staff dedicato individuato in SOGIN nella *Direzione Internal Auditing* e del supporto operativo della *Direzione Affari Legali e Societari*;
 - g) può rivolgersi a consulenti esterni per problematiche di particolare complessità o che richiedano competenze specifiche;
 - h) sottopone all'Amministratore Delegato e al Direttore del Personale le proposte di adozione di procedure sanzionatorie previste nel capitolo "Sistema Disciplinare";
 - i) sottopone il Modello a verifica periodica e ne propone l'aggiornamento, secondo quanto previsto dal presente Modello;
 - j) redige, almeno una volta l'anno, una relazione scritta sull'attività svolta inviandola, unitamente ad un motivato rendiconto delle spese sostenute, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale. Le relazioni contengono eventuali proposte di integrazione e modifica del Modello;
 - k) le relazioni predisposte dall'Organismo di Vigilanza sono redatte anche al fine di consentire al Consiglio di Amministrazione le valutazioni necessarie per apportare eventuali aggiornamenti al Modello e devono quanto meno segnalare:
 - i. eventuali anomalie riscontrate nel funzionamento del Modello;
 - ii. problematiche inerenti le modalità di attuazione delle procedure previste dal Modello o adottate in attuazione o alla luce del Modello e del Codice Etico;
 - iii. le segnalazioni ricevute da soggetti interni ed esterni con riferimento al funzionamento del Modello;
 - iv. i provvedimenti disciplinari e le sanzioni eventualmente applicate dalla Società nell'ambito delle attività a rischio;
 - v. una valutazione complessiva sul funzionamento del Modello con eventuali indicazioni per integrazioni o modifiche.

Il personale della società e i collaboratori della stessa hanno l'obbligo di rivolgersi direttamente all'Organismo di Vigilanza, per segnalare eventuali comportamenti non coerenti con quanto indicato nel Modello e nel Codice Etico, indirizzando la relativa corrispondenza direttamente a:

ORGANISMO DI VIGILANZA SOGIN
c/o Sogin S.p.A.
Via Torino, 6
00184 Roma

L'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute con responsabilità e discrezionalità. Garantisce la riservatezza circa l'identità di chi sottoscrive e trasmette informazioni utili per identificare comportamenti difforni da quanto previsto nelle procedure contemplate dal sistema di controllo interno, dal Modello e dalle procedure stabilite per la sua attuazione. Può attivare ogni idonea misura tendente ad approfondire il caso.

4.7 Sistema disciplinare

4.7.1 Principi generali

L'Organismo di Vigilanza, previa consultazione con il Direttore del Personale e il Direttore Legale nonché, qualora necessario, i responsabili delle Direzioni interessate, determina, in via preliminare, le tipologie di rapporti giuridici con soggetti esterni alla Società ai quali è

opportuno, al fine di prevenire i reati, applicare le previsioni del Modello, precisandone le modalità e proponendo all'Amministratore Delegato e al Direttore del personale le sanzioni nei casi di violazione delle previsioni in esso contenute o delle procedure stabilite per la sua attuazione.

L'applicazione delle sanzioni non pregiudica né modifica ulteriori, eventuali conseguenze di altra natura (penale, amministrativa, tributaria), che possano derivare dal medesimo fatto.

Le sanzioni per le violazioni delle disposizioni del presente Modello sono adottate dagli organi che risultano competenti, in virtù dei poteri e delle attribuzioni loro conferiti dallo Statuto o dai regolamenti interni della società.

Ogni violazione del Modello o delle procedure stabilite in attuazione dello stesso, da chiunque commessa, deve essere immediatamente comunicata, per iscritto, all'Organismo di Vigilanza, ferme restando le procedure ed i provvedimenti di competenza del titolare del potere disciplinare.

Il dovere di segnalazione grava su tutti i destinatari del presente Modello. L'Organismo di Vigilanza deve immediatamente dare corso ai necessari accertamenti, garantendo la riservatezza del soggetto nei cui confronti procede.

L'Organismo di Vigilanza deve essere immediatamente informato dell'applicazione di una sanzione per violazione del Modello o delle procedure stabilite per la sua attuazione, disposta nei confronti di qualsivoglia soggetto tenuto all'osservanza del Modello e delle procedure prima richiamate.

4.7.2 Contratti di lavoro e codice disciplinare.

Il rispetto delle disposizioni del Modello vale nell'ambito dei contratti di lavoro di qualsiasi tipologia e natura, inclusi quelli con i Dirigenti, a progetto, part-time, nonché nei contratti di collaborazione rientranti nella c.d. parasubordinazione.

Nei confronti dei lavoratori dipendenti con qualifica di operaio, impiegato e quadro, il sistema disciplinare è applicato in conformità all'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed ai vigenti CCNL per i lavoratori dipendenti del settore elettrico.

Il Modello costituisce un complesso di norme alle quali il personale dipendente deve uniformarsi anche ai sensi di quanto previsto dai rispettivi CCNL in materia di norme comportamentali e di sanzioni disciplinari. Pertanto la violazione delle previsioni del Modello, e delle procedure di attuazione, comporta l'applicazione del procedimento disciplinare e delle relative sanzioni, ai sensi di legge e dei citati CCNL.

Fermo restando quanto sopra ed a titolo esemplificativo, costituiscono infrazioni disciplinari i seguenti comportamenti:

- a) la violazione, anche con condotte omissive ed in eventuale concorso con altri, delle procedure previste dal presente Modello o stabilite per la sua attuazione;
- b) la redazione, eventualmente in concorso con altri, di documentazione incompleta o non veritiera;
- c) l'agevolazione, mediante condotta omissiva, della redazione da parte di altri, di documentazione incompleta o non veritiera;
- d) l'omessa redazione della documentazione prevista dal presente Modello o dalle procedure stabilite per l'attuazione dello stesso;
- e) la violazione o l'elusione del sistema di controllo previsto dal Modello, in qualsiasi modo effettuata, incluse la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della

documentazione inerente la procedura, l'ostacolo ai controlli, l'impedimento all'accesso alle informazioni ed alla documentazione opposte ai soggetti preposti ai controlli delle procedure e delle decisioni, ovvero la realizzazione di altre condotte idonee alla violazione o elusione del sistema di controllo medesimo;

- f) in ogni caso, qualora il fatto costituisca violazione di doveri discendenti dalla legge o dal rapporto di lavoro, tale da non consentire la prosecuzione del rapporto stesso neppure in via provvisoria, potrà essere deciso il licenziamento senza preavviso, a norma dell'art. 2119 c.c., fermo il rispetto del procedimento disciplinare;
- g) con la contestazione, può essere disposta la revoca delle eventuali procure affidate al soggetto interessato da parte dell'Amministratore Delegato.

4.7.3 Violazione del Modello da parte di Dirigenti e Organi societari.

Se la violazione riguarda Dirigenti, l'Organismo di Vigilanza deve darne comunicazione al titolare del potere disciplinare ed al Consiglio d'Amministrazione, in persona del Presidente e dell'Amministratore Delegato, mediante relazione scritta.

I destinatari della comunicazione avviano i procedimenti di loro competenza al fine delle contestazioni e dell'eventuale applicazione delle sanzioni previste dalla legge e dal CCNL dei Dirigenti Industriali.

Se la violazione riguarda un Amministratore della Società, l'Organismo di Vigilanza deve darne immediata comunicazione al Presidente del Consiglio d'Amministrazione ed al Presidente del Collegio Sindacale, mediante relazione scritta.

Nei confronti degli Amministratori che abbiano commesso una violazione del Modello o delle procedure stabilite in attuazione del medesimo, il Consiglio di Amministrazione può applicare ogni idoneo provvedimento consentito dalla legge, fra cui le seguenti sanzioni, determinate a seconda della gravità del fatto e della colpa, nonché delle conseguenze che sono derivate:

- a. richiamo formale scritto;
- b. sanzione pecuniaria pari all'importo da due a cinque volte gli emolumenti calcolati su base mensile;
- c. sospensione dal compenso per un periodo compreso fra un mese e sei mesi.

Nei casi più gravi - e, comunque, quando la mancanza sia tale da ledere la fiducia della Società nei confronti del responsabile - il Consiglio d'Amministrazione convoca l'Assemblea, proponendo la revoca dalla carica.

In caso di violazione da parte di un componente del Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza deve darne immediata comunicazione a tutto il Consiglio d'Amministrazione, in persona del Presidente e dell'Amministratore Delegato, mediante relazione scritta.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora si tratti di violazioni tali da integrare giusta causa di revoca, propone all'Assemblea l'adozione dei provvedimenti di competenza e provvede agli ulteriori incumbenti previsti dalla legge.

4.7.4 Violazione del Modello da parte di collaboratori e controparti contrattuali

Qualora si verificano fatti in violazione del Modello da parte di collaboratori o controparti contrattuali, l'Organismo di Vigilanza informa l'Amministratore Delegato, il Direttore del Personale, il Direttore Legale ed il Responsabile dell'area alla quale il contratto o rapporto si riferiscono, mediante relazione scritta.

Nei confronti dei responsabili viene deliberata l'applicazione delle misure previste ai sensi del presente capitolo.

5. PIANO DI FORMAZIONE E DI COMUNICAZIONE

5.1 Comunicazione e formazione per i dipendenti

Ai fini dell'efficacia del Modello, è obiettivo di SOGIN garantire al personale presente in azienda ed a quello in via di inserimento una corretta conoscenza delle procedure e delle regole di condotta adottate in attuazione dei principi di riferimento contenuti nel presente documento, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle Attività Sensibili.

Le procedure, i sistemi di controllo e le regole comportamentali adottati in attuazione dei principi di riferimento contemplati nel presente documento unitamente al Codice Etico, sono comunicati a tutto il personale presente in azienda in relazione all'attività svolta in concreto ed alle mansioni attribuite.

La comunicazione potrà avvenire sia tramite strumenti informatici (ad es. Intranet), sia mediante consegna di un manuale operativo o di altra documentazione idonea allo scopo o tramite la messa a disposizione di tale documentazione presso la segreteria del responsabile della Direzione di riferimento.

A tutto il personale presente in azienda e per i nuovi dipendenti all'atto dell'accettazione della proposta di assunzione, sarà richiesto di sottoscrivere una specifica dichiarazione di adesione al Codice Etico e di impegno all'osservanza delle procedure adottate in attuazione dei principi di riferimento per la costruzione del Modello.

I membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, all'atto dell'accettazione della loro nomina, dovranno dichiarare e/o sottoscrivere analogha dichiarazione di impegno all'osservanza e di collaborazione all'applicazione del Codice Etico e dei principi di riferimento per la costruzione del Modello di cui al presente documento.

Il presente documento ed i principi di riferimento in esso contenuti devono essere comunicati anche a ciascun dirigente il quale, in relazione al particolare rapporto fiduciario ed al margine di autonomia gestionale riconosciuta al ruolo, è chiamato a collaborare fattivamente per la corretta e concreta attuazione dello stesso. I dirigenti dovranno sottoscrivere un'impegnativa analogha a quella sottoscritta dai membri degli Organi Societari.

SOGIN curerà inoltre l'organizzazione di seminari ed altre iniziative di formazione mirata, anche a distanza mediante l'utilizzo di risorse informatiche, al fine di divulgare e favorire la comprensione delle procedure e delle regole comportamentali adottate in attuazione dei principi di riferimento di cui al presente documento e dei principi di cui al Codice Etico. La formazione sarà, altresì, differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, dell'esistenza del rischio nell'area in cui operano, della titolarità o meno di funzioni di rappresentanza della società.

5.2 Comunicazione per i consulenti, fornitori e partner

SOGIN porta a conoscenza dei propri consulenti, fornitori e partner, con ogni mezzo ritenuto utile allo scopo, il contenuto del presente documento e del Codice Etico.

Il rispetto del Codice Etico e delle regole comportamentali, che saranno adottate da SOGIN in attuazione dei principi di riferimento contenuti nel presente documento, dovrà essere prescritto da apposita clausola inserita negli accordi negoziali con tali destinatari, oggetto di specifica approvazione.

I contratti dovranno essere quanto prima adeguati a quanto sopra previsto.

I consulenti, i fornitori ed i partner dovranno essere informati dell'esigenza che il loro comportamento non costringa i dipendenti, i dirigenti o qualsiasi altra persona operante per SOGIN a violare le procedure, i sistemi di controllo, le regole comportamentali ed il Codice Etico e/o a tenere comportamenti non conformi ai principi espressi nel presente documento in base a quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001.



ALLEGATO 1

**ASPETTI GIURIDICI RILEVANTI DEL
DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001**

ASPETTI GIURIDICI RILEVANTI DEL DECRETO N. 231/2001

RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA

La responsabilità amministrativa dell'ente per la commissione di uno dei reati per i quali è prevista si aggiunge, ma non sostituisce, quella della persona fisica che ha commesso il reato. La responsabilità dell'ente sussiste sia se l'autore del reato non sia stato identificato sia nel caso in cui il reato medesimo venga estinto nei confronti del reo per una causa diversa dall'amnistia.

Le sanzioni amministrative a carico dell'ente si prescrivono, salvo i casi di interruzione della prescrizione, nel termine di 5 anni dalla data di consumazione del reato.

FATTISPECIE DI REATO

L'articolo 2 del decreto sancisce che la responsabilità dell'ente sorge nei limiti previsti dalla legge; quindi, l'ente «non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato, se la sua responsabilità in relazione a quel fatto e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge» anteriore alla realizzazione di quel fatto.

L'ente non può essere chiamato a rispondere della realizzazione di qualsiasi fatto costituente reato, ma solo della commissione di determinati reati, contemplati dal decreto originario e dalle successive integrazioni.

CRITERI OGGETTIVI DI IMPUTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ

Il compimento di uno dei reati indicati dal Decreto costituisce uno dei presupposti per l'applicabilità della disciplina dettata dal Decreto stesso. Il reato deve comunque essere commesso «nell'*interesse* o a *vantaggio* dell'ente» e da parte di uno dei soggetti indicati dal Decreto. La responsabilità amministrativa dell'ente si estende anche alle ipotesi in cui uno dei reati previsti dal Decreto sia commesso nella forma del *tentativo*.

Per il sorgere della responsabilità dell'ente è sufficiente che il fatto sia stato commesso nell'*interesse* dell'ente, ovvero per favorire l'ente, *indipendentemente* dalla circostanza che tale obiettivo sia stato conseguito. Il criterio del vantaggio attiene, invece, *al risultato* che l'ente ha obiettivamente tratto dalla commissione dell'illecito, a prescindere dall'intenzione di chi l'ha commesso. L'ente non risponde se il fatto è stato commesso da uno dei soggetti indicati dal Decreto «*nell'interesse esclusivo proprio o di terzi*».

Occorre inoltre che l'illecito penale sia stato realizzato da uno o più soggetti qualificati: e cioè:

- *soggetti in «posizione apicale»*, quali, ad esempio, il legale rappresentante, l'amministratore, il direttore generale o il direttore operativo, nonché le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente;
- *soggetti «subalterni»*, tipicamente i lavoratori dipendenti, ma anche soggetti esterni all'ente, ai quali sia stato affidato un incarico da svolgere sotto la direzione e la sorveglianza dei soggetti apicali.

Qualora più soggetti partecipino alla commissione del reato (ipotesi di *concorso di persone nel reato*: art. 110 c.p.), non è necessario che il soggetto "qualificato" ponga in essere

l'azione tipica, prevista dalla legge penale. E' sufficiente che fornisca un contributo consapevolmente causale alla realizzazione del reato.

CRITERI SOGGETTIVI DI IMPUTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ

Le disposizioni del Decreto escludono la responsabilità dell'ente, nel caso in cui questo - *prima della commissione del reato* - abbia adottato ed efficacemente attuato un «MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE» idoneo a prevenire la commissione di reati rientranti nelle fattispecie definite dal Decreto stesso.

La responsabilità dell'ente è quindi riconducibile alla «*mancata adozione ovvero al mancato rispetto di regole di comportamento*» attinenti all'organizzazione e all'attività dell'ente: difetto riconducibile alla politica d'impresa oppure a carenze organizzative e di controllo in seno all'ente.

L'adozione del «MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE» non rappresenta quindi un obbligo giuridico. Però, l'adozione e l'effettiva attuazione di un efficace modello di organizzazione operano da esimente della responsabilità dell'ente.

I SOGGETTI «APICALI»

Per i reati commessi da soggetti in posizione apicale, il Decreto introduce una *presunzione* relativa di responsabilità dell'ente, dal momento che si prevede l'esclusione della sua responsabilità solo se esso dimostra che concorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) che l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) che le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (art. 6 del Decreto).

I SOGGETTI IN POSIZIONE «SUBORDINATA»

Per i reati commessi da soggetti in posizione «subordinata», l'ente può essere chiamato a rispondere solo qualora si accerti che la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza .

In questa ipotesi, la responsabilità deriva da un inadempimento dei doveri di direzione e di vigilanza, che gravano tipicamente sul vertice aziendale (o sui soggetti da questo delegati).

L'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza non ricorre «*se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi*».

CARATTERISTICHE DEL «MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE»

Il Decreto non disciplina analiticamente la natura e le caratteristiche del Modello di organizzazione: esso si limita a dettare alcuni principi di ordine generale, parzialmente differenti in relazione ai soggetti che potrebbero realizzare un reato.

Per la prevenzione dei reati dei «*soggetti apicali*», il Modello deve:

- «*individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati*»;
- «*prevedere specifici protocolli di controllo diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente, in relazione ai reati da prevenire*»;
- «*individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati*»;
- «*prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli*» ;
- «*introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello*» .

Per i reati dei «*subalterni*» il Modello dovrà prevedere «*in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione, nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge ed a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio*».

Con riferimento all'efficace attuazione del Modello, si prevede:

- «*una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività*»;
- l'introduzione di «*un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello*»

I REATI COMMESSI ALL'ESTERO

In forza dell'art. 4 del Decreto, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a taluni reati commessi all'estero nel caso in cui:

- a) il reato sia commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'ente;
- b) l'ente abbia la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano.

L'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. e qualora la legge preveda che il colpevole - persona fisica - sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso. Se sussistono i casi e le condizioni previsti dai predetti articoli del codice penale, l'ente risponde purché nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

LE SANZIONI

Le sanzioni previste dal Decreto possono essere pecuniarie e interdittive.

La sanzione pecuniaria è determinata dal giudice attraverso un sistema basato su «*quote*».

Quando il giudice ritiene l'ente responsabile, è sempre applicata la *sanzione pecuniaria*.

Sono previste riduzioni della sanzione pecuniaria, per il caso nei quali - alternativamente - l'autore del reato abbia commesso il fatto nel *prevalente* interesse proprio o di terzi e l'ente non ne abbia ricavato un vantaggio ovvero ne abbia ricavato un vantaggio *minimo*, oppure quando il danno cagionato è di *particolare tenuità*.

La sanzione pecuniaria, inoltre, è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'ente ha risarcito integralmente il danno oppure ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato; ovvero si è adoperato in tal senso; ovvero è stato adottato un Modello idoneo a prevenire la commissione di ulteriori reati.

Le *sanzioni* interdittive previste dal Decreto, che si applicano in aggiunta alle sanzioni pecuniarie, sono:

- l'interdizione, temporanea o definitiva, dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano solo nei casi espressamente previsti e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente ha tratto dal reato un profitto rilevante e il reato è stato commesso da un soggetto apicale,
- da un soggetto subordinato, qualora la commissione del reato sia stata agevolata da gravi carenze organizzative,
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive sono normalmente *temporanee*, ma possono eccezionalmente essere applicate *con effetti definitivi*.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate anche *in via cautelare*, su richiesta del Pubblico Ministero, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'ente e vi siano fondati e specifici elementi tali da far ritenere il concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

Tuttavia, esse non si applicano, o sono revocate, qualora l'ente - prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado - abbia risarcito o riparato il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato (o, almeno, si sia adoperato in tal senso), abbia messo a disposizione dell'autorità giudiziaria, per la confisca, il profitto del reato, e - soprattutto - abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati. In questi casi si applica la pena pecuniaria.

Accanto alla sanzione pecuniaria ed alle sanzioni interdittive, infine, il Decreto prevede *altre due sanzioni*:

- a) la *confisca*, che consiste nell'acquisizione da parte dello Stato del prezzo o del profitto del reato (ovvero, quando non è possibile eseguire la confisca direttamente sul prezzo o il profitto del reato, nell'apprensione di somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato);
- b) la *pubblicazione della sentenza di condanna*, che consiste nella pubblicazione della condanna una sola volta, per estratto o per intero a spese dell'ente, in uno o più giornali indicati dal Giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.

CODICE ETICO



luglio 2011

TRASPARENZA
CORRETTEZZA
RESPONSABILITÀ

CODICE ETICO

luglio 2011



A distanza di circa quattro anni dalla redazione del primo Codice Etico aziendale, abbiamo voluto rinnovare l'impegno da parte di tutti al rispetto dei suoi contenuti con questa nuova edizione che si ispira ai principi internazionalmente riconosciuti in materia di responsabilità etico-sociale di impresa.

Il nuovo Codice Etico è stato elaborato e condiviso all'interno dell'Azienda per renderlo più adeguato e aderente alla realtà di Sogin anche in seguito alle recenti novità legislative che hanno assegnato a Sogin ulteriori obiettivi sempre più sfidanti tra cui la realizzazione e l'esercizio del Parco Tecnologico e del Deposito Nazionale.

È un contratto sociale che lega la Società ai vari gruppi e individui che interagiscono direttamente o indirettamente con essa, un patto che esplicita da un lato gli impegni assunti dalla Società, dall'altro le sue aspettative, bilanciando equamente gli interessi in campo.

Insieme al bilancio sociale, che rappresenta la rendicontazione di impresa attraverso la quale gli stakeholder sono in grado di formarsi un giudizio sulla Società, il nuovo Codice Etico contiene i principi fondamentali, i diritti e i doveri inerenti ai comportamenti ed alle responsabilità della Società, dei partecipanti all'organizzazione e degli interlocutori esterni, che devono essere diffusi ed applicati quali valori di riferimento che caratterizzano il quotidiano agire della Società.

Abbiamo predisposto un Codice Etico fondato sulla trasparenza, correttezza e responsabilità dei nostri comportamenti, quali elementi essenziali per poter meglio instaurare e gestire, con spirito di leale collaborazione, i rapporti con i nostri stakeholder.

Occorre, pertanto, il costante impegno di tutti, donne e uomini di Sogin e di tutti coloro che lavorano con noi, per portare avanti e divulgare quei valori e quella cultura che contraddistinguono la nostra Società, per renderlo davvero efficace, promuoverne la conoscenza e facilitarne il puntuale rispetto, contribuendo così al continuo sforzo della Società per migliorare i livelli di eccellenza.

Il Presidente
Giacarlo Aragona

L'Amministratore Delegato
Giuseppe Nucci

1 Preambolo

1.1	Chi siamo	7
1.2	Visione etica	7
1.3	Stakeholder	8
1.4	Destinatari	8

2 Principi etici generali

2.1	Sicurezza	11
2.2	Tutela ambientale e sviluppo sostenibile	12
2.3	Dignità della persona	12
2.4	Trasparenza dell'informazione	13
2.5	Reputazione dell'azienda	13
2.6	Efficienza nella gestione delle risorse e tutela del patrimonio	14
2.7	Correttezza, trasparenza e affidabilità nei rapporti contrattuali	14
2.8	Cooperazione tra gli stakeholder ed equità	15
2.9	Legalità	15
2.10	Onestà e integrità morale	16

3 Impegni e aspettative

3.1	Generazioni future	19
3.2	Collettività nazionale e istituzioni che la rappresentano	19
3.3	Comunità locali e istituzioni che le rappresentano	21
3.4	Regole di comportamento verso la collettività nazionale e le comunità locali	22
3.5	Dipendenti	24
3.6	Collaboratori esterni	25
3.7	Appaltatori e fornitori	26
3.8	Partner	27
3.9	Azionista	28
3.10	Clienti	29
3.11	Media	30
3.12	Comunità scientifica	31

4 Responsabilità e doveri

4.1	Responsabilità del vertice aziendale	33
4.2	Responsabilità dei dirigenti	33
4.3	Responsabilità dei dipendenti	34
4.4	Dovere per la salute e sicurezza del lavoro	34
4.5	Dovere di imparzialità	35
4.6	Dovere di non conflitto di interessi	35
4.7	Dovere di non ricevere e non fare regali e benefici	36
4.8	Dovere di riservatezza	36
4.9	Dovere di salvaguardia del patrimonio aziendale e non uso personale	37
4.10	Dovere di osservanza delle procedure	38
4.11	Dovere di accuratezza contabile	39
4.12	Dovere nei rapporti economici con organizzazioni politiche e sindacali	40
4.13	Dovere nell'erogazione di contributi e sponsorizzazioni	40

5 Modalità di attuazione

5.1	Stakeholder engagement	43
5.2	Codice Etico e Bilancio sociale	43
5.3	Sistema di controllo interno	44
5.4	Organismo di Vigilanza	44
5.5	Segnalazioni	45
5.6	Violazioni e sanzioni	45
5.7	Formazione del personale	46

1 PREAMBOLO

1.1 Chi siamo

Sogin S.p.A., costituita nel 1999, è l'operatore industriale responsabile delle attività di rilievo pubblicistico del decommissioning delle installazioni nucleari italiane in smantellamento, della realizzazione e dell'esercizio del Parco Tecnologico e del Deposito Nazionale. Le attività istituzionali affidate alla Società sono di pubblico servizio. Il decommissioning è una normale fase del ciclo di vita di tutte le installazioni nucleari, quella che segue la costruzione e l'esercizio. Prevede la demolizione dell'impianto nucleare, la chiusura del ciclo del combustibile (mediante l'utilizzo della tecnologia del riprocessamento) e la sistemazione in sicurezza dei rifiuti radioattivi. Il Parco Tecnologico sarà dotato di strutture comuni per i servizi e per le funzioni necessarie alla gestione di un sistema integrato di attività operative, di ricerca scientifica e di sviluppo tecnologico, di infrastrutture tecnologiche per lo svolgimento di attività connesse alla gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile irraggiato. Il Deposito Nazionale, che sarà realizzato nell'ambito del Parco Tecnologico, è destinato allo smaltimento a titolo definitivo dei rifiuti radioattivi a bassa e media attività derivanti da attività industriali, di ricerca e medico-sanitarie e dalla pregressa gestione degli impianti nucleari e all'immagazzinamento, a titolo provvisorio e di lunga durata, dei rifiuti ad alta attività e del combustibile irraggiato provenienti dall'esercizio delle installazioni nucleari dismesse.

Sogin è una società per azioni con un unico socio, il Ministero dell'economia e delle finanze che ne detiene interamente il capitale sociale. L'orientamento strategico operativo di Sogin è definito dal Ministero dello sviluppo economico.

1.2 Visione etica

Siamo consapevoli che la nostra missione genera l'interesse di una platea molto vasta di soggetti, siano essi individui, gruppi, istituzioni e altre organizzazioni. Per questo garantiamo la soddisfazione degli interessi e delle aspettative dei nostri interlocutori (stakeholder), nel rispetto reciproco dei valori e del ruolo di ciascuno. Sulla base di questa visione etica, sviluppiamo le nostre attività in condizioni di massima sicurezza dei lavoratori, delle popolazioni e dell'ambiente, secondo le migliori pratiche nazionali e internazionali. Altrettanto importanti sono le relazioni interne all'azienda, basate sulla reciproca fiducia e comprensione fra le persone, elemento indispensabile per la sua esistenza. La dedizione e la nostra professionalità sono valori e condizioni determinanti per conseguire gli obiettivi aziendali. Sogin si impegna a sviluppare le capacità e le competenze affinché le potenzialità dei singoli trovino piena

espressione e possano realizzarsi pienamente. Per gestire correttamente le nostre relazioni, all'esterno e all'interno dell'azienda, abbiamo definito nel Codice Etico l'insieme dei valori fondanti che orientano i nostri comportamenti e gli impegni e le responsabilità che ci assumiamo. Sogin si impegna a diffondere tali valori presso la generalità dei propri interlocutori e confida che essi siano condivisi secondo il principio di reciprocità: ci aspettiamo che ogni interlocutore agisca nei nostri confronti secondo principi e regole ispirate ad un'analoga idea di condotta etica. Il Codice Etico è parte integrante e sostanziale del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato, ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

1.3 Stakeholder

La visione etica che guida la nostra attività è volta a garantire la creazione, in modo efficace ed efficiente, del massimo beneficio per i nostri stakeholder, bilanciando in maniera equa diritti e aspettative di ciascuno di essi. Sono nostri stakeholder prioritari: le generazioni future, la collettività nazionale e le istituzioni che la rappresentano, le comunità locali nelle quali operiamo, i collaboratori, i fornitori, i partner, il nostro azionista e i clienti. Altri stakeholder sono: i media, le associazioni, la comunità scientifica. Sogin riconosce i diritti dei propri stakeholder prioritari, verso i quali produce il bene pubblico della sicurezza nucleare, convenzionale e della sicurezza sul lavoro e verso i quali tutela il diritto allo sviluppo sostenibile e alla tutela dell'ambiente. Sogin si impegna a operare come "fiduciario" che si prende cura della protezione di tali bisogni, diritti e interessi. Il Codice Etico sostanzia questo impegno. Verso gli altri stakeholder la nostra azienda riconosce le legittime aspettative e gli interessi derivanti dalla loro collaborazione con Sogin o dalla rappresentanza di interessi e aspettative rilevanti per le attività di Sogin. Il reciproco rispetto dei ruoli, delle responsabilità, dei valori e dei legittimi interessi è condizione per garantire la stabilità del rapporto tra l'azienda e i suoi interlocutori.

1.4 Destinatari

Abbiamo predisposto e adottato volontariamente un Codice Etico che rispecchi, all'interno della Società e all'esterno, la trasparenza, la correttezza, la responsabilità dei nostri comportamenti, modellati su quello spirito di cooperazione essenziale per la vita dell'azienda stessa. Il nostro Codice Etico è un patto che l'azienda stipula con le proprie risorse umane e con esse, verso i propri interlocutori esterni. I destinatari di questo Codice, quindi, siamo

innanzitutto noi: organi societari, dirigenti e dipendenti. Sono anche destinatari del Codice Etico tutti coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instaurano rapporti e relazioni con Sogin o operano per perseguirne gli obiettivi. Sotto il duplice profilo dei diritti, degli interessi tutelati e del dovere di osservanza, è nostro compito informare adeguatamente i nostri interlocutori dell'esistenza del codice e adottare le misure adeguate nel caso che non venga rispettato. Anche le società controllate da Sogin adottano un proprio codice etico coerente con il nostro nel quale siano rappresentati i comportamenti che devono assumere tutti i loro collaboratori e i dipendenti.

Mappa degli interlocutori



Stakeholder | Influenti pubblici

2 PRINCIPI ETICI GENERALI

Sogin riconosce nei principi etici un valore assoluto e prioritario, della cui importanza il vertice aziendale è pienamente consapevole e convinto assertore.

2.1 Sicurezza

La sicurezza nucleare e convenzionale guida tutte le funzioni e l'organizzazione di Sogin, assume un ruolo centrale nello sviluppo delle attività perché non solo è rispetto delle norme ma cultura. Il nostro obiettivo è che la cultura della sicurezza sia condivisa a tutti i livelli, che sia utilizzata tanto nelle scelte strategiche quanto nelle attività quotidiane in un'ottica di costante miglioramento.

Per questo, la Società investe in formazione continua per consolidare la cultura della sicurezza. Per sicurezza nucleare intendiamo l'insieme dei presidi – normativi, procedurali, tecnologici e umani – diretti a prevenire eventi che possano comportare contaminazioni radiologicamente rilevanti sul personale più esposto, sulle popolazioni e sull'ambiente. Svolgere il decommissioning, realizzare e gestire il Parco Tecnologico e il Deposito Nazionale significa anche garantire la sicurezza delle generazioni future attraverso lo sviluppo di adeguate risorse tecnologiche e umane e l'ottimizzazione delle risorse economico-finanziarie, fino alla conclusione delle attività. Uno dei principi fondanti della cultura nucleare si basa sull'esistenza di un "patto intergenerazionale" per il quale ciascuna generazione è responsabile verso quella successiva.

Sulla base della missione aziendale e della visione etica, sia ai livelli apicali che in quelli operativi, dobbiamo inoltre attenerci rigorosamente al principio di rendere effettiva ed efficace la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e la protezione da radiazioni ionizzanti.

Questo principio connota l'operato di Sogin:

- > nella valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori, anche con riferimento alla protezione dalle radiazioni ionizzanti;
- > nella programmazione e adozione delle più adeguate misure per la protezione della sicurezza e salute dei lavoratori, anche in tema di radiazioni ionizzanti, comprese le attività di prevenzione dei rischi professionali, di informazione e formazione, nonché l'approntamento di un'organizzazione e dei mezzi necessari;

- > nell'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, nella loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico.

In nessun caso l'osservanza delle misure di sicurezza e la loro adozione viene subordinata all'interesse per la realizzazione del lavoro, al rispetto dei tempi e alla contrazione dei costi.

2.2 Tutela ambientale e sviluppo sostenibile

Sogin svolge i compiti istituzionali ad essa affidati nel pieno rispetto dei principi di compatibilità ambientale.

Le attività vengono progettate e sviluppate in conformità alla legislazione in materia di tutela e protezione dell'ambiente e facendo costante riferimento a criteri avanzati di salvaguardia ambientale, in linea con le migliori pratiche nazionali e internazionali.

Lo sviluppo sostenibile è un risultato dell'agire di Sogin: il suo obiettivo di fondo è trasferire alle generazioni future il minor numero possibile di conseguenze ed impatti generati dalle generazioni che hanno utilizzato gli impianti.

Sogin promuove la valorizzazione di tutte le competenze in campo nucleare e ambientale per soddisfare le esigenze dei propri contesti di riferimento, nazionali e internazionali, ed è pronta a coglierne le più significative evoluzioni.

2.3 Dignità della persona

Ogni persona è degna di considerazione e rispetto e non deve essere arbitrariamente discriminata. Per questo svolgiamo le nostre attività rispettando la dignità della persona e i suoi diritti e adottiamo trattamenti non discriminatori verso i nostri stakeholder.

All'interno della nostra azienda rispettiamo la legislazione vigente a tutela delle condizioni di lavoro. Ognuno deve operare in un'ottica di consapevole gestione dei rischi, assicurando la tutela della salute e della sicurezza di se stessi, dei colleghi e dei terzi.

I rapporti tra noi si svolgono nel rispetto reciproco dei diritti e della libertà delle persone. Sogin tutela i lavoratori, la loro integrità e la loro dignità e non è tollerata alcuna forma di lavoro irregolare o di lavoro "nero".

Sogin non ammette:

- > comportamenti lesivi dell'integrità fisica della persona;
- > comportamenti lesivi dell'integrità psicologica e della dignità della persona;
- > comportamenti discriminatori o ritorsioni basati sulla diversità di razza, lingua, fede e religione, appartenenza politica e sindacale, nazionalità, etnia, età, sesso, orientamento sessuale, stato coniugale, invalidità, aspetto fisico e condizioni economico-sociali;
- > molestie sessuali.

In questo senso ogni destinatario deve attivamente collaborare per mantenere un clima di reciproco rispetto dell'integrità, della libertà, della dignità, della reputazione di ciascuno. Sogin offre ai lavoratori le medesime opportunità di lavoro, facendo in modo che essi possano godere di un trattamento equo basato su criteri di merito, senza discriminazioni e li remunera in base alla loro professionalità, ruolo e risultati raggiunti, fornendo i mezzi e le condizioni di lavoro più propizie alla realizzazione professionale ed al raggiungimento del benessere.

2.4 Trasparenza dell'informazione

L'apertura al dialogo caratterizza la politica di comunicazione di Sogin, che intende rilasciare informazioni complete, veritiere, tempestive e chiare, che permettano di valutare in modo obiettivo le sue performance nell'ambito della sua responsabilità ambientale, sociale, economica e societaria.

2.5 Reputazione dell'azienda

In vista del raggiungimento della nostra missione, Sogin opera come "fiduciario" di molti soggetti e del pubblico in generale: è pertanto essenziale per noi mantenere questa fiducia. Per questa finalità, intendiamo accumulare una reputazione circa l'adempimento dei nostri impegni come definiti dalla missione e da questo Codice Etico, rendendo conto a tutti gli interlocutori circa il nostro operato per permettere loro di valutare la nostra capacità di adempiere.

Sogin ha sviluppato un Sistema di Gestione Aziendale che individua adeguate modalità, mezzi e risorse per eseguire le attività ed erogare i servizi in conformità ai requisiti della norma UNI EN ISO 9001:2008 e ai requisiti contrattuali e cogenti applicabili.

Il Sistema di Gestione Aziendale sviluppato contempera le esigenze dei clienti e delle altre parti interessate e persegue il miglioramento continuo delle prestazioni sul prodotto, sulla sicurezza e sull'ambiente.

Il Sistema di Gestione Aziendale della qualità è certificato ai sensi della norma ISO 9001:2008, è sottoposto a visite periodiche di sorveglianza e recepisce i protocolli attuativi del Modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al D. Lgs. n. 231/2001.

2.6 Efficienza nella gestione delle risorse e tutela del patrimonio

I costi delle attività istituzionali di Sogin sono inclusi tra gli oneri generali del settore elettrico. Per questo motivo un nostro obiettivo prioritario è di contribuire a ridurre questi oneri perseguendo la massima efficacia, intesa come capacità aziendale di realizzare gli obiettivi pianificati e/o programmati, e la massima efficienza, intesa come realizzazione degli obiettivi al minor costo possibile.

Allo stesso modo perseguiamo la valorizzazione dei siti e delle infrastrutture a noi conferiti, che possono anch'essi contribuire a ridurre i costi sopportati dalla collettività.

2.7 Correttezza, trasparenza e affidabilità nei rapporti contrattuali

Sogin stipula contratti equi, nei quali l'impegno di risorse da parte dell'azienda e la fiducia da parte del contraente corrispondono alla possibilità effettiva di vedere soddisfatte le aspettative di entrambi. I contratti sono predisposti nel modo più completo possibile per determinare in anticipo, nella misura del possibile, gli aspetti specifici nelle varie contingenze, in modo che le parti possano essere consapevoli di ciò che le attende e della conformità degli esiti previsti dalle eque aspettative.

Il contratto, al sorgere di eventi imprevisti, non deve consentire lo sfruttamento di situazioni di debolezza o di dipendenza e deve essere gestito o riformulato in modo proporzionale al contratto iniziale, valutando equamente i contributi di ciascuno.

Il contratto deve essere eseguito diligentemente, secondo quanto stabilito nello spirito del contratto equo senza sfruttare situazioni di ignoranza o di ritardo nella verifica della qualità o altre difficoltà nel controllo di beni o servizi offerti.

Sogin evita comportamenti collusivi volti ad ottenere condizioni contrattuali non eque.

2.8 Cooperazione tra gli stakeholder ed equità

Sogin provvede alla soddisfazione del bisogno di sicurezza, comune a tutti gli stakeholder. Per il raggiungimento di questo obiettivo Sogin conta sulla cooperazione di molti di essi per mantenere condizioni adeguate allo sviluppo delle attività necessarie al raggiungimento della sua missione. Sulla base di questo presupposto, siamo consapevoli che un contributo efficace ed efficiente di ciascun stakeholder si basi sull'aspettativa di essere trattato equamente sia rispetto ai bisogni di base, sia rispetto ai meriti e ai contributi dati.

2.9 Legalità

Sogin è consapevole che il principio di legalità sia lo strumento di garanzia e di coesione sociale, capace di contemperare, in un quadro armonico, i diversi e contrapposti interessi in campo. Nello svolgimento delle nostre attività lavorative rispettiamo le leggi e le normative vigenti, il Codice Etico e le norme interne aziendali, applicandole con diligenza, buona fede, rettitudine ed equità.

La società opera nel rispetto dei diritti del lavoro, della libertà sindacale, della salvaguardia della dignità, della salute e della sicurezza degli ambiti operativi e ripudia ogni sorta di discriminazione, di lavoro forzato, di lavoro minorile e ogni forma di corruzione.

La società e tutti i suoi collaboratori non devono mai essere implicati o coinvolti in attività illecite e in attività con finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico, in operazioni che possano comportare la ricettazione, il riciclaggio o l'impiego di proventi da attività criminali o illecite, in operazioni derivanti dall'utilizzo di informazioni privilegiate anche su strumenti finanziari comunque acquisite, in reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, in delitti informatici e trattamenti illeciti di dati, in delitti contro l'industria e il commercio e in delitti in materia di violazioni del diritto d'autore.

La società ripudia ogni forma di condotta che comporti o possa comportare distorsione di concorrenza nell'ambito dell'acquisizione di beni o servizi commerciali.

2.10 Onestà e integrità morale

Nessun interesse può giustificare una condotta non onesta.

Sogin si è volontariamente dotata di un Codice Etico che rispetta e al quale si conforma a partire dal vertice aziendale, dagli organi e comitati, dai dirigenti, dal personale.

Sogin si impegna a garantire un operato imparziale e a evitare trattamenti di favore e discriminazioni, ad astenersi dall'effettuare e subire pressioni indebite, ad adottare iniziative e decisioni nella massima trasparenza, a evitare di creare o fruire di situazioni di privilegio.

I nostri principi sono contrari a pratiche di corruzione o concussione, a favori illegittimi, a pagamenti illeciti, a comportamenti collusivi, alle sollecitazioni dirette o indirette per ottenere vantaggi personali o di carriera per sé o per altri.

3 IMPEGNI E ASPETTATIVE

3.1 Generazioni future

Le generazioni future sono uno stakeholder “senza voce” la cui capacità di soddisfare i propri bisogni dipenderà anche dalle scelte delle generazioni che le hanno precedute: sono il nostro stakeholder principale.

Sogin, nella consapevolezza che la propria attività ha delle ricadute intergenerazionali, affronta quotidianamente una sfida con l’obiettivo di ridurre il livello di conseguenze e di impatti a carico delle generazioni future generato dalla presenza delle installazioni nucleari.

Il nostro impegno è di non trasferire alle generazioni future quelle responsabilità che, invece, ci assumiamo. Sogin, nella conduzione delle proprie attività e nel rispetto del benessere delle generazioni future, tiene conto degli aspetti rilevanti per garantire la sicurezza e per preservare la qualità dell’ambiente.

3.2 Collettività nazionale e istituzioni che la rappresentano

Per collettività si intendono le persone che vivono nel territorio nazionale.

L’idea che si forma nella collettività si basa sulle informazioni fornite da una molteplicità di canali e concorre alla creazione di un’opinione pubblica su Sogin e sulle sue attività.

Sogin è consapevole dell’influenza dell’opinione pubblica. Per questo motivo conduce il proprio lavoro in modo tale da essere riconosciuta come centro di conoscenza accessibile e trasparente.

La nostra azienda ha inoltre rapporti continui con le istituzioni. Queste, quali influenti pubblici, entrano a far parte in maniera organica e strutturata nelle nostre attività o sono comunque in grado di influire, per il loro ruolo istituzionale, sullo sviluppo delle stesse.

Per noi i principali stakeholder istituzionali sono:

- > il Consiglio dei Ministri, che con proprio decreto, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, che può avvalersi dell’Agenzia per la sicurezza nucleare, di concerto con il Ministro dell’ambiente e il Ministro delle infrastrutture, stabilisce gli indirizzi in materia di gestione dei rifiuti radioattivi e di decommissioning degli impianti dismessi;
- > il Ministero dello sviluppo economico, che formula gli indirizzi strategico-operativi della Società, definisce e orienta le politiche industriali del settore. Autorizza la disattivazione degli impianti mediante “decreto di disattivazione” e rilascia l’autorizzazione unica relativa al Parco Tecnologico e al Deposito Nazionale con proprio decreto, di concerto con il Ministero dell’ambiente e con il Ministero delle infrastrutture;

- > il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si pronuncia sulla compatibilità ambientale delle attività di Sogin mediante il c.d. Decreto di Valutazione dell'Impatto Ambientale (Decreto VIA);
- > il Ministero dell'economia e delle finanze, che è l'azionista unico di Sogin e, come tale, ha preminentemente interesse alla tutela del patrimonio aziendale per salvaguardare e valorizzare la propria partecipazione azionaria;
- > l'ISPRA ex Apat, che effettua l'istruttoria tecnica di disattivazione degli impianti per il Ministero dello sviluppo economico, esamina gli aspetti di radioprotezione dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente, ha poteri ispettivi e garantisce la protezione dell'ambiente e la sicurezza del sistema nucleare;
- > l'Agenzia per la sicurezza nucleare, istituita dalla legge del 23 luglio 2009, n. 99, con funzioni e compiti di Autorità nazionale per la regolamentazione tecnica, il controllo e l'autorizzazione ai fini della sicurezza delle attività concernenti gli impieghi pacifici dell'energia nucleare, la gestione e la sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari provenienti sia da impianti di produzione di energia elettrica sia da attività mediche e industriali, la protezione dalle radiazioni, nonché funzioni e compiti di vigilanza sulla costruzione, l'esercizio e la salvaguardia degli impianti e dei materiali nucleari, comprese le infrastrutture e la logistica. La legge citata prevede che l'Agenzia per la sicurezza nucleare sia composta dalle strutture dell'attuale dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA e dalle risorse dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), attualmente preposte alle attività affidate all'Agenzia per la sicurezza nucleare;
- > l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, che svolge funzioni di regolazione e controllo nei settori di competenza ed è nostro interlocutore istituzionale per quanto concerne gli aspetti di regolazione economica e di riconoscimento dei costi della commessa nucleare;
- > l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (A.V.C.P.), alla quale, nell'ambito degli adempimenti previsti dal Codice degli Appalti Pubblici (D. Lgs. n. 163/2006) vengono inoltrati i dati concernenti le gare (contenuto dei bandi, soggetti invitati, importo aggiudicazione, nominativo affidatario, etc.). Inoltre, vengono eseguiti controlli in merito ai requisiti di ordine generale in capo all'aggiudicatario mediante consultazione del casellario informatico dell'A.V.C.P. e verifica dei certificati del casellario giudiziale;
- > il Parlamento, che Sogin informa, anche tramite le relazioni annuali della Corte dei Conti, e a cui chiarisce le proprie questioni rilevanti per lo sviluppo dell'azienda e delle attività ad essa affidate.

Impegni

Nei confronti della collettività nazionale, Sogin si impegna a contribuire per diffondere una corretta informazione al servizio del Paese e mira ad accrescere e mantenere una leadership autorevole nel proprio settore.

Verso gli interlocutori istituzionali, Sogin si impegna a svolgere i propri compiti istituzionali con efficacia ed efficienza e a gestire i rapporti con le istituzioni con spirito di lealtà, trasparenza e costruttiva collaborazione.

Sogin coopera attivamente e pienamente con tali autorità impegnandosi a dare risposte complete, tempestive, chiare e veritiere sul proprio operato, in considerazione delle loro esigenze informative e del loro ruolo istituzionale.

Sogin si impegna, inoltre, ad ottemperare alle loro prescrizioni, ad agevolare le loro funzioni ispettive e a collaborare per favorire l'assunzione di decisioni, in piena consapevolezza.

Per garantire la massima chiarezza nei rapporti, i contatti con gli interlocutori istituzionali avvengono esclusivamente tramite referenti che abbiano ricevuto esplicito mandato da Sogin.

Aspettative

Sogin si aspetta che tali interlocutori cooperino affinché il Paese possa effettuare il decommissioning, realizzare e gestire il Parco Tecnologico e il Deposito Nazionale secondo i migliori standard internazionali, in sicurezza, nei tempi previsti e in maniera efficiente.

3.3 Comunità e istituzioni locali

Per comunità locale si intende l'insieme dei soggetti, presenti nei territori in cui Sogin opera, siano essi singoli o gruppi, che ha un interesse legittimo verso Sogin e le sue attività.

Impegni

Sogin è consapevole di far parte delle comunità locali dei territori in cui opera e ritiene che esserne parte attiva sia di importanza strategica per un corretto sviluppo delle proprie attività. Per questo Sogin si impegna a svolgere processi stabili e continui di coinvolgimento delle comunità per aumentare la reciproca conoscenza, favorire il confronto e il dialogo e prevenire, in tal modo, le possibili situazioni di conflitto.

Sogin si impegna, inoltre, a riconoscere gli interessi delle comunità locali cui appartiene e a garantirne una risposta nel rispetto del ruolo e del mandato istituzionale ricevuto.

Il riconoscimento degli interessi reciproci e il coinvolgimento delle comunità locali è, infatti,

non solo un aspetto risolutivo dei potenziali conflitti ma anche, come evidenziato dalle principali associazioni internazionali di settore, un principio fondante su cui basare lo sviluppo di una moderna cultura del nucleare.

Sogin ha rapporti rilevanti con le Regioni, che partecipano al processo di compatibilità ambientale mediante parere rilasciato al Ministero dell'ambiente e con le amministrazioni locali, in particolare con i Comuni nei cui territori svolge la sua attività industriale.

Questi sono interlocutori di particolare rilevanza sia per il loro fondamentale apporto allo svolgimento delle attività, sia per gli interessi che hanno nella loro esecuzione.

Sogin è consapevole degli effetti generati dalla sua presenza e dall'avanzamento delle sue attività.

Sogin si impegna a garantire un flusso informativo costante circa lo stato degli impianti, delle tecnologie presenti nei siti, delle attività che in essi si svolgono e di ogni altra tematica che le amministrazioni e comunità locali ritengano rilevante.

Aspettative

Sogin si aspetta che tali interlocutori adottino comportamenti coerenti con le decisioni condivise.

3.4 Regole di comportamento verso la collettività nazionale e le comunità locali

I rapporti con le istituzioni centrali, le autorità e le amministrazioni locali sono gestiti da Sogin in maniera tale da non compromettere la fiducia pubblica delle comunità nazionali e locali verso i propri rappresentanti. Sogin, pertanto, non pone in essere comportamenti illeciti, pratiche di corruzione o concussione, favori illegittimi, comportamenti collusivi volti a minare questa fiducia.

Sogin, inoltre, fonda i propri rapporti con le istituzioni, le autorità e le amministrazioni pubbliche tutelando la propria integrità e la propria reputazione e rispettando i principi del Codice Etico, dei protocolli e delle procedure interne, oltre che delle leggi e delle normative di riferimento.

In particolare, è vietato:

- > ricevere o accettare la promessa, promettere, offrire o effettuare direttamente o indirettamente elargizioni in denaro, omaggi, regali, vantaggi o utilità di qualsiasi natura che eccedano quanto previsto dalle procedure dell'azienda o le normali forme di cortesia o, comunque, diretti ad acquisire trattamenti di favore, influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio a Sogin, con particolare riferimento ai rappresentanti e ai funzionari della Pubblica Amministrazione per favorire gli interessi della Società;
- > effettuare prestazioni o riconoscere compensi in favore di consulenti esterni che non siano giustificati dal tipo di incarico affidato;
- > presentare dichiarazioni non veritiere per conseguire contributi o finanziamenti non dovuti;
- > destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- > alterare il funzionamento di sistemi informatici e telematici o manipolare i dati in essi contenuti.

Per garantire la massima chiarezza nei rapporti, i contatti con le istituzioni, le autorità e le amministrazioni locali avvengono esclusivamente tramite referenti che abbiano ricevuto esplicito mandato da Sogin.

Il personale aziendale che nell'ambito delle sue funzioni si trovi ad avere legittimamente rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Pubbliche Istituzioni, ha la responsabilità di verificare, nell'interesse della società, in via preventiva e con la dovuta diligenza, che quanto dichiarato e/o attestato sia veritiero e corretto.

Tutti coloro che instaurano rapporti o relazioni con Sogin devono assumere un comportamento che non costringa i dipendenti, gli amministratori, gli organi societari o qualsiasi altra persona operante per Sogin a violare la normativa vigente, le procedure, i sistemi di controllo, le regole comportamentali e il Codice Etico e/o a tenere comportamenti non conformi ai principi sopra richiamati.

Il personale della Società deve immediatamente riferire al superiore gerarchico o all'Organismo di Vigilanza su ogni azione volta ad eludere i predetti divieti.

3.5 Dipendenti

Sogin è pienamente consapevole che la collaborazione di persone motivate e professionali costituisce un fattore strategico di fondamentale importanza.

Sogin, di conseguenza, si dota e si impegna a mantenere un coerente sistema integrato di gestione e sviluppo delle risorse umane che permette di offrire a tutti i propri dipendenti, a parità di condizioni, le medesime opportunità di miglioramento e di crescita professionale.

Impegni

Sogin riconosce il diritto di tutto il personale di essere assunto con regolare contratto di lavoro nel rispetto della normativa in vigore. Effettua la ricerca e la selezione del personale in base alla corrispondenza dei profili dei candidati rispetto a quelli attesi e alle esigenze aziendali, con criteri di oggettività, trasparenza, garanzia di pari opportunità e nel rispetto della privacy dei candidati.

Per favorire una immediata e accelerata conoscenza e una più rapida integrazione nella vita e nella cultura dell'azienda, Sogin si impegna a fornire ad ogni dipendente, all'atto dell'assunzione e durante il primo periodo di inserimento, accurate informazioni con particolare riferimento alle norme che regolano il proprio rapporto di lavoro, alle norme e procedure di prevenzione relative alla sicurezza e salute sul luogo di lavoro, alle politiche aziendali e alle norme del Codice Etico. Nell'ambito dello svolgimento delle attività lavorative, Sogin si impegna a tutelare la dignità, la salute, l'integrità, la libertà, la reputazione di ciascuno e il diritto di non essere arbitrariamente discriminati.

Sogin è consapevole che il sistema di gestione e sviluppo delle risorse umane deve essere costituito dalla valutazione delle competenze espresse e del potenziale di competenze possedute dalle persone in coerente correlazione con le esigenze aziendali attuali e future e con l'individuazione delle posizioni chiave per lo sviluppo strategico.

Sogin si impegna ad effettuare questa valutazione per l'attribuzione di incarichi di responsabilità all'interno dell'organizzazione aziendale e per la crescita professionale.

Sogin remunera i propri dipendenti sulla base del ruolo ricoperto, della loro professionalità e dei risultati conseguiti. La definizione e l'aggiornamento della retribuzione in osservanza delle norme di legge e contrattuali vigenti si determina attraverso metodologie e strumenti chiari ed equi. Nei limiti delle informazioni disponibili, al fine di evitare potenziali indebiti vantaggi nell'ambito della gestione delle risorse umane, Sogin si adopera per evitare qualsiasi forma di clientelismo, favoritismo e nepotismo anche derivante dalla presenza di vincoli di parentela all'interno della stessa struttura gerarchica e della Società.

Aspettative

Sogin si aspetta che i propri dipendenti collaborino attivamente al conseguimento degli obiettivi aziendali con lealtà, correttezza, diligenza, professionalità, rispetto delle regole, della gerarchia e delle politiche aziendali, adottando comportamenti conformi alle mansioni attribuite, alle deleghe conferite, a quanto stabilito dal Codice Etico e dettagliati, in particolare, nella successiva parte quarta.

3.6 Collaboratori esterni

Impegni

Ognuno di noi è tenuto, nei confronti dei collaboratori esterni (consulenti, co.co.pro., ecc.) e in relazione alle proprie mansioni, a:

- > operare nell'ambito delle leggi e delle normative vigenti;
- > valutare attentamente l'opportunità di avvalersi di collaboratori esterni;
- > osservare le procedure e le prassi interne per la selezione e gestione dei rapporti con i collaboratori esterni;
- > selezionare solo controparti di adeguata qualificazione professionale e reputazione;
- > stipulare contratti come previsto dal precedente art. 2.7 e applicare le condizioni contrattualmente previste; in particolare, il compenso deve essere esclusivamente commisurato alla prestazione indicata dal contratto e i pagamenti non possono essere effettuati ad un soggetto diverso dalla controparte contrattuale né in un Paese diverso da quello delle parti o di esecuzione del contratto;
- > mantenere un dialogo franco e aperto con i collaboratori esterni, in linea con le migliori consuetudini commerciali;
- > segnalare tempestivamente al proprio superiore gerarchico o all'Organismo di Vigilanza qualsiasi comportamento del collaboratore esterno che appaia contrario a questo Codice.

Aspettative

Sogin richiede ai collaboratori esterni di attenersi al presente Codice Etico e include di norma nei contratti l'obbligazione espressa di attenersi.

Sogin si aspetta che i propri collaboratori esterni agiscano nel rispetto della legge e con lealtà, correttezza, diligenza, professionalità e riservatezza e che rispettino le clausole dei contratti sottoscritti e i principi del contratto equo di cui al precedente punto 2.7.

I collaboratori esterni devono assumere un comportamento che non costringa i dipendenti,

gli amministratori, gli organi societari o qualsiasi altra persona operante per Sogin a violare la normativa vigente, le procedure, i sistemi di controllo, le regole comportamentali e il Codice Etico e/o a tenere comportamenti non conformi ai principi sopra richiamati.

Sogin si aspetta di ottenere dal collaboratore esterno l'assicurazione di un costante soddisfacimento del più conveniente rapporto tra livello di prestazione, qualità, costo e tempi.

3.7 Appaltatori e fornitori

Impegni

Nella gestione dei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, è fatto obbligo a ognuno di noi e in particolare a chi sia addetto a tali processi, in relazione alle proprie mansioni, di:

- > operare nell'ambito delle leggi e normative vigenti;
- > osservare le procedure e le prassi interne per la qualificazione, selezione e gestione dei prestatori;
- > selezionare i prestatori che possiedano le migliori caratteristiche in termini di qualità, innovazione, costo, servizio, continuità ed etica;
- > non discriminare i prestatori consentendo, a tutti coloro che hanno i requisiti, di competere per l'assegnazione dei contratti mediante la scelta della rosa dei candidati basata su criteri oggettivi, dichiarati, trasparenti e documentabili;
- > stipulare contratti come previsto dal precedente art. 2.7 e applicare le condizioni contrattualmente previste. In particolare, non si deve tentare di imporre ritardi nei pagamenti o abbassare i prezzi o cercare benefici che comportino danni per il prestatore rispetto agli accordi iniziali;
- > mantenere un dialogo franco e aperto con i prestatori, in linea con le migliori consuetudini commerciali;
- > evitare situazioni di eccessiva dipendenza sia per Sogin che per il prestatore;
- > rispettare e far rispettare al prestatore le norme in tema di salute e sicurezza sul lavoro e di protezione dalle radiazioni ionizzanti;
- > segnalare tempestivamente al proprio superiore gerarchico o all'Organismo di Vigilanza qualsiasi comportamento del prestatore che appaia contrario a questo Codice.

Sogin non ammette a negoziare operatori economici che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante

dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso delle autorità pubbliche preposte. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, Sogin è tenuta a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d'asta.

Aspettative

Sogin richiede ai prestatori di attenersi al presente Codice Etico e include di norma nei contratti l'obbligazione espressa di attenersi.

Sogin si aspetta che i propri prestatori agiscano nel rispetto delle leggi, con particolare riferimento alle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro e in tema di protezione da radiazioni ionizzanti, e che agiscano con lealtà, correttezza, diligenza, professionalità e riservatezza e che rispettino le clausole dei contratti sottoscritti e i principi del contratto equo di cui al precedente punto 2.7.

I prestatori devono assumere un comportamento che non costringa i dipendenti, gli amministratori, gli organi societari o qualsiasi altra persona operante per Sogin a violare la normativa vigente, le procedure, i sistemi di controllo, le regole comportamentali e il Codice Etico e/o a tenere comportamenti non conformi ai principi sopra richiamati.

Sogin si aspetta di ottenere la collaborazione dei prestatori nell'assicurare costantemente il più conveniente rapporto tra qualità, costo e tempi di consegna.

3.8 Partner

Per realizzare e sostenere la sua missione, Sogin sviluppa rapporti commerciali e di partnership in attività di consulenza, assistenza e servizi nei settori nucleare, ambientale ed energetico, anche sui mercati internazionali.

Un adeguato sviluppo dell'azienda sui mercati internazionali le consente di mantenere e sviluppare il proprio know-how.

La complessità del business quindi richiede sempre più la partecipazione a iniziative congiunte con altri soggetti. Questo si attua tramite sottoscrizione di accordi di collaborazione o mediante la costituzione di joint venture insieme a uno o più partner, sia mediante l'acquisizione di partecipazioni in società dove sono presenti altri soci.

Impegni

Nello sviluppo di queste iniziative, ci atteniamo al rispetto del Codice Etico. In particolare:

- > instauriamo rapporti solo con partner o altri soci che godano di una reputazione rispettabile, che siano impegnati solo in attività lecite e che si ispirino a principi etici analoghi ai nostri;
- > in casi di costituzione di joint venture o di partecipazione a società, ci assicuriamo che la partecipata operi in linea con il Codice Etico;
- > ci assicuriamo che a nessun partner venga garantito un trattamento sproporzionalmente favorevole rispetto alla sua contribuzione;
- > assicuriamo la trasparenza degli accordi ed evitiamo la sottoscrizione di patti o accordi segreti contrari alla legge;
- > manteniamo con i partner rapporti franchi, aperti, collaborativi, trasparenti e fondati sulla fiducia, anche attraverso scambi reciproci di informazioni, che entrambi consideriamo riservate, di visite da parte del personale e favoriamo lo svolgimento congiunto di attività di comune interesse;
- > segnaliamo tempestivamente al superiore gerarchico o all'Organismo di Vigilanza qualsiasi comportamento del partner che appaia contrario a questo Codice.

Aspettative

Sogin richiede ai propri soci o partner di attenersi al presente Codice Etico e di agire nel rispetto della legge e con lealtà, correttezza, diligenza, professionalità e riservatezza, nel rispetto delle clausole dei contratti sottoscritti e dei principi del contratto equo di cui al precedente punto 2.7.

I partner e i soci devono assumere un comportamento che non costringa i dipendenti, gli amministratori, gli organi societari o qualsiasi altra persona operante per Sogin a violare la vigente normativa, le procedure, i sistemi di controllo, le regole comportamentali e il Codice Etico e/o a tenere comportamenti non conformi ai principi sopra richiamati.

3.9 Azionista

Nei confronti dell'azionista, Sogin, oltre ad accrescere il rendimento e ad accrescere nel lungo periodo i valori patrimoniali, finanziari, gestionali e tecnologici dell'impresa, si impegna a svolgere le proprie attività, secondo gli indirizzi strategici e operativi impartiti dal Ministero dello sviluppo economico, raggiungendo gli obiettivi programmati al minor costo possibile.

Sogin si impegna a fornire all'azionista informazioni accurate, veritiere e tempestive su azioni e decisioni rilevanti e assicura ad esso la disponibilità, con ragionevole anticipo e secondo il proprio Statuto, dei documenti assembleari.

3.10 Clienti

Impegni

Nell'ambito delle attività commerciali svolte nei confronti dei terzi, Sogin aspira a soddisfare le migliori e legittime aspettative dei propri clienti fornendo loro servizi di qualità a condizioni competitive e nel rispetto di norme poste a tutela della concorrenza e del mercato.

Nell'ambito dei rapporti con i clienti è fatto obbligo a ognuno di noi, e in particolare a chi sia addetto a tali processi, in relazione alle proprie mansioni, di:

- > operare nell'ambito delle leggi e normative vigenti;
- > applicare le procedure e le prassi interne per la gestione dei rapporti con i clienti con l'obiettivo di sviluppare e mantenere con essi favorevoli e durature relazioni;
- > non discriminare arbitrariamente i clienti né cercare di sfruttare indebitamente posizioni di forza a loro svantaggio;
- > rispettare sempre gli impegni e gli obblighi assunti nei confronti dei clienti;
- > adottare uno stile di comportamento nei confronti della clientela improntato all'efficienza, collaborazione e cortesia;
- > fornire informazioni accurate, complete e veritiere in modo da consentire al cliente una decisione consapevole;
- > attenersi a verità nelle comunicazioni pubblicitarie o di altra natura;
- > segnalare tempestivamente al proprio superiore gerarchico o all'Organismo di Vigilanza qualsiasi comportamento del cliente che appaia contrario a questo Codice.

Aspettative

Sogin richiede ai clienti di attenersi al presente Codice Etico e include di norma nei contratti l'obbligazione espressa di attenersi.

Sogin si aspetta che i propri clienti agiscano nel rispetto della legge e con lealtà, correttezza, diligenza, professionalità e riservatezza e che rispettino le clausole dei contratti sottoscritti e i principi del contratto equo di cui al precedente punto 2.7.

I clienti devono assumere un comportamento che non costringa i dipendenti, gli amministratori,

gli organi societari o qualsiasi altra persona operante per Sogin a violare la normativa vigente, le procedure, i sistemi di controllo, le regole comportamentali e il Codice Etico e/o a tenere comportamenti non conformi ai principi sopra richiamati.

3.11 Media

Impegni

Sogin persegue la propria missione anche assicurando la piena trasparenza delle notizie rilasciate agli organi d'informazione.

In nessun caso è permesso divulgare notizie o commenti falsi o tendenziosi.

L'attività informativa, improntata al rispetto del diritto all'informazione, è svolta nel rispetto delle leggi, delle regole, delle pratiche di condotta professionale, ed è realizzata con chiarezza, trasparenza e tempestività, salvaguardando le informazioni sensibili e i segreti industriali.

È, inoltre, evitata ogni forma di pressione o di acquisizione di atteggiamenti di favore da parte dei mezzi di informazione.

Tutti i comunicati stampa sono disponibili al sito internet www.sogin.it, così da permetterne la massima fruibilità.

Il sito istituzionale di Sogin offre, inoltre, un accesso esclusivo a una sezione dedicata agli organi d'informazione nella quale è possibile prendere visione dell'archivio delle rassegne stampa quotidiane, oltre a quella del giorno corrente.

Per garantire completezza e coerenza delle informazioni, i rapporti con gli organi di informazione possono essere tenuti esclusivamente con il coordinamento della funzione preposta.

Aspettative

Sogin si aspetta che gli organi di informazione agiscano nel rispetto della legge e con lealtà, correttezza, diligenza, professionalità. Nessun rappresentante degli organi di informazione deve assumere un comportamento che costringa i dipendenti, gli amministratori, gli organi societari o qualsiasi altra persona operante per Sogin a violare la normativa vigente, le procedure, i sistemi di controllo, le regole comportamentali e il Codice Etico e/o a tenere comportamenti non conformi ai principi sopra richiamati.

3.12 Comunità scientifica

Impegni

Sogin ritiene fondamentale sviluppare rapporti con la comunità scientifica, sia nazionale che internazionale. Per questo partecipa ai tavoli e ai gruppi di lavoro organizzati dalle principali organizzazioni internazionali di settore (IAEA, OECD-NEA, EURATOM e FORATOM) e promuove rapporti di collaborazione con le principali Università italiane.

Aspettative

Il consolidamento di questi rapporti sostiene il know-how di Sogin e lo sviluppo delle proprie competenze.

4 RESPONSABILITÀ E DOVERI

4.1 Responsabilità del vertice aziendale

Il vertice aziendale fissa gli obiettivi, propone e realizza i progetti, le azioni e gli investimenti, nel rispetto della legge e dei principi del Codice Etico e si impegna:

- > a realizzare gli indirizzi strategici e operativi formulati alla Società dai suoi stakeholder istituzionali;
- > ad accrescere nel lungo periodo i valori patrimoniali, finanziari, gestionali e tecnologici dell'impresa;
- > ad accrescere il benessere di lungo termine per la collettività;
- > a contenere l'onere economico per la collettività.

Il vertice, inoltre, consapevole dell'importanza strategica di avvalersi di risorse umane motivate e professionalmente preparate, si impegna ad organizzare l'azienda promuovendo condizioni e ambienti di lavoro che tutelino la sicurezza, la salute e l'integrità psico-fisica delle persone.

Basa lo sviluppo professionale e la gestione delle risorse umane sul principio delle pari opportunità, del riconoscimento dei risultati raggiunti, delle potenzialità professionali e delle competenze espresse da ognuno e prevede adeguati strumenti di formazione e di crescita professionale. Il vertice aziendale ispira decisioni e comportamenti verso i dipendenti alla rigorosa osservanza delle normative e dei contratti collettivi, al rispetto delle rappresentanze sindacali liberamente elette e ad uno spirito costruttivo nelle relazioni industriali.

4.2 Responsabilità dei dirigenti

I dirigenti e i responsabili di struttura devono svolgere il proprio lavoro e assumersi le responsabilità correlate al proprio ruolo nel rispetto della legge e dei principi del Codice Etico e, nel realizzare gli obiettivi aziendali, osservano quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

I dirigenti e i responsabili di struttura devono porre la massima attenzione nel valorizzare ed accrescere la professionalità dei propri collaboratori. Essi:

- > richiedono prestazioni coerenti con l'esercizio delle loro mansioni e con i piani di organizzazione del lavoro;
- > creano le condizioni per lo sviluppo delle loro capacità e la realizzazione delle loro potenzialità;
- > favoriscono il coinvolgimento dei collaboratori nello svolgimento del lavoro, anche

prevedendo momenti di partecipazione a discussioni e decisioni funzionali alla realizzazione degli obiettivi aziendali;

- > esercitano la relazione gerarchica con equità e correttezza, evitando ogni abuso lesivo della dignità e autonomia del collaboratore. Costituisce abuso della posizione di autorità richiedere, come atto dovuto al superiore gerarchico, prestazioni, favori personali o qualunque comportamento che configuri una violazione del Codice Etico.

4.3 Responsabilità dei dipendenti

I dipendenti devono svolgere diligentemente e con accuratezza le mansioni affidate, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi aziendali, nel rispetto della legge e dei principi del Codice Etico, degli obblighi sottoscritti nel contratto di lavoro, della gerarchia e delle politiche aziendali. Essi:

- > si impegnano a dare il meglio delle proprie competenze professionali;
- > assicurano le prestazioni richieste;
- > si adeguano alle migliori prassi;
- > mantengono un atteggiamento collaborativo;
- > partecipano attivamente a discussioni e decisioni funzionali alla realizzazione degli obiettivi aziendali con spirito di collaborazione e indipendenza di giudizio, concorrendo all'attuazione delle attività stabilite;
- > partecipano attivamente alle iniziative formative e di aggiornamento promosse dall'azienda, ne condividono e ne applicano i contenuti appresi.

4.4 Dovere per la salute e sicurezza del lavoro

Agli effetti della salute e sicurezza sul lavoro, anche sotto il profilo della protezione da radiazioni ionizzanti, è doveroso prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle proprie azioni o omissioni, conformemente alla formazione posseduta ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dall'azienda.

I destinatari di questo Codice, in relazione al ruolo ad essi attribuito nell'organizzazione aziendale, devono adempiere a quanto previsto dalle normative in vigore sull'argomento e adempiono

o contribuiscono all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dalle autorità competenti o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

Più in particolare:

- > le strutture aziendali responsabili, sulla base della normativa vigente in materia, delle più adeguate tecnologie disponibili e delle migliori prassi adottate in attività analoghe, adottano e aggiornano le politiche di prevenzione e di sicurezza e stabiliscono procedure interne, linee-guida, metodi di lavoro e istruzioni operative chiare e comprensibili a tutti i livelli aziendali. Attraverso un'adeguata informazione e formazione e accessibilità della documentazione relativa alla prevenzione e sicurezza promuovono la cultura della sicurezza nell'azienda attraverso la consapevolezza dei rischi e la conoscenza delle misure preventive;
- > i responsabili delle attività vigilano sul rispetto delle misure preventive da parte delle risorse da loro coordinate. Si adoperano perché non si verifichino cadute di attenzione nelle attività rischiose. Recepiscono le segnalazioni dei collaboratori per il miglioramento della sicurezza e la salvaguardia della salute;
- > i dipendenti seguono con serietà e scrupolo le disposizioni in materia di sicurezza che li riguardano, sensibilizzano i colleghi inadempienti a fare altrettanto e segnalano ai responsabili le eventuali lacune o gli ambiti di miglioramento.

4.5 **Dovere di imparzialità**

Nelle decisioni che influiscono sulle relazioni con i propri stakeholder Sogin evita ogni discriminazione in base all'età, al sesso, alla sessualità, allo stato di salute, alla razza, alla nazionalità, alle opinioni politiche e alle credenze religiose dei suoi interlocutori.

4.6 **Dovere di non conflitto di interessi**

Siamo tenuti ad evitare le situazioni in cui si possano manifestare conflitti con gli interessi dell'azienda o che possano interferire con la capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore interesse dell'impresa e nel pieno rispetto delle norme del Codice. Non possiamo avvantaggiarci personalmente di opportunità di affari di cui siamo venuti a conoscenza nel corso dello svolgimento delle nostre funzioni. In particolare, siamo tenuti ad evitare conflitti di interesse tra le attività economiche personali e familiari e le mansioni

che ricopriamo all'interno della struttura di appartenenza. Nel caso in cui si manifesti anche solo l'apparenza di un conflitto di interessi, dobbiamo comunicarlo al nostro responsabile o all'Organismo di Vigilanza, al fine di valutarne, caso per caso, l'effettiva presenza. Siamo tenuti, inoltre, a dare informazioni circa le attività svolte fuori del tempo di lavoro, nel caso in cui queste possano apparire in conflitto di interesse con Sogin.

4.7 Dovere di non ricevere e non fare regali e benefici

Non è possibile ricevere o accettare la promessa, promettere, offrire o effettuare direttamente o indirettamente elargizioni in denaro, omaggi, regali, vantaggi o utilità di qualsiasi natura a titolo personale da o a soggetti sia privati che pubblici o loro rappresentanti, come per esempio: dirigenti, funzionari o impiegati di enti della Pubblica Amministrazione, Istituzioni Pubbliche o altre Organizzazioni o clienti, fornitori ecc., allo scopo di trarre indebiti vantaggi o utilità. Il divieto sopra disciplinato è previsto sia per il compimento di atti di ufficio, sia per il compimento di atti contrari ai doveri d'ufficio.

Atti di cortesia commerciale, come omaggi o forme di ospitalità, sono consentiti purché siano di modico valore e comunque tali da non compromettere l'integrità e la reputazione di una delle parti e da non influenzare l'autonomia di giudizio del destinatario.

In ogni caso questo tipo di spese deve sempre essere autorizzato dal responsabile della posizione definita dalle procedure aziendali e documentato in modo adeguato.

I destinatari di questo Codice non possono ricevere omaggi o trattamenti di favore, se non nei limiti delle normali relazioni di cortesia e purché di modico valore. Qualora siano ricevuti regali oltre i suddetti limiti, si deve darne immediata comunicazione al proprio superiore gerarchico o all'Organismo di Vigilanza i quali, in collaborazione con la funzione Internal Auditing, stabiliranno l'impiego più opportuno o la restituzione di quanto ricevuto, facendo presente al donatore la politica di Sogin sull'argomento.

Questa regola è relativa sia ai regali promessi o offerti sia a quelli ricevuti e si applica anche in quei Paesi, dove offrire doni di valore a partner commerciali è una consuetudine.

4.8 Dovere di riservatezza

Le informazioni legate all'attività dell'impresa sono beni immateriali di proprietà aziendale ai quali va garantita la medesima tutela rivolta ai beni materiali. Si considerano informazioni

riservate o segrete quelle oggetto di specifiche normative o regolamentazioni, quelle contrattualmente secretate e, più in generale, tutte le notizie non di pubblico dominio apprese nello svolgimento di attività lavorative, o comunque in occasione di esse, la cui diffusione e utilizzazione possa provocare un pericolo o un danno all'azienda e/o un indebito guadagno del destinatario. Non si deve fare uso di informazioni riservate aziendali per ottenere indebiti vantaggi all'interno dell'azienda o dalle autorità pubbliche, né si deve indurre a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

La violazione dei doveri di riservatezza da parte nostra inficia gravemente il rapporto fiduciario con l'azienda e può determinare l'applicazione di sanzioni disciplinari o contrattuali. Sogin vieta la trasmissione all'esterno di informazioni che abbiano natura riservata e strategica da parte di soggetti non esplicitamente autorizzati.

Dobbiamo quindi conoscere e attuare quanto previsto dalle politiche aziendali in tema di sicurezza delle informazioni per garantirne l'integrità, la riservatezza e la disponibilità. La comunicazione all'esterno delle informazioni riservate e "price sensitive" è eseguita sotto il controllo delle funzioni preposte.

Sogin tutela inoltre la nostra privacy, in conformità a quanto previsto dalla legge e adotta standard che prevedono il divieto, fatte salve le eccezioni previste dalla legge, di comunicare e diffondere i dati personali, senza previo consenso dell'interessato e stabiliscono le regole per il controllo delle norme a protezione della privacy. È esclusa qualunque forma di indagine sulle idee e, più in generale, sulla vita privata di ciascuno.

Sogin si impegna alla tutela della privacy in merito alle informazioni attinenti la sfera privata e le opinioni di quanti agiscono nell'azienda e interagiscono con l'azienda. In particolare, il rispetto della dignità del lavoratore dovrà essere assicurato anche attraverso il rispetto della privacy nella corrispondenza e nelle relazioni interpersonali, attraverso il divieto di intromissioni o forme di controllo che possano ledere la personalità.

Sogin tutela le informazioni che ad essa provengono dagli stakeholder con la stessa accuratezza con cui tutela le proprie.

4.9 Dovere di salvaguardia del patrimonio aziendale e non uso personale

Siamo responsabili delle risorse a noi affidate e siamo perciò tenuti ad operare con diligenza per tutelare i beni aziendali attraverso comportamenti responsabili e in linea con le procedure operative predisposte per regolamentarne l'utilizzo, documentando con precisione il loro impiego.

Più in particolare, dobbiamo:

- > utilizzare con scrupolo e parsimonia i beni a noi affidati;
- > evitare utilizzi impropri dei beni aziendali che possano essere causa di danno o riduzione di efficienza, o comunque in contrasto con l'interesse dell'azienda;
- > ottenere le autorizzazioni necessarie nell'eventualità di un utilizzo del bene fuori dell'ambito aziendale.

La crescente dipendenza dalla tecnologia informatica richiede di assicurare la disponibilità, sicurezza e integrità e massima efficienza di questa categoria di beni. In quest'ottica, ognuno di noi è tenuto ad adottare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali, al fine di non compromettere la funzionalità e la protezione dei sistemi informatici.

Più in particolare evitiamo:

- > di porre in essere attività vietate dalla legge attraverso l'uso di sistemi informatici;
- > di inviare messaggi di posta elettronica minatori o ingiuriosi, non ricorrere a linguaggio di basso livello, non esprimere commenti inappropriati che possano recare offesa alla persona e/o danno all'immagine aziendale;
- > di navigare su siti internet con contenuti indecorosi o offensivi;
- > lo spamming o "catene di Sant'Antonio" che possano generare un traffico di dati/informazioni/processi all'interno della rete telematica aziendale tali da ridurne sensibilmente l'efficienza;
- > di caricare sui sistemi aziendali software presi a prestito o non autorizzati ed evitare di fare copie non autorizzate di programmi su licenza per uso personale, aziendale o per terzi.

Quando viene presentata una nota spese, verranno rimborsate spese ragionevoli, effettive e autorizzate, secondo le norme contenute nelle apposite specifiche procedure aziendali. Occorre che richiediamo sempre le ricevute e separiamo in ogni circostanza le spese personali da quelle per lavoro.

4.10 **Dovere di osservanza delle procedure**

Tutte le attività in azienda devono essere svolte con impegno professionale adeguato alle responsabilità assegnate, rigore morale e correttezza gestionale, anche al fine di tutelare l'immagine e il prestigio dell'azienda. Siamo tenuti quindi a porre in essere a tutti i livelli comportamenti improntati sulla collaborazione e sull'osservanza dei criteri di correttezza, lealtà e

reciproco rispetto, astenendosi dallo svolgere attività in concorrenza con quelle di Sogin e rispettando i precetti del Codice Etico e le regole aziendali. Ognuno di noi, nell'ambito delle rispettive competenze e funzioni, è tenuto alla rigorosa osservanza delle procedure previste dai protocolli aziendali.

In particolare, le procedure aziendali devono regolamentare lo svolgimento di ogni operazione e transazione, delle quali devono potersi rilevare la legittimità, l'autorizzazione, la coerenza, la congruità, la corretta registrazione e verificabilità, anche sotto il profilo dell'utilizzo delle risorse finanziarie. Ogni operazione dovrà quindi essere supportata da adeguata, chiara e completa documentazione da conservare agli atti, in modo da consentire in ogni momento il controllo sulle motivazioni, le caratteristiche dell'operazione e la precisa individuazione di chi, nelle diverse fasi, l'ha autorizzata, effettuata, registrata e verificata.

Il rispetto delle indicazioni previste dai protocolli specifici in merito al flusso procedurale da osservare sulla formazione, decisione e registrazione dei fenomeni aziendali e dei relativi effetti consente, tra l'altro, di stimolare, a tutti i livelli aziendali, la cultura del controllo, che contribuisce al miglioramento dell'efficienza gestionale e costituisce uno strumento dell'azione manageriale.

4.11 **Dovere di accuratezza contabile**

Sogin è consapevole dell'importanza della trasparenza, accuratezza e completezza delle informazioni contabili e si adopera per predisporre un sistema amministrativo-contabile affidabile nel rappresentare correttamente i fatti di gestione e nel fornire gli strumenti per identificare, prevenire, e gestire i rischi di natura finanziaria e operativa, nonché le frodi. Le rilevazioni contabili e i documenti da cui esse derivano sono basati su informazioni precise, esaurienti e verificabili, e riflettono la natura dell'operazione cui fanno riferimento e sono corredati della relativa documentazione di supporto per consentire analisi e verifiche obiettive. Siamo tenuti a operare affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente, in modo che il sistema amministrativo-contabile possa conseguire tutte le finalità sopra descritte. È fatto assoluto divieto di manipolare scritture contabili, falsificare e omettere documenti e informazioni di natura economico-finanziaria e patrimoniale sia a uso interno che esterno. Quando veniamo a conoscenza di omissioni, falsificazioni o trascuratezze dell'informativa e della documentazione di supporto siamo tenuti a segnalare le anomalie al nostro responsabile gerarchico o all'Organismo di Vigilanza.

4.12 Dovere nei rapporti economici con organizzazioni politiche e sindacali

La Società non eroga, in linea di principio, contributi a partiti, a comitati e organizzazioni politiche e sindacali. Quando un contributo sia ritenuto appropriato per il pubblico interesse, Sogin determina se esso sia ammissibile alla luce delle leggi in vigore.

Tutti i contributi devono, comunque, essere erogati in modo rigorosamente conforme alle leggi vigenti e adeguatamente registrati. I destinatari di questo Codice devono riconoscere che qualsiasi forma di coinvolgimento in attività politiche avviene su base personale in conformità alla normativa vigente in materia.

4.13 Dovere nell'erogazione di contributi e sponsorizzazioni

Sogin aderisce a richieste di contributi e di sponsorizzazione, sia sul piano locale che nazionale e internazionale, in coerenza con le attività istituzionali della Società, escludendo potenziali conflitti di interessi di ordine personale o aziendale con i soggetti e/o gli organismi interessati che possano, per i compiti che svolgono, favorire in qualche modo l'attività di Sogin.

5 NORME DI ATTUAZIONE

5.1 Stakeholder engagement

Lo stakeholder engagement è un'attività diretta a sviluppare un percorso di ascolto e dialogo con i nostri interlocutori e si presenta come un'attività di gestione strategica delle relazioni esterne. L'attività si sviluppa con l'organizzazione di incontri periodici diretti a rilevare gli interessi legittimi dei soggetti coinvolti, seguiti da incontri di feedback organizzati per comunicare le decisioni aziendali prese per soddisfare tali interessi.

Il processo, diretto a supportare il continuo dialogo fra la nostra azienda e i suoi stakeholder chiave, si basa sulla bilateralità del rapporto che si manifesta principalmente:

- > nella modalità con cui si svolgono gli incontri, presieduti da un terzo garante della parità del rapporto di interlocuzione;
- > nella capacità dell'azienda di fornire adeguate risposte agli interessi rilevati.

Tale approccio, basato sulla continuità del dialogo con gli interlocutori chiave, è anche raccomandato dalle principali agenzie internazionali del settore nucleare (IAEA-ONU; NEA-OCSE; EURATOM-UE).

Nello sviluppo di un processo di engagement queste organizzazioni individuano una modalità per comprendere a fondo l'ambiente di riferimento in cui l'azienda opera, che semplifica la comprensione e la gestione dei rischi generati da eventuali disallineamenti fra interessi reciproci e ne sostiene la reputazione e la leadership in un ambiente complesso e mutevole. Per Sogin, sviluppare e sostenere una reputazione basata sulla vicinanza degli interessi reciproci e sulla sua affidabilità è un elemento strategico per supportare la forte accelerazione impressa alle attività.

5.2 Codice Etico e Bilancio Sociale

Sogin promuove il proprio bilancio sociale per soddisfare la domanda di informazione e trasparenza di tutti i suoi interlocutori. Il bilancio sociale è il risultato di un processo di rendicontazione che include, oltre ai risultati conseguenti ai fatti aziendali, quelli relativi alla dimensione etica, sociale e ambientale.

Da questo punto di vista, il bilancio sociale e il Codice Etico sono strumenti complementari, che diffondono all'esterno, come all'interno, l'impegno che la Società è pronta ad assumersi di fronte alle proprie responsabilità.

5.3 Sistema di controllo interno

Il sistema dei controlli di Sogin si basa su un adeguato corpo procedurale indirizzato alle funzioni interessate ai relativi processi aziendali.

Il sistema dei controlli si basa sui controlli di linea, svolti all'interno dei singoli processi e sui controlli indipendenti, svolti dal controllo di gestione e da un'apposita struttura di Internal Auditing che riferisce direttamente al vertice aziendale. Il piano di auditing viene predisposto annualmente sulla base delle priorità individuate attraverso un'analisi dei rischi periodicamente aggiornata.

Sogin si è inoltre volontariamente conformata alle disposizioni normative di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 sulla responsabilità amministrativa delle aziende, che ha comportato la redazione del "Modello di organizzazione gestione e controllo" e l'istituzione dell'Organismo di Vigilanza, nonché alla Legge 28 dicembre 2005 n. 262 (cosiddetta legge sulla tutela del risparmio), che ha comportato l'istituzione della figura del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

5.4 Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza (O.d.V.), preposto al controllo del Modello di organizzazione gestione e controllo, ex D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, è il garante dell'efficace attuazione del Codice Etico.

A questo fine, l'O.d.V. vigila in modo sistematico sull'efficacia, sull'osservanza e sull'aggiornamento del Modello, del Codice, delle regole di comportamento e dei relativi protocolli di controllo aziendali. L'Organismo di Vigilanza dispone di autonomi poteri di iniziativa, di controllo e di spesa e ad esso non competono, né possono essere attribuiti, poteri di intervento gestionale, organizzativo o disciplinare in azienda.

Ogni componente è scelto esclusivamente sulla base di requisiti di professionalità, onorabilità, competenza, indipendenza e autonomia funzionale. Il venire meno di anche uno solo dei requisiti di eleggibilità, comporterà la cessazione dall'ufficio.

5.5 Segnalazioni

Tutti i soggetti interessati, interni ed esterni all'azienda, sono tenuti a segnalare per iscritto eventuali comportamenti non coerenti con quanto indicato nel Modello e nel Codice Etico. L'O.d.V. si impegna a tutelare gli autori delle segnalazioni contro eventuali ritorsioni cui possono andare incontro e a mantenerne riservata l'identità, salvo specifici obblighi di legge. Le segnalazioni dei soggetti interni all'azienda sono obbligatorie e vanno presentate al proprio responsabile gerarchico e/o all'Organismo di Vigilanza.

Le segnalazioni vanno indirizzate a:

Organismo di Vigilanza
c/o SO.G.I.N. S.p.A.
Via Torino, 6
00184 Roma

5.6 Violazione e sanzioni

La violazione delle norme del presente Codice può portare ad azioni disciplinari, legali o penali. Nei casi giudicati più gravi, la violazione può comportare la risoluzione del contratto di lavoro, se posta in essere dal dipendente, ovvero l'interruzione del rapporto, se posta in essere da un soggetto terzo.

Se la violazione è posta in essere da un dipendente Sogin, inclusi i dirigenti, i lavoratori a progetto, i lavoratori part-time, i collaboratori rientranti nella c.d. parasubordinazione, il sistema disciplinare è applicato in conformità alla legge e ai relativi Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.

In caso di violazione da parte degli Amministratori e dei Sindaci, le misure più idonee saranno adottate dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea degli azionisti.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora si tratti di violazioni tali da integrare giusta causa di revoca, propone all'Assemblea degli azionisti l'adozione dei provvedimenti di competenza e provvede agli ulteriori adempimenti previsti dalla legge.

Nell'ipotesi di violazioni poste in essere da controparti contrattuali, Sogin è legittimata a prendere i provvedimenti più opportuni tra quelli previsti nelle relative clausole contrattuali, fino a precludere eventuali altre occasioni di collaborazione.

Tutti i comportamenti che ledano o inducano discredito ad altro personale o a Sogin, anche

se non esplicitamente menzionati nel Codice, sono ritenuti inaccettabili e, quindi, possono essere passibili di azioni disciplinari.

Le sanzioni sono adottate dagli organi e dai responsabili delle strutture aziendali competenti, in virtù dei poteri a loro riconosciuti dalla legge e dallo statuto sociale o a loro conferiti con delibera dell'organo amministrativo o con procura.

5.7 Comunicazione e formazione sul Codice Etico

Il Codice Etico è portato a conoscenza di tutti i soggetti interni ed esterni mediante apposite attività di comunicazione (per esempio la consegna di copia del Codice a tutti i collaboratori, inserimento dell'adozione del Codice nei contratti con terzi, apposita informativa sul sito web e sull'intranet aziendale ecc.).

Allo scopo di assicurare la corretta comprensione del Codice Etico in Sogin, la funzione del personale predispone e realizza, con il supporto dell'Internal Auditing, un piano di formazione volto a favorire la conoscenza dei principi e delle norme etiche. I percorsi formativi sono differenziati secondo il ruolo e le responsabilità dei fruitori ed è stato predisposto un apposito programma formativo per i collaboratori neoassunti.

SO.G.I.N. - SpA

Società Gestione Impianti Nucleari per azioni

Sede legale: Via Torino 6, 00184 Roma

C.F. e partita I.V.A. 05779721009

R.E.A. 922437 - Tribunale di Roma n. 130223/99

Società con Unico socio

Capitale Sociale euro 15.100.000 i.v.

Finito di stampare luglio 2011 presso tipografia NovaTiporom - Roma
su carta Fedrigoni Tatami white

ELEMENTAL
CHLORINE
FREE
CLEARLY



Design Imaginali srl



www.sogin.it



ALLEGATO 3

PARTE SPECIALE - A -

**RETI NEI RAPPORTI CON
LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

INDICE
PARTE SPECIALE - A -
Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

1. LE FATTISPECIE DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	2
1.1 Premessa	2
1.2 I reati di cui all'art. 24 del D.Lgs. 231/2001	2
1.3 I reati di cui all'art. 25 del D.Lgs. 231/2001	5
1.4 Tabelle delle sanzioni associate ai reati	9
1.4.1. <i>Tabella delle sanzioni associate ai reati di cui all'art. 24 del D.Lgs. 231/2001</i>	10
1.4.2. <i>Tabella delle sanzioni associate ai reati di cui all'art. 25 del D.Lgs. 231/2001</i>	13
2. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE – A	17
3. IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI	17
4. PRINCIPI IDONEI A PREVENIRE I REATI PRESUPPOSTO	19
5. PRINCIPI DI RIFERIMENTO RELATIVI A SPECIFICHE ATTIVITÀ AZIENDALI	20
5.1 Negoziazione/stipula e/o esecuzione di contratti/convenzioni con la P.A. ai quali si perviene mediante procedure negoziate (affidamento diretto o trattativa privata) o mediante procedure ad evidenza pubblica (aperte o ristrette)	21
5.2. Negoziazione/stipula e/o esecuzione di contratti/convenzioni con la P.A. ai quali si perviene mediante procedure negoziate (affidamento diretto o trattativa privata) o mediante procedure ad evidenza pubblica (aperte o ristrette, indette da Sogin in qualità di stazione appaltante)	22
5.3. Acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie	24
5.4. Gestione e controllo delle risorse finanziarie	26
5.5. Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale	27
5.6. Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni, licenze, certificati, brevetti e patenti per l'esercizio delle attività aziendali	28
5.7. Gestione delle attività regolate dalla legge e/o di verifica e di ispezione condotte da soggetti pubblici sullo svolgimento della attività aziendale	29
5.8. Scelta e selezione di partner (Joint Venture, RTI/ATI, Consorzi, etc.)	30
5.9. Operazioni di selezione ed assunzione del personale	31
5.10 Gestione delle attività di comunicazione, promozione e di pubblicità aziendale.....	32
5.11 Assegnazione di incarichi a Consulenti	32
6. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)	33

1. LE FATTISPECIE DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1.1 Premessa

Ai fini di una migliore comprensione della normativa in materia di responsabilità amministrativa degli enti, di seguito sono descritti, per tratti essenziali, i reati la cui commissione da parte dei soggetti riconducibili alla società, può ingenerare responsabilità della società.

Si tratta, limitatamente all'oggetto della presente Parte Speciale – A, dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, contemplati agli articoli 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001, cui devono aggiungersi le fattispecie di tentativo (art. 56 c.p.) e di concorso di persone nel reato (art. 110 c.p.).

1.2 I reati di cui all'art. 24 del D.Lgs. 231/2001

- *Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.)*

La condotta sanzionata penalmente consiste nell'aver mutato la destinazione di finanziamenti, sovvenzioni o contributi, ricevuti per uno specifico fine e/o attività dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea. Il delitto si consuma anche se solo una parte dei fondi ricevuti viene distratta ad altri fini oppure anche se la parte utilizzata allo specifico fine abbia esaurito l'opera o l'iniziativa cui l'intera somma era destinata.

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, e cioè si realizza solo in un momento successivo all'ottenimento dei fondi, a prescindere dalle modalità con cui detti fondi sono stati ottenuti, il reato può essere integrato anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato, nel caso in cui non siano destinati alle finalità per le quali erano stati erogati.

- *Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.)*

Tale fattispecie di reato si realizza nei casi in cui la società (anche tramite un soggetto esterno alla stessa) - mediante l'utilizzo di dichiarazioni (scritte o orali) o di altra documentazione materialmente e/o ideologicamente falsa ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute – consegua per sé o per altri, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea. Il momento consumativo del reato è successivo all'ottenimento delle erogazioni.

Ad esempio, si ricadrebbe nella fattispecie in esame se un dipendente, per far ottenere un finanziamento alla società da cui dipende o ad altra collegata, attestasse circostanze non vere, ma conformi a quanto richiesto dalla Pubblica Amministrazione, raggiungendo l'obiettivo di far conseguire alla società il finanziamento.

Va evidenziato che tale ipotesi di reato costituisce un'ipotesi speciale rispetto alla più ampia fattispecie di truffa aggravata di cui all'art. 640-*bis* c.p.. Si tratterà di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato tutte le volte che la condotta illecita venga posta in essere con le specifiche modalità previste dalla norma; si ricadrà, invece, nell'ipotesi di truffa aggravata (fattispecie più generale e più grave) qualora gli strumenti ingannevoli usati per ottenere le erogazioni pubbliche siano diversi da quelli considerati nell'art. 316-*ter* e riconducibili alla nozione di "artifici o raggiri" richiamata dall'art. 640-*bis*.

La fattispecie in esame si configura come ipotesi speciale anche nei confronti del reato di truffa in danno dello Stato (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.) rispetto al quale l'elemento specializzante è dato non più dal tipo di artificio o raggiro, bensì dal tipo di profitto conseguito ai danni dell'ente pubblico ingannato. Profitto che nella fattispecie più generale testé richiamata non consiste nell'ottenimento di un'erogazione ma in un generico profitto di qualsiasi altra natura.

- *Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)*

La condotta incriminata consiste nel ricorrere a qualsiasi tipo di menzogna ("artifici o raggiri"), compreso il silenzio su circostanze che devono essere rese note, tale da indurre in errore chiunque ed arrecare un danno allo Stato (oppure

ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea), ottenendo indebitamente un profitto, per sé o per altri.

Si tratta di una fattispecie generica di truffa (art. 640 c.p.), aggravata dal fatto che il danno economico derivante dall'attività ingannatoria è recato allo Stato, ad altro ente pubblico o all'Unione Europea.

Tale reato può realizzarsi ad esempio nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara contenenti informazioni non veritiere, al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa, qualora proprio in conseguenza di tali documenti la Pubblica Amministrazione aggiudichi la gara alla società.

- *Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea. Trattasi, come detto, di un'ipotesi generale rispetto all'ipotesi speciale di cui all'art. 316-ter c.p..

- *Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)*

Tale fattispecie di reato si realizza quando “chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno”.

Il reato di frode ha pressoché i medesimi elementi costitutivi della truffa, salvo il fatto che l'attività fraudolenta non investe una persona, ma un sistema informatico attraverso la sua manipolazione; cosicché la fattispecie non richiede che si sia prodotto su chicchessia alcun errore circa la realtà dei fatti.

In concreto può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico dell'Ente erogatore inserendo un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

1.3 I reati di cui all'art. 25 del D.Lgs. 231/2001

- *Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318, 319 e 319-bis c.p.)*

La fattispecie prevista dall'art. 318 c.p. (corruzione per un atto d'ufficio) si realizza quando il pubblico ufficiale *“per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa”*. Il reato può essere integrato anche quando il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto.

La fattispecie prevista dall'art. 319 c.p. si realizza quando *“il pubblico ufficiale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa”*.

Si ha circostanza aggravante *“se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'Amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene”* (art. 319-bis c.p.)

Il reato si può concretizzare in ipotesi di partecipazione a gare bandite da ente pubblico allorquando vengano fatte offerte di danaro o altra utilità ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione al fine di aggiudicarsi la commessa.

Si ribadisce che l'attività delittuosa del funzionario pubblico può estrinsecarsi sia in un atto d'ufficio (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza) sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

Si noti altresì che il delitto qui illustrato può essere commesso solo da "pubblici ufficiali", per la cui nozione occorre rinviare all'art. 357 c.p. secondo il quale "*Agli effetti delle legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi*".

- *Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)*

Le disposizioni dell'articolo 319 si applicano anche se il fatto è commesso da persona incaricata di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, ma solo qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato (cioè di soggetto legato alla Pubblica Amministrazione da normale contratto d'impiego).

- *Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter)*

Tale fattispecie si realizza "*se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo*". La norma non distingue, come possibili autori del reato, fra pubblici ufficiali di diversa specie.

Questa condotta è dunque ipotizzabile, ad esempio, nel caso in cui la società sia implicata in una causa civile o penale e, al fine di ottenere per sé un vantaggio, corrompa un funzionario pubblico al fine di crearsi un vantaggio nel procedimento.

Potrebbe accadere che si corrompa un cancelliere del Tribunale affinché accetti, seppur fuori termine, delle memorie o delle produzioni documentali, consentendo quindi di superare i limiti temporali posti in essere dai codici di procedura a tutto vantaggio della propria difesa.

- *Delitti del corruttore (art. 321 c.p.)*

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-*bis*, nell'articolo 319-*ter* e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio denaro o altra utilità.

In altri termini colui che corrompe commette una autonoma fattispecie di reato rispetto a quella compiuta dal pubblico ufficiale (o incaricato di pubblico servizio che si è lasciato corrompere nei modi e con le condotte contemplate negli articoli sopra richiamati).

- *Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)*

Questa fattispecie delittuosa si configura allorché il privato tiene il comportamento incriminato dal testé illustrato art. 321 c.p. (e cioè attività corruttiva), ma il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.

Tale situazione, per esempio, può venirsi a creare quando all'offerta avanzata ad un funzionario per garantirsi l'aggiudicazione di una gara, consegua il rifiuto del funzionario stesso.

- *Concussione (art. 317 c.p.)*

Tale fattispecie si realizza quando *“il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio [...] abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o*

induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità”.

La differenza tra la condotta concussoria del pubblico ufficiale e la condotta corrotta (artt. 318, 319 c.p.) del medesimo non sta nel chi prenda l’iniziativa dell’offerta-richiasta di denaro bensì nella posizione di supremazia incontrastabile del pubblico ufficiale che viene a trovarsi, per ragioni ulteriori rispetto ai pubblici poteri che possiede, in condizione di abusarne prevaricando sul privato senza che a questi residuino possibilità di autodifesa.

- *Concorso nella concussione; corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e degli Stati esteri*

Le disposizioni degli artt. da 317 a 320 e 322, 3° e 4° comma, c.p., si applicano anche a membri delle istituzioni comunitarie europee, nonché ai funzionari delle stesse e dell’intera struttura amministrativa comunitaria, e alle persone comandate presso la Comunità con particolari funzioni o addette a enti previsti dai trattati. Le stesse disposizioni si applicano anche alle persone che nell’ambito degli Stati membri dell’unione europea svolgano attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali o gli incaricati di un pubblico servizio (cfr. artt. 357 e seg. c.p.).

Ciò premesso, va detto che l’art. 322-*bis* incrimina altresì tutti coloro che compiano le attività di cui agli artt. 321 e 322 c.p. nei confronti delle persone medesime. Inoltre, l’art. 322-*bis* c.p. incrimina anche l’offerta o promessa di denaro o altra utilità *“a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell’ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali”* (art. 322-*bis* 2.2).

E' evidente come non sia agevole individuare funzioni "corrispondenti" a quelle di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio in Stati con ordinamenti che possono tuttora presentare dimensioni feudali o addirittura tribali. Il problema deve essere risolto caso per caso.

1.4 Tabelle delle sanzioni associate ai reati

Di seguito si riportano le tabelle di sintesi delle sanzioni previste in caso di commissione di taluno dei reati di cui ai paragrafi precedenti.

1.4.1. Tabella delle sanzioni associate ai reati di cui all'art. 24 del D.Lgs. 231/2001

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	SANZIONE PECUNIARIA		SANZIONI INTERDITTIVE		Note
			MIN (quote)	MAX (quote)	MIN (mesi)	MAX (mesi)	
<p><u>(Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico)</u> Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.</p>	<p>24 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)</p>	04/07/2001	100	600	3	24	
<p><u>(Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee)</u> Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute conseguente indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164,00 a € 25.822,00. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.</p>	<p>24 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)</p>	04/07/2001	100	600	3	24	<p>sanzione aggravata in presenza di un danno di particolare gravità</p>

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	SANZIONE PECUNIARIA		SANZIONI INTERDITTIVE		Note
			MIN (quote)	MAX (quote)	MIN (mesi)	MAX (mesi)	
<p><u>(Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee)</u> Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 5 1,00 a € 1.032,00. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00: se il fatto, è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.</p>	<p>24 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)</p>	04/07/2001	100	600	3	24	
<p><u>(Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche)</u> La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.</p>	<p>24 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)</p>	04/07/2001	100	600	3	24	

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	SANZIONE PECUNIARIA		SANZIONI INTERDITTIVE		Note
			MIN (quote)	MAX (quote)	MIN (mesi)	MAX (mesi)	
<p><u>(Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico)</u> Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 5 1,00 a € 1.032,00. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.</p>	<p>24 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)</p>	04/07/2001	100	600	3	24	

1.4.2. **Tabella delle sanzioni associate ai reati di cui all'art. 25 del D.Lgs. 231/2001**

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	SANZIONE PECUNIARIA		SANZIONI INTERDITTIVE		Note
			MIN (quote)	MAX (quote)	MIN (mesi)	MAX (mesi)	
(Corruzione per un atto d'ufficio) Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno.	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	04/07/2001	100	200			Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.
(Istigazione alla corruzione) 1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. 2. (OMISSIS) 3. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 318.	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	04/07/2001	100	200			Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.
(Pene per il corruttore) Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità. (IN RIFERIMENTO ALL'ART.318)	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	04/07/2001	200	600			Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	SANZIONE PECUNIARIA		SANZIONI INTERDITTIVE		Note
			MIN (quote)	MAX (quote)	MIN (mesi)	MAX (mesi)	
<u>(Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio)</u> Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni.	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	04/07/2001	200	600	12	24	Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.
<u>(Corruzione in atti giudiziari)</u> Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.(omissis comma 2)	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	04/07/2001	200	600	12	24	Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	SANZIONE PECUNIARIA		SANZIONI INTERDITTIVE		Note
			MIN (quote)	MAX (quote)	MIN (mesi)	MAX (mesi)	
<p>(Istigazione alla corruzione) Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate all'articolo 318. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.</p>	<p>25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)</p>	04/07/2001	200	600	12	24	<p>Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.</p>
<p>(Pene per il corruttore) Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità. (IN RIFERIMENTO ARTT. 319 e 319ter)</p>	<p>25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)</p>	04/07/2001	200	600	12	24	<p>Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.</p>

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	SANZIONE PECUNIARIA		SANZIONI INTERDITTIVE		Note
			MIN (quote)	MAX (quote)	MIN (mesi)	MAX (mesi)	
(Concussione) Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	04/07/2001	300	800	12	24	Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.
(Circostanze aggravanti) Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni.	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	04/07/2001	300	800	12	24	Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.
(Corruzione in atti giudiziari) Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. <u>Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.</u>	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	04/07/2001	300	800	12	24	Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.
(Pene per il corruttore) Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità. (IN RELAZIONE ARTT. 317, 319bis, 319ter c-2)	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	04/07/2001	300	800	12	24	Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

2. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE – A

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi Sociali, dai Dipendenti, nonché dai Consulenti e Partner, come meglio definiti nella Parte Generale, coinvolti nelle Attività Sensibili.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che i soggetti sopra individuati mantengano nei rapporti con la P.A. condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel paragrafo precedente.

In questa Parte Speciale - A sono individuati i principi di riferimento per la costruzione e la redazione dei protocolli, specificamente previsti in relazione alle Attività Sensibili individuate nei rapporti con la P.A., al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel paragrafo precedente.

Verranno quindi indicati:

- a) le attività e/o i processi aziendali definiti “sensibili” ovvero a rischio di reato;
- b) i principi fondamentali di riferimento in attuazione dei quali dovranno essere adottate le specifiche modalità ai fini della corretta applicazione del Modello;
- c) i principi di riferimento che dovranno presiedere alle attività di controllo, monitoraggio e verifica dell’OdV e dei responsabili delle altre Direzioni aziendali che con lo stesso cooperano, debitamente regolate in appositi protocolli interni da adottare ai fini della corretta applicazione del Modello.

3. IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI

Ai sensi dell’art. 6 del Decreto, nell’ambito delle aree di attività che implicano rapporti con pubblici ufficiali, organi ispettivi, enti pubblici erogatori di contributi e finanziamenti agevolati o titolari di poteri

autorizzativi e concessori, sono state individuate le seguenti attività operative che, per peculiarità e svolgimento delle stesse, possono comportare la commissione di reati di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto:

1. negoziazione/stipula e/o esecuzione di contratti/convenzioni con la P.A. ai quali si perviene mediante procedure negoziate (affidamento diretto o trattativa privata) o mediante procedure ad evidenza pubblica (aperte o ristrette)
2. negoziazione/stipula e/o esecuzione di contratti/convenzioni con la P.A. ai quali si perviene mediante procedure negoziate (affidamento diretto o trattativa privata) o mediante procedure ad evidenza pubblica (aperte o ristrette), indette da SOGIN in qualità di stazione appaltante
3. acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie
4. gestione e controllo delle risorse finanziarie
5. gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale
6. gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni, licenze, certificati, brevetti e patenti per l'esercizio delle attività aziendali
7. gestione delle attività regolate dalla legge e/o di verifica e di ispezione condotte da soggetti pubblici sullo svolgimento dell'attività aziendale
8. scelta e selezione di partner (Joint Venture, RTI/ATI, Consorzi, etc.)

Sono state altresì analizzate le attività relative al ciclo passivo che possono assumere rilevanza al fine di prevenire il compimento dei reati nei rapporti con la P.A. ed in generale con riferimento a tutti i reati previsti dal Decreto diverse da quelle precedentemente indicate al punto 2. Esse sono:

9. operazioni di selezione ed assunzione del personale
10. gestione delle attività di comunicazione, promozione e di pubblicità aziendale
11. assegnazione di incarichi a consulenti esterni

4. PRINCIPI IDONEI A PREVENIRE I REATI PRESUPPOSTO⁵

La società adotta specifiche modalità per la formazione e l'attuazione delle decisioni nell'ambito delle aree a rischio. La relativa documentazione deve essere costantemente aggiornata da parte del management responsabile ovvero su proposta dell'Organismo di Vigilanza.

Nello svolgimento delle attività sensibili occorre, in generale:

- a. consentire una ricostruzione temporale delle operazioni effettuate nonché evidenziarne il processo di autorizzazione, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate. Ciò richiede che tutte le attività operative siano formalmente documentate e che i documenti siano archiviati e conservati, con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non con opportuna evidenza;
- b. consentire l'accesso ai documenti, di cui al punto precedente, solo ai soggetti competenti in base alle regole interne, o a suoi delegati, al Collegio Sindacale o organo equivalente, alla società di revisione, all'Organismo di Vigilanza e/o, se espressamente delegato, alla Direzione Internal Auditing;
- c. prevedere una adeguata separazione dei ruoli e delle responsabilità tale per cui non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono rilevare contabilmente le operazioni e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure di controllo interno;
- d. prevedere che l'assegnazione di incarichi a Consulenti risponda alle reali esigenze aziendali e che la corresponsione di compensi o provvigioni sia congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società e in linea con l'incarico conferito. La congruità dovrà essere determinata in base a criteri di ragionevolezza e in riferimento alle tariffe e/o condizioni

⁵ Pubblica Amministrazione. E' intesa la Pubblica Amministrazione italiana e straniera comprendendo i relativi funzionari nella loro veste di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

- o prassi di mercato;
- e. prevedere che eventuali sistemi di promozione e incentivazione ai dipendenti e collaboratori rispondano a obiettivi realistici e coerenti con le mansioni e l'attività svolta e con le responsabilità affidate;
 - f. prevedere che, nella gestione delle risorse finanziarie e più in generale per le decisioni di impiego, la Società si avvalga di istituzioni bancarie e intermediari finanziari sottoposti a una regolamentazione di trasparenza e di correttezza conforme alla disciplina dell'Unione Europea;
 - g. prevedere che le operazioni di selezione e assunzione del personale, siano effettuate in base a criteri di trasparenza e per realistiche esigenze aziendali e che vi sia tracciabilità della scelta e del coinvolgimento dell'unità richiedente;
 - h. prevedere sistemi "disciplinari" per le violazioni delle procedure previste.

L'Organismo di Vigilanza propone le modifiche e le eventuali integrazioni delle prescrizioni contenute nelle relative procedure di attuazione. Non sono ammesse deroghe alle procedure previste dal Modello se non nei casi di particolare urgenza nella formazione o nell'attuazione della decisione o in caso di impossibilità temporanea di rispetto delle procedure, purché ne sia inviata immediata informazione all'Organismo di Vigilanza con successiva ratifica da parte del soggetto competente.

5. PRINCIPI DI RIFERIMENTO RELATIVI A SPECIFICHE ATTIVITÀ AZIENDALI

Ai fini dell'attuazione delle regole e divieti elencati al precedente cap. 4, oltre che dei principi già contenuti nella Parte Generale del presente Modello e nel Codice Etico, con riferimento alle singole Attività Sensibili di seguito descritte, dovranno essere osservati anche i seguenti principi di riferimento:

5.1 Negoziazione/stipula e/o esecuzione di contratti/convenzioni con la P.A. ai quali si perviene mediante procedure negoziate (affidamento diretto o trattativa privata) o mediante procedure ad evidenza pubblica (aperte o ristrette)

Per detta attività occorre:

- definire con chiarezza ruoli e compiti delle Direzioni responsabili della gestione dei rapporti iniziali con la P.A., prevedendo controlli (ad es., la compilazione di schede informative, l'indizione di apposite riunioni, la verbalizzazione delle principali statuizioni) in ordine alla regolarità e legittimità delle richieste di informazioni avanzate da SOGIN nei confronti degli uffici competenti della P.A. ovvero delle richieste avanzate nei confronti di SOGIN da esponenti della P.A.;
- contemplare specifici flussi informativi tra le Direzioni coinvolte in un'ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento;
- individuare la Direzione deputata a rappresentare la società nei confronti della P.A., (con delega e procura) e stabilire specifiche forme di riporto periodico dell'attività svolta sia verso l'OdV che verso il responsabile della Direzione competente a gestire tali rapporti;
- contemplare la segregazione delle Direzioni titolari delle attività di predisposizione dell'offerta e di presentazione dell'offerta, prevedendo specifiche forme di verifica della congruità dell'offerta, graduate in relazione alla tipologia e dimensione della attività contrattuale;
- introdurre in sede di definizione dell'offerta un sistema di controlli idoneo ad evitare il rischio di produzione alla P.A. di documenti

incompleti o inesatti che attestino, contrariamente al vero, l'esistenza delle condizioni o dei requisiti essenziali per partecipare alla gara e/o per l'aggiudicazione dell'incarico attraverso altre procedure, ovvero che determinino il rischio di contestazioni da parte di terzi soggetti o varianti in corso d'opera;

- prevedere la trasmissione di dati ed informazioni alla Direzione responsabile della commessa attraverso un sistema (anche informatico) che consente di tracciare i singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- stabilire la segregazione delle attività di conclusione del contratto, di alimentazione dell'applicativo di supporto per la fatturazione, di verifica della liquidazione e degli addebiti;
- definire modalità e termini di gestione delle contestazioni del cliente, individuando le Direzioni responsabili della ricezione delle contestazioni, della verifica dell'effettività dell'oggetto del contendere, dell'effettuazione degli storni e della verifica degli stessi;
- prevedere la segregazione delle Direzioni incaricate delle attività di negoziazione con i clienti delle varianti contrattuali, di ricalcolo/adeguamento del prezzo, e delle relative verifiche sull'importo da fatturare al cliente.

5.2. Negoziazione/stipula e/o esecuzione di contratti/convenzioni con la P.A. ai quali si perviene mediante procedure negoziate (affidamento diretto o trattativa privata) o mediante procedure ad evidenza pubblica (aperte o ristrette, indette da Sogin in qualità di stazione appaltante)

Per dette attività occorre:

- definire i criteri di scelta dei potenziali fornitori di SOGIN cui assegnare l'ordine di acquisto, utilizzando appositi strumenti atti a consentire la preventiva verifica dei requisiti di estraneità alla Pubblica Amministrazione, integrità, lealtà ed onestà necessari;
- definire con chiarezza ruoli e compiti delle Direzioni responsabili della gestione del primo contatto con il potenziale fornitore, prevedendo controlli (ad es., la compilazione di schede di valutazione, l'indizione di apposite riunioni, la verbalizzazione delle principali statuizioni) in ordine alla regolarità e legittimità delle richieste di informazioni da questi avanzate nei confronti di esponenti di SOGIN e la completezza e veridicità dei documenti da questi presentati;
- contemplare specifici flussi informativi tra le Direzioni coinvolte in un'ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento;
- individuare la Direzione richiedente la fornitura che provvederà, attraverso la formalizzazione della richiesta di acquisto, anche con l'ausilio di sistemi informativi, a definire esigenze, modalità, contenuti e tempistiche della fornitura stessa;
- individuare la Direzione deputata a rappresentare la società nei confronti del potenziale fornitore (con delega e procura) e stabilire specifiche forme di riporto periodico dell'attività svolta sia verso l'OdV che verso il responsabile della Direzione competente a gestire tali rapporti;
- contemplare la segregazione delle Direzioni titolari delle attività di predisposizione, pubblicazione e gestione del bando di gara, prevedendo specifiche forme di verifica della congruità delle offerte presentate (sottoposizione dell'offerta all'esame di un'apposita Commissione);

- prevedere il coinvolgimento diretto, in sede di predisposizione del capitolato del bando di gara, dell'Area Legale e delle Unità richiedenti la fornitura, attraverso sistemi di comunicazione e controllo che assicurino la condivisione ed approvazione congiunta dei contenuti del bando;
- prevedere la trasmissione di dati ed informazioni alla Direzione responsabile della gestione del bando di gara attraverso un sistema (anche informatico) che consente di tracciare i singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- stabilire la segregazione dell'attività di valutazione delle offerte, aggiudicazione della gara, conclusione del contratto ed alimentazione dell'applicativo di supporto, prevedendo specifici flussi informativi tra le diverse Direzioni coinvolte nel processo, volti a finalità di coordinamento e controllo reciproco;
- definire con chiarezza e precisione le Direzioni incaricate di effettuare attività di verifica e controllo della corretta esecuzione degli ordini di acquisto da parte dei fornitori e le modalità di espletamento di detto controllo;
- vietare categoricamente di accettare denaro o altra utilità o beneficio da parte dei fornitori, anche per interposta persona, ove eccedano la pratica di normale cortesia.

5.3. Acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie

Per dette attività occorre:

- prevedere la segregazione delle Direzioni responsabili delle attività di monitoraggio delle opportunità di accesso a contributi e/o finanziamenti erogati dallo Stato o dalla Comunità Europea, di

presa di contatto con il soggetto pubblico per la richiesta di informazioni, di redazione della domanda, di presentazione della domanda e di gestione del contributo e/o finanziamento erogato, prevedendo specifici strumenti di controllo (ad es., la compilazione di schede informative, l'indizione di apposite riunioni, la verbalizzazione delle principali statuizioni) al fine di garantire il rispetto dei canoni di integrità, trasparenza e correttezza del processo;

- prevedere specifici strumenti di controllo e verifica della veridicità e correttezza dei documenti la cui produzione è necessaria per accedere a contribuzione e/o finanziamento (ad es., verifica congiunta da parte del titolare dell'attività di presentazione della domanda e del titolare dell'attività di controllo sulla gestione del contributo e/o finanziamento);
- contemplare specifici flussi informativi tra le Direzioni coinvolte in un'ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento;
- individuare la Direzione deputata a rappresentare la società nei confronti della P.A., nazionale o straniera, erogante, cui conferire apposita delega e procura, e stabilire specifiche forme di riporto periodico dell'attività svolta sia verso l'OdV che verso il responsabile della Direzione competente a gestire tali rapporti;
- definire con chiarezza e precisione ruoli e compiti della Direzione responsabile del controllo della esatta corrispondenza tra la finalità concreta di utilizzo del contributo e/o del finanziamento erogato ed il fine "ufficiale" per il quale è stato ottenuto, predisponendo apposite forme di rendiconto periodico all'OdV ed al responsabile interno della Direzione.

5.4. Gestione e controllo delle risorse finanziarie

Per dette attività occorre:

- definire con chiarezza e precisione compiti e responsabilità della Direzione deputata alla gestione ed al controllo delle risorse finanziarie;
- stabilire apposite linee di *reporting*, annuale e semestrale, verso l'Amministratore Delegato e definire un sistema formale e periodico di pianificazione delle risorse finanziarie;
- prevedere la trasmissione di dati ed informazioni alla Direzione responsabile dell'attività di controllo delle risorse attraverso un sistema (anche informatico) che consente la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- prevedere la segregazione tra le Direzioni titolari delle attività di gestione e controllo delle risorse finanziarie, introducendo specifici flussi informativi verso l'OdV e tra le Direzioni stesse;
- disciplinare le condizioni e le modalità di assegnazione dei fondi alle varie Direzioni aziendali, prevedendo che la Direzione responsabile della gestione proceda all'assegnazione solo previo accertamento della ricorrenza dei presupposti di ragionevolezza e necessità di impiego e legittimità di destinazione. I limiti della gestione sono definiti dal Consiglio di Amministrazione attraverso un sistema di deleghe sui poteri di spesa assegnati ai singoli responsabili delle Direzioni organizzative di SOGIN;
- definire, in particolare, le tipologie di spesa, le modalità di selezione e conferimenti per omaggi, spese promozionali e di rappresentanza e sponsorizzazioni ammesse, i limiti di importo e

le necessarie autorizzazioni per ogni singola Direzione aziendale coinvolta.

5.5. Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale

Per dette attività occorre:

- individuare e segregare le Direzioni responsabili della ricezione delle contestazioni, della verifica dell'effettività dell'oggetto del contendere, della gestione del contenzioso in fase stragiudiziale e della gestione del contenzioso in fase giudiziale;
- regolare le modalità ed i termini per la repentina trasmissione della contestazione dalla Direzione deputata alla ricezione alla Direzione Affari Legali, unitamente ad una relazione illustrativa delle circostanze di fatto sulla cui base si poggia la suddetta contestazione;
- predisporre specifici flussi informativi tra le direzioni coinvolte nell'attività sensibile con finalità di verifica e coordinamento reciproco;
- prevedere specifiche linee di *reporting* della Direzione Affari Legali verso l'Amministratore Delegato e verso l'OdV sullo stato della vertenza e sulle possibilità e sui termini di definizione stragiudiziale o di conciliazione giudiziale della stessa;
- prevedere che il ricorso sia basato su parametri oggettivi e che l'eventuale transazione e/o conciliazione venga condotta dalla Direzione titolare di un'apposita procura e delega *ad litem*, che contempli il potere di conciliare o transigere la controversia.

5.6. Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni, licenze, certificati, brevetti e patenti per l'esercizio delle attività aziendali

Per dette attività occorre:

- prevedere la segregazione delle Direzioni responsabili delle attività di presa di contatto con il soggetto pubblico per la richiesta di informazioni, di redazione della domanda, di presentazione della domanda e di gestione della concessione e/o delle autorizzazioni, prevedendo specifici sistemi di controllo (ad es., la compilazione di schede informative, l'indizione di apposite riunioni, la verbalizzazione delle principali statuizioni) al fine di garantire il rispetto dei canoni di integrità, trasparenza e correttezza del processo;
- prevedere specifici protocolli di controllo e verifica della veridicità e correttezza dei documenti la cui produzione è necessaria per ottenere la concessione e/o autorizzazione (ad es., verifica congiunta da parte del titolare dell'attività di presentazione della domanda e del titolare dell'attività di controllo sulla gestione della concessione e/o autorizzazione);
- contemplare specifici flussi informativi tra le Direzioni coinvolte in un'ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento;
- individuare la Direzione deputata a rappresentare la società nei confronti della Pubblica Amministrazione concedente, (con delega e procura) e stabilire specifiche forme di riporto periodico dell'attività svolta sia verso l'OdV che verso il responsabile della Direzione competente a gestire tali rapporti;
- definire con chiarezza e precisione ruoli e compiti della Direzione responsabile del controllo sulle fasi di ottenimento e gestione delle concessioni e/o autorizzazioni, con particolare riguardo ai

presupposti di fatto e di diritto per la presentazione della relativa richiesta;

- predisporre apposite forme di rendiconto periodico all'OdV.

5.7. Gestione delle attività regolate dalla legge e/o di verifica e di ispezione condotte da soggetti pubblici sullo svolgimento della attività aziendale

Oltre agli adempimenti ed agli obblighi imposti dalle normative, per dette attività, si ritiene opportuno individuare le modalità e le Direzioni responsabili della gestione delle ispezioni e degli accertamenti da parte dei funzionari pubblici.

In particolare, occorre:

- la procura speciale ai responsabili delle Direzioni coinvolte in ispezioni e/o accertamenti, al fine di dotarli del potere di rappresentare la società dinanzi alla pubblica autorità in caso di ispezione e/o accertamento;
- la redazione da parte dei procuratori sopra indicati, congiuntamente, di un *report* informativo dell'attività svolta nel corso dell'ispezione, contenente, fra l'altro, i nominativi dei funzionari incontrati, i documenti richiesti e/o consegnati, i soggetti coinvolti e una sintesi delle informazioni verbali richieste e/o fornite;
- stabilire quando e come interpellare eventuali ulteriori Direzioni o, in caso di necessità e urgenza, informare l'Amministratore Delegato ed il Consiglio di Amministrazione.

5.8. Scelta e selezione di partner (Joint Venture, RTI/ATI, Consorzi, etc.)

Nell'ambito dell'area aziendale che si occupa di progetti speciali, la gestione dei rapporti con i partner – intesi come controparti contrattuali di Sogin, quali, per esempio, fornitori (sia persone fisiche sia persone giuridiche) ovvero soggetti con cui la Società addiviene ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata - prevede attività per le quali occorre:

- disciplinare le modalità di esame e selezione dei partner utilizzando appositi strumenti (ad esempio, la compilazione di schede di valutazione) atti a consentire la verifica costante dei requisiti di integrità, lealtà ed onestà necessari per il conferimento dell'incarico;
- prevedere la formalizzazione del contratto ed il conferimento - laddove necessario - di una specifica procura a rappresentare la società dinanzi alla P.A., nella quale sono indicate le modalità ed i termini di esercizio della delega societaria, con l'espressa previsione che la violazione delle regole e dei principi di comportamento contenuti nel presente Modello e nel Codice Etico, può determinare la risoluzione immediata del contratto e la revoca della relativa procura;
- in relazione ad eventuali intermediari o agenti, anche stranieri, oltre ai presidi di cui ai due punti precedenti, definire criteri per la determinazione dei compensi provvigionali e dei premi loro spettanti in linea con quelli comunemente applicati sul mercato e proporzionati alle prestazioni del procacciatore così come previste nel relativo contratto; allo stesso modo, la corresponsione dei rimborsi spese dovrà avvenire a fronte della presentazione di idonea documentazione di supporto;

- prevedere la segregazione dell'attività di selezione e conferimento dell'incarico dall'attività di controllo sull'operato dell'agente o procacciatore d'affari nonché di valutazione delle sue performance;
- prevedere la predisposizione di report periodici di valutazione degli agenti o procacciatori d'affari, destinati ad apposito Comitato, cui contribuiscono i responsabili delle Direzioni coinvolte mediante meccanismi volti a consentire la tracciabilità delle valutazioni provenienti da ogni singola Direzione;
- stabilire l'obbligo di rendiconti periodici dell'attività svolta.

5.9. Operazioni di selezione ed assunzione del personale

Le risorse umane devono essere assunte, dirette e formate secondo i principi espressi nel Codice Etico della società e in conformità alle norme di legge in materia, in particolare all'art. 8 dello Statuto dei Lavoratori. In particolare, per le operazioni di assunzione del personale, qualora le persone da selezionare o da assumere abbiano, o abbiano avuto in tempi recenti, rapporti diretti o indiretti con lo Stato o la P.A. o organizzazioni dell'Unione Europea, oppure si tratti di operazioni che *oggettivamente*, per la loro natura, siano in rapporto diretto o indiretto con la P.A..

Per dette attività, occorre:

- definire con chiarezza e precisione compiti e responsabilità della Direzione deputata alla gestione ed al controllo delle risorse umane;
- definire con chiarezza e precisione l'iter procedurale di assunzione del personale, inclusi i criteri di valutazione utilizzati e le modalità di gestione e controllo delle informazioni inerenti i candidati;
- prevedere la tracciabilità dell'iter decisionale e della partecipazione dell'unità richiedente le risorse;

- prevedere specifici flussi informativi verso l'OdV e tra le Direzioni stesse, segnalando tempestivamente all'OdV eventuali pressioni e/o sollecitazioni da parte di soggetti esterni.

5.10 Gestione delle attività di comunicazione, promozione e di pubblicità aziendale

Per dette attività occorre:

- regolamentare il processo di definizione, approvazione ed esecuzione del *Piano di Media* redatto in base alle previste strategie aziendali;
- definire, in particolare, le tipologie di spesa, le modalità di selezione e conferimenti per omaggi, spese promozionali e di rappresentanza e sponsorizzazioni ammesse, i limiti di importo e le necessarie autorizzazioni per ogni singola Direzione aziendale coinvolta.

5.11 Assegnazione di incarichi a Consulenti

Per dette attività occorre:

- prevedere la tracciabilità di tutta la documentazione a supporto dell'iter decisionale;
- prevedere che l'assegnazione di incarichi a Consulenti risponda alle reali esigenze aziendali e che la corresponsione di compensi o provvigioni sia congrua rispetto alle prestazioni rese alla società e in linea con l'incarico conferito. La congruità dovrà essere determinata in base a criteri di ragionevolezza e in riferimento alle tariffe e/o condizioni o prassi di mercato.

6. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)

Fermo restando quanto già definito nella Parte Generale del Modello, nelle disposizioni relative a funzione, poteri e obblighi informativi dell'Organismo di Vigilanza, l'OdV effettua, anche a seguito delle segnalazioni ricevute, controlli a campione sulle attività sensibili, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, ai protocolli di controllo interni in essere.

A tal fine, si ribadisce che all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L'OdV, inoltre, viene informato semestralmente dalle singole direzioni aziendali tramite apposite relazioni, che consentono quindi di effettuare le necessarie valutazioni.

Dei propri controlli e valutazioni, l'OdV riporta, con cadenza almeno annuale, al Consiglio di Amministrazione, a meno non abbia rilevato ipotesi di reato o di inefficienza.

L'OdV, previa consultazione con i competenti Responsabili delle strutture aziendali, determina, in via preliminare, le tipologie dei rapporti giuridici tra la Società e i terzi per i quali è opportuno, al fine di prevenire i reati, applicare le previsioni del Modello, precisandone le relative modalità che, riguardo alle sanzioni, sono quelle espressamente prescritte nella Parte Generale del Modello, nelle disposizioni relative al sistema disciplinare.

L'OdV propone le eventuali modifiche e integrazioni delle prescrizioni contenute nei protocolli di controllo attuativi della presente Parte Speciale.



ALLEGATO 4

**PARTE SPECIALE - B -
REATI SOCIETARI**

INDICE
PARTE SPECIALE - B -
Reati societari

1.	LE FATTISPECIE DEI REATI SOCIETARI	2
1.1	Premessa	2
1.2	I reati di cui all'art. 25 - <i>ter</i> del D.Lgs. n. 231/2001	2
1.3	Tabella delle sanzioni associate ai reati	10
2.	FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE - B-	21
3.	IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI	22
4.	PRINCIPI IDONEI A PREVENIRE I REATI PRESUPPOSTO	22
5.	PRINCIPI DI RIFERIMENTO RELATIVI A SPECIFICHE ATTIVITÀ AZIENDALI	24
5.1	Attività di comunicazione di dati e/o informazioni che determinano il valore di poste di bilancio di carattere valutativo e/o di altre poste non direttamente estraibili dal sistema informatico	24
5.2	Attività di supporto o collaborazione nelle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali ovvero alla società di revisione	25
5.3	Gestione Societaria: gestione dei conferimenti, degli utili e delle riserve; operazioni sulle partecipazioni e sul capitale	26
5.4	Comunicazioni agli organi di vigilanza e gestione dei rapporti con gli stessi	26
5.5	Altre regole finalizzate alla prevenzione dei reati societari in genere	27
6.	I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)	28

1. LE FATTISPECIE DEI REATI SOCIETARI

1.1 Premessa

Ai fini di una migliore comprensione della normativa in materia di responsabilità amministrativa degli enti, di seguito sono descritti, per tratti essenziali, i reati la cui commissione da parte dei soggetti riconducibili alla società, può ingenerare responsabilità della stessa società.

Si tratta, limitatamente all'oggetto della presente Parte Speciale – B -, dei reati societari, contemplati all'art. 25 - *ter* del D. Lgs. n. 231/2001, cui devono aggiungersi le fattispecie di tentativo (art. 56 c.p.) e di concorso di persone nel reato (art. 110 c.p.).

1.2 I reati di cui all'art. 25 - *ter* del D.Lgs. n. 231/2001

- *False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.)*

La fattispecie si articola in tre distinte ipotesi. Una prima ipotesi che si realizza, nelle sedi pertinenti, con la semplice esposizione di dati falsi o l'omissione di dati che dovevano essere comunicati: questa è fattispecie "di pericolo" ("concreto", e non "presunto") che si consuma con l'esposizione e l'omissione, ed è costruita in forma di contravvenzione (punita, cioè, con ammenda e arresto anziché multa e reclusione, sanzioni tipiche, queste ultime, dei delitti). Una seconda e una terza ipotesi si differenziano dalla prima solo perché per la loro consumazione occorre, oltre la condotta tipica di quest'ultima, il conseguente danno di soci o creditori (facendone così una fattispecie "di danno"); e si differenziano, altresì, tra loro solo perché la seconda concerne le società non quotate (ed è punibile solo a querela di parte), mentre la terza si riferisce solo alle società quotate (ed è punibile, come del resto la prima, d'ufficio). La seconda e terza ipotesi costituiscono delitto.

Ciò premesso, la parte comune a tutte e tre le fattispecie si articola attraverso i seguenti tratti:

1. I soggetti attivi del reato possono essere solo amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori (trattasi di cosiddetti “reati propri”), nonché coloro che secondo l’art. 110 c.p. concorrono nel reato da loro commesso.
2. La condotta incriminata consiste in un’esposizione di informazioni non rispondenti al vero, o nell’omissione di queste ultime quando “*imposte dalla legge*”. La portata del concetto di omissione dovrebbe tener conto del terzo e quarto comma dell’art. 2423 c.c.
3. L’oggetto delle informazioni false o omesse è dato da fatti materiali.
4. Dei fatti materiali la norma aggiunge che rilevano “*ancorché oggetto di valutazione*”: questa oscura locuzione ha fatto pensare che le valutazioni non siano oggetto di possibile falsificazione od omissione, ma ciò è smentito inequivocabilmente dagli ultimi commi degli artt. 2621 e 2622 c.c..
5. Le informazioni false od omesse devono essere tali da alterare in modo sensibile la rappresentazione della situazione di cui al punto n. 8. Inoltre, falsità e omissioni debbono comunque determinare, per avere rilievo penalistico, *una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, superiore al 5% o una variazione del patrimonio superiore all’1%*. Ed anche il superamento di tali soglie di rilevanza perde rilievo penale se dipende da valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta (è oggetto di discussione la questione relativa a quali parti degli artt. 2424 e 2425 c.c. si riferiscano le valutazioni “estimative”, “singolarmente considerate”).
6. Il contenuto delle informazioni false od omesse può riguardare anche beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi.
7. I contenitori tipici delle falsificazioni/omissioni sono le comunicazioni sociali: vale a dire i bilanci (tendenzialmente di qualunque tipo), le relazioni e le altre comunicazioni sociali (cioè ufficiali e riguardanti materia attinente alla vita economica societaria), che siano previste dalla legge (come lo sono, appunto, bilanci e relazioni).
8. Le comunicazioni in questione devono essere oggettivamente (cioè per loro destinazione, in astratto o in concreto) dirette ai soci e al pubblico.

9. Il contenuto tipico delle informazioni comunicate (falsamente od omesse) è dato dalla *“situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene”*.
10. La comunicazione deve essere oggettivamente idonea a indurre in errore i destinatari della stessa circa la situazione di cui al punto precedente. (Questo requisito non va confuso con quello trattato sub 5, riguardando le caratteristiche del fenomeno comunicativo e non l'incidenza falsificante delle informazioni).
11. La condotta menzognera od omissiva deve essere tenuta con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto: tutto questo apparato psicologico rappresenta l'elemento soggettivo tipico del reato (che si atteggia, secondo le circostanze, in forma di dolo generico e/o di dolo specifico).
12. Nell'ipotesi di perdita di rilievo penale di cui al punto 5, ai soggetti di cui al punto 1 sono irrogate sanzioni amministrative pecuniarie e l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.
13. Nel caso della terza fattispecie (riguardante solo le società quotate), i minimi ed i massimi di pena sono aumentati se il danno cagiona un grave nocumento ai risparmiatori *“Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo”*.

A questa ampia parte comune a tutte e tre le fattispecie di false comunicazioni sociali (parte comune che esaurisce la struttura della prima fattispecie) va aggiunto, per aversi la consumazione delle altre due fattispecie (che, come detto, si differenziano solo per il fatto di riferirsi la seconda alle società non quotate e la terza alle società quotate), esclusivamente l'elemento del *“danno patrimoniale ai soci o creditor”*. Per la prima e terza fattispecie si procede d'ufficio; per la seconda si procede a querela della persona offesa.

- *Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.)*

Strutturalmente questa ipotesi criminosa è simile a quella trattata al punto precedente e, valgono quindi per essa gli stessi richiami ivi svolti e quanto illustrato con riferimento al reato di false comunicazioni sociali.

La fattispecie si concretizza allorché i responsabili della revisione al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni, con l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni stesse, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle suddette comunicazioni.

Vale anche qui la differenza fra l'ipotesi contravvenzionale (e di pericolo) che si consuma con la realizzazione *tout court* della condotta, e l'ipotesi delittuosa che si consuma con l'ulteriore elemento del danno patrimoniale ai destinatari della comunicazione falsificata o reticente.

- *Impedito controllo (art. 2625, 2° comma, c.c.)*

La fattispecie consiste nell'impedire od ostacolare da parte degli Amministratori, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alla società di revisione.

Anche in questo caso vale la differenza fra l'ipotesi contravvenzionale (e di pericolo) che si consuma con la realizzazione *tout court* della condotta, e l'ipotesi delittuosa che si consuma con l'ulteriore elemento del danno patrimoniale ai destinatari della comunicazione falsificata o reticente.

Per espressa disposizione dell'art. 25 - *ter* del Decreto Legislativo n. 231/2001, si ha responsabilità amministrativa della società solo nel caso in cui venga commesso uno dei reati sopra richiamati in forma di delitto e non di contravvenzione, vale a dire quando la condotta è aggravata dal danno - anche non patrimoniale - ai soci.

Si procede a querela della persona offesa.

- *Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)*

Tale fattispecie contempla più tipi di condotte, aventi tutte l'esito di produrre una divaricazione fra il capitale reale (effettivamente presente nelle disponibilità sociali) e il capitale nominale ufficializzato nell'atto costitutivo e nei diversi documenti in cui esso è enunciato. Come tale, la fattispecie protegge il capitale reale della società e il rapporto fra questo e il capitale nominale (e, quindi, la significatività comunicativa di quest'ultimo) a tutela dei creditori sociali.

Le dette condotte si hanno quando:

- i) viene formato od aumentato fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al valore nominale;
- ii) vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote;
- iii) vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti; ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

Il reato può essere commesso dagli amministratori e dai soci conferenti.

- *Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)*

Il reato consiste nella restituzione da parte degli amministratori, anche simulata, dei conferimenti ai soci, o nella liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale. In altri termini, si incrimina una riduzione del capitale (inteso, quest'ultimo, come l'equivalente della somma dei conferimenti dei soci) posta in essere al di fuori delle formalità di riduzione previste dall'art. 2445 c.c., con conseguente mancata ufficializzazione della riduzione del capitale reale tramite l'abbassamento del capitale nominale: il cui valore, pertanto, risulta superiore – e ciò non deve essere (salvi i casi di legge) – a quello del capitale reale.

Data la presenza, nell'ordinamento penale riformato, dell'art. 2629 (di cui *infra*), si deve concludere che la presente fattispecie vede incriminate le violazioni delle procedure di riduzione (art. 2445 c.c.) diverse da quelle poste a specifica tutela dei creditori.

Va in ogni caso ricordato che anche tale fattispecie protegge il capitale reale della società e il rapporto fra questo e il capitale nominale (e, quindi, la significatività comunicativa di quest'ultimo) a tutela dei creditori sociali.

- *Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)*

Anche questa fattispecie è posta a tutela del capitale sociale (nella duplice forma della tutela dell'effettiva presenza del capitale reale nelle disponibilità sociali, e della significatività comunicativa del capitale nominale rispetto a tale presenza), cui vengono, in questo caso, parificate le riserve indisponibili.

La condotta criminosa degli amministratori consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che la ricostituzione degli utili o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

- *Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)*

Anche l'ipotesi qui illustrata si pone a tutela del capitale sociale e delle riserve indisponibili, nei modi e per le ragioni già viste in precedenza. Le specifiche condotte lesive del capitale sociale e delle riserve, qui incriminate, sono quelle che si risolvono in sotterranee e/o indirette restituzioni di conferimenti realizzate attraverso l'indebito acquisto o sottoscrizione di azioni o quote proprie o di azioni o quote della controllante. Quest'ultimo caso può realizzare la costruzione di piramidi di scatole vuote.

Il reato si perfeziona, dunque, con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali o della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale

sociale e/o delle riserve non distribuibili per legge. Ovviamente l'acquisto o la sottoscrizione deve avvenire fuori dai casi previsti dalla legge. Il reato può essere commesso solo dagli amministratori.

Si fa presente che se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

- *Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)*

La fattispecie si realizza con l'effettuazione da parte degli amministratori, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

E' evidente la necessità – non ancora sufficientemente raccolta dalla dottrina – di coordinare questa norma con quella, assai più lieve, di cui all'art. 2626 c.c., alla quale essa in qualche modo sembra sovrapporsi lasciandole una funzione meramente residuale.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

- *Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)*

Il reato si perfeziona con la ripartizione da parte degli amministratori di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie al loro soddisfacimento.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

- *Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)*

Il reato si realizza quando la maggioranza in assemblea è determinata con atti simulati o con frode (cioè inganno e induzione in errore di taluno), allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Il reato può essere commesso da chiunque.

- *Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)*

La realizzazione della fattispecie prevede la diffusione di notizie false ovvero il porre in essere altre operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare (senza, dunque, che ne sia necessario l'evento) una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Il reato può essere commesso da chiunque.

- *Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.)*

La fattispecie si realizza quando l'Amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante (ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. n. 58/1998), ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza a sensi di Legge, viola gli obblighi sanciti dall'art. 2391, primo comma, del codice civile, di dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; e, se si tratta di amministratore delegato, di astenersi altresì dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale e, se si tratta di amministratore unico, di darne notizia anche alla prima assemblea utile.

- *Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)*

Anche questa fattispecie si riporta, come schema di base, ai reati comunicativi già esaminati, rispetto alle cui fattispecie presenta molti tratti analoghi.

In sostanza, la condotta criminosa si realizza attraverso:

- i) l'esposizione nelle comunicazioni alle Autorità di vigilanza previste dalla legge al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza;
- ii) l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima;
- iii) l'impedimento nello svolgimento, in qualsiasi forma, delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza (questa è una sub-fattispecie che può realizzarsi anche con condotte diverse da fenomeni comunicativi).

Soggetti attivi del reato sono amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori e gli altri soggetti sottoposti per legge a controlli pubblici.

1.3 Tabella delle sanzioni associate ai reati

Di seguito si riportano le tabelle di sintesi delle sanzioni previste in caso di commissione di taluno dei reati di cui al paragrafo precedente.

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	SANZIONE PECUNIARIA		SANZIONI INTERDITTIVE		Note
			MIN (quote)	MAX (quote)	MIN (mesi)	MAX (mesi)	
<p>(False comunicazioni sociali) Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento. In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta. Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.</p>	<p>25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].</p>	<p>16/04/2002</p>	<p>100</p>	<p>500</p>			<p>La sanzione è stata così raddoppiata dal 12/01/2006 dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 39 - Se, in seguito alla commissione dei reati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria e' aumentata di un terzo</p>

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	SANZIONE PECUNIARIA		SANZIONI INTERDITTIVE		Note
			MIN (quote)	MAX (quote)	MIN (mesi)	MAX (mesi)	
(False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori) Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione é imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	16/04/2002	150	300			La sanzione è stata così raddoppiata dal 12/01/2006 dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 39 - Se, in seguito alla commissione dei reati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo
(False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori) Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio. (omissis)	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	16/04/2002	200	400			La sanzione è stata così raddoppiata dal 12/01/2006 dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 39 - Se, in seguito alla commissione dei reati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	SANZIONE PECUNIARIA		SANZIONI INTERDITTIVE		Note
			MIN (quote)	MAX (quote)	MIN (mesi)	MAX (mesi)	
(Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione) I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno. (omissis)	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	16/04/2002	100	130			La sanzione è stata così raddoppiata dal 12/01/2006 dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 39 - Se, in seguito alla commissione dei reati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria e' aumentata di un terzo
(Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione) (omissis) Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	16/04/2002	200	400			La sanzione è stata così raddoppiata dal 12/01/2006 dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 39 - Se, in seguito alla commissione dei reati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria e' aumentata di un terzo

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	SANZIONE PECUNIARIA		SANZIONI INTERDITTIVE		Note
			MIN (quote)	MAX (quote)	MIN (mesi)	MAX (mesi)	
<p>(Impedito controllo) Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. <u>Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.</u> La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58</p>	<p>25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].</p>	16/04/2002	100	180			<p>La sanzione è stata così raddoppiata dal 12/01/2006 dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 39 - Se, in seguito alla commissione dei reati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria e' aumentata di un terzo</p>
<p>(Indebita restituzione di conferimenti) Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.</p>	<p>25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].</p>	16/04/2002	100	180			<p>La sanzione è stata così raddoppiata dal 12/01/2006 dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 39 - Se, in seguito alla commissione dei reati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria e' aumentata di un terzo</p>

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	SANZIONE PECUNIARIA		SANZIONI INTERDITTIVE		Note
			MIN (quote)	MAX (quote)	MIN (mesi)	MAX (mesi)	
<u>(Illegale ripartizione degli utili e delle riserve)</u> Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve primadel termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	16/04/2002	100	130			La sanzione è stata così raddoppiata dal 12/01/2006 dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 39 - Se, in seguito alla commissione dei reati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria e' aumentata di un terzo
<u>(Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante)</u> Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	16/04/2002	100	180			La sanzione è stata così raddoppiata dal 12/01/2006 dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 39 - Se, in seguito alla commissione dei reati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria e' aumentata di un terzo

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	SANZIONE PECUNIARIA		SANZIONI INTERDITTIVE		Note
			MIN (quote)	MAX (quote)	MIN (mesi)	MAX (mesi)	
(Operazioni in pregiudizio dei creditori) Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	16/04/2002	150	330			La sanzione è stata così raddoppiata dal 12/01/2006 dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 39 - Se, in seguito alla commissione dei reati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria e' aumentata di un terzo

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	SANZIONE PECUNIARIA		SANZIONI INTERDITTIVE		Note
			MIN (quote)	MAX (quote)	MIN (mesi)	MAX (mesi)	
<p>(Omessa comunicazione del conflitto d'interessi) L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 della legge 12 agosto 1982, n. 576 o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi. Art. 2391 c.c. (Interessi degli amministratori) L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile. Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione. Nei casi di inosservanza a quanto disposto nei due precedenti commi del presente articolo ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio o del comitato esecutivo adottate con il voto determinante dell'amministratore interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno alla società, possono essere impugnate dagli amministratori e dal collegio sindacale entro novanta giorni dalla loro data; l'impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti dal primo comma. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione. L'amministratore risponde dei danni derivati alla società dalla sua azione od omissione. L'amministratore risponde altresì dei danni che siano derivati alla società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del suo incarico.</p>	<p>25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 31];</p>	12/01/2006	200	500			<p>Se, in seguito alla commissione dei reati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo</p>

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	SANZIONE PECUNIARIA		SANZIONI INTERDITTIVE		Note
			MIN (quote)	MAX (quote)	MIN (mesi)	MAX (mesi)	
(Formazione fittizia del capitale) Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	16/04/2002	100	180			La sanzione è stata così raddoppiata dal 12/01/2006 dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 39 - Se, in seguito alla commissione dei reati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo
(Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori) I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	16/04/2002	150	330			La sanzione è stata così raddoppiata dal 12/01/2006 dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 39 - Se, in seguito alla commissione dei reati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	SANZIONE PECUNIARIA		SANZIONI INTERDITTIVE		Note
			MIN (quote)	MAX (quote)	MIN (mesi)	MAX (mesi)	
(Illecita influenza sull'assemblea) Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	16/04/2002	150	330			La sanzione è stata così raddoppiata dal 12/01/2006 dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 39 - Se, in seguito alla commissione dei reati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo
(Aggiotaggio) Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	16/04/2002	200	500			La sanzione è stata così raddoppiata dal 12/01/2006 dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 39 - Se, in seguito alla commissione dei reati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	SANZIONE PECUNIARIA		SANZIONI INTERDITTIVE		Note
			MIN (quote)	MAX (quote)	MIN (mesi)	MAX (mesi)	
<p>(Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza) Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità consapevolmente ne ostacolano le funzioni. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.</p>	<p>25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].</p>	<p>16/04/2002</p>	<p>200</p>	<p>400</p>			<p>La sanzione è stata così raddoppiata dal 12/01/2006 dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 39 - Se, in seguito alla commissione dei reati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo</p>

2. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE - B-

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi sociali, dai dipendenti, nonché dai consulenti e partner, come meglio definiti nella Parte Generale, coinvolti nelle attività sensibili.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che i soggetti sopra individuati mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel paragrafo precedente.

Nella Parte Generale sono stati richiamati i principi ispiratori della normativa ed i presidi principali per l'attuazione delle vigenti disposizioni in materia.

In questa Parte Speciale – B - sono individuati i principi di riferimento per la costruzione del Modello, specificamente previsti in relazione alle Attività Sensibili individuate al fine di prevenire la commissione dei reati societari.

Verranno quindi indicati:

- a. le attività e/o i processi aziendali definiti “sensibili” ovvero a rischio di reato;
- b. i principi fondamentali di riferimento in attuazione dei quali dovranno essere adottate specifiche modalità ai fini della corretta applicazione del Modello;
- c. i principi di riferimento che dovranno presiedere alle attività di controllo, monitoraggio e verifica dell’OdV e dei responsabili delle altre direzioni aziendali che con lo stesso cooperano, debitamente regolate in appositi protocolli interni da adottare ai fini della corretta applicazione del Modello.

3. IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI

Le attività sensibili ritenute più specificatamente a rischio in relazione ai Reati Societari esposti nel par. 1 della presente Parte Speciale sono:

- attività di comunicazione di dati e/o informazioni che determinano il valore di poste di bilancio di carattere valutativo e/o di altre poste non direttamente estraibili dal sistema informatico;
- attività di supporto e collaborazione nelle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alla società di revisione;
- gestione societaria: gestione dei conferimenti, degli utili e delle riserve; operazioni sulle partecipazioni e sul capitale;
- comunicazioni agli organi di vigilanza e gestione dei rapporti con gli stessi.

4. PRINCIPI IDONEI A PREVENIRE I REATI PRESUPPOSTO

La Società adotta specifiche modalità per la formazione e l'attuazione delle decisioni nell'ambito delle aree a rischio. La relativa documentazione deve essere costantemente aggiornata da parte del management responsabile ovvero su proposta dell'Organismo di Vigilanza.

Nello svolgimento delle attività sensibili occorre, in generale:

- a. consentire una ricostruzione temporale delle operazioni effettuate nonché evidenziarne il processo di autorizzazione, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate. Ciò richiede che tutte le attività operative siano formalmente documentate e che i documenti siano archiviati e conservati, con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non con opportuna evidenza;
- b. consentire l'accesso ai documenti, di cui al punto precedente, solo ai soggetti competenti in base alle regole interne, o a suoi delegati, al Collegio Sindacale o organo equivalente, alla società di revisione, all'Organismo di Vigilanza e/o, se espressamente delegato, alle strutture preposte ad attività di audit;

- c. prevedere una adeguata separazione dei ruoli e delle responsabilità tale per cui non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono rilevare contabilmente le operazioni e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure di controllo interno;
- d. prevedere che l'assegnazione di incarichi a Consulenti risponda alle reali esigenze aziendali e che la corresponsione di compensi o provvigioni sia congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società e in linea con l'incarico conferito. La congruità dovrà essere determinata in base a criteri di ragionevolezza e in riferimento alle tariffe e/o condizioni o prassi di mercato;
- e. prevedere che eventuali sistemi di promozione e incentivazione ai dipendenti e collaboratori rispondano a obiettivi realistici e coerenti con le mansioni e l'attività svolta e con le responsabilità affidate;
- f. prevedere che, nella gestione delle risorse finanziarie e più in generale per le decisioni di impiego, la Società si avvalga di istituzioni bancarie e intermediari finanziari sottoposti a una regolamentazione di trasparenza e di correttezza conforme alla disciplina dell'Unione Europea;
- g. prevedere che le operazioni di selezione e assunzione del personale, siano effettuate in base a criteri di trasparenza e per realistiche esigenze aziendali e che vi sia tracciabilità della scelta e del coinvolgimento dell'unità richiedente;
- h. prevedere sistemi "disciplinari" per le violazioni delle procedure previste.

L'Organismo di Vigilanza propone le modifiche e le eventuali integrazioni delle prescrizioni contenute nelle relative procedure di attuazione. Non sono ammesse deroghe alle procedure previste dal Modello se non nei casi di particolare urgenza nella formazione o nell'attuazione della decisione o in caso di impossibilità temporanea di rispetto delle procedure, purché ne sia inviata immediata informazione all'Organismo di Vigilanza con successiva ratifica da parte del soggetto competente.

5. PRINCIPI DI RIFERIMENTO RELATIVI A SPECIFICHE ATTIVITÀ AZIENDALI

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo 4 oltre che dei principi generali contenuti nella Parte generale del presente Modello e nel Codice Etico, con riferimento alle singole attività sensibili di seguito descritte, dovranno essere osservati anche i seguenti principi di riferimento.

5.1 Attività di comunicazione di dati e/o informazioni che determinano il valore di poste di bilancio di carattere valutativo e/o di altre poste non direttamente estraibili dal sistema informatico

Per dette attività occorre:

- determinare con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna direzione deve fornire, i criteri per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna alla Direzione responsabile della redazione del bilancio, (indicando compiti e responsabilità di ciascuna direzione coinvolta nel processo di formazione del bilancio e il sistema di controllo che garantisce la correttezza e la veridicità delle informazioni e dei dati forniti e la certezza della provenienza degli stessi);
- prevedere la trasmissione di dati ed informazioni alla direzione responsabile attraverso un sistema, anche informatico, che consente di tracciare i singoli passaggi e di identificare i soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- prevedere la tempestiva messa a disposizione della bozza del bilancio a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione (i), con un congruo anticipo rispetto alla riunione del Consiglio per l'approvazione dello stesso, nonché (ii) del giudizio sul bilancio - o attestazione similare, chiara ed analitica - da parte della società di revisione;
- prevedere almeno una riunione tra la società di revisione, il Collegio Sindacale e l'OdV prima della seduta del Consiglio di

Amministrazione indetta per l'approvazione del bilancio, che abbia per oggetto tale documento, con stesura del relativo verbale;

- stabilire l'obbligo di comunicazione sistematica all'OdV di qualsiasi incarico conferito, o che si intende conferire, alla società di revisione o a società ad essa collegate, diverso da quello concernente la revisione del bilancio;
- predisporre un programma di formazione di base rivolto alle direzioni organizzative coinvolte nella produzione di informazioni necessarie alla redazione del bilancio di SOGIN e degli altri documenti connessi, in merito alle principali nozioni e problematiche giuridiche e contabili sul bilancio;
- istituire meccanismi idonei ad assicurare che eventuali comunicazioni periodiche sul bilancio al Ministero dell'Economia e delle Finanze o dirette al pubblico vengano redatte con il contributo di tutte le direzioni interessate al fine di assicurare la correttezza del risultato e la condivisione dello stesso. Tali meccanismi comprendono idonee scadenze, la definizione dei soggetti interessati, gli argomenti da trattare, i flussi informativi.

5.2 Attività di supporto o collaborazione nelle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali ovvero alla società di revisione

Per dette attività occorre:

- individuare con esattezza i responsabili delle attività di ricezione, consolidamento e trasmissione dei dati e delle informazioni richieste dagli organi sociali e dalla società di revisione, nell'ambito delle direzioni coinvolte nel processo sensibile;
- prevedere specifici sistemi di controllo che garantiscano la provenienza e la verifica della veridicità e della completezza dei dati, anche mediante il confronto con i dati e le informazioni contenute in prospetti e/o in documenti e/o atti già comunicati a detti soggetti o diretti al pubblico;

- stabilire l'obbligo di indire specifiche riunioni di condivisione dei dati e/o delle informazioni trasmesse, al fine di garantire la conformità dei medesimi da parte dei soggetti che esercitano detto controllo, e l'obbligo di verbalizzazione delle relative statuizioni;
- stabilire specifici flussi informativi tra le Direzioni coinvolte nel processo e la documentazione e tracciabilità dei singoli passaggi, nell'ottica della massima collaborazione e trasparenza;
- regolamentare le fasi di valutazione e selezione della società di revisione contabile (si veda anche il precedente paragrafo 5.1);
- prevedere che gli incarichi di consulenza, aventi ad oggetto attività diversa dalla revisione contabile, possono essere attribuiti alla società di revisione, o alle società o entità professionali facenti parte del medesimo *network* della società di revisione, di intesa con l'Amministratore Delegato;
- fornire, con la massima completezza, trasparenza, accuratezza, veridicità e tempestività, tutti i dati, le informazioni e i documenti richiesti dalla società di revisione.

5.3 Gestione Societaria: gestione dei conferimenti, degli utili e delle riserve; operazioni sulle partecipazioni e sul capitale

Tutte le operazioni sui conferimenti, sugli utili e sulle riserve, le operazioni sul capitale sociale di SOGIN, nonché la costituzione di società, l'acquisto e la cessione di partecipazioni, devono essere effettuate nel rispetto delle norme di legge applicabili. Qualora tali operazioni richiedano il coinvolgimento dei responsabili delle Direzioni organizzative di SOGIN (ad es., stime, perizie, proposte, valutazioni, programmi, ecc.), dovrà essere previsto il tracciamento ed il controllo delle specifiche attività svolte.

5.4 Comunicazioni agli organi di vigilanza e gestione dei rapporti con gli stessi

Per dette attività occorre:

- individuare con esattezza i ruoli ed i compiti delle Direzioni responsabili delle attività di raccolta dati e consolidamento, redazione e trasmissione delle comunicazioni agli organi di vigilanza;
- prevedere specifici sistemi di controllo che garantiscano la provenienza e la verifica della veridicità e della completezza dei dati, anche mediante il confronto con i dati e le informazioni contenute in prospetti e/o in documenti e/o atti già comunicati ad altri soggetti o diretti al pubblico, fino all'approvazione finale della comunicazione da parte dell'Amministratore Delegato;
- stabilire specifici flussi informativi tra le Direzioni coinvolte nel processo e la documentazione e tracciabilità dei singoli passaggi, nell'ottica della massima collaborazione e trasparenza;
- individuare la Direzione deputata a rappresentare la società nei confronti degli organi di vigilanza, cui conferire apposita delega e procura, e stabilire specifiche forme di riporto periodico dell'attività svolta verso l'OdV;
- predisporre apposite forme di rendiconto periodico all'OdV.

5.5. Altre regole finalizzate alla prevenzione dei reati societari in genere

Possono essere inoltre adottati i seguenti presidi integrativi:

- trasmissione al Collegio Sindacale, con congruo anticipo, di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni dell'Assemblea o del Consiglio di Amministrazione o sui quali esso debba esprimere un parere ai sensi di legge;
- formalizzazione e/o aggiornamento di regolamenti interni e procedure aventi ad oggetto l'osservanza della normativa societaria;
- definizione di un sistema formalizzato di collegamento fra le risorse umane, gli incarichi ricoperti e il profilo di abilitazione assegnato (per quanto riguarda l'accesso ai sistemi informatici aziendali e l'uso degli stessi);

- definizione di una *policy* per la conservazione/distruzione dei dati e documenti, nonché procedure informatiche (*disaster recovery*) per la conservazione ed il recupero dei dati elettronici.

6. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)

Fermo restando quanto già definito nella Parte Generale del Modello, nelle disposizioni relative a funzione, poteri e obblighi informativi dell'Organismo di Vigilanza, l'OdV effettua, anche a seguito delle segnalazioni ricevute, controlli a campione sulle attività sensibili, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, ai protocolli di controllo interni in essere.

A tal fine, si ribadisce che all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L'OdV, inoltre, viene informato semestralmente dalle singole direzioni aziendali tramite apposite relazioni, che consentono quindi di effettuare le necessarie valutazioni.

Gli specifici compiti di vigilanza dell'OdV concernenti l'osservanza e l'efficacia del Modello in materia di reati societari comprendono, tra gli altri:

- con riferimento al bilancio ed alle altre comunicazioni sociali:
 - (i) il monitoraggio sull'efficacia delle procedure interne e delle regole di *corporate governance* per la prevenzione dei reati di false comunicazioni sociali;
 - (ii) l'esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e la disposizione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- con riferimento alle altre attività sensibili (oggetto della presente Parte Speciale) :

- (i) le verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e delle regole di *corporate governance* atte a prevenire i reati societari;
- (ii) l'esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute.

Dei propri controlli e valutazioni, l'OdV riporta, con cadenza almeno annuale, al Consiglio di Amministrazione, a meno non abbia rilevato ipotesi di reato o di inefficienza.

L'OdV, previa consultazione con i competenti Responsabili delle strutture aziendali, determina, in via preliminare, le tipologie dei rapporti giuridici tra la Società e i terzi per i quali è opportuno, al fine di prevenire i reati, applicare le previsioni del Modello, precisandone le relative modalità che, riguardo alle sanzioni, sono quelle espressamente prescritte nella Parte Generale del Modello, nelle disposizioni relative al sistema disciplinare.

L'OdV propone le eventuali modifiche e integrazioni delle prescrizioni contenute nei protocolli di controllo attuativi della presente Parte Speciale.

PARTE SPECIALE - C -

**REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O
GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME
SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI
LUOGHI DI LAVORO**

INDICE
PARTE SPECIALE - C –
Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse
con violazione delle norme sulla tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

1. DEFINIZIONI	2
2. LE FATTISPECIE DEI REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	12
1.1 Premessa	12
1.2 I reati di cui all'art. 25- <i>septies</i> del D. Lgs. n.231/2001	15
1.3 Tabella delle sanzioni associate ai reati.....	16
2. FUNZIONE E DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE - C	20
3. IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI	23
4. PRINCIPI IDONEI A PREVENIRE I REATI PRESUPPOSTO	25
5. PRINCIPI DI RIFERIMENTO RELATIVI A SPECIFICHE ATTIVITÀ AZIENDALI	27
5.1 Rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici.....	27
5.2 Valutazione dei rischi e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti.....	29
5.3 Adempimento degli obblighi giuridici relativi alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.....	31
5.4. Adempimento degli obblighi giuridici relativi alle attività di sorveglianza sanitaria.....	31
5.5 Adempimento degli obblighi giuridici relativi alle attività di informazione e formazione dei lavoratori.....	32
5.6 Adempimento degli obblighi giuridici relativi alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori.....	36
5.7 Adempimento degli obblighi giuridici relativi all' acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge.....	44
5.8 Adempimento degli obblighi giuridici relativi alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.....	45
5.9 Previsione di idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività sopra menzionate.....	46
5.10 Previsione di un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.....	46
6. I CONTROLLI DELL' ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)	48

1. DEFINIZIONI

Si riportano di seguito le definizioni utili alla più agevole la lettura del presente documento.

ASPP o Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione:

i soggetti in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32 del Decreto Sicurezza facenti parte del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Autorizzazione:

documento avente valore legale rilasciato dall'autorità preposta per conferire la responsabilità in materia di localizzazione, progettazione, costruzione, messa in funzione ed esercizio o disattivazione di un impianto nucleare.

Autorizzazione per la disattivazione di impianti nucleari:

l'esecuzione delle operazioni connesse alla disattivazione di un impianto nucleare è soggetta ad autorizzazione preventiva da parte del Ministero dello sviluppo economico, sentiti i Ministeri dell'ambiente, dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, la regione o provincia autonoma interessata e l'ANPA/ISPRA, su istanza del titolare della licenza di esercizio. Detta autorizzazione è rilasciata, ove necessario, per singole fasi intermedie rispetto allo stato ultimo previsto.

La suddivisione in fasi intermedie deve essere giustificata nell'ambito di un piano globale di disattivazione, da allegare all'istanza di autorizzazione relativa alla prima fase.

Bs – Ohsas 18001 o British Standard:

British Standard OHSAS 18001.

Cantieri Temporanei o Mobili:

disciplinati nel Titolo IV del decreto sicurezza e individuati nell'allegato X come qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile, ovvero, lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione,

risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

Codice Appalti:

D.Lgs 163/2006 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

Committente:

il soggetto per conto del quale viene realizzata l'intera opera edile o di ingegneria civile, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione secondo quanto disposto dagli artt. 88 e ss. del Decreto Sicurezza.

Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori:

il soggetto incaricato dal Committente o dal Responsabile dei Lavori tra l'altro, di verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei Lavoratori, anche autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e di verificare altresì l'idoneità del Piano Operativo di Sicurezza, assicurandone la coerenza con il primo.

Coordinatore per la Progettazione:

il soggetto, incaricato dal Committente o dal Responsabile dei Lavori, di redigere il Piano di Sicurezza e di Coordinamento e di predisporre un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i Lavoratori.

Datore di Lavoro:

il soggetto titolare del rapporto di lavoro con i Lavoratori o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito i Lavoratori prestano la propria attività, ha la responsabilità, in virtù di apposita delega, dell'organizzazione stessa o dell'Unità Produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Decreto 231:

il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 - "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", a norma dell'articolo 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300 e s.m.i..

Decreto Sicurezza:

il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", aggiornato dal Decreto legislativo n.106 del 3 agosto 2009 e s.m.i..

Decreto 230:

il Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 230, in materia di radiazioni ionizzanti, coordinato con i Decreti Legislativi: 26 maggio 2000, n. 187 per l'attuazione della direttiva 97/43/EURATOM; 26 maggio 2000, n. 241 per l'attuazione della direttiva 96/29/EURATOM; D. Lgs. n. 257 del 9 maggio 2001, di integrazione e modifica al D. Lgs. n. 241/2000, da ultimo modificato con il D. Lgs n. 185 del 19 ottobre 2011 di attuazione della direttiva 2009/71/EURATOM che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza degli impianti nucleari.

Dirigente:

il soggetto che, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del Datore di Lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando sulla stessa.

DUVRI o Documento Unico di Valutazione dei Rischi per le Interferenze:

il documento redatto dal Datore di Lavoro committente per ogni attività di costruzione e manutenzione contenente una valutazione dei rischi che indichi le misure per eliminare o, ove ciò non risulti possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze nei contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione.

DVR o Documento di Valutazione dei Rischi:

il documento redatto dal Datore di Lavoro contenente una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa ed i criteri per la suddetta valutazione, l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati a seguito di tale valutazione, il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, l'indicazione del nominativo del RSPP, del RSL e del Medico Competente che ha partecipato alla valutazione del rischio, nonché l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i Lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione ed addestramento.

Esercente di impianto nucleare:

soggetto titolare della licenza di esercizio rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico per l'esercizio dell'impianto nucleare

Esperto qualificato:

persona che possiede le cognizioni e l'addestramento necessari sia per effettuare misurazioni, esami, verifiche o valutazioni di carattere fisico, tecnico o radiotossicologico, sia per assicurare il corretto funzionamento dei dispositivi di protezione, sia per fornire tutte le altre indicazioni e formulare provvedimenti atti a garantire la sorveglianza fisica della protezione dei lavoratori e della popolazione.

Fascicolo dell'Opera: il fascicolo predisposto a cura del Coordinatore per la Progettazione, eventualmente modificato nella fase esecutiva in funzione

dell'evoluzione dei lavori ed aggiornato a cura del Committente a seguito delle modifiche intervenute in un'opera nel corso della sua esistenza.

Lavoratori:

persone che, così come individuate dal Decreto Sicurezza, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di Sogin.

Lavoratori esposti:

persone sottoposte, per l'attività che svolgono, a un'esposizione a radiazioni ionizzanti che può comportare dosi superiori ai pertinenti limiti fissati per le persone del pubblico.

Sono lavoratori esposti di categoria A i lavoratori che, per il lavoro che svolgono, sono suscettibili di ricevere in un anno solare una dose superiore a uno dei pertinenti valori stabiliti per legge. Gli altri lavoratori esposti sono classificati in categoria B.

Licenza di esercizio:

La licenza di esercizio è accordata dal Ministero dello sviluppo economico per fasi successive di esercizio degli impianti nucleari, correlative all'esito positivo di successivi gruppi di prove nucleari e determina limiti e condizioni che l'esercente è tenuto ad osservare.

Linee guida Uni-Inail:

le linee guida elaborate dall'UNI e dall'INAIL per la costituzione volontaria da parte delle imprese di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

Manuali di operazione:

l'insieme delle disposizioni e procedure operative relative alle varie fasi di esercizio normale e di manutenzione dell'impianto, nel suo insieme e nei suoi sistemi componenti, nonché le procedure da seguire in condizioni eccezionali.

Medico autorizzato:

medico responsabile della sorveglianza medica dei lavoratori esposti.

Medico Competente:

il medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formali e professionali indicati nel Decreto Sicurezza incaricato dal Datore di Lavoro ai fini della valutazione dei rischi e al fine di effettuare la Sorveglianza Sanitaria ed adempiere tutti gli altri compiti di cui al Decreto Sicurezza.

Osservatorio:

l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi forniture di cui al D. Lgs 163/2006.

Piani di emergenza interna ed esterna:

prevede l'insieme coordinato delle misure da prendersi per assicurare la protezione nei casi di emergenza nucleare.

POS o Piano Operativo di Sicurezza:

il documento redatto dal Datore di Lavoro dell'impresa esecutrice, coerentemente con il PSC del singolo Cantiere interessato.

Preposto:

il soggetto che in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei Lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Prescrizioni tecniche:

l'insieme dei limiti e condizioni concernenti i dati e i parametri relativi alle caratteristiche e al funzionamento di un impianto nucleare nel suo complesso e nei singoli componenti, che hanno importanza per la sicurezza nucleare e per la protezione sanitaria.

Progettisti, Fabbricanti, Fornitori ed Installatori:

le persone fisiche o giuridiche che, su affidamento, progettano i luoghi, i posti di lavoro e gli impianti, o producono, forniscono, noleggiano, concedono in uso o installano impianti, macchine o altri mezzi tecnici per Sogin.

PSC o Piano di Sicurezza e Coordinamento:

il documento redatto dal Coordinatore per la Progettazione contenente l'organizzazione e valutazione dei rischi nel Cantiere.

Rappresentante per la Direzione per i sistemi di gestione:

il soggetto cui sono delegate le responsabilità e l'autorità necessarie per: a) garantire che i processi dei sistemi di gestione siano attuati e mantenuti operativi; b) riferire al vertice aziendale circa le prestazioni dei sistemi di gestione, incluse le necessità di miglioramento; c) gestire i rapporti con le parti esterne su argomenti riguardanti i sistemi di gestione (a titolo esemplificativo, l'ente di certificazione, i clienti).

Reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro:

i reati di cui all'art. 25-*septies* del D. Lgs. 231/2001, ovvero l'omicidio colposo (art.589 cod. pen) e le lesioni personali gravi o gravissime (art. 590 terzo comma cod. pen.) commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Regolamento di esercizio:

documento che specifica l'organizzazione e le funzioni in condizioni normali ed eccezionali del personale addetto alla direzione, alla conduzione e alla manutenzione di un impianto nucleare, nonché alle sorveglianze fisica e medica della protezione, in tutte le fasi, comprese quelle di collaudo, avviamento, e disattivazione.

Responsabile dei Lavori:

il soggetto che può essere incaricato dal Committente ai fini della progettazione, della esecuzione o del controllo dell'esecuzione dell'opera o di una parte della procedura.

RLS o Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza:

il soggetto eletto o designato per rappresentare i Lavoratori in relazione agli aspetti della salute e sicurezza durante il lavoro.

RSPP o Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione:

il soggetto in possesso delle capacità e dei requisiti professionali indicati nel Decreto Sicurezza, designato dal Datore di Lavoro, a cui risponde, per coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione.

Sicurezza nucleare:

il conseguimento di adeguate condizioni di esercizio, la prevenzione di incidenti e l'attenuazione delle loro conseguenze, al fine di assicurare la protezione dei lavoratori e della popolazione dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti degli impianti nucleari.

Sicurezza sul lavoro: la struttura organizzativa di Sogin con compiti di coordinamento, indirizzo, monitoraggio e *reporting* delle attività in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Sorveglianza Fisica:

l'insieme dei dispositivi adottati, delle valutazioni, delle misure e degli esami effettuati, delle indicazioni fornite e dei provvedimenti formulati dall'esperto qualificato al fine di garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione

Sorveglianza Medica:

l'insieme delle visite mediche, delle indagini specialistiche e di laboratorio, dei provvedimenti sanitari adottati dal medico autorizzato, al fine di garantire la protezione sanitaria dei lavoratori esposti.

Sorveglianza Sanitaria:

l'insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei Lavoratori in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali, ed alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.

SPP o Servizio di Prevenzione e Protezione:

l'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni a Sogin finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dei rischi professionali per i Lavoratori.

SSLav: Salute e Sicurezza dei Lavoratori.

Standard ISO 9001:2008:

Certificazione del sistema di Gestione Aziendale per la Qualità applicata al decommissioning delle Centrali ed Impianti del ciclo del combustibile e alle attività di mercato e di formazione svolte da Sogin.

Titolare dell'autorizzazione:

la persona fisica o giuridica avente la responsabilità generale di un impianto nucleare come specificato nell'autorizzazione.

Unità Emittente: la Direzione Acquisti e Appalti e le altre strutture che, in virtù delle disposizioni organizzative interne di Sogin, espletano, il processo di approvvigionamento nel rispetto dei regolamenti interni per gli Acquisti e stipulano i relativi contratti nel rispetto del sistema procuratorio vigente.

Unità Produttiva: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale. Per

Sogin, la sede centrale e i siti dove sono ubicati le centrali nucleari e gli impianti del ciclo del combustibile.

Zona Classificata:

ambiente di lavoro sottoposto a regolamentazione per motivi di protezione contro le radiazioni ionizzanti. Le zone classificate possono essere zone controllate o zone sorvegliate. E' zona controllata un ambiente di lavoro, sottoposto a regolamentazione per motivi di protezione dalle radiazioni ionizzanti, in cui si verificano le condizioni stabilite per legge ed in cui l'accesso è segnalato e regolamentato. E' zona sorvegliata un ambiente di lavoro in cui può essere superato in un anno solare uno dei pertinenti limiti fissati per le persone del pubblico e che non è zona controllata.

2. LE FATTISPECIE DEI REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

1.1 Premessa

La complessa materia della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (SSL) è stata recentemente all'attenzione del legislatore, che ha inteso riordinarla con la legge n. 123/07 e con il testo unico di cui al Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 (nel seguito Decreto Sicurezza), integrato e modificato dal D. Lgs. n.106 del 3 agosto 2009, e s.m.i. volto :

- al riordino delle competenze delle autorità pubbliche centrali e territoriali in materia di vigilanza circa la salute e la sicurezza sul lavoro;
- all'introduzione di rilevanti novità in materia di contrasto al lavoro nero e di ulteriori misure volte a garantire la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- all'inasprimento delle sanzioni penali ed amministrative in caso di violazione delle norme in materia di lavoro, legislazione sociale, previdenza e tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Il Decreto Sicurezza, suddiviso in tredici Titoli, disciplina la materia sia relativamente ai luoghi di lavoro sia relativamente ai cantieri temporanei o mobili e abroga le precedenti normative sul tema, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 626 del 19/09/1994 e al D. Lgs. n. 494 del 14/08/1996.

Il Decreto Sicurezza, infine, fa emergere anche una responsabilità amministrativa dell'azienda, ex D. Lgs. n. 231/2001.

L'art. 9 della Legge n. 123/2007 ha infatti introdotto nel D. Lgs. n. 231/2001 l'art. 25-*septies*, che estende la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di omicidio colposo (art. 589 codice penale) e lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 codice penale), commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, prevedendo l'applicazione di sanzioni pecuniarie ed interdittive, recentemente inasprite dall'art. 300 del Decreto Sicurezza.

Tale norma è particolarmente rilevante perché per la prima volta viene prevista la responsabilità degli enti per i reati di natura colposa.

Le fattispecie delittuose previste dall'art. 25-*septies* riguardano infatti le ipotesi in cui l'evento sia stato determinato non già da colpa di tipo generico (e cioè per imperizia, imprudenza o negligenza) bensì da "colpa specifica" (art. 43 Cod. Pen.) che richiede che l'evento si verifichi a causa della volontaria inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. E' inoltre necessario, affinché si venga a configurare la responsabilità amministrativa dell'ente, che i reati siano stati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente medesimo, per esempio in termini di risparmio sui costi di salute e sicurezza dei lavoratori.

Non è agevole l'individuazione degli obblighi di protezione dei lavoratori in quanto, oltre al Decreto Sicurezza, tra le norme rilevanti sul tema rientra anche quanto previsto dall'art. 2087 del Codice Civile, che impone l'adozione delle misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, siano necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori. Ne consegue che l'elemento essenziale ai fini dell'applicazione della responsabilità amministrativa per l'ente sia la mancata adozione di tutte le misure di sicurezza e prevenzione tecnicamente possibili e concretamente attuabili, cioè la deviazione dagli standard di sicurezza propri, in concreto e al momento, delle singole attività produttive.

Per quanto concerne la nostra Società, sull'argomento va considerato che Sogin è l'operatore industriale responsabile delle attività di rilievo pubblicistico del decommissioning delle installazioni nucleari italiane in smantellamento, della realizzazione e dell'esercizio del Parco Tecnologico e del Deposito Nazionale. Le attività istituzionali affidate alla Società sono di pubblico servizio.

Il decommissioning è una normale fase del ciclo di vita di tutte le installazioni nucleari, quella che segue la costruzione e l'esercizio. Prevede la demolizione dell'impianto nucleare, la chiusura del ciclo del combustibile (mediante l'utilizzo della tecnologia del riprocessamento) e la sistemazione in sicurezza dei rifiuti radioattivi.

Il Parco Tecnologico sarà dotato di strutture comuni per i servizi e per le funzioni necessarie alla gestione di un sistema integrato di attività operative, di ricerca scientifica e di sviluppo tecnologico, di infrastrutture tecnologiche per lo svolgimento di attività connesse alla gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile irraggiato.

Il Deposito Nazionale, che sarà realizzato nell'ambito del Parco Tecnologico, è destinato allo smaltimento a titolo definitivo dei rifiuti radioattivi a bassa e media attività derivanti da attività industriali, di ricerca e medico-sanitarie e dalla pregressa gestione degli impianti nucleari e all'immagazzinamento, a titolo provvisorio e di lunga durata, dei rifiuti ad alta attività e del combustibile irraggiato provenienti dall'esercizio delle installazioni nucleari dismesse.

Sogin effettua l'insieme delle azioni pianificate, tecniche e gestionali per la disattivazione di un impianto nucleare, nel rispetto dei requisiti di sicurezza e di protezione dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente.

Sogin, pertanto, non è soggetta soltanto alla normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/2008, ma a tutta la complessa normativa di cui alla L. n. 186/62 sull'impiego pacifico dell'energia nucleare, al DPR n. 1450/70 che regola il riconoscimento dell'idoneità all'esercizio tecnico degli impianti nucleari, al D. Lgs. n. 230 del 17 marzo 1995, in materia di protezione da radiazioni ionizzanti, coordinato con il D. Lgs. n. 187 del 26 maggio 2000, per l'attuazione della direttiva 97/43/EURATOM; il D. Lgs. n. 241 del 26 maggio 2000, per l'attuazione della direttiva 96/29/EURATOM; il D. Lgs. n. 257 del 9 maggio 2001 di integrazione e modifica al D. Lgs. n. 241/2000, da ultimo modificato con il D. Lgs. n. 185 del 19 ottobre 2011 di attuazione della direttiva 2009/71/EURATOM che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza degli impianti nucleari.

La citata normativa, infatti, si applica, tra l'altro, alla costruzione, esercizio e disattivazione di impianti nucleari, a tutte le pratiche che implicano rischi dovuti a radiazioni ionizzanti, alla produzione, trattamento, manipolazione, detenzione, deposito, trasporto, importazione, esportazione, impiego, commercio, cessazione della detenzione, raccolta e smaltimento di materie radioattive.

Oltre a disciplinare gli iter autorizzativi necessari per l'esercizio delle pratiche in tema nucleare e la sicurezza nucleare a protezione dell'ambiente e delle popolazioni, la normativa dettaglia i presidi specifici da adottare a tutela dei lavoratori, che completano, nello specifico settore, quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008.

1.2 I reati di cui all'art. 25-septies del D. Lgs. n.231/2001

Si riporta di seguito una sintetica definizione delle figure delittuose richiamate dall'art. 25- septies del D. Lgs. n. 231/2001.

- *Omicidio colposo (art. 589 Cod. Pen.)*

Si ha omicidio colposo ogni qualvolta un soggetto cagioni per colpa la morte di altro soggetto. Nel caso di specie, l'omicidio colposo sopra definito deve essere cagionato in violazione delle norme antinfortunistiche e delle misure a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro; violazione nell'interesse o a vantaggio dell'azienda.

- *Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 Cod. Pen.)*

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto cagioni per colpa ad altro soggetto lesioni gravi o gravissime. Nel caso di specie, anche le lesioni colpose sopra definite devono essere cagionate in violazione delle norme antinfortunistiche e delle misure a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro; violazione nell'interesse o a vantaggio dell'azienda.

La lesione personale è grave (art. 583, comma 1, Cod. Pen.):

- 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale è gravissima (art. 583, comma 2, Cod. Pen.), se dal fatto deriva:

- 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- 2) la perdita di un senso;
- 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Sia per l'omicidio colposo che per le lesioni personali colpose gravi o gravissime, il D. leg.vo n. 231/2001 dispone che gli enti siano soggetti a sanzioni pecuniarie applicate per quote, in numero massimo di mille (il valore di ogni quota può essere determinato, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, tra un minimo di 258 e un massimo di 1549 euro) oltre all'irrogazione delle sanzioni interdittive (interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi) previste dall'art. 9 del citato Decreto.

Al fine di garantire l'adozione di un valido presidio avverso la potenziale commissione dei reati di cui all'art. 25 - *septies*, Sogin ha deciso di dotarsi della presente Parte Speciale C, la quale, oltre a tener conto delle Linee guida di Confindustria, è stata definita conformemente alle Linee Guida Uni-Inail del 28 settembre 2001 e allo Standard ISO 9001:2008, in considerazione della relativa certificazione ottenuta.

Nella presente Parte Speciale, i comportamenti, le azioni e procedure aziendali cui si fa riferimento si intendono sempre attuati in conformità e seguendo le prescrizioni del suddetto Standard ISO 9001 così come adottato da Sogin, a meno che non venga esplicitamente indicato il contrario.

1.3 Tabella delle sanzioni associate ai reati

Di seguito si riporta la tabella di sintesi delle sanzioni previste in caso di commissione di taluno dei reati di cui al paragrafo precedente.

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	SANZIONE PECUNIARIA		SANZIONI INTERDITTIVE		Note
			MIN (quote)	MAX (quote)	MIN (mesi)	MAX (mesi)	
<p>(Omicidio colposo) Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.</p> <p>Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.</p> <p>Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto e' commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:</p> <p>1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;</p> <p>2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.</p> <p>Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.</p>	<p>25septies (Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro) [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2007 n. 123, art. 9 e modificato dal D.Lgs. n. 81/08]</p>	25/08/2007	1000	1000	3	12	<p>Si applica per le seguenti tipologie di aziende (Introdotta dalla Legge 123/07 e modificato dal Dlgs 81/08, art. 300 comma 1 e art. 55 comma 2):</p> <p>2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa:</p> <p>a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);</p> <p>b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;</p> <p>c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla presenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.</p>

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	SANZIONE PECUNIARIA		SANZIONI INTERDITTIVE		Note
			MIN (quote)	MAX (quote)	MIN (mesi)	MAX (mesi)	
<p>(Omicidio colposo) Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.</p> <p>Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.</p> <p>Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto e' commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:</p> <p>1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;</p> <p>2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.</p> <p>Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.</p>	<p>25septies (Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro) [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2007 n. 123, art. 9 e modificato dal D. Lgs. n. 81/08]</p>	25/08/2007	250	500	3	12	(Introdotta dalla Legge 123/07 e modificato dal Dlgs 81/08, art. 300 comma 1 e art. 55 comma 2): Per aziende diverse da quelle di cui sopra

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	SANZIONE PECUNIARIA		SANZIONI INTERDITTIVE		Note
			MIN (quote)	MAX (quote)	MIN (mesi)	MAX (mesi)	
<p>(Lesioni personali colpose) Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. Se i fatti di cui al secondo comma sono ommessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto e' commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi e' della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime e' della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale."</p>	<p>25septies (Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro) [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2007 n. 123, art. 9 e modificato dal D. Lgs. n. 81/08]</p>	25/08/2007	100	250	3	6	

2. FUNZIONE E DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE - C

La presente Parte Speciale C, si riferisce a comportamenti posti in essere da chiunque sia tenuto ad osservare o a far osservare le norme di prevenzione e protezione.

Destinatari sono quindi gli organi societari, i dirigenti e dipendenti dell'azienda e tutti coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instaurano rapporti e relazioni con Sogin o operano per perseguirne gli obiettivi, nonché, nella misura in cui non rientrino in queste definizioni, le figure rilevanti di cui al capitolo 5.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tali Destinatari si attengano - nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle aree a rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti di Sogin - a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di

- a) fornire un elenco dei principi generali nonché dei principi procedurali specifici cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'OdV e ai responsabili delle funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, i principi e gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandato.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle leggi specifiche sull'argomento e alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari sono tenuti, in generale, a rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti, per le parti di proprio interesse:

- Organigramma aziendale;
- CCNL;
- Codice etico

Con riferimento al Decreto Sicurezza:

- Documento di Valutazione dei Rischi con i relativi documenti integrativi per

ciascuna Unità Produttiva di Sogin (DVR);

- Documento Unico di Valutazione dei Rischi per Interferenze (DUVRI);
- Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC);
- Piano Operativo di Sicurezza (POS);
- Piano di miglioramento sicurezza e ambiente;
- Procedure, Linee guida, Istruzioni operative adottate da Sogin in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro che riguardino, a titolo esemplificativo:
 - a. valutazione dei rischi per la sicurezza del lavoro e la tutela della salute;
 - b. gestione della sicurezza del lavoro e della salute;
 - c. gestione cantieri;
 - d. sorveglianza sanitaria per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
 - e. gestione approvvigionamenti;
 - f. consegna aree a terzi;
 - g. vestiario definito D.P.I.;
 - h. visite squadre lavori;
- Ogni altra normativa interna adottata da Sogin in relazione al sistema di SSLav o che possa comunque, anche indirettamente, avere riflessi sul medesimo.

Con riferimento al Decreto 230 e relativamente ad ogni installazione nucleare:

- Licenze di esercizio;
- Regolamenti di esercizio;
- Manuali di operazione;
- Prescrizioni tecniche;
- Relazioni e verifiche da parte dei soggetti competenti per gli aspetti concernenti i rischi da radiazioni ionizzanti, per gli aspetti relativi alla sorveglianza fisica e medica in tema di radioprotezione;
- Piani di emergenza interna ed esterna;
- Ogni altra normativa interna adottata da Sogin in materia di radiazioni ionizzanti o che possa comunque, anche indirettamente, avere riflessi sulla medesima.

Ai Partner, Fornitori, Progettisti, Fabbricanti, Installatori e terzi contraenti deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice etico da parte di Sogin, la cui

conoscenza e il cui rispetto costituirà obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

La presente Parte Speciale C prevede a carico dei Destinatari di cui sopra, in considerazione delle diverse posizioni e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti di Sogin nell'ambito dell'espletamento delle attività considerate a rischio, l'espresso divieto di porre in essere, promuovere, collaborare, o dare causa a comportamenti tali da integrare fattispecie di reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

3. IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI

In occasione dell'aggiornamento del risk assessment, sono stati individuati gli ambiti aziendali caratterizzati da un elevato livello di rischio per i lavoratori con l'obiettivo di:

- identificare le aree/processi aziendali esposti al rischio di commissione dei reati in materia di SSL;
- effettuare l'analisi dei rischi potenziali;
- costruire un sistema di controllo preventivo interno in materia di SSL idoneo a ridurre ad un livello considerato "accettabile" il rischio di commissione dei reati rilevanti.

Pertanto, le aree di attività ritenute più specificamente a rischio per Sogin si ricollegano tutte all'inosservanza di norme poste a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori da cui discenda l'evento dannoso (morte o lesione) e non l'elemento psicologico del dolo (coscienza e volontà del soggetto agente di cagionare il suddetto evento).

Tali aree di attività risultano essere le seguenti:

- qualsiasi attività svolta dal personale della Sogin nella Sede centrale, nelle Centrali e negli Impianti;
- monitoraggio, mantenimento e messa in sicurezza delle Centrali e degli Impianti;
- attività di decommissioning e di gestione dei rifiuti derivanti dal pregresso esercizio e dalle attività di smantellamento;
- trasporto del combustibile irraggiato;
- ogni attività riferita al Cantiere soprattutto con la presenza di manodopera esterna e la sovrapposizione di interventi di una o più ditte appaltatrici.

Nell'ambito delle suddette aree, sono state individuate le seguenti attività operative che, per peculiarità e carenze nello svolgimento delle stesse, possono comportare la commissione di reati di cui all'art. 25- *septies* del Decreto 231:

1. rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;

2. valutazione dei rischi e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
3. adempimento degli obblighi giuridici relativi alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
4. adempimento degli obblighi giuridici relativi alle attività di sorveglianza sanitaria;
5. adempimento degli obblighi giuridici relativi alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
6. adempimento degli obblighi giuridici relativi alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
7. adempimento degli obblighi giuridici relativi all' acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
8. adempimento degli obblighi giuridici relativi alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.
9. Previsione di idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività sopra menzionate.
10. Previsione di un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

4. PRINCIPI IDONEI A PREVENIRE I REATI PRESUPPOSTO

La Società adotta specifiche modalità per la formazione e l'attuazione delle decisioni nell'ambito delle aree a rischio. La relativa documentazione deve essere costantemente aggiornata da parte del management responsabile ovvero su proposta dell'Organismo di Vigilanza.

Nello svolgimento delle attività sensibili occorre, in generale:

- a. consentire una ricostruzione temporale delle operazioni effettuate nonché evidenziarne il processo di autorizzazione, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate. Ciò richiede che tutte le attività operative siano formalmente documentate e che i documenti siano archiviati e conservati, con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non con opportuna evidenza;
- b. consentire l'accesso ai documenti, di cui al punto precedente, solo ai soggetti competenti in base alle regole interne, o a suoi delegati, al Collegio Sindacale o organo equivalente, alla società di revisione, all'Organismo di Vigilanza e/o, se espressamente delegato, alle strutture preposte ad attività di audit;
- c. prevedere una adeguata separazione dei ruoli e delle responsabilità tale per cui non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono rilevare contabilmente le operazioni e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure di controllo interno;
- d. prevedere che l'assegnazione di incarichi a Consulenti risponda alle reali esigenze aziendali e che la corresponsione di compensi o provvigioni sia congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società e in linea con l'incarico conferito. La congruità dovrà essere determinata in base a criteri di ragionevolezza e in riferimento alle tariffe e/o condizioni o prassi di mercato;
- e. prevedere che eventuali sistemi di promozione e incentivazione ai dipendenti e collaboratori rispondano a obiettivi realistici e coerenti con le mansioni e l'attività svolta e con le responsabilità affidate;
- f. prevedere che, nella gestione delle risorse finanziarie e più in generale per le decisioni di impiego, la Società si avvalga di istituzioni bancarie e intermediari

finanziari sottoposti a una regolamentazione di trasparenza e di correttezza conforme alla disciplina dell'Unione Europea;

- g. prevedere che le operazioni di selezione e assunzione del personale, siano effettuate in base a criteri di trasparenza e per realistiche esigenze aziendali e che vi sia tracciabilità della scelta e del coinvolgimento dell'unità richiedente;
- h. prevedere sistemi "disciplinari" per le violazioni delle procedure previste.

L'Organismo di Vigilanza propone le modifiche e le eventuali integrazioni delle prescrizioni contenute nelle relative procedure di attuazione. Non sono ammesse deroghe alle procedure previste dal Modello se non nei casi di particolare urgenza nella formazione o nell'attuazione della decisione o in caso di impossibilità temporanea di rispetto delle procedure, purché ne sia inviata immediata informazione all'Organismo di Vigilanza con successiva ratifica da parte del soggetto competente.

Oltre ai principi generali sopra esposti declinati sulla base del Decreto 231 e volti a prevenire i reati disciplinati da detta normativa, il D. Lgs. n. 81/2008 e, successivamente il D. Lgs. n. 106 del 3 agosto 2009 e s.m.i., hanno introdotto con l'articolo 30 alcune disposizioni integrative e correttive in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro finalizzate all'adozione di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo ad avere efficacia esimente dalla responsabilità amministrativa.

Tali disposizioni ed i principi in esse contenuti sono oggetto di compiuta analisi nell'ambito del successivo paragrafo 5.

5. PRINCIPI DI RIFERIMENTO RELATIVI A SPECIFICHE ATTIVITÀ AZIENDALI

Nella definizione dell'organizzazione e dell'operatività aziendali, devono essere individuati i compiti e le responsabilità relativi alle attività di sicurezza, di ispezione, verifica e sorveglianza in materia di SSLav; devono essere esplicitate e rese note a tutti i livelli aziendali le figure rilevanti quali il Datore di lavoro, i Dirigenti relativamente ai profili di sicurezza, i Preposti, i RSPP, gli ASPP, gli addetti alla gestione delle emergenze, il Medico Competente, il Medico Autorizzato e l'Esperto Qualificato.

Prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Si riportano qui di seguito gli adempimenti che, in attuazione dei principi sopra descritti e della normativa applicabile sotto il profilo della sicurezza e sotto il profilo della protezione dalle radiazioni ionizzanti, sono posti a carico di Sogin, con riferimento a quanto previsto dall'art. 30 del Decreto Sicurezza.

5.1 Rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici.

Per detta attività occorre:

- dotare ogni Unità produttiva dei presidi richiesti dalla legge a tutela dei lavoratori anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari garantendo il rispetto degli standard tecnico- strutturali previsti dalla legge;
- dotare i cantieri temporanei e mobili dei presidi richiesti dalla legge a protezione dei lavoratori, secondo quanto indicato nell'art. 95 del Decreto Sicurezza, in particolare:
 - a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;

- b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;
 - c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
 - d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli apprestamenti, delle attrezzature di lavoro, degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
 - e) la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;
 - f) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;
 - g) la cooperazione e il coordinamento tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
 - h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere.
- prevedere il rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativamente all'acquisto, installazione, uso e manutenzione di attrezzature e impianti;

Con riferimento al Decreto 230:

- provvedere affinché gli ambienti di lavoro in cui sussista un rischio da radiazioni vengano individuati, delimitati, segnalati, classificati in zone e che l'accesso ad essi sia adeguatamente regolamentato;
- fornire ai lavoratori, ove necessari, i mezzi di sorveglianza dosimetrica e di protezione, in relazione ai rischi cui sono esposti;
- provvedere affinché siano apposte segnalazioni che indichino il tipo di zona, la natura delle sorgenti ed i relativi tipi di rischio e siano indicate, mediante appositi contrassegni, le sorgenti di radiazioni ionizzanti, fatta eccezione per quelle non sigillate in corso di manipolazione;
- fornire al lavoratore esposto i risultati delle valutazioni di dose effettuate dall'esperto qualificato, che lo riguardino direttamente, nonché assicurare l'accesso alla documentazione di sorveglianza fisica concernente il lavoratore stesso.

Inoltre, per ogni lavoratore esterno che effettua prestazioni in zona controllata, Sogin è tenuta a:

- accertarsi, tramite il libretto personale di radioprotezione, che il lavoratore, prima di effettuare la prestazione nella zona controllata, sia stato riconosciuto idoneo da un medico autorizzato al tipo di rischio connesso con la prestazione stessa;
- assicurarsi che il lavoratore esterno abbia ricevuto o comunque riceva informazione e formazione specifica in rapporto alle caratteristiche particolari della zona controllata ove la prestazione va effettuata;
- assicurarsi che il lavoratore esterno sia dotato dei mezzi di protezione individuale, ove necessari;
- accertarsi che il lavoratore esterno sia dotato dei mezzi di sorveglianza dosimetrica individuale adeguati al tipo di prestazione e che fruisca della sorveglianza dosimetrica
- ambientale eventualmente necessaria;
- adottare le misure necessarie affinché vengano registrati sul libretto individuale di radioprotezione le valutazioni di dose inerenti alla prestazione.

5.2 Valutazione dei rischi e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti.

Per detta attività occorre:

- valutare tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei Lavoratori;
- elaborare, all'esito di tale valutazione, un Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) con data certa (da custodirsi presso l'azienda o l'Unità Produttiva) contenente:
 - una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
 - l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuale adottati a seguito della suddetta valutazione dei rischi;

- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere;
- l'indicazione del nominativo del RSPP, del RLS e del Medico Competente che abbiano partecipato alla valutazione del rischio;
- l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione ed addestramento.

L'attività di valutazione e di redazione del documento deve essere compiuta dal Datore di lavoro in collaborazione con il RSPP e con il Medico Competente. La valutazione dei rischi è oggetto di consultazione preventiva con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, e va nuovamente effettuata in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute dei Lavoratori.

Con riferimento al Decreto 230 deve essere acquisita la relazione scritta dell'Esperto Qualificato contenente le valutazioni e le indicazioni di radioprotezione inerenti. La relazione costituisce il DVR per gli aspetti concernenti i rischi da radiazioni ionizzanti. L'Esperto Qualificato deve trasmettere le sue valutazioni al Medico Autorizzato. Il Medico Autorizzato svolge l'analisi dei rischi individuali connessi alla destinazione lavorativa e alle mansioni ai fini della programmazione delle indagini specialistiche e di laboratorio atte a valutare lo stato di salute del lavoratore, anche attraverso accessi diretti negli ambienti di lavoro. Il Datore di Lavoro garantisce le condizioni per la collaborazione tra l'Esperto Qualificato e il Servizio di Prevenzione e Protezione.

- fornire ai lavoratori i necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il RSPP ed il Medico Competente;
- fornire ai lavoratori, ove necessari, i mezzi di sorveglianza dosimetrica o di protezione;
- prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

- provvedere affinché siano apposte segnalazioni che indichino il tipo di zona, la natura delle sorgenti ed i relativi tipi di rischio e siano indicate, mediante appositi contrassegni, le sorgenti di radiazioni ionizzanti, fatta eccezione per quelle non sigillate in corso di manipolazione;
- aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione.

5.3 Adempimento degli obblighi giuridici relativi alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Per detta attività occorre:

- designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze;
- convocare la riunione periodica di cui all'art. 35 del Decreto Sicurezza;
- aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione.

5.4. Adempimento degli obblighi giuridici relativi alle attività di sorveglianza sanitaria.

Per detta attività occorre adempiere ai seguenti obblighi a cura del Medico Competente:

- inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria;

- provvedere affinché i lavoratori interessati siano classificati ai fini della radioprotezione;
- collaborare con il Datore di Lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della Sorveglianza Sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psicofisica dei Lavoratori, all'attività di formazione ed informazione nei loro confronti, per la parte di competenza, e all'organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro;
- programmare ed effettuare la Sorveglianza Sanitaria;
- istituire, aggiornare e custodire sotto la propria responsabilità una cartella sanitaria e di rischio per ognuno dei lavoratori sottoposto a Sorveglianza Sanitaria;
- fornire informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari a cui sono sottoposti ed informandoli sui relativi risultati;
- comunicare per iscritto in occasione della riunione periodica di cui all'art. 35 del Decreto Sicurezza i risultati anonimi collettivi della Sorveglianza Sanitaria effettuata, fornendo indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei Lavoratori;
- visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa in base alla valutazione di rischi;
- partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei Lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della Sorveglianza Sanitaria.

5.5 Adempimento degli obblighi giuridici relativi alle attività di informazione e formazione dei lavoratori.

Per detta attività occorre:

- garantire un adeguato livello di circolazione e condivisione delle informazioni tra tutti i lavoratori al fine di dare maggior efficacia al sistema organizzativo

adottato per la gestione della sicurezza e quindi alla prevenzione degli infortuni sul luogo di lavoro.

A tale scopo, Sogin adotta un sistema di comunicazione interna che prevede due differenti tipologie di flussi informativi:

a) dal basso verso l'alto

Il flusso dal basso verso l'alto è garantito da Sogin mettendo a disposizione apposite schede di segnalazione attraverso la compilazione delle quali ciascuno dei lavoratori ha la possibilità di portare a conoscenza del proprio superiore gerarchico osservazioni, proposte ed esigenze di miglioramento inerenti alla gestione della sicurezza in ambito aziendale;

b) dall'alto verso il basso

Il flusso dall'alto verso il basso ha lo scopo di diffondere a tutti i lavoratori la conoscenza del sistema adottato da Sogin per la gestione della sicurezza nel luogo di lavoro.

A tale scopo Sogin garantisce un'adeguata e costante informativa attraverso la predisposizione di comunicati da diffondere internamente e l'organizzazione di incontri periodici che abbiano ad oggetto:

- nuovi rischi in materia di salute e sicurezza dei Lavoratori;
- modifiche nella struttura organizzativa adottata da Sogin per la gestione della salute e sicurezza dei lavoratori;
- contenuti delle procedure aziendali adottate per la gestione della sicurezza e salute dei Lavoratori;
- ogni altro aspetto inerente alla salute e alla sicurezza dei lavoratori.

Ciò premesso, Sogin, in considerazione dei diversi ruoli, responsabilità e capacità e dei rischi cui è esposto ciascun Destinatario, fornisce, tra l'altro, adeguata informazione ai Lavoratori sulle seguenti tematiche:

- rischi specifici dell'impresa, sulle conseguenze di questi e sulle misure di prevenzione e protezione adottate, nonché sulle conseguenze che il mancato rispetto di tali misure può provocare anche ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;
- procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;

- Servizio di Prevenzione e Protezione: nominativi del RSPP, degli ASPP e del Medico Competente.

Inoltre, l'Unità Sicurezza sul lavoro di Sogin:

- organizza periodici incontri tra le Unità Produttive/Funzioni aziendali preposte alla sicurezza sul lavoro fornendone comunicazione all'OdV;
- comunica all'Inail o all'Ipsema, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni.

In merito alle attività di sicurezza che determinano l'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi, i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza sono consultati preventivamente e tempestivamente.

Di tutta l'attività di informazione sopra descritta viene data evidenza su base documentale, anche mediante apposita verbalizzazione.

Sogin fornisce adeguata formazione a tutti i lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro e il contenuto della stessa, secondo le previsioni del Decreto Sicurezza sono facilmente comprensibili e consentono di acquisire le conoscenze e competenze necessarie;

- propone ai Destinatari una formazione facilmente comprensibile che consenta agli stessi di acquisire la necessaria consapevolezza in merito a:
 - a) le conseguenze derivanti dallo svolgimento della propria attività non conformemente al sistema SSLav adottato da Sogin;
 - b) il ruolo e le responsabilità che ricadono su ciascuno di essi e l'importanza di agire in conformità con la politica aziendale e le procedure e ogni altra prescrizione relativa al sistema di SSLav adottato da Sogin, nonché ai principi indicati nella presente Parte Speciale di loro pertinenza.

A tal proposito si specifica che:

- il RSPP e il Medico Competente, ove presente, debbono partecipare alla stesura del piano di formazione;
- la formazione erogata deve prevedere questionari di valutazione dell'apprendimento;

- la formazione deve essere adeguata ai rischi della mansione cui ognuno dei Lavoratori è in concreto assegnato;
- ognuno dei Lavoratori deve essere sottoposto a tutte quelle azioni formative rese obbligatorie dalla normative di legge quali, ad esempio:
 - uso delle attrezzature di lavoro;
 - uso dei dispositivi di protezione individuale;
 - movimentazione manuale di carichi;
 - uso dei videoterminali;
 - segnaletica visuale, gestuale, vocale, luminosa e sonora e su ogni altro argomento che, di volta in volta, venga considerato necessario per il raggiungimento degli obiettivi aziendali in tema di SSLav.
- i lavoratori che cambiano mansione e quelli trasferiti devono fruire di formazione specifica, preventiva e/o aggiuntiva, ove necessario, per il nuovo incarico;
- gli addetti a specifici compiti in materia di emergenza (es. addetti alla prevenzione incendi ed evacuazione e pronto soccorso) devono ricevere specifica formazione;
- devono essere effettuate periodiche esercitazioni di emergenza di cui deve essere data evidenza (attraverso, ad esempio, la verbalizzazione dell'avvenuta esercitazione con riferimento alle modalità di svolgimento e alle risultanze);
- i neo assunti, in assenza di pregressa esperienza professionale/lavorativa e di adeguata qualificazione, non possono essere adibiti in autonomia ad attività operativa ritenuta più a rischio infortuni se non dopo l'acquisizione di un grado di professionalità idoneo allo svolgimento della stessa mediante adeguata formazione non inferiore ad almeno tre mesi dall'assunzione, salvo periodi più ampi per l'acquisizione di qualifiche specifiche;

Con riferimento al Decreto 230:

- devono essere edotti i lavoratori, nell'ambito di un programma di formazione finalizzato alla radioprotezione, in relazione alle mansioni cui essi sono addetti, dei rischi specifici cui sono esposti, delle norme di protezione

sanitaria, delle conseguenze derivanti dalla mancata osservanza delle prescrizioni mediche, delle modalità di esecuzione del lavoro e delle norme interne.

Di tutta l'attività di formazione sopra descritta deve essere data evidenza su base documentale, anche mediante apposita verbalizzazione, e laddove previsto, deve essere ripetuta periodicamente.

5.6 Adempimento degli obblighi giuridici relativi alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori.

Per detta attività occorre:

- prevedere un adeguato sistema di vigilanza sul rispetto delle procedure e delle misure di sicurezza da parte dei Lavoratori, individuando all'interno della propria Unità Produttiva specifiche figure a ciò deputate;
- predisporre norme interne di protezione e sicurezza adeguate al rischio di radiazioni e curare che copia di dette norme sia consultabile nei luoghi frequentati dai lavoratori, ed in particolare nelle zone controllate;
- nominare formalmente il Responsabile e gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP e ASPP), il Medico Competente, l'Esperto Qualificato, il Medico Autorizzato, gli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e pronto soccorso, nonché gli eventuali Dirigenti.

In tema di adempimento degli obblighi giuridici sopra citati, si richiama anche la disciplina dettata per particolari figure e fattispecie rilevanti ai fini del Decreto Sicurezza e decreto 230.

Il Responsabile dei lavori (art. 90 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.) deve:

- effettuare le scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente e all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro;

- comunicare alle imprese affidatarie e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Tali nominativi devono essere indicati nel cartello di cantiere;
- verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII del Decreto Sicurezza. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII;
- chiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;
- trasmettere all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione;

Il Coordinatore per la progettazione (art. 91 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.) deve:

- redigere il piano di sicurezza e di coordinamento i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV del Decreto Sicurezza;
- predisporre un fascicolo adatto alle caratteristiche dell'opera, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993.

Il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori (art. 92 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.) deve:

- verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
- organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;

- segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e 97, comma 1 e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100 ove previsto , e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;
- sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;

L'Esperto Qualificato deve:

- effettuare la valutazione di radioprotezione e dare indicazioni al datore di lavoro nella attuazione dei compiti;
- effettuare l'esame e la verifica delle attrezzature, dei dispositivi e degli strumenti di protezione, ed in particolare:
 - procedere all'esame preventivo e rilasciare il relativo benestare, dal punto di vista della sorveglianza fisica, dei progetti di installazioni che comportano rischi di esposizione, dell'ubicazione delle medesime all'interno dello stabilimento in relazione a tali rischi, nonché delle modifiche alle installazioni le quali implicano rilevanti trasformazioni delle condizioni, dell'uso o della tipologia delle sorgenti;
 - effettuare la prima verifica, dal punto di vista della sorveglianza fisica, di nuove installazioni e delle eventuali modifiche apportate alle stesse;
 - eseguire la verifica periodica dell'efficacia dei dispositivi e delle tecniche di radioprotezione;
 - effettuare la verifica periodica delle buone condizioni di funzionamento degli strumenti di misurazione;

- effettuare una sorveglianza ambientale di radioprotezione nelle zone controllate e sorvegliate;
- procedere alla valutazione delle dosi e delle introduzioni di radionuclidi relativamente ai lavoratori esposti;
- assistere, nell'ambito delle proprie competenze, il datore di lavoro nell'individuazione e nell'adozione delle azioni da compiere in caso di incidente.

La valutazione della dose individuale per i lavoratori di categoria A derivanti da esposizioni esterne deve essere eseguita, a norma dell'articolo 75, mediante uno o più apparecchi di misura individuali nonché in base ai risultati della sorveglianza ambientale di cui al comma 1, lettera c).

La valutazione della dose individuale per i lavoratori di categoria A derivanti da esposizioni interne deve essere eseguita in base ad idonei metodi fisici e/o radiotossicologici.

Qualora la valutazione individuale delle dosi con i metodi precedenti risulti per particolari condizioni impossibile o insufficiente, la valutazione di essa può essere effettuata sulla scorta dei risultati della sorveglianza dell'ambiente di lavoro o a partire da misurazioni individuali compiute su altri lavoratori esposti.

La valutazione della dose ricevuta o impegnata dai lavoratori esposti che non sono classificati in categoria A può essere eseguita sulla scorta dei risultati della sorveglianza fisica dell'ambiente di lavoro.

L'esperto qualificato comunica per iscritto al medico autorizzato, almeno ogni sei mesi, le valutazioni delle dosi ricevute o impegnate dai lavoratori di categoria A e con periodicità almeno annuale, al medico addetto alla sorveglianza medica, quelle relative agli altri lavoratori esposti. In caso di esposizioni accidentali o di emergenza la comunicazione delle valutazioni basate sui dati disponibili deve essere immediata e, ove necessario, tempestivamente aggiornata.

L'esperto qualificato deve inoltre procedere alle analisi e valutazioni necessarie ai fini della sorveglianza fisica della protezione della popolazione secondo i principi di cui al capo IX del Decreto 230; in particolare deve effettuare la valutazione preventiva dell'impegno di dose derivante dall'attività e, in corso di esercizio, delle dosi ricevute o impegnate dai gruppi di riferimento della popolazione in condizioni normali, nonché la valutazione delle esposizioni in caso di incidente. A tal fine i

predetti gruppi di riferimento debbono essere identificati sulla base di valutazioni ambientali, adeguate alla rilevanza dell'attività stessa, che tengano conto delle diverse vie di esposizione.

I lavoratori nel rispetto del Decreto Sicurezza e del Decreto 230 devono:

- porre attenzione alla propria sicurezza e salute e a quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui possono ricadere gli effetti delle loro azioni ed omissioni, in relazione alla formazione e alle istruzioni ricevute e alle dotazioni fornite;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dai Dirigenti e dai Preposti, ai fini della protezione individuale e collettiva e della sicurezza, a seconda delle mansioni alle quali sono addetti;
- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare secondo le specifiche istruzioni i dispositivi di protezione e sicurezza messi a loro disposizione ;
- segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al Dirigente o al Preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi dei punti precedenti, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
- non rimuovere né modificare, senza averne ottenuto l'autorizzazione, i dispositivi, e gli altri mezzi di sicurezza, di segnalazione, di protezione e di misurazione;
- non compiere di propria iniziativa operazioni né manovre che non siano di loro competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri Lavoratori;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di Lavoro;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;

- contribuire, insieme al Datore di Lavoro, ai Dirigenti e ai Preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei Lavoratori durante il lavoro.

I lavoratori che svolgono, per più datori di lavoro, attività che li espongano al rischio da radiazioni ionizzanti, devono rendere edotto ciascun datore di lavoro delle attività svolte presso gli altri. Analoga dichiarazione deve essere resa per eventuali attività pregresse. I lavoratori esterni sono tenuti ad esibire il libretto personale di radioprotezione all'esercente le zone controllate prima di effettuare le prestazioni per le quali sono stati chiamati.

Ferma restando l'applicazione delle norme speciali concernenti la tutela delle lavoratrici madri, le donne gestanti devono notificare al datore di lavoro il proprio stato di gravidanza e non possono svolgere attività in zone classificate o, comunque, attività che potrebbero esporre il nascituro ad una dose che ecceda un millisievert durante il periodo della gravidanza.

Inoltre è vietato adibire le donne che allattano ad attività comportanti un rischio di contaminazione.

I Progettisti, Fabbricanti, Fornitori e Installatori sono tenuti al rispetto dei principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e sono tenuti altresì ad avvalersi di macchinari nonché dispositivi di protezione rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

I Fabbricanti ed i Fornitori vendono, noleggiano e concedono in uso attrezzature, impianti e dispositivi di protezione individuale rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di omologazione di prodotto.

Gli Installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.

I contratti di appalto

Nei contratti di appalto intesi come contratto di appalto d'opera, di servizi o contratto d'opera o di somministrazione devono essere osservati i principi di seguito indicati.

Relativamente agli appalti soggetti alla normativa di cui all'art. 26 del Decreto Sicurezza gli adempimenti previsti in capo al Datore di Lavoro, in conformità alle procedure aziendali, sono i seguenti:

- la verifica, con il supporto delle Unità Emittenti interessate, dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto;
- la messa a disposizione degli appaltatori di informazioni dettagliate circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e in merito alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
- la cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i Lavoratori, attraverso un costante scambio di informazioni con i datori di lavoro delle imprese appaltatrici anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Il Datore di Lavoro committente, qualora siano presenti interferenze, promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui ai punti precedenti elaborando un Documento Unico di Valutazione dei Rischi per le Interferenze nel quale siano indicate le misure adottate per eliminare o, laddove non sia possibile, per ridurre al minimo le interferenze. Tale documento deve allegarsi al contratto di appalto o d'opera, già in fase di procedura di affidamento. Il documento può essere eventualmente aggiornato all'atto della consegna delle aree.

Nei contratti di somministrazione (art. 1559 c.c.), di appalto (art. 1655 c.c.) e di subappalto (art. 1656 c.c.), devono essere specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo

specifico appalto. A tali dati possono accedere, su richiesta, il RLS e le organizzazioni sindacali dei Lavoratori.

Relativamente agli appalti soggetti alla normativa di cui al Codice Appalti, Sogin osserva, tra l'altro, i seguenti adempimenti:

- in ottemperanza a quanto disposto dal Codice etico di Sogin e coerentemente a quanto stabilito dalle procedure per gli acquisti adottate da Sogin, la stessa non ammette a negoziare operatori economici che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, Sogin è tenuta a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture.

Il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d'asta.

Contratti

Nei contratti con i Partner e con i Fornitori e con i Progettisti, i Fabbricanti e gli Installatori deve essere contenuta apposita clausola che richiami il rispetto del Modello e del Codice Etico.

5.7 Adempimento degli obblighi giuridici relativi all' acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge.

Per detta attività occorre:

- dare evidenza documentale delle avvenute visite dei luoghi di lavoro effettuate dal Medico Competente ed, eventualmente, dal RSPP;
- conservare la documentazione inerente a leggi, regolamenti, norme antinfortunistiche attinenti all'attività aziendale;

- conservare la documentazione di sorveglianza sanitaria delle risorse;
- conservare la documentazione relativa alla sorveglianza fisica della protezione da radiazioni ionizzanti;
- conservare i risultati della sorveglianza fisica dell'ambiente di lavoro che siano stati utilizzati per la valutazione delle dosi dei lavoratori esposti
- conservare la documentazione inerente a regolamenti ed accordi aziendali;
- conservare i manuali e le istruzioni per l'uso di macchine, attrezzature e dispositivi di protezione individuale forniti dai costruttori;
- conservare ogni procedura adottata da Sogin per la gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- conservare la documentazione contratti: Piano di Sicurezza e Coordinamento, Fascicolo dell'Opera, verbali di coordinamento relativi alla verifica dell'applicazione da parte delle imprese esecutrici delle disposizioni contenute nel PSC, Piani Operativi di Sicurezza.

Tutta la documentazione relativa alle attività di Informazione, formazione ed addestramento, deve essere conservata a cura del RSPP e messa a disposizione dell'OdV.

5.8 Adempimento degli obblighi giuridici relativi alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Per detta attività occorre:

- verificare ed eventualmente integrare le procedure interne di prevenzione ai sensi dei principi ex D. Lgs. n. 231/2001 in coerenza con la specificità dei rischi di violazione delle norme richiamate dall'art. 25-septies del D. Lgs. n. 231/2001, tenendo conto di tutte le attività già svolte, anche in materia di gestione della sicurezza, armonizzandole anche ai fini dell'allineamento a quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/2001, evitando inutili e costose duplicazioni;
- effettuare un costante monitoraggio delle procedure aziendali, assicurando una revisione ed un riesame delle stesse in particolare laddove si verifichi un incidente o un'emergenza, tenendo conto tra l'altro delle segnalazioni ricevute dai Lavoratori nell'attuazione dei flussi informativi.

5.9 Previsione di idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività sopra menzionate.

Per detta attività occorre:

- assicurare la conservazione e l'aggiornamento, sia su supporto informatico che cartaceo, dei seguenti documenti, al fine di contribuire all'implementazione e al costante monitoraggio del sistema adottato per garantire la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro:
 - la cartella sanitaria, la quale deve essere istituita, aggiornata e custodita dal Medico Competente e dal Medico Autorizzato per i profili di competenza;
 - il registro degli infortuni da predisporre per ogni provincia;
 - il registro degli esposti, da predisporre nell'ipotesi di esposizione ad agenti cancerogeni o mutogeni;
 - il Documento di Valutazione dei Rischi in cui è indicata la metodologia con la quale si è proceduto alla valutazione dei rischi ed è contenuto il programma delle misure di mantenimento e di miglioramento;
 - le relazioni e le valutazioni dell'Esperto Qualificato

5.10 Previsione di un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

Sogin al fine di garantire l'efficienza del sistema adottato per la gestione della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, predispone un piano di monitoraggio dello stesso. A tale scopo Sogin:

- assicura un costante monitoraggio delle misure preventive e protettive predisposte per la gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

- assicura un costante monitoraggio dell'adeguatezza e della funzionalità del sistema di gestione della salute e della sicurezza a raggiungere gli obiettivi prefissati e della sua corretta applicazione;
- compie approfondite analisi con riferimento ad ogni infortunio sul lavoro verificatosi, al fine di individuare eventuali lacune nel sistema di gestione della salute e della sicurezza e di identificare le eventuali azioni correttive da intraprendere.
- prevede che laddove il monitoraggio abbia ad oggetto aspetti che richiedono competenze specifiche, lo stesso sia affidato a competenti risorse esterne.
- assicura che vengano tempestivamente posti in essere gli eventuali interventi correttivi secondo quanto previsto dalla specifica procedura adottata da Sogin.

Al termine dell'attività di monitoraggio, il sistema adottato da Sogin per la gestione della salute e sicurezza dei lavoratori è sottoposto ad un riesame almeno annuale da parte della Direzione Tecnica, al fine di accertare che lo stesso sia adeguatamente attuato e garantisca il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Il riesame del sistema potrà essere determinato, a titolo esemplificativo e non esaustivo, da:

- risultati delle verifiche interne ed esterne;
- lo stato delle azioni correttive e preventive intraprese;
- le azioni da intraprendere a seguito dei precedenti riesami effettuati;
- i cambiamenti di situazioni circostanti, comprese le evoluzioni delle prescrizioni legali e delle altre prescrizioni relative ai propri aspetti ambientali e per la sicurezza del lavoro e la tutela della salute;
- circostanze rilevanti emerse nel corso delle "riunioni periodiche" di cui all'art. 35 del Decreto Sicurezza.

Gli esiti di tale attività di riesame, in un'ottica di costante miglioramento del sistema di SSLav adottato da Sogin, potranno determinare delle variazioni a:

- politiche e pianificazione degli obiettivi di cui ai precedenti;
- struttura organizzativa adottata da Sogin in tema di salute e sicurezza;
- ogni altro elemento rilevante del sistema di gestione SSLav.

Della suddetta attività di riesame e degli esiti della stessa deve essere data evidenza su base documentale anche all'OdV.

6. I CONTROLLI DELL' ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)

Qualora nell'espletamento dei relativi compiti il RSPP o gli ASPP di ogni Unità Produttiva verificassero la sussistenza di eventuali criticità nell'attuazione delle azioni di recupero prescritte dal Datore di Lavoro, il RSPP coinvolto dovrà darne immediata comunicazione all'OdV tramite la struttura Sicurezza sul lavoro.

L'eventuale sostituzione di un RSPP dovrà altresì essere comunicata all'OdV con l'espressa indicazione delle motivazioni a supporto di tale decisione tramite la struttura Sicurezza sul lavoro.

Fermo restando quanto già definito nella Parte Generale del Modello, nelle disposizioni relative a funzione, poteri e obblighi informativi dell'Organismo di Vigilanza, l'OdV effettua, anche a seguito delle segnalazioni ricevute, controlli a campione sulle attività sensibili, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, ai protocolli di controllo interni in essere.

A tal fine, si ribadisce che all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L'OdV, inoltre, viene informato semestralmente dalle singole direzioni aziendali tramite apposite relazioni, che consentono quindi di effettuare le necessarie valutazioni.

Dei propri controlli e valutazioni, l'OdV riporta, con cadenza almeno annuale, al Consiglio di Amministrazione, a meno non abbia rilevato ipotesi di reato o di inefficienza.

L'OdV, previa consultazione con i competenti Responsabili delle strutture aziendali, determina, in via preliminare, le tipologie dei rapporti giuridici tra la Società e i terzi per i quali è opportuno, al fine di prevenire i reati, applicare le previsioni del Modello, precisandone le relative modalità che, riguardo alle sanzioni, sono quelle espressamente prescritte nella Parte Generale del Modello, nelle disposizioni relative al sistema disciplinare.

L'OdV propone le eventuali modifiche e integrazioni delle prescrizioni contenute nei protocolli di controllo attuativi della presente Parte Speciale.



ALLEGATO 6

**PARTE SPECIALE - D -
REATI AMBIENTALI**

INDICE

PARTE SPECIALE - D -

Reati ambientali

1. LE FATTISPECIE DEI REATI AMBIENTALI.....	2
2. FUNZIONE E DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE – D	48
3. IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI	50
4. PRINCIPI GENERALI IDONEI A PREVENIRE I REATI PRESUPPOSTO	52
5. PRINCIPI DI RIFERIMENTO RELATIVI A SPECIFICHE ATTIVITÀ AZIENDALI.....	54
5.1 GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI LEGISLATIVI IN MERITO AGLI SCARICHI LIQUIDI.....	55
5.2 ATTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI LEGISLATIVI IN MERITO ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI	56
5.3 ATTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI LEGISLATIVI IN MERITO ALLA BONIFICA DI SITI INQUINATI	59
5.4 ATTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI LEGISLATIVI IN MERITO ALLA GESTIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA	60
5.5 ATTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI LEGISLATIVI IN MERITO ALLA GESTIONE DI SOSTANZE OZONO LESIVE	61
5.6 ATTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI LEGISLATIVI IN MERITO AI SITI ED ALLE SPECIE PROTETTE.....	62
5.7 FORMALIZZAZIONE DEI RUOLI E DELLE COMPETENZE, NONCHÉ DELLE RELATIVE RESPONSABILITÀ GESTIONALI	63
5.8 ADEGUATA ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI	64
5.9 ATTIVITÀ DI VIGILANZA CON RIFERIMENTO AL RISPETTO DELLE PROCEDURE E DELLE ISTRUZIONI IN MATERIA AMBIENTALE.....	65
5.10 ACQUISIZIONE DI DOCUMENTAZIONI E CERTIFICAZIONI OBBLIGATORIE DI LEGGE ..	66
5.11 PERIODICHE VERIFICHE DELL'APPLICAZIONE E DELL'EFFICACIA DELLE PROCEDURE ADOTTATE.....	67
5.12 VERIFICHE PERIODICHE DI ATTUAZIONE ED EFFICACIA DEL SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE E DI CONFORMITÀ DELLO STESSO ALLE NORME ISO 9001, ISO 14001 E BS OHSAS 18001	68
5.13 PREVISIONE DI IDONEI SISTEMI DI CONTROLLO SUL MANTENIMENTO NEL TEMPO DELLE CONDIZIONI DI IDONEITÀ DELLE MISURE ADOTTATE IN MATERIA AMBIENTALE E DI REGISTRAZIONE DELL'AVVENUTA EFFETTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ SOPRA MENZIONATE.....	69
5.14 RENDICONTAZIONE DELLE PRESTAZIONI IN GRADO DI FAR PERVENIRE IDONEA INFORMATIVA ALLE STRUTTURE AZIENDALI COMPETENTI E ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA	70
6. ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI GIURIDICI RELATIVI ALLE ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI.....	71
7. I CONTROLLI DELL' ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV).....	72

1. LE FATTISPECIE DEI REATI AMBIENTALI

1.1 Premessa

Descrizione del quadro Normativo

Con l'entrata in vigore il 16 agosto 2011 del D. Lgs. 7 luglio 2011 n. 121, "*Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni*" è stata estesa la responsabilità amministrativa delle aziende, ferma restando la responsabilità penale della persona fisica che ha materialmente commesso il reato, anche nel caso di commissione dei così detti "reati ambientali", in quanto il D. Lgs. n. 121/2011 sopra richiamato ha previsto, tra l'altro, l'inserimento nel D. Lgs. n. 231/01 dell'art. 25-*undecies* su detta specifica materia.

Pertanto, per i reati ambientali, l'articolo 25 – *undecies* del D. Lgs. n. 231/2001 prevede per l'azienda responsabile la sanzione pecuniaria fino a 800 quote e la sanzione dell'interdizione:

- fino a 6 mesi nel caso di violazione degli artt. 137, 256 e 260 del D. Lgs. n.156/2006 e nel caso di violazione degli art. 8, commi 1 e 2 e art. 9, comma 2 del D. Lgs. n. 202/2007;
- definitiva dall'esercizio dell'attività, nel caso in cui l'ente o una sua unità organizzativa vengano *stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati* di cui all'art. 260 del D. Lgs. n. 152/2006 e all'art. 8 del D. Lgs. n. 202/2007.

L'estensione agli illeciti ambientali della responsabilità amministrativa degli Enti/Società prevista dal D. Lgs n. 231/01, recentemente introdotta dal D.Lgs. n. 121/2011, è destinata ad avere un impatto rilevante sulle imprese che svolgono un'attività che possa, anche indirettamente e a titolo colposo, provocare danni o un pregiudizio all'ambiente e alla salute.

La legge sanziona, infatti, condotte sia dolose che colpose.

Il delitto è doloso o *secondo l'intenzione* (art. 43 Codice Penale), quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione o dell'omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è preveduto dall'agente e voluto come conseguenza della propria azione o omissione.

Il delitto è colposo o *contro l'intenzione* (art. 42 Codice Penale) quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica per negligenza (mancata adozione di regole di cautela), per imprudenza (porre in essere comportamenti che la prudenza sconsiglia), per imperizia (imprudenza qualificata da inettitudine professionale) oppure si verifica per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

I reati ambientali specifici sono ricompresi nelle seguenti normative:

- Codice Penale: art. 727 *bis* e art. 733 *bis*;
- D. Lgs. n. 202/2007 sull'inquinamento provocato da navi;
- D. Lgs. n. 152/2006 (Codice dell'Ambiente) integrato con il D. Lgs. n. 128/2010 e D. Lgs. n. 205/2010;
- L. n. 150/1992 sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione;
- L. n. 549 /1993 sulla tutela dell'ozono atmosferico.

Per quanto concerne la nostra Società, sull'argomento va considerato che Sogin è l'operatore industriale responsabile delle attività di rilievo pubblicistico del decommissioning delle installazioni nucleari italiane in smantellamento, della realizzazione e dell'esercizio del Parco Tecnologico e del Deposito Nazionale. Le attività istituzionali affidate alla Società sono di pubblico servizio.

Il decommissioning è una normale fase del ciclo di vita di tutte le installazioni nucleari, quella che segue la costruzione e l'esercizio. Prevede la demolizione dell'impianto nucleare, la chiusura del ciclo del combustibile (mediante l'utilizzo della tecnologia del riprocessamento) e la sistemazione in sicurezza dei rifiuti radioattivi.

Il Parco Tecnologico sarà dotato di strutture comuni per i servizi e per le funzioni necessarie alla gestione di un sistema integrato di attività operative, di ricerca scientifica e di sviluppo tecnologico, di infrastrutture tecnologiche per lo svolgimento di attività connesse alla gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile irraggiato.

Il Deposito Nazionale, che sarà realizzato nell'ambito del Parco Tecnologico, è destinato allo smaltimento a titolo definitivo dei rifiuti radioattivi a bassa e media attività derivanti da attività industriali, di ricerca e medico-sanitarie e dalla pregressa gestione degli impianti nucleari e all'immagazzinamento, a titolo provvisorio e di lunga durata, dei rifiuti ad alta attività e del combustibile irraggiato provenienti dall'esercizio delle installazioni nucleari dismesse.

Sogin effettua l'insieme delle azioni pianificate, tecniche e gestionali per la disattivazione di un impianto nucleare e per la gestione dei rifiuti radioattivi nel rispetto dei requisiti di sicurezza e di protezione dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente.

Sogin, pertanto, non è soggetta soltanto alla normativa in campo ambientale, ma a tutta la complessa normativa di cui alla L. n. 186/62 sull'impiego pacifico dell'energia nucleare, al DPR n. 1450/70 che regola il riconoscimento dell'idoneità all'esercizio tecnico degli impianti nucleari, al Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni e integrazioni, in tema di protezione dalle radiazioni ionizzanti, coordinato con i Decreti Legislativi: 26 maggio 2000, n. 187 per l'attuazione della direttiva 97/43/Euratom; 26 maggio 2000, n. 241 per l'attuazione della direttiva 96/29/Euratom; 9 maggio 2001, n. 257 di integrazione e modifica al D. Lgs. n. 241/2000 e 19 ottobre 2011 n. 185 di attuazione della direttiva 2009/71/EURATOM che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza degli impianti nucleari.

La citata normativa, infatti, che disciplina gli iter autorizzativi necessari per l'esercizio delle pratiche in tema nucleare e la sicurezza nucleare a protezione dell'ambiente e delle popolazioni, si applica, tra l'altro, alla costruzione, esercizio e disattivazione di impianti nucleari, a tutte le pratiche che implicano rischi dovuti a radiazioni ionizzanti, alla produzione, trattamento, manipolazione, detenzione, deposito, trasporto, importazione, esportazione, impiego, commercio, cessazione della detenzione, raccolta e smaltimento di materie radioattive.

Per quanto concerne le attività di decommissioning istituzionalmente affidate a Sogin, si segnala che l'esecuzione delle operazioni connesse alla disattivazione di un impianto nucleare (art. 55 e segg. del D. Lgs. n. 230/1995 e s.m.i.) *“è soggetta ad autorizzazione preventiva (decreto di disattivazione) da parte del Ministero dell'industria (attuale Ministero dello sviluppo economico), sentiti i Ministeri dell'ambiente, dell'interno, del lavoro, della sanità, la regione o la provincia autonoma e l'APAT (attuale IRPRA)”*. Il rilascio dei decreti ministeriali di approvazione delle istanze di disattivazione è soggetto, quindi, ad un lungo e complesso processo autorizzativo con i Ministeri interessati ed ISPRA. Inoltre, la disattivazione è subordinata all'emissione dei relativi Decreti Ministeriali di approvazione delle valutazioni di impatto ambientale (VIA), emessi dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base di adeguati studi di impatto ambientale, nei quali sono esaminati gli aspetti di

salvaguardia dell'ambiente in relazione alle attività da svolgere sugli impianti e da autorizzare.

L'art. 148 del D. Lgs. n. 230/1995 disciplina, inoltre, il regime transitorio, disponendo che *“per gli impianti nucleari per i quali sia stata inoltrata istanza di disattivazione ai sensi dell'art. 55, in attesa della relativa autorizzazione, possono essere autorizzati, ai sensi dell'art. 6 della L. 31 dicembre 1962 n. 1860, particolari operazioni e specifici interventi, ancorchè attinenti alla disattivazione, atti a garantire nel modo più efficace la radioprotezione dei lavoratori e della popolazione.”*

Anche in attesa di ottenere l'approvazione delle istanze di disattivazione, quindi, per lo svolgimento delle attività propedeutiche allo smantellamento, è necessario sottoporre i relativi progetti ad un iter autorizzativo complesso e lungo, gestito nell'ambito della “modifica di impianto” di cui all'art. 6 della L. n. 1860/1962, che richiede una autorizzazione ministeriale e poi l'approvazione da parte di ISPRA dei singoli progetti. In taluni casi la presentazione di alcuni progetti è prevista nelle Licenze di Esercizio.

Infine, anche per quanto concerne la realizzazione del Parco Tecnologico e del Deposito Nazionale, il D. Lgs. n. 31 del 15 febbraio 2010 e s.m.i. traccia un iter molto complesso, che culmina con l'autorizzazione unica rilasciata con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e con il Ministero delle infrastrutture.

Con riferimento alle Centrali ed agli Impianti gestiti da Sogin, di seguito è sinteticamente riportato lo stato delle autorizzazioni al 2011.

Procedure di V.I.A.:

QUADRO DI SINTESI al 2011

SITO/PROGETTO	AZIONI DI COMPETENZA SO.G.I.N.		ISTRUTTORIA DI VIA	
	Invio Studio di Impatto Ambientale	Invio integrazioni su richieste specifiche del MATTM	Azioni di competenza Regionale	Azioni di competenza MATTM
			Parere Regionale	Decreto di Compatibilità Ambientale
Caorso Decommissioning	22/12/2003	Completato il 7.11.2005	Parere "favorevole con prescrizioni", emesso con Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 2007/1044 del 9 luglio 2007	Decreto di Compatibilità Ambientale con "Giudizio favorevole con prescrizioni" emanato il 31.10.2008
Garigliano Decommissioning	06/06/2003	Completato il 2.11.2005. Invio di ulteriore documentazione il 14.11.2008	La Regione Campania si è espressa parzialmente solo in merito alla demolizione del camino	A novembre 2009 si è ottenuto il Decreto di compatibilità ambientale (VIA)
Latina Decommissioning	24/11/2003	Completato il 23.12.2005	Istruttoria sospesa a seguito delle lettere SO.G.I.N. Prot n. 36046 del 26/11/2008 e n. 37830 del 11/12/2008 ----	Decreto di Compatibilità Ambientale emanato il 27/10/2011
	Iter di VIA sospeso con lettera SO.G.I.N. - Prot. N.37830 dell'11/12/2008 Nel mese di novembre 2009 è stata presentata la nuova revisione della VIA relativamente alla Centrale di Latina.			
Trino Decommissioning	04/09/2003			Decreto di Compatibilità Ambientale emanato il 24/12/2008
Saluggia CEMEX- Cementazione di rifiuti radioattivi liquidi dell'impianto EUREX di Saluggia	24/10/2005	Completato il 10/8/2006	Parere "favorevole con prescrizioni", emesso con Delibera di Giunta della Regione Piemonte 19-2351 del 13.3.2006	Decreto di Compatibilità Ambientale emanato il 19/09/2008
Itrec ICPF	05/03/2009			Il 24.03.2011 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha emanato il Decreto di Compatibilità Ambientale per il Progetto dell'Impianto di Condizionamento del Prodotto Finito (ICPF).

1.2 I reati di cui all'art. 25-undecies del D.Lgs. n. 231/2001

Si riporta di seguito la definizione delle figure delittuose, nell'ordine con il quale sono richiamate dall'art. 25- undecies del D. Leg.vo n. 231/2001.

Articolo 727-bis codice penale

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette

La fattispecie, prevista dall'articolo in esame, si verifica quando chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta, fuori dai casi consentiti. Il codice penale prevede l'arresto o l'ammenda, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

La legge punisce con ammenda, inoltre, chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. n. 121/2011, ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

Articolo 733-bis codice penale

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto

La fattispecie prevista si verifica nel caso di distruzione, fuori dai casi consentiti, di un habitat all'interno di un sito protetto o comunque di deterioramento dello stesso con la compromissione dello stato di conservazione.

Le sanzioni previste dalla norma sono l'arresto e l'ammenda.

Ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. n. 121/2011, ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale, per 'habitat all'interno di un sito protetto' si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

Con riferimento a Sogin S.p.A., considerato che la Società gestisce le Centrali e gli Impianti nucleari in dismissione, non situati nei centri abitati, in zone che potrebbero essere classificate quali siti protetti, è ipotizzabile la commissione dei reati previsti dagli artt. 727 bis e 733 bis del codice penale.

Con riferimento a quanto sopra esposto, al fine di individuare l'ubicazione delle Centrali/Impianti Sogin in relazione ai siti protetti, è stata predisposta la tabella riportata a pagina seguente.

SITO	SIC/ZPS (direttiva Habitat 92/43/CEE)	Sovrapposizione Area Sogin/Aree SIC- ZPS	Distanza minima Area Sogin/Aree SIC- ZPS
Impianto Itrec - Trisaia	Bosco Pantano di Policoro e Costa Ionica foce Sinni (SIC e ZPS) Costa Ionica foce Agri (SIC)	NO	250 m
Centrale di Trino	Palude di S. Genuario (IT1120007) Bosco della Partecipanza di Trino (IT1120002)	SI	-
Centrale di Latina	Bosco di Foglino (SIC IT6030047) Litorale di Torre Astura (SIC IT6030048) Zone umide ad W del Fiume Astura (SIC IT6030049) Fondali tra Torre Astura e Capo Portiere (SIC IT6000011) Fondali tra Capo Portiere e Lago Caprolace (foce) (SIC IT6000012) Laghi Fogliano, Monaci, Caprolace e Pantani dell'Inferno (SIC IT6040012) Dune del Circeo (SIC IT6040018) Parco Nazionale del Circeo (ZPS IT6040015)	NO	3 km
Impianto Eurex - Saluggia	Riserva Naturale Speciale Isolotto del Ritano (SIC1 e ZPS2 IT1120013); Riserva Naturale Speciale Baraccone – Confluenza Po – Dora Baltea (SIC e ZPS: IT1110019) Riserva Naturale Speciale Mulino Vecchio (SIC IT1110050).	NO	600 m
Impianto di Bosco Marengo	Torrente Orba (SIC e ZPS IT1180002)	NO	7 km
Centrale di Caorso	Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco Ospizio (IT4010018)	SI	-
Impianto di Casaccia	Comprensorio Bracciano-Martignano (ZPS IT6030085)	NO	3 Km
Centrale di Garigliano	Fiume Garigliano (IT8010029)	SI	-

Articolo 137 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale

La materia disciplinata dall'articolo riportato è relativa agli scarichi di acque reflue industriali che siano effettuati *ex novo* senza autorizzazione o che vengano proseguiti o mantenuti dopo che l'autorizzazione sia sospesa o revocata. La legge prevede la sanzione dell'arresto o dell'ammenda e prevede aggravamenti delle pene nei casi di :

- scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto sopra citato;
- al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, dell'articolo in esame, scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto sopra citato, senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione o le altre prescrizioni dell'Autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4.

Le ipotesi di cui al comma 5 sopra richiamato dell'articolo in esame si riferiscono al superamento dei valori fissati dalla legge o fissati dalle Regioni o dalle Province autonome o dall'Autorità competente, relativamente allo scarico di acque reflue industriali, in relazione alle sostanze indicate:

- nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto sopra richiamato;
- o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza sempre del decreto legislativo n. 152/2006.

La legge prevede un aggravamento delle pene nei casi di superamento anche dei valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5.

Le sanzioni previste al comma 5 dell'art. 137 del D. Lgs. n. 152/2006 si applicano anche al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che, nell'effettuazione dello scarico, superi i valori limite previsti dallo stesso comma.

L'articolo 137 prevede la pena dell'arresto, in caso di mancata osservanza dei divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 del decreto sopra citato.

Infine, è comminata la pena dell'arresto se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto

di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Si riportano, nel seguito, gli articoli citati nella norma in esame.

Articolo 103 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: Scarichi sul suolo

1. E' vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione:

- a) per i casi previsti dall'articolo 100, comma 3;
- b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie;
- c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell'articolo 101, comma 2.

Sino all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto;

- d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli;
- e) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate;
- f) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto.

2. Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate con il decreto di cui all'articolo 99, comma 1. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata.

3. Gli scarichi di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere conformi ai limiti della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. Resta comunque fermo il

divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.

Articolo 104 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee

1. E' vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico.
3. In deroga a quanto previsto al comma 1, per i giacimenti a mare, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e, per i giacimenti a terra, ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, le regioni possono autorizzare lo scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti ovvero in unità dotate delle stesse caratteristiche che contengano, o abbiano contenuto, idrocarburi, indicando le modalità dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi.
4. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva anche finalizzata alla verifica dell'assenza di sostanze estranee, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda acquifera. A tal fine, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente per territorio, a spese del soggetto richiedente l'autorizzazione, accerta le caratteristiche quantitative e qualitative dei fanghi e l'assenza di possibili danni per la falda, esprimendosi con parere vincolante sulla richiesta di autorizzazione allo scarico.

5. Per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare, lo scarico delle acque diretto in mare avviene secondo le modalità previste dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con proprio decreto, purché la concentrazione di oli minerali sia inferiore a 40 mg/l. Lo scarico diretto a mare è progressivamente sostituito dalla iniezione o reiniezione in unità geologiche profonde, non appena disponibili pozzi non più produttivi ed idonei all'iniezione o reiniezione, e deve avvenire comunque nel rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3.

6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in sede di autorizzazione allo scarico in unità geologiche profonde di cui al comma 3, autorizza anche lo scarico diretto a mare, secondo le modalità previste dai commi 5 e 7, per i seguenti casi:

a) per la frazione di acqua eccedente, qualora la capacità del pozzo iniettore o reiniettore non sia sufficiente a garantire la ricezione di tutta l'acqua risultante dall'estrazione di idrocarburi;

b) per il tempo necessario allo svolgimento della manutenzione, ordinaria e straordinaria, volta a garantire la corretta funzionalità e sicurezza del sistema costituito dal pozzo e dall'impianto di iniezione o di reiniezione.

7. Lo scarico diretto in mare delle acque di cui ai commi 5 e 6 è autorizzato previa presentazione di un piano di monitoraggio volto a verificare l'assenza di pericoli per le acque e per gli ecosistemi acquatici.

8. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2, 3, 5 e 7, gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, esistenti e debitamente autorizzati, devono essere convogliati in corpi idrici superficiali ovvero destinati, ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o all'utilizzazione agronomica. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico è revocata.

Articolo 107 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: Scarichi in reti fognarie

1. Ferma restando l'inderogabilità dei valori-limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3, gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dall'Autorità d'ambito competente in base alle caratteristiche dell'impianto, e in modo che sia assicurata la tutela del corpo

idrico ricettore nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2.

(omissis)

Articolo 108 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: Scarichi di sostanze pericolose (omissis)

4. Per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, le autorizzazioni stabiliscono altresì la quantità massima della sostanza espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in conformità con quanto indicato nella stessa Tabella. Gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui al comma 1 sono assoggettati alle prescrizioni di cui al punto 1.2.3. dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.

Per quanto concerne le attività di Sogin è ipotizzabile la commissione dei sopra elencati reati in materia di scarico di acque reflue nel caso in cui non sia mantenuta la conformità alla normativa e regolamentazione in campo ambientale convenzionale inerente alle Centrali ed agli Impianti gestiti dalla Società.

Di converso, non si ritiene inerente i compiti aziendali e, pertanto, non si ritiene che possa essere commessa in Sogin la fattispecie, prevista anch'essa dall'art. 137 del D. Lgs. n. 152/2006, di scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contenente sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento.

Articolo 256 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

Si verifica la fattispecie in esame qualora sia effettuata una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del D. Lgs. n. 152/2006.

La legge sanziona dette attività sia nel caso di rifiuti non pericolosi, sia nel caso di rifiuti pericolosi, applicando le pene previste anche ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti sul suolo e nel suolo ovvero immettono rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali o sotterranee, in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 del decreto sopra richiamato.

L'articolo 256 in esame sanziona anche la realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata, prevedendo pene più gravi nel caso in cui la discarica sia destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

Le pene previste per i reati di cui sopra sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

La norma in esame sanziona anche:

- la violazione del divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi (ex art. 187 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
- la violazione del divieto di effettuazione del deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (ex art. 227, comma 1, lettera b decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152). E' prevista solo l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

Si riportano di seguito, per comodità di lettura, le rubriche degli articoli del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sopra citati:

- Articolo 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti)
- Articolo 209 (Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale)
- Articolo 210 (Autorizzazioni in ipotesi particolari)
- Articolo 211 (Autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione)
- Articolo 212 (Albo nazionale gestori ambientali)
- Articolo 214 (Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate)
- Articolo 215 (Autosmaltimento)
- Articolo 216 (Operazioni di recupero)

Articolo 257 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Bonifica dei siti

La norma in esame punisce, con l'irrogazione dell'arresto o dell'ammenda, chiunque cagioni l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio e non provveda alla bonifica, in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La norma in esame prevede un aggravamento delle pene nei casi di inquinamento provocato da sostanze pericolose e sanziona anche la mancata effettuazione della comunicazione di cui al citato articolo 242.

Nella sentenza di condanna per le contravvenzioni sopra descritte o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

L'art. 257 dispone, infine, che l'osservanza dei progetti, approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti, costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee sopra descritto.

Articolo 258 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

(Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)

L'articolo in esame stabilisce la sanzione amministrativa pecuniaria per le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi (ex art. 212, comma 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) (ex art. 188-bis, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 152/2006) ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti.

L'articolo 258 applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 483

codice penale, in tema di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.

L'articolo 258 in esame, infine, dispone pene minori nei casi in cui:

- le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 siano formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentano di ricostruire le informazioni dovute;
- le indicazioni di cui al comma 4 siano formalmente incomplete o inesatte ma contengano tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193 da parte dei soggetti obbligati.

Articolo 259 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Traffico illecito di rifiuti

La norma in esame punisce con l'arresto e l'ammenda chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi. Si riporta di seguito, per comodità di lettura, il Regolamento richiamato dall'articolo in esame.

Regolamento (CEE) n. 259/93 del consiglio del 1° febbraio 1993 relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio

Articolo 1

(omissis)

3. a) Le spedizioni di rifiuti destinati unicamente al ricupero e riportati nell'allegato II sono parimenti escluse dal disposto del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto dalle lettere b), c), d) ed e) in appresso, dall'articolo 11 nonché dall'articolo 17, paragrafi 1, 2 e 3.

b) Tali rifiuti sono soggetti a tutte le disposizioni della direttiva 75/442/CEE. Essi sono in particolare:

- destinati unicamente ad impianti debitamente autorizzati, i quali devono essere autorizzati conformemente agli articoli 10 e 11 della direttiva 75/442/CEE:
- soggetti a tutte le disposizioni previste agli articoli 8, 12, 13 e 14 della direttiva 75/442/CEE.

c) Taluni rifiuti contemplati dall'allegato II, tuttavia, possono essere sottoposti a controlli, alla stregua di quelli contemplati dagli allegati III o IV, qualora presentino tra l'altro elementi di rischio ai sensi dell'allegato III della direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi.

I rifiuti in questione e la decisione relativa alla scelta fra le due procedure da seguire devono essere determinati secondo la procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE.

Tali rifiuti sono elencati nell'allegato II A.

d) In casi eccezionali, le spedizioni di determinati rifiuti elencati nell'allegato II possono, per motivi ambientali o sanitari, essere controllate dagli Stati membri alla stregua di quelli contemplati dagli allegati III o IV.

Gli Stati membri che si avvalgono di tale possibilità notificano immediatamente tali casi alla Commissione ed informano opportunamente gli altri Stati membri e forniscono i motivi della loro decisione. La Commissione, secondo la procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 75/42/CEE, può confermare tale azione aggiungendo, se necessario, i rifiuti in questione all'allegato II A.

(omissis)

Articolo 26

1. Costituisce traffico illecito qualsiasi spedizione di rifiuti:

- a) effettuata senza che la notifica sia stata inviata a tutte le autorità competenti interessate conformemente al presente regolamento, o
- b) effettuata senza il consenso delle autorità competenti interessate, ai sensi del presente regolamento, o
- c) effettuata con il consenso delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode, o
- d) non concretamente specificata nel documento di accompagnamento, o

- e) che comporti uno smaltimento o un ricupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali, o
 - f) contraria alle disposizioni degli articoli 14, 16, 19 e 21.
2. Se di tale traffico illecito è responsabile il notificatore, l'autorità competente di spedizione controlla che i rifiuti in questione:
 - a) siano ripresi dal notificatore o, se necessario dalla stessa autorità competente, all'interno dello Stato di spedizione, oppure, se ciò risulta impossibile,
 - b) vengano smaltiti o recuperati secondo metodi ecologicamente corretti, entro un termine di 30 giorni a decorrere dal momento in cui l'autorità competente è stata informata del traffico illecito o entro qualsiasi altro termine eventualmente fissato dalle autorità competenti interessate. In tal caso viene effettuata una nuova notifica. Gli Stati membri di spedizione e gli Stati membri di transito non si oppongono alla reintroduzione dei rifiuti qualora l'autorità competente di destinazione ne presenti motivata richiesta illustrandone le ragioni.
 3. Se di tale traffico illecito è responsabile il destinatario, l'autorità competente di destinazione provvede affinché i rifiuti in questione siano smaltiti con metodi ecologicamente corretti dal destinatario o, se ciò risulta impossibile, dalla stessa autorità competente entro il termine di 30 giorni a decorrere dal momento in cui è stata informata del traffico illecito o entro qualsiasi altro termine fissato dalle autorità competenti interessate. A tale scopo esse cooperano, se necessario, allo smaltimento o al ricupero dei rifiuti secondo metodi ecologicamente corretti.
 4. Quando la responsabilità del traffico illecito non può essere imputata né al notificatore né al destinatario, le autorità competenti provvedono, cooperando, affinché i rifiuti in questione siano smaltiti o recuperati secondo metodi ecologicamente corretti. Tale cooperazione segue orientamenti stabiliti in conformità della procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE.
 5. Gli Stati membri adottano le appropriate misure legali per vietare e punire il traffico illecito.

Articolo 260 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

La norma commina la reclusione per chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative

organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti. La pena prevista è aumentata, se si tratta di rifiuti ad alta radioattività.

Articolo 260-bis decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti

La norma in questione è stata abrogata dall'articolo 6, comma 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con legge 14 settembre 2011 n. 148, dalla data di entrata in vigore della disposizione.

Articolo 279 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Sanzioni

La norma stabilisce l'arresto o l'ammenda per chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

La norma stabilisce, inoltre, che nei casi sopra descritti si applica sempre la pena dell'arresto se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

000

Le norme del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 fin qui descritte, richiamate dal decreto legislativo n. 231/2001 e correlate all'insorgenza della responsabilità amministrativa nel caso di commissione dei reati ivi previsti, comportano l'esigenza del mantenimento della conformità alla normativa e regolamentazione in campo ambientale convenzionale e nucleare inerente alle Centrali ed agli Impianti gestiti da Sogin, considerati i compiti istituzionali ad essa affidati del decommissioning e della realizzazione e gestione del Parco Tecnologico e del Deposito Nazionale dei rifiuti radioattivi.

Articolo 1 legge 7 febbraio 1992, n. 150

*Commercio di esemplari di specie dell'allegato A,
appendice I, ed allegato C, parte 1*

In tema di traffico non autorizzato di esemplari, la norma richiamata dispone le pene dell'arresto e dell'ammenda, salvo che il fatto costituisca più grave reato, per chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 (relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio) e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 (modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio) e successive modificazioni;
- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del

Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

La norma prevede un aggravamento della pena in caso di recidiva e, qualora il reato suddetto venga commesso nell'esercizio di attività di impresa, prevede che alla condanna consegua la sospensione della licenza.

Articolo 2 legge 7 febbraio 1992, n. 150

*Commercio degli esemplari di specie dell'allegato A,
appendice I e III, ed allegato C, parte 2*

La norma in esame è strutturata in maniera analoga all'articolo precedente ma prevede pene più lievi. E' comminata, infatti, la pena dell'ammenda o dell'arresto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, per chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 (relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro Commercio), e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n.939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 (modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commerci), e successive modificazioni;

- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

La norma prevede un aggravamento della pena in caso di recidiva e, qualora il reato suddetto venga commesso nell'esercizio di attività di impresa, prevede che alla condanna consegua la sospensione della licenza.

Articolo 3-bis legge 7 febbraio 1992, n. 150

La norma in esame prevede le pene di cui al libro II (Dei delitti in particolare), titolo VII (Dei delitti contro la fede pubblica), capo III (Della falsità in atti) del codice penale alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati.

Si riporta, per comodità di lettura, le parti dell'articolo 16 Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro Commercio, sopra richiamate.

Art. 16 Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996: Sanzioni

1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti adeguati per garantire che siano irrogate sanzioni almeno per le seguenti violazioni del presente regolamento:
 - a) introduzione di esemplari nella Comunità ovvero esportazione o riesportazione dalla stessa, senza il prescritto certificato o licenza ovvero con certificato o licenza falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza l'autorizzazione dell'organo che li ha rilasciati;
(omissis)
 - c) falsa dichiarazione oppure comunicazione di informazioni scientemente false al fine di conseguire una licenza o un certificato;
 - d) uso di una licenza o certificato falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza autorizzazione, come mezzo per conseguire una licenza o un certificato comunitario ovvero per qualsiasi altro scopo rilevante ai sensi del presente regolamento;
 - e) omessa o falsa notifica all'importazione;
(omissis)
 - l) falsificazione o alterazione di qualsiasi licenza o certificato rilasciati in conformità del presente regolamento.

Articolo 6 legge 7 febbraio 1992, n. 150

*Divieto di detenzione di esemplari costituenti pericolo per la salute
e l'incolumità pubblica*

La norma prevede l'arresto o l'ammenda per chiunque contravviene al divieto, fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), di detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, stabilisce con proprio decreto i

criteri da applicare nell'individuazione delle specie che costituiscono pericolo come sopra descritto e predisporre di conseguenza l'elenco di tali esemplari, prevedendo altresì opportune forme di diffusione dello stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine della protezione delle specie.

La disposizione richiamata non si applica: a) nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa; b) nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2.

000

In relazione ai compiti istituzionali affidati a Sogin ed alle attività ad essi correlati, si ritiene altamente improbabile che possa configurarsi la responsabilità amministrativa della Società conseguente la commissione dei reati connessi al traffico illecito di esemplari animali e vegetali o alla detenzione di specie pericolose.

Articolo 3 legge del 28 dicembre 1993, n. 549

Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente

(Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive)

La norma prevede che la produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla legge n. 549/1993 siano regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94 (del Consiglio, del 15 dicembre 1994, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono) e, nel contempo, la disposizione in esame vieta l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A sopra citata, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

L'articolo in esame stabilisce inoltre che con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sia stabilita, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze, di cui alla sopra richiamata tabella A, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della

legge n. 549/1993. Sono inoltre stabiliti i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, anch'essa allegata alla legge n. 549/1993 ed individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B stessa, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto sopra descritto. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B citate cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.

L'adozione di termini diversi da quelli sopra esposti, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella legge n. 549/1993 ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

La norma in esame, inoltre, prevede che le imprese, che intendano cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla sopra citata tabella B prima dei termini prescritti, possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10 della legge n. 549/1993, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

La norma, infine, dispone l'arresto e l'ammenda per chi viola le disposizioni sopra descritte e, nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

Articolo 8 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202

Attuazione della Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento

provocato dalle navi e conseguenti sanzioni

(Inquinamento doloso)

La disposizione in esame stabilisce l'arresto e l'ammenda nel caso in cui, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, qualora la violazione sia avvenuta con il loro concorso, dolosamente violino le disposizioni dell'articolo 4. Sono previste pene più gravi quando la violazione sopra

descritta causi danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

Articolo 9 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202

Attuazione della Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento

provocato dalle navi e conseguenti sanzioni

(Inquinamento colposo)

La norma, strutturata analogamente all'articolo precedente, commina una pena più lieve, salvo che il fatto costituisca più grave reato, per il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, qualora la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violino per colpa le disposizioni dell'articolo 4.

La pena prevista si aggrava se la violazione causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

Anche nel caso di inquinamento colposo, il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

Si riportano, di seguito, gli articoli 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 per la migliore comprensione delle fattispecie di inquinamento doloso e colposo sopra descritte.

Articolo 2 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202: Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

(omissis)

b) "sostanze inquinanti": le sostanze inserite nell'allegato I (idrocarburi) e nell'allegato II (sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa) alla Convenzione Marpol 73/78, come richiamate nell'elenco di cui all'allegato A alla legge 31 dicembre 1982, n. 979 aggiornato dal decreto del Ministro della marina mercantile 6 luglio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 22 agosto 1983.

Articolo 3 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202: Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli scarichi in mare delle sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), provenienti dalle navi battenti qualsiasi bandiera effettuati:

a) nelle acque interne, compresi i porti, nella misura in cui è applicabile il regime previsto dalla Convenzione Marpol 73/78;

b) nelle acque territoriali;

c) negli stretti utilizzati per la navigazione internazionale e soggetti al regime di passaggio di transito, come specificato nella parte III, sezione 2, della Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare;

d) nella zona economica esclusiva o in una zona equivalente istituita ai sensi del diritto internazionale e nazionale;

e) in alto mare.

2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle navi militari da guerra o ausiliarie e alle navi possedute o gestite dallo Stato, solo se impiegate per servizi governativi e non commerciali.

Articolo 4 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202: Divieti

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, è vietato alle navi, senza alcuna discriminazione di nazionalità, versare in mare le sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), o causare lo sversamento di dette sostanze.

Articolo 5 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202: Deroche

1. Lo scarico di sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), in una delle aree di cui all'articolo 3, comma 1, è consentito se effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato I, norme 15, 34, 4.1 o 4.3 o all'allegato II, norme 13, 3.1 o 3.3 della Convenzione Marpol 73/78.

2. Lo scarico di sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed e), è consentito al proprietario, al comandante o all'equipaggio posto sotto la responsabilità di quest'ultimo, se effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato I, norma 4.2, o all'allegato II, norma 3.2 della Convenzione Marpol 73/78.

Considerati i compiti istituzionali affidati e le attività aziendali ad essi connesse e le modalità di svolgimento delle stesse, si ritiene altamente improbabile la commissione, in Sogin, dei reati di inquinamento doloso e colposo provocato da navi.

1.3 TABELLA DELLE SANZIONI ASSOCIATE AI REATI

Di seguito si riporta la tabella di sintesi delle sanzioni previste dall'art. 25 undecies del D. Lgs. n. 231/2001 in caso di commissione di taluno dei reati di cui al paragrafo precedente:

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	SANZIONE PECUNIARIA		SANZIONI INTERDITTIVE		Note
			MIN (quote)	MAX (quote)	MIN (mesi)	MAX (mesi)	
<p>Art. 727-bis cod. pen. - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette)</p> <p>1. Chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.</p> <p>2. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.</p>	25undecies (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette)	07/07/2011		250			
<p>Art. 733-bis cod. pen. - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto</p> <p>1. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.</p>	25undecies (Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto)	07/07/2011	150	250			

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	SANZIONE PECUNIARIA		SANZIONI INTERDITTIVE		Note
			MIN (quote)	MAX (quote)	MIN (mesi)	MAX (mesi)	
<p>Art. 29 - <i>quater-decies</i> D.lgs. N. 152/2006 Procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale Per gli impianti di competenza statale la domanda è presentata all'autorità competente per mezzo di procedure telematiche, con il formato e le modalità stabiliti con il decreto di cui all'articolo 29-duodecies, comma 2.</p> <p>2. L'autorità competente individua gli uffici presso i quali sono depositati i documenti e gli atti inerenti il procedimento, al fine della consultazione del pubblico.</p> <p>3. L'autorità competente, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda ovvero, in caso di riesame ai sensi dell'articolo 29-<i>octies</i>, comma 4, contestualmente all'avvio del relativo procedimento, comunica al gestore la data di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e la sede degli uffici di cui al comma 2. Entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione il gestore provvede a sua cura e sue spese alla pubblicazione su un quotidiano a diffusione provinciale o regionale, ovvero a diffusione nazionale nel caso di progetti che ricadono nell'ambito della competenza dello Stato, di un annuncio contenente l'indicazione della localizzazione dell'impianto e del proprio nominativo, nonché gli uffici individuati ai sensi del comma 2 ove è possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni. Tali forme di pubblicità tengono luogo delle comunicazioni di cui all'articolo 7 ed ai commi 3 e 4 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le informazioni pubblicate dal gestore ai sensi del presente comma sono altresì pubblicate dall'autorità competente nel proprio sito web. è in ogni caso garantita l'unicità della pubblicazione per gli impianti di cui al titolo III della parte seconda del presente decreto.</p> <p>4. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui al comma 3, i soggetti interessati possono presentare in forma scritta, all'autorità competente, osservazioni sulla domanda. (...)</p>	<p><i>25undecies</i> (Esercizio non autorizzato di attività industriali)</p>	07/07/2011		250			

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	SANZIONE PECUNIARIA		SANZIONI INTERDITTIVE		Note
			MIN (quote)	MAX (quote)	MIN (mesi)	MAX (mesi)	
<p>Art. 137 D.lgs. N. 152/2006</p> <p>1. Chiunque apra o comunichi effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 1.500 euro a 10.000 euro.</p> <p>2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.</p> <p>3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.</p> <p>4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.</p> <p>5. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da 6.000 euro a 120.000 euro. (comma così modificato dall'articolo 1 della legge n. 36 del 2010)</p>	<p><i>25undecies</i> (Nuovi scarichi non autorizzati di acque reflue industriali)</p>	<p>07/07/2011</p>	<p>150 (comma 3, 4, 5, primo periodo, 7, seconda ipotesi, 8 e 13)</p> <p>200 (comma 2, 5, secondo periodo, e 11)</p>	<p>250; (comma 3, 4, 5, primo periodo, 7, seconda ipotesi, 8 e 13)</p> <p>300; (comma 2, 5, secondo periodo, e 11)</p> <p>250 (comma 1, 7, prima ipotesi, 9, 12 e 14)</p>	<p>6 mesi</p>		

<p>6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.</p> <p>7. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.</p> <p>8. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.</p> <p>9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.</p> <p>10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da 1.500 euro a 15.000 euro.</p> <p>11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.</p> <p>12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da 4.000 euro a 40.000 euro.</p> <p>13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.</p>						
---	--	--	--	--	--	--

<p>14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 10.000 o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	SANZIONE PECUNIARIA		SANZIONI INTERDITTIVE		Note
			MIN (quote)	MAX (quote)	MIN (mesi)	MAX (mesi)	
<p>Art. 256 - D.lgs. 152/2006</p> <p>1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:</p> <p>a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;</p> <p>b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.</p> <p>2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.</p> <p>3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 5.200 a euro 52.000 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del partecipante al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.</p> <p>4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.</p> <p>5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).</p> <p>6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda</p>	<p>25undecies (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata)</p>	<p>07/07/2011</p>	<p>150; (comma 1, lettera b, 3, primo periodo, e 5)</p> <p>200 (comma 3, secondo periodo)</p>	<p>250 (comma 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5)</p> <p>300 (comma 3, secondo periodo)</p> <p>250 (comma 1, lettera a), e 6, primo periodo)</p>		<p>6 mesi</p>	

<p>da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 euro a 15.500 euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.</p> <p>7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 260 euro a 1.550 euro.</p> <p>8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 8.000 euro a 45.000 euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.</p> <p>9 Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.</p> <p>257. Bonifica dei siti</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	SANZIONE PECUNIARIA		SANZIONI INTERDITTIVE		Note
			MIN (quote)	MAX (quote)	MIN (mesi)	MAX (mesi)	
<p>Art. 257 D.Lgs. 152/2006 - Bonifica dei siti</p> <p>1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 26.000 euro.</p> <p>2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da 5.200 euro a 52.000 euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.</p> <p>3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.</p> <p>4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.</p>	<p><i>25undecies</i> (Bonifica dei siti)</p>	<p>07/07/2011</p>	<p>150 (comma 2)</p>	<p>250 (comma 1)</p> <p>250 (comma 2)</p>			

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	SANZIONE PECUNIARIA		SANZIONI INTERDITTIVE		Note
			MIN (quote)	MAX (quote)	MIN (mesi)	MAX (mesi)	
<p>Art. 258 D.Lgs. 152/2006 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (...)</p> <p>4. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto. (...)</p>	25undecies (Falsità nei certificati)	07/07/2011	150 (comma 4, secondo periodo)	250			
<p>Art. 259 D.Lgs. 152/2006 - Traffico illecito di rifiuti (...)</p> <p>1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da 1.550 euro a 26.000 euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.</p>	25undecies (Traffico illecito di rifiuti)	07/07/2011	150 (comma 1)	250			

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	SANZIONE PECUNIARIA		SANZIONI INTERDITTIVE		Note
			MIN (quote)	MAX (quote)	MIN (mesi)	MAX (mesi)	
<p>Art. 260 D.Lgs. 152/2006 - Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti</p> <p>1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.</p> <p>2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.</p> <p>(...)</p>	<p><i>25undecies</i> (Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti)</p>	<p>07/07/2011</p>	<p>300 (comma 1)</p> <p>400 (comma 2)</p>	<p>500 (comma 1)</p> <p>800 (comma 2)</p>		<p>6 mesi</p>	
<p>Art. 279 bis D.Lgs. 152/2006</p> <p>1. Chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 258 euro a 1.032 euro. Con la stessa pena è punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8. Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8, è assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente.</p> <p>2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.</p> <p>3. Chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi</p>	<p><i>25undecies</i> (Esercizio non autorizzato di stabilimento)</p>	<p>07/07/2011</p>		<p>250</p>			

<p>dell'articolo 269, comma 6, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro.</p> <p>4. Chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 6, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a 1.032 euro.</p> <p>5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.</p> <p>6. Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a 1.032 euro.</p> <p>7. Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.493 euro a 154.937 euro. All'irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la diversa autorità indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere è sempre disposta in caso di recidiva.</p>							
---	--	--	--	--	--	--	--

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	SANZIONE PECUNIARIA		SANZIONI INTERDITTIVE		Note
			MIN (quote)	MAX (quote)	MIN (mesi)	MAX (mesi)	
<p>Art. 1 legge n.150/1992 - Traffico non autorizzato di esemplari</p> <p>1. Chiunque in violazione di quanto previsto dal decreto del Ministro del commercio con l'estero del 31 dicembre 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 5 marzo 1984, importa, esporta o riesporta, sotto qualsiasi regime doganale, vende, espone per la vendita, detiene per la vendita, offre in vendita, trasporta, anche per conto terzi, o comunque detiene esemplari di specie indicate nell'allegato A, appendice I, e nell'allegato C, parte 1, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, è punito con le seguenti sanzioni:</p> <p>a) arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni;</p> <p>b) in caso di recidiva, arresto da tre mesi a due anni o ammenda da lire quindici milioni a sei volte il valore degli animali, piante, loro parti o prodotti derivati oggetto dalla violazione. Se trattasi di impresa commerciale alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.</p> <p>2. L'importazione di oggetti ad uso personale o domestico relativi a specie indicate nel comma 1, effettuata senza la presentazione della prevista documentazione CITES emessa dallo Stato estero ove l'oggetto è stato acquistato, è punita con la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire diciotto milioni. Gli oggetti importati illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato.</p> <p>3. L'esportazione o la riesportazione di oggetti ad uso personale o domestico derivati dagli esemplari di specie indicate nel comma 1, eccetto gli oggetti di pelletteria ad uso personale e le calzature, è consentita previo rilascio di un certificato da parte del servizio certificazione CITES del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo VII, par. 3, della convenzione di Washington (1).</p> <p>(1) Articolo così sostituito dall'art. 1, d.l. 12 gennaio 1993, n. 2, conv. in l. 13 marzo 1993, n. 59.</p>	<p>25undecies (Traffico non autorizzato di esemplari)</p>	<p>07/07/2011</p>		<p>250 (comma 1, 2, 4, 6)</p>			

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	SANZIONE PECUNIARIA		SANZIONI INTERDITTIVE		Note
			MIN (quote)	MAX (quote)	MIN (mesi)	MAX (mesi)	
<p>Art. 2 legge n.150/1992 - Incolumità esemplari</p> <p>1. Chiunque, in violazione di quanto previsto dal decreto del Ministro del commercio con l'estero del 31 dicembre 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 5 marzo 1984, importa, esporta o riesporta, sotto qualsiasi regime doganale, vende, espone per la vendita, detiene per la vendita, offre in vendita, trasporta, anche per conto terzi, esemplari di specie indicate nell'allegato A, appendici II e III - escluse quelle inserite nell'allegato C, parte 1 - e nell'allegato C, parte 2, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, è punito con le seguenti sanzioni:</p> <p>a) ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni;</p> <p>b) in caso di recidiva, arresto da tre mesi a un anno o ammenda da lire venti milioni a quattro volte il valore degli animali, piante, loro parti o prodotti derivati oggetto della violazione. Se trattasi di reato commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.</p> <p>2. L'importazione di oggetti ad uso personale o domestico relativi a specie indicate nel comma 1, effettuata senza la presentazione della documentazione CITES, ove prevista, è punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni (1).</p> <p>Art. 6 legge n. 150/1992 - Divieto di detenzione di esemplari costituenti pericolo per la salute e l'incolumità pubblica</p> <p>1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.</p> <p>2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste,</p>	25undecies (Incolumità esemplari)	07/07/2011	150 (comma 2)	250 (comma 2)			

<p>stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predispone di conseguenza l'elenco di tali esemplari, prevedendo altresì opportune forme di diffusione dello stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine della protezione delle specie. (omissis)</p> <p>4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da € 7.746,85 a € 103291,38. (omissis)</p> <p>6. Le disposizioni dei commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano: a) nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa; b) nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2.</p>	<p>25undecies (Divieto detenzione esemplari</p>	<p>07/07/2011</p>		<p>250 (comma 4)</p>			
--	---	-------------------	--	--------------------------	--	--	--

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	SANZIONE PECUNIARIA		SANZIONI INTERDITTIVE		Note
			MIN (quote)	MAX (quote)	MIN (mesi)	MAX (mesi)	
<p>Art. 3 bis legge n.150/1992 - Falsificazioni certificazioni Art.3 bis 1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale. 2. In caso di violazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le stesse concorrono con quelle di cui agli articoli 1, 2 e del presente articolo.</p>	25undecies (Falsificazioni certificazioni)	07/07/2011	<p>comma 1, rispettivamente: 1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione; 2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione; 3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione; 4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.</p>				

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	SANZIONE PECUNIARIA		SANZIONI INTERDITTIVE		Note
			MIN (quote)	MAX (quote)	MIN (mesi)	MAX (mesi)	
<p>Art. 3 legge n.549/1993 - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive</p> <p>1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al citato regolamento(CEE) n. 594/91 , come modificato ed integrato dal citato regolamento (CEE) n. 3952/92.</p> <p>2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal citato regolamento (CEE) n. 594/91 come modificato ed integrato dal citato regolamento (CEE) n. 3952/92.</p> <p>3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, è stabilita la data fino alla quale è comunque consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, recuperate e riportate a titolo, per la manutenzione di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge.</p>	25undecies (Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive)	07/07/2011	150	250			

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	SANZIONE PECUNIARIA		SANZIONI INTERDITTIVE		Note
			MIN (quote)	MAX (quote)	MIN (mesi)	MAX (mesi)	
<p>Art. 8 D.lgs. N.202/2007 - Inquinamento doloso</p> <p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.</p> <p>2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.</p> <p>3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.</p>	25undecies (Inquinamento doloso)	07/07/2011	150 (comma 1 e 9)	250 (comma 1 e 9)		6 mesi	
			200 (comma 2)	300 (comma 2)			

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	SANZIONE PECUNIARIA		SANZIONI INTERDITTIVE		Note
			MIN (quote)	MAX (quote)	MIN (mesi)	MAX (mesi)	
<p>Art. 9 D.lgs. N.202/2007 - Inquinamento colposo</p> <p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.</p> <p>2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.</p> <p>3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.</p>	25undecies (Inquinamento colposo)	07/07/2011		250		6 mesi	

2. FUNZIONE E DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE – D

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi Sociali, dai Dipendenti, nonché dai Consulenti e Partner, come meglio definiti nella Parte Generale. Obiettivo della presente Parte Speciale è che i soggetti sopra individuati mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel paragrafo precedente.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- a) fornire un elenco dei principi generali nonché dei principi procedurali specifici cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'OdV e ai responsabili delle funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, i principi e gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandato.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle leggi specifiche sull'argomento e alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari sono tenuti, in generale, a rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti, per le parti di proprio interesse:

- Organigramma aziendale, completo della specifica individuazione di compiti e funzioni assegnati
- CCNL
- Codice etico

Con riferimento alla normativa sull'ambiente:

- Decreto Legislativo n. 121/2011 e s.m.i.
- Decreto Legislativo n. 202/2007 e s.m.i.
- Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i.
- Legge n.549/1993 e s.m.i.
- Legge n. 150/1992 e s.m.i.
- Decreti VIA e prescrizioni correlate
- Decreti relativi allo smantellamento in conformità del D. Lgs. n. 230/1995 e s.m.i.
- Autorizzazioni ex D. Lgs. n. 230/1995 e s.m.i. ed ogni altra autorizzazione concessa dalle Autorità competenti;
- Piano di miglioramento sicurezza e ambiente

- Procedure, Linee guida, Istruzioni operative adottate da Sogin nel rispetto della normativa ambientale
- Ogni altra normativa interna adottata da Sogin in relazione al sistema di controllo ambientale o che possa comunque, anche indirettamente, avere riflessi sul medesimo.

Ai Partner, Fornitori (progettisti, fabbricanti, installatori e terzi contraenti) deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice etico da parte di Sogin, la cui conoscenza e il cui rispetto costituirà obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

La presente Parte Speciale D prevede a carico dei Destinatari di cui sopra, in considerazione delle diverse posizioni e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti di Sogin nell'ambito dell'espletamento delle attività considerate a rischio, l'espresso divieto di porre in essere, promuovere, collaborare, o dare causa a comportamenti tali da integrare fattispecie di reati commessi in violazione delle norme ambientali.

Verranno quindi indicati:

- a) le attività e/o i processi aziendali definiti "sensibili" ovvero a rischio di reato;
- b) i principi fondamentali di riferimento in attuazione dei quali dovranno essere adottate le specifiche modalità ai fini della corretta applicazione del Modello;
- c) i principi di riferimento che dovranno presiedere alle attività di controllo, monitoraggio e verifica dell'OdV e dei responsabili delle Direzioni aziendali che con lo stesso cooperano, debitamente regolate in appositi protocolli interni da adottare ai fini della corretta applicazione del Modello.

3. IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI

In occasione dell'ultimo aggiornamento del risk assessment, non sono emerse particolari criticità nell'ambito della gestione corrente degli adempimenti relativi alla sicurezza e all'ambiente. Tuttavia la presenza dei rischi connessi alla recente introduzione dei reati ambientali, conferma la necessità di proseguire nelle azioni già avviate, volte all'adozione degli standard internazionali UNI EN ISO 14001:2004 (in materia ambientale), ai fini della loro integrazione con l'attuale Sistema di Gestione Aziendale, già certificato ai sensi della Norma UNI EN ISO 9001:2008.

Così operando sarà garantita ulteriormente la mitigazione dei relativi rischi (che, al contrario di quanto previsto per le altre fattispecie di reato, sono ascrivibili anche a titolo di comportamenti colposi), anche attraverso la pianificata estensione dell'attuale Certificazione agli standard internazionali per la Sicurezza e l'Ambiente.

Inoltre, il mantenimento della conformità legislativa in campo ambientale convenzionale è garantito, a regime, attraverso un sistema operante, costruito in conformità alla Norma ISO 14001.

Nel corso delle attività di valutazione dei rischi, sono stati individuati gli ambiti aziendali caratterizzati da un elevato livello di rischio di commissione di reati con l'obiettivo di:

- identificare le aree/processi aziendali esposti al rischio di commissione dei reati in materia ambientale;
- effettuare l'analisi dei rischi potenziali;
- costruire un sistema di controllo preventivo interno in materia ambientale idoneo a ridurre ad un livello considerato "accettabile" il rischio di commissione dei reati rilevanti.

Pertanto, le aree di attività ritenute più specificamente a rischio per Sogin si ricollegano tutte all'inosservanza di norme poste a tutela dell'ambiente da cui discenda l'evento dannoso per la salute delle persone ovvero un danno rilevante per le componenti naturali dell'ambiente.

Tali aree di attività risultano essere le seguenti:

- qualsiasi attività svolta dal personale della Sogin, nelle Centrali e negli Impianti;
- monitoraggio, mantenimento e messa in sicurezza delle Centrali e degli Impianti;

- attività di decommissioning e di gestione del combustibile e dei rifiuti derivanti dal pregresso esercizio e dalle attività di smantellamento;
- ogni attività che venga svolta presso le Centrali e gli Impianti affidata, in tutto o in parte, a terzi contraenti.

Nell'ambito delle suddette aree, sono state individuate le seguenti attività operative che, per peculiarità e carenze nello svolgimento delle stesse, possono comportare la commissione di reati di cui all'art. 25- *undecies* del Decreto 231:

1. Gestione degli adempimenti legislativi in merito agli scarichi liquidi;
2. Attuazione degli adempimenti legislativi in merito alla gestione dei rifiuti;
3. Attuazione degli adempimenti legislativi in merito alla bonifica di siti inquinati;
4. Attuazione degli adempimenti legislativi in merito alla gestione delle emissioni in atmosfera;
5. Attuazione degli adempimenti legislativi in merito alla gestione di sostanze ozono lesive;
6. Attuazione degli adempimenti legislativi in merito ai Siti ed alle specie animali protette;
7. Formalizzazione dei ruoli e delle competenze, nonché delle relative responsabilità gestionali;
8. Adeguate attività di informazione e formazione dei lavoratori;
9. Attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni in materia ambientale;
10. Acquisizione di autorizzazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
11. Periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate;
12. Verifiche periodiche di attuazione ed efficacia del Sistema di Gestione Aziendale e di conformità dello stesso alle norme ISO 9001, ISO 14001 e BS OHSAS 18001;
13. Previsione di idonei sistemi di controllo sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate in materia ambientale e di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività sopra menzionate;
14. Rendicontazione delle prestazioni in grado di far pervenire idonea e tempestiva informativa alle strutture aziendali competenti e all'Organismo di Vigilanza.

4. PRINCIPI GENERALI IDONEI A PREVENIRE I REATI PRESUPPOSTO

La Società adotta specifiche modalità per la formazione e l'attuazione delle decisioni nell'ambito delle aree a rischio. La relativa documentazione deve essere costantemente aggiornata da parte del management responsabile ovvero su proposta dell'Organismo di Vigilanza.

Nello svolgimento delle attività sensibili occorre, in generale:

- a. consentire una ricostruzione temporale delle operazioni effettuate nonché evidenziarne il processo di autorizzazione, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate. Ciò richiede che tutte le attività operative siano formalmente documentate e che i documenti siano archiviati e conservati, con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non con opportuna evidenza;
- b. consentire l'accesso ai documenti, di cui al punto precedente, solo ai soggetti competenti in base alle regole interne, o a suoi delegati, al Collegio Sindacale o organo equivalente, alla società di revisione, all'Organismo di Vigilanza e/o, se espressamente delegato, alle strutture preposte ad attività di audit;
- c. prevedere una adeguata separazione dei ruoli e delle responsabilità tale per cui non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono rilevare contabilmente le operazioni e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure di controllo interno;
- d. prevedere che l'assegnazione di incarichi a Consulenti risponda alle reali esigenze aziendali e che la corresponsione di compensi o provvigioni sia congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società e in linea con l'incarico conferito. La congruità dovrà essere determinata in base a criteri di ragionevolezza e in riferimento alle tariffe e/o condizioni o prassi di mercato;
- e. prevedere che eventuali sistemi di promozione e incentivazione ai dipendenti e collaboratori rispondano a obiettivi realistici e coerenti con le mansioni e l'attività svolta e con le responsabilità affidate;
- f. prevedere che, nella gestione delle risorse finanziarie e più in generale per le decisioni di impiego, la Società si avvalga di istituzioni bancarie e intermediari

finanziari sottoposti a una regolamentazione di trasparenza e di correttezza conforme alla disciplina dell'Unione Europea;

g. prevedere che le operazioni di selezione e assunzione del personale, siano effettuate in base a criteri di trasparenza e per realistiche esigenze aziendali e che vi sia tracciabilità della scelta e del coinvolgimento dell'unità richiedente;

h. prevedere sistemi "disciplinari" per le violazioni delle procedure previste.

L'Organismo di Vigilanza propone le modifiche e le eventuali integrazioni delle prescrizioni contenute nelle relative procedure di attuazione. Non sono ammesse deroghe alle procedure previste dal Modello se non nei casi di particolare urgenza nella formazione o nell'attuazione della decisione o in caso di impossibilità temporanea di rispetto delle procedure, purché ne sia inviata immediata informazione all'Organismo di Vigilanza con successiva ratifica da parte del soggetto competente.

5. PRINCIPI DI RIFERIMENTO RELATIVI A SPECIFICHE ATTIVITÀ AZIENDALI

Nella definizione dell'organizzazione e dell'operatività aziendali, devono essere individuati i compiti e le responsabilità per assicurare la compatibilità ambientale delle attività; devono essere esplicitate e rese note a tutti i livelli aziendali le figure rilevanti. Prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Si riportano qui di seguito gli adempimenti che, in attuazione dei principi sopra descritti e della normativa applicabile sotto il profilo conformità ambientale sono posti a carico di Sogin, con riferimento a quanto previsto dall'art. 25-undecies del D.Lgs. n.231/2001.

5.1 GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI LEGISLATIVI IN MERITO AGLI SCARICHI LIQUIDI

Per tale attività occorre:

- individuare i punti di scarico presenti nelle Centrali/Impianti;
- rispettare il divieto di scarico di acque reflue sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee;
- ottenere le autorizzazioni necessarie per lo scarico delle acque reflue industriali;
- mantenere e rinnovare entro i termini previsti dalla legislazione vigente le autorizzazioni agli scarichi di acque reflue industriali;
- presentare una nuova domanda di autorizzazione in caso di modifica degli scarichi;
- verificare periodicamente i parametri chimico-fisici prescritti nell'autorizzazione al fine di rispettare i limiti di emissione;
- rispettare le prescrizioni previste nelle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti;
- rispettare i divieti imposti dalla normativa vigente, tra i quali il divieto di diluizione, poiché i valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- dotare ogni scarico di pozzetto d'ispezione posizionato a monte dello scarico stesso;
- campionare le acque per la verifica dell'eventuale superamento dei limiti tabellari, immediatamente prima dello scarico nel corpo ricettore;
- rendere accessibili tutti gli scarichi, ad eccezione di quelli domestici e di quelli assimilati ai domestici, per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo;
- verificare periodicamente la corretta attuazione dei precedenti adempimenti.

5.2 ATTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI LEGISLATIVI IN MERITO ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI

Per tale attività occorre:

- individuare la figura giuridica di produttore decisa, per ogni specifica attività dalla quale vengono originati rifiuti, sulla base di una analisi iniziale del processo di produzione dei rifiuti che valuti tipologia dei rifiuti prodotti, modalità e tempi degli eventuali controlli radiometrici per il loro allontanamento. Nel caso in cui il produttore di rifiuti fosse una ditta esterna Sogin dovrà vigilare sulla corretta gestione dei rifiuti convenzionali prodotti all'interno delle aree di sito;
- effettuare la caratterizzazione di base dei rifiuti, mediante attribuzione del codice CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti), al fine di eseguire una corretta gestione degli stessi, sul sito ed al di fuori di esso e determinare l'ammissibilità dei rifiuti in ciascuna categoria di scarica. Nel caso di dubbia attribuzione del codice CER, soprattutto ai fini dell'attribuzione delle caratteristiche di pericolosità, prevedere l'esecuzione di analisi chimiche per la corretta identificazione del rifiuto, presso laboratori qualificati e accreditati;
- aggiornare i registri di carico e scarico all'atto di produzione e movimentazione del rifiuto;
- gestire il deposito temporaneo dei rifiuti in accordo con la legislazione vigente;
- gestire lo stoccaggio preliminare e la messa in riserva dei rifiuti in accordo con le relative autorizzazioni;
- compilare ed emettere i formulari di identificazione dei rifiuti relativi al trasporto fuori dal sito;
- richiedere e verificare le autorizzazioni necessarie a tutti i soggetti coinvolti nelle varie fasi della gestione dei rifiuti (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento);
- verificare l'accettazione del sito di destinazione tramite ricezione della quarta copia del formulario;
- a partire dalla data di avvio del Sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), si dovrà: compilare la scheda Sistri – Area registro cronologico, compilare la scheda Sistri – Area movimentazione, verificare l'accettazione del sito di destinazione tramite ricezione di e-mail dal Sistri;

- verificare periodicamente la corretta attuazione dei precedenti adempimenti.

Per quanto riguarda in particolare i rifiuti sanitari occorre seguire le disposizioni previste dalla legislazione vigente e, in particolare, per quanto attiene il deposito temporaneo di detti rifiuti, dovrà essere attuato quanto segue:

- per garantire la tutela della salute e dell'ambiente, il deposito temporaneo, la movimentazione interna alla struttura sanitaria, il deposito preliminare, la raccolta ed il trasporto dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo devono essere effettuati utilizzando gli appositi imballaggi previsti dalla legislazione vigente, dotati di opportuna etichettatura, con caratteristiche adeguate per resistere agli urti ed alle sollecitazioni provocate durante la loro movimentazione e trasporto, e devono essere realizzati in un colore idoneo a distinguerli dagli imballaggi utilizzati per il conferimento degli altri rifiuti;
- il deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo deve essere effettuato in condizioni tali da non causare alterazioni che comportino rischi per la salute e nei tempi previsti dalla normativa vigente;
- le operazioni di deposito preliminare, raccolta e trasporto dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo restano sottoposte al regime generale dei rifiuti pericolosi;
- per i rifiuti pericolosi a rischio infettivo destinati agli impianti di incenerimento l'intera fase di trasporto deve essere effettuata nel più breve tempo tecnicamente possibile;
- la durata massima del deposito preliminare viene, comunque, fissata nel provvedimento di autorizzazione, che può prevedere anche l'utilizzo di sistemi di refrigerazione;
- le operazioni di raccolta e trasporto dei rifiuti sanitari sterilizzati, assimilati ai rifiuti urbani, sono sottoposte al regime giuridico ed alle norme tecniche che disciplinano la gestione dei rifiuti urbani;
- le operazioni di movimentazione interna alla struttura sanitaria, di deposito temporaneo, di raccolta e trasporto, di deposito preliminare, di messa in riserva dei rifiuti sanitari sterilizzati, devono essere effettuati utilizzando appositi imballaggi di colore diverso da quelli utilizzati per i rifiuti urbani e per gli altri rifiuti

sanitari assimilati, recanti, ben visibile, l'indicazione indelebile "Rifiuti sanitari sterilizzati" alla quale dovrà essere aggiunta la data della sterilizzazione;

- alle operazioni di deposito temporaneo, raccolta e trasporto, messa in riserva, deposito preliminare dei rifiuti sanitari sterilizzati si applicano le disposizioni tecniche che disciplinano la gestione dei rifiuti speciali non pericolosi.

5.3 ATTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI LEGISLATIVI IN MERITO ALLA BONIFICA DI SITI INQUINATI

Per tale attività occorre:

- al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito adottare, entro 24 ore successive all'evento, le misure necessarie di prevenzione della diffusione della eventuale contaminazione, nonché darne immediata comunicazione agli Enti preposti;
- effettuare una indagine preliminare allo scopo di individuare le concentrazioni dei parametri oggetto del potenziale inquinamento. In caso di accertamento della presenza di contaminazione, effettuare una comunicazione immediata agli Enti preposti con descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza d'emergenza adottate;
- presentare, con la tempistica prevista dalla legislazione vigente, agli Enti preposti il piano di caratterizzazione del Sito inquinato da sottoporre alla loro autorizzazione;
- dopo l'approvazione del piano di caratterizzazione effettuare, nei tempi previsti dalla legislazione vigente, la presentazione alla Regione dei risultati dell'analisi di rischio sito specifica, eseguita sulla base delle risultanze della caratterizzazione.
- a seguito della valutazione e validazione della suddetta analisi il Sito viene dichiarato inquinato o non inquinato. Nel secondo caso gli Enti preposti dichiarano concluso il procedimento, prescrivendo eventualmente un programma di monitoraggio, il cui piano va presentato dal responsabile dell'inquinamento; nel caso in cui il sito sia dichiarato inquinato, entro sei mesi dall'approvazione del documento di analisi di rischio occorre effettuare la presentazione del progetto operativo di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente (e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale);
- gli Enti preposti approvano il progetto eventualmente con prescrizioni ed integrazioni (il termine può essere sospeso una sola volta per richiedere integrazioni o approfondimenti e decorre di nuovo dalla presentazione del progetto integrato);
- gli Enti preposti accertano e certificano il completamento degli interventi di bonifica, messa in sicurezza permanente e messa in sicurezza operativa, nonché della conformità degli stessi al progetto;

5.4 ATTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI LEGISLATIVI IN MERITO ALLA GESTIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

Per tale attività occorre:

- verificare, in relazione alle disposizioni previste dalla legislazione vigente, la necessità di ottenere l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, rilasciata con riferimento all'intero stabilimento;
- provvedere all'ottenimento dell'autorizzazione nei tempi previsti dalla legislazione vigente ed attuare, per gli impianti non ancora autorizzati, i controlli previsti nell'ambito dei disposti legislativi ad essi applicabili;
- attuare le disposizioni previste dall'autorizzazione in merito a: modalità di captazione e di convogliamento (per le emissioni che risultano tecnicamente convogliabili), rispetto dei valori limite di emissione e delle prescrizioni, metodi di campionamento e di analisi, periodicità dei controlli di competenza;
- mantenere e rinnovare entro i termini previsti dalla legislazione vigente le autorizzazioni alle emissioni;
- presentare una nuova domanda di autorizzazione in caso di modifica sostanziale dello stabilimento;
- verificare periodicamente la corretta attuazione dei precedenti adempimenti.

5.5 ATTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI LEGISLATIVI IN MERITO ALLA GESTIONE DI SOSTANZE OZONO LESIVE

Per tale attività occorre:

- verificare l'esistenza di eventuali impianti contenenti sostanze ozono lesive, individuando anche il tipo di sostanza utilizzata;
- verificare che eventuali sostanze ozono lesive, presenti all'interno di dispositivi o impianti, siano impiegate in applicazioni consentite dalla legislazione vigente. Nel caso in cui venissero individuati impianti o dispositivi contenenti sostanze ozono lesive non consentite, si dovrà provvedere, per mezzo di ditte specializzate, alla loro sostituzione con sostanze autorizzate;
- sottoporre a controllo periodico della presenza di fughe nel circuito di refrigerazione le apparecchiature e gli impianti di refrigerazione, di condizionamento d'aria e le pompe di calore contenenti clorofluorocarburi o idroclorofluorocarburi in quantità superiore ai 3 kg;
- custodire un libretto di impianto conforme al modello previsto dalla legislazione vigente;
- nel libretto di impianto devono essere registrate le operazioni di recupero e di riciclo, il momento dei controlli, i risultati dei controlli. Le operazioni di recupero di clorofluorocarburi o idroclorofluorocarburi contenuti nel circuito frigorifero di impianti e apparecchiature di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore, devono essere effettuate con dispositivi conformi;
- verificare che l'impiego di idroclorofluorocarburi nei sistemi di protezione antincendio e negli estintori sia per quelle applicazioni consentite dalla legislazione vigente;
- verificare periodicamente la corretta attuazione dei precedenti adempimenti.

5.6 ATTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI LEGISLATIVI IN MERITO AI SITI ED ALLE SPECIE PROTETTE

Per tale attività occorre:

- verificare se le aree di centrali/impianti ricadano all'interno o nelle vicinanze di aree protette;
- attuare la procedura di valutazione di incidenza nei casi in cui gli interventi, le attività ed i progetti da realizzare nell'ambito di una Centrale/Impianto ricadono all'interno di aree protette; nel caso in cui le suddette attività vengano svolte all'esterno di siti protetti, occorre effettuare un'analisi preliminare finalizzata a identificare i possibili effetti del progetto sul sito stesso, a valutare la significatività di tali effetti e, quindi, a stabilire la necessità di redigere la relazione di valutazione di incidenza solamente se le suddette attività, pur sviluppandosi all'esterno dell'area protetta, potrebbero comportare ripercussioni sullo stato di conservazione degli habitat stessi;
- nei casi in cui il progetto può avere incidenze significative su un sito protetto occorre presentare alle autorità competenti una relazione di incidenza, finalizzata alla conseguente valutazione effettuata dall'ente.
- per i progetti assoggettati a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), la valutazione d'incidenza è compresa nell'ambito della stessa procedura. A tal fine lo studio di impatto ambientale predisposto dal proponente deve contenere un'apposita sezione riguardante le verifiche relative alla compatibilità del progetto con le finalità conservative degli habitat e delle specie presenti nell'area protetta.

5.7 FORMALIZZAZIONE DEI RUOLI E DELLE COMPETENZE, NONCHÉ DELLE RELATIVE RESPONSABILITÀ GESTIONALI

Per detta attività occorre:

- predisporre un'organizzazione aziendale adeguata a presidiare i rischi di commissione dei reati ambientali;
- formalizzare l'organizzazione aziendale, completa della specifica individuazione di compiti e funzioni assegnati, attraverso idonei strumenti e procure.

5.8 ADEGUATA ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI

Per detta attività occorre:

- prevedere attività di informazione di tutti i lavoratori;
- prevedere attività di informazione e formazione dei lavoratori che, nell'ambito dell'organizzazione aziendale, operano nell'ambito delle attività operative a rischio di reato;
- prevedere attività di informazione ai lavoratori delle ditte esterne che operano nei siti Sogin.

5.9 ATTIVITÀ DI VIGILANZA CON RIFERIMENTO AL RISPETTO DELLE PROCEDURE E DELLE ISTRUZIONI IN MATERIA AMBIENTALE

Per detta attività occorre:

- prevedere un adeguato sistema di vigilanza sul rispetto delle procedure e delle misure di sicurezza ambientale da parte dei Lavoratori, individuando all'interno della propria Unità Produttiva specifiche figure a ciò deputate;
- predisporre norme interne di protezione e sicurezza ambientale adeguate ai rischi in materia ambientale.

5.10 ACQUISIZIONE DI DOCUMENTAZIONI E CERTIFICAZIONI OBBLIGATORIE DI LEGGE

Per detta attività occorre:

- acquisire e conservare la documentazione inerente agli adempimenti a leggi, regolamenti e norme di tutela ambientale;
- conservare la documentazione inerente agli iter autorizzativi, alle autorizzazioni, alle certificazioni e ogni documentazione inerente, nonché gli eventuali atti aggiuntivi o di modifica;
- conservare la documentazione inerente alla regolamentazione interna aziendale.

5.11 PERIODICHE VERIFICHE DELL'APPLICAZIONE E DELL'EFFICACIA DELLE PROCEDURE ADOTTATE

Per detta attività occorre:

- verificare ed eventualmente integrare le procedure interne di prevenzione dei reati ambientali, in coerenza con la specificità dei rischi di violazione delle norme richiamate dall'art. 25-undecies del D. Lgs. n. 231/2001, tenendo conto di tutte le attività svolte in materia di gestione della tutela ambientale, armonizzandole anche ai fini dell'allineamento a quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/2001, evitando inutili e costose duplicazioni;
- effettuare un costante monitoraggio delle procedure aziendali, assicurando una adeguata e tempestiva revisione delle stesse, specie in caso di eventuale aggravamento del rischio o in caso di emergenza.

5.12 VERIFICHE PERIODICHE DI ATTUAZIONE ED EFFICACIA DEL SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE E DI CONFORMITÀ DELLO STESSO ALLE NORME ISO 9001, ISO 14001 E BS OHSAS 18001

Per detta attività vengono svolti:

- cicli periodici di Audit integrati Qualità, Ambiente e Sicurezza da parte dell'area Qualità, che opera sulla base dei necessari requisiti di indipendenza funzionale, riferendo univocamente all'Alta Direzione;
- verifiche periodiche di sorveglianza da parte dell'Organismo di certificazione, che ne certifica la conformità alle norme sui sistemi di gestione (attualmente limitata alla ISO 9001).

5.13 PREVISIONE DI IDONEI SISTEMI DI CONTROLLO SUL MANTENIMENTO NEL TEMPO DELLE CONDIZIONI DI IDONEITÀ DELLE MISURE ADOTTATE IN MATERIA AMBIENTALE E DI REGISTRAZIONE DELL'AVVENUTA EFFETTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ SOPRA MENZIONATE

Per detta attività occorre:

- monitorare la normativa ambientale e gli adempimenti dalla stessa richiesti;
- verificare periodicamente il rispetto degli adempimenti amministrativi previsti dalla legislazione ambientale di riferimento in relazione al semestre precedente;
- assicurare la conservazione e l'aggiornamento, sia su supporto informatico che cartaceo, dei "Rapporti semestrali di verifica del mantenimento della conformità legislativa in campo ambientale convenzionale per Centrali/Impianti", finalizzati alla verifica di cui al punto precedente.

5.14 RENDICONTAZIONE DELLE PRESTAZIONI IN GRADO DI FAR PERVENIRE IDONEA INFORMATIVA ALLE STRUTTURE AZIENDALI COMPETENTI E ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Per detta attività occorre:

- prevedere un efficace sistema di coordinamento e di adeguati flussi informativi tra le strutture aziendali competenti di sito e le strutture centrali;
- redigere dei report periodici, da inviare all'Organismo di Vigilanza, nei quali siano sintetizzati i dati sulla gestione e smaltimento dei rifiuti e sul sistema di gestione della materia ambientale.

6. ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI GIURIDICI RELATIVI ALLE ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI

Negli anni sia il personale della Funzione Ambiente, Radioprotezione, Sicurezza e Qualità (ARQ), sia i referenti ambientali di Centrali/Impianti hanno seguito corsi di aggiornamento legislativo in campo ambientale tenuti da docenti esterni altamente qualificati. Inoltre il personale della Funzione ARQ ha svolto attività di informazione e formazione in merito ad alcuni temi specifici quali la gestione dei rifiuti (Sistema di tracciabilità SISTRI) ed i Sistemi di Gestione Ambientale.

In relazione all'introduzione dei Reati Ambientali nell'ambito della disciplina del D. Lgs. n. 231/2001, si dovranno prevedere attività di informazione e formazione al personale Sogin direttamente coinvolto nelle attività a rischio di reato, anche attraverso un ampliamento dell'offerta formativa della Scuola che, nel frattempo, ha assunto la nuova denominazione di "Scuola di Radioprotezione, Sicurezza e Ambiente", allo scopo di valorizzare ulteriormente, in piani e programmi ad essa inerenti, le specifiche tematiche connesse agli aspetti ambientali ed alle implicazioni di carattere gestionale da questi ultimi derivanti.

7. I CONTROLLI DELL' ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)

Fermo restando quanto già definito nella Parte Generale del Modello, nelle disposizioni relative a funzione, poteri e obblighi informativi dell'Organismo di Vigilanza, l'OdV effettua, anche a seguito delle segnalazioni ricevute, controlli a campione sulle attività sensibili, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, ai protocolli di controllo interni in essere.

A tal fine, si ribadisce che all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L'OdV, inoltre, viene informato semestralmente dalle singole direzioni aziendali tramite apposite relazioni, che consentono quindi di effettuare le necessarie valutazioni.

Dei propri controlli e valutazioni, l'OdV riporta, con cadenza almeno annuale, al Consiglio di Amministrazione, a meno non abbia rilevato ipotesi di reato o di inefficienza.

L'OdV, previa consultazione con i competenti Responsabili delle strutture aziendali, determina, in via preliminare, le tipologie dei rapporti giuridici tra la Società e i terzi per i quali è opportuno, al fine di prevenire i reati, applicare le previsioni del Modello, precisandone le relative modalità che, riguardo alle sanzioni, sono quelle espressamente prescritte nella Parte Generale del Modello, nelle disposizioni relative al sistema disciplinare.

L'OdV propone le eventuali modifiche e integrazioni delle prescrizioni contenute nei protocolli di controllo attuativi della presente Parte Speciale.



ALLEGATO 7

**PARTE SPECIALE - E -
ULTERIORI NORME RECEPITE DAL
DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001**

INDICE

PARTE SPECIALE - E -

ULTERIORI NORME RECEPITE DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

1. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI	3
1.1 Descrizione del quadro normativo.....	3
1.2 Destinatari della Parte Speciale	6
1.3 Identificazione delle attività sensibili	7
1.4 Principi generali idonei a prevenire i reati presupposto.....	9
1.5 Principi di riferimento relativi a specifiche attività aziendali	10
1.6 Controlli dell'Organismo di Vigilanza (OdV)	16
1.7 Tabella delle sanzioni associate ai reati.....	18
2 DELITTI DI CRIMINALITÀ' ORGANIZZATA	25
2.1 Descrizione del quadro normativo.....	25
2.2 I reati tributari.....	28
2.3 Destinatari della Parte Speciale	28
2.4 Identificazione delle attività sensibili	30
2.5 Principi generali idonei a prevenire i reati presupposto.....	30
2.6 Controlli dell'Organismo di Vigilanza (ODV).....	31
2.7 Tabella delle sanzioni associate ai reati.....	33
3 FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO	41
3.1 Descrizione del quadro normativo.....	41
3.2 Tabella delle sanzioni associate ai reati.....	42
4 DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	49
4.1 Descrizione del quadro normativo.....	49
4.2 Tabella delle sanzioni associate ai reati.....	49
5 DELITTI CON FINALITÀ' DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO	54
5.1 Descrizione del quadro normativo.....	54
5.2 Delitti previsti dal Codice penale	54
5.3 Delitti con finalità di terrorismo o everzione dell'ordine democratico previsti dalle Leggi Speciali.....	57
5.4 Delitti con finalità di terrorismo posti in essere in violazione dell'art. 2 della convenzione di New York del dicembre 1999	57
5.5 Destinatari della parte Speciale.....	58
5.6 Identificazione delle attività sensibili	59
5.7 Principi generali idonei a prevenire i reati presupposto.....	61
5.8 Principi di riferimento relativi a specifiche attività aziendali	62
5.9 Singole Operazioni a Rischio.....	63
5.10 Contratti	64
5.11 Controlli dell'Organismo di Vigilanza (OdV)	64
5.12 Tabella delle sanzioni associate ai reati.....	65

6	PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI.....	78
6.1	Descrizione del quadro Normativo	78
6.2	Tabella delle sanzioni associate ai reati.....	78
7	DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE	80
7.1	Descrizione del quadro Normativo	80
7.2	Destinatari della Parte Speciale	82
7.3	Identificazione delle attività sensibili	84
7.4	Principi generali idonei a prevenire i reati presupposto.....	84
7.5	Principi di riferimento relativi a specifiche attività aziendali	85
7.6	Contratti	87
7.7	Controlli dell'Organismo di Vigilanza (OdV)	87
7.8	Tabella delle sanzioni associate ai reati.....	89
8	ABUSI DI MERCATO.....	96
8.1	Descrizione del quadro Normativo	96
8.2	Tabella delle sanzioni associate ai reati.....	96
9	RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA.....	103
9.1	Descrizione del quadro Normativo	103
9.2	Destinatari della Parte Speciale	105
9.3	Identificazione delle attività sensibili	107
9.4	Principi generali idonei a prevenire i reati presupposto.....	107
9.5	Principi di riferimento relativi a specifiche attività aziendali	109
9.6	Controlli dell'Organismo di Vigilanza (OdV)	110
9.7	Tabella delle sanzioni associate ai reati.....	111
10	DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONI DEL DIRITTO D'AUTORE	115
10.1	Descrizione del quadro Normativo	115
10.2	Tabella delle sanzioni associate ai reati.....	116
11	INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA	123
11.1	Descrizione del quadro Normativo	123
11.2	Regole di comportamento	124
11.3	Tabella delle sanzioni associate ai reati.....	125

1. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

1.1 Descrizione del quadro normativo

Con l'approvazione della legge n. 48 del 18 marzo 2008 è stata recepita in Italia la Convenzione di Budapest del 2001 sul cyber crime riguardante, in particolare, i reati commessi avvalendosi in qualsiasi modo di un sistema informatico manipolandolo o arrecando un danno allo stesso.

Tale legge è stata inserita nel D. Lgs. n. 231/2001 all'art. 24-*bis* estendendo quindi il regime della responsabilità amministrativa per l'ente anche per i c.d. reati informatici. Alcuni di questi, già previsti dal nostro Legislatore con la Legge n. 547 del 1993 ed integrati nel codice penale, hanno subito una serie di modifiche sostanziali, altri sono stati introdotti ex novo. Prima della ratifica della Convenzione di Budapest, il D.Lgs. n. 231/01 conosceva unicamente la fattispecie descritta dall'art. 640- *ter* del codice penale (frode informatica ai danni dello Stato) quale reato c.d. informatico presupposto per la responsabilità dell'ente.

L'art. 24-*bis* del D. Lgs. n. 231/01 individua tre distinte categorie di reato la cui commissione contempla ipotesi di responsabilità a carico degli enti e in particolare:

- a) reati che comportano un "danneggiamento informatico" (art. 24-*bis*, comma 1);
- b) reati derivanti dalla detenzione o diffusione di codici o programmi atti al danneggiamento informatico (art. 24-*bis*, comma 2);
- c) reati relativi al falso in documento informatico e frode del soggetto che presta servizi di certificazione attraverso la firma digitale (art. 24-*bis*, comma 3).

Dal momento che il regime di responsabilità a carico dell'azienda si basa sulla conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, si ritiene utile fornire una descrizione di sintesi dei reati contemplati nell'art. 24-*bis* del Decreto, in modo da consentire l'adozione di comportamenti volti alla prevenzione dei reati stessi.

L'art. 24-*bis* prevede la responsabilità degli enti in relazione ad alcuni reati (contemplati agli artt. 615 - *ter*, 617- *quater*-, 617- *quinquies*, 635 - *bis*, 635 - *ter*, 635 - *quater* e 635- *quinquies* del codice penale) che hanno come fattore comune il "danneggiamento informatico", ossia che determinano l'interruzione del funzionamento di un sistema informatico o il danneggiamento del software, sotto forma di programma o dato.

Ricorre il danneggiamento di un sistema informatico quando, considerando sia la componente hardware che quella software, anche separatamente, si verifica una modifica tale da impedirne, anche temporaneamente, il funzionamento.

A riguardo si rileva che al comma 1 sono contemplati, in particolare, i reati di:

- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter):

che ricorre a seguito dell'introduzione abusiva in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza. La fattispecie presuppone dunque l'esistenza di protezioni poste dal proprietario del sistema informatico o telematico volte a limitare o regolamentare l'accesso al medesimo;

- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater):

che ricorre a seguito dell'intercettazione fraudolenta di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti fra più sistemi, ovvero dell'impedimento o dell'interruzione delle stesse. Il reato è aggravato, tra l'altro, nel caso in cui la condotta rechi danno ad un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica utilità;

- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies):

che sussiste nel caso di chi, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi;

- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis) e danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter); Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater) e Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies):

i reati in esame sono caratterizzati dall'elemento comune della condotta di distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione e si differenziano in relazione all'oggetto materiale (informazioni, dati, programmi informatici ovvero sistemi

informatici o telematici), aventi o meno rilievo pubblicistico in quanto utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità).

I reati contemplati al comma 2 dell'art. 24 - *bis* (disciplinati agli artt. 615 - *quater* e 615-*quinqüies* del codice penale) possono considerarsi accessori rispetto a quelli in precedenza presi in esame: la detenzione o diffusione di codici di accesso o la detenzione o diffusione di programmi (virus o spyware) o dispositivi diretti a danneggiare o interrompere un sistema telematico, possono infatti essere utilizzati per un accesso abusivo ad un sistema o nella gestione di un'intercettazione di informazioni. In particolare, si prevedono i seguenti reati:

- *Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater):*

che sanziona chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo;

- *Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinqüies):*

che sanziona il fatto di chi si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o comunque mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento.

Al comma 3 dell'art. 24-*bis* si sanziona infine l'utilizzo del mezzo elettronico finalizzato a minare l'affidabilità di mezzi utilizzati per garantire la certezza nei rapporti tra i consociati: il documento informatico (art. 491-*bis* del codice penale) e la firma digitale (art. 640-*quinqüies* del codice penale), la cui disciplina è oggi compiutamente delineata dal Codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. n. 82 del 2005).

In particolare:

- Falsificazione di un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria.(art. 491-bis):

che sanziona il soggetto che per le proprie attività si trovi a predisporre un documento informatico (pubblico o privato avente efficacia probatoria), prevedendo dunque una estensione della disciplina posta dal codice penale in materia di falsità documentali. In virtù di tale estensione, dunque, la falsificazione di un documento informatico potrà dar luogo, tra l'altro, ai reati di falso materiale ed ideologico in atto pubblico, certificati, autorizzazioni amministrative, copie autentiche di atti pubblici o privati, attestati del contenuto di atti (artt. 476-479 c.p.), falsità materiale del privato (art. 482 c.p.), falsità ideologica del privato in atto pubblico (art. 483 c.p.), falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.), falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.), uso di atto falso (art. 489 c.p.);

- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies):

che sanziona il soggetto che, prestando servizi di certificazione di firma elettronica, viola gli obblighi posti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di recare ad altri danno.

1.2 Destinatari della Parte Speciale

Data la peculiarità dei reati e la larga diffusione dell'utilizzo degli strumenti informatici si ritiene che il rischio di commissione dei suddetti reati sia astrattamente verificabile per tutti gli operatori SOGIN, e, pertanto, destinatari della presente Parte Speciale sono gli amministratori, i sindaci, il management nel suo complesso, i dipendenti e tutti i collaboratori della società.

Obiettivo della presente Parte Speciale è garantire che i soggetti sopra individuati mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati.

Va considerato, inoltre, che SOGIN è soggetta anche al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 febbraio 2006 "Norme unificate per la protezione e la tutela delle informazioni classificate", applicato secondo quanto disposto dalle norme di attuazione

dei Provvedimenti del Consiglio dei Ministri e dell'Autorità Nazionale della Sicurezza (PCM-ANS).

Regole e comportamenti di carattere generale

Con specifico riguardo alle problematiche connesse al rischio informatico e tenuto conto anche del DPCM sopra citato, SOGIN, conscia dei continui cambiamenti delle tecnologie e dell'elevato impegno operativo, organizzativo e finanziario richiesto a tutti i livelli della struttura aziendale, si è posta come obiettivo l'adozione di efficaci politiche di sicurezza informatica; in particolare, tale sicurezza viene perseguita attraverso:

- la protezione dei sistemi e delle informazioni dai potenziali attacchi (secondo una direttrice organizzativa, mirata alla creazione di una cultura aziendale attenta agli aspetti della sicurezza, e a una direttrice tecnologica, attraverso l'utilizzo di strumenti atti prevenire e a reagire a fronte delle diverse tipologie di attacchi);
- la garanzia della massima continuità del servizio.

Secondo tale approccio, gli obiettivi fondamentali della sicurezza informatica che SOGIN si pone sono:

- Riservatezza: garanzia che un determinato dato sia preservato da accessi impropri e sia utilizzato esclusivamente dai soggetti autorizzati, in modo tale che l'informazione sia accessibile esclusivamente a coloro i quali sono autorizzati a conoscerla;
- Integrità: garanzia che ogni dato aziendale sia realmente quello originariamente immesso nel sistema informatico e sia stato modificato esclusivamente in modo legittimo. SOGIN ha previsto la realizzazione di misure volte a garantire che le informazioni vengano trattate in modo tale da impedire la manomissione o la modifica da soggetti non autorizzati;
- Disponibilità: garanzia di reperibilità di dati aziendali in funzione delle esigenze di continuità dei processi e nel rispetto delle norme che ne impongono la conservazione storica.

1.3 Identificazione delle attività sensibili

I reati sopra considerati trovano come presupposto l'impiego di sistemi e programmi informatici. Al riguardo, è opportuno evidenziare che tutti i dipendenti aziendali che utilizzano ordinariamente sistemi informatici hanno conseguentemente ampia possibilità di accesso a strumenti e dati informatici e telematici nel contesto dell'ordinaria attività lavorativa.

Ai sensi dell'art. 1 della Convenzione, rientra nella nozione di "sistema informatico" "qualsiasi apparecchiatura o gruppo di apparecchiature interconnesse o collegate, una o più delle quali, in base ad un programma, compiono l'elaborazione automatica di dati". Tra i "dati informatici" rientra, inoltre, "qualunque presentazione di fatti, informazioni o concetti in forma suscettibile di essere utilizzata in un sistema computerizzato, incluso un programma in grado di consentire ad un sistema computerizzato di svolgere una funzione".

Pertanto, stante la capillare diffusione presso la Società di sistemi e strumenti informatici, per quanto concerne i delitti informatici e il trattamento illecito dei dati contemplati dall'art. 24-*bis*, si ritiene di valutare diffuso e non localizzato in relazione a specifiche aree il rischio della loro commissione. Infatti essi potrebbero essere astrattamente realizzati in qualsiasi ambito di attività.

Nel seguito si riportano a titolo esemplificativo alcune delle modalità di commissione dei reati in esame.

A tal proposito si segnala che, stante la continua evoluzione tecnologica, le modalità esposte devono essere viste in un contesto non strettamente riconducibile alla struttura informatica attualmente realizzata:

- l'accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico facente capo ad un concorrente per acquisire informazioni a scopo di spionaggio industriale;
- l'accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico facente capo a concorrenti, enti detentori di informazioni di interesse ovvero potenziali clienti allo scopo di implementare la propria offerta commerciale o le proprie strategie di marketing;
- l'accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico di una banca o di una pubblica amministrazione, allo scopo di modificare i dati relativi alla Società;
- l'accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico facente capo alla Società medesima, allo scopo, ad esempio, di manipolare i dati destinati a confluire nel bilancio;
- l'accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico facente capo ad un cliente per modificare i dati relativi ad una commessa effettuata o in corso di effettuazione da parte della Società;
- l'intercettazione fraudolenta di comunicazioni di società concorrenti nel contesto di una partecipazione ad una gara di appalto o di fornitura svolta sul base elettronica al fine di falsarne o conoscerne preventivamente l'esito;

- l'impedimento/interruzione di una comunicazione al fine di ostacolare un concorrente nell'invio della documentazione relativa ad una gara ovvero di materiale destinato alla clientela in modo da determinarne l'inadempimento;
- il danneggiamento dei sistemi informatici/telematici facenti capo ad un concorrente/controparte commerciale al fine di poter procedere alla fornitura di nuovi prodotti tendendo a dimostrare l'inaffidabilità di quelli in precedenza forniti da un concorrente, impedirne l'attività o comprometterne l'immagine;
- il danneggiamento, la distruzione o la manomissione di documenti informatici aventi efficacia probatoria presenti negli archivi di pubbliche amministrazioni nell'interesse della Società.

1.4 Principi generali idonei a prevenire i reati presupposto

La Società adotta specifiche modalità per la formazione e l'attuazione delle decisioni nell'ambito delle aree a rischio. La relativa documentazione deve essere costantemente aggiornata da parte del management responsabile ovvero su proposta dell'Organismo di Vigilanza.

Nello svolgimento delle attività sensibili occorre, in generale:

- a. consentire una ricostruzione temporale delle operazioni effettuate nonché evidenziarne il processo di autorizzazione, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate. Ciò richiede che tutte le attività operative siano formalmente documentate e che i documenti siano archiviati e conservati, con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non con opportuna evidenza;
- b. consentire l'accesso ai documenti, di cui al punto precedente, solo ai soggetti competenti in base alle regole interne, o a suoi delegati, al Collegio Sindacale o organo equivalente, alla società di revisione, all'Organismo di Vigilanza e/o, se espressamente delegato, alle strutture preposte ad attività di audit;
- c. prevedere una adeguata separazione dei ruoli e delle responsabilità tale per cui non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono rilevare contabilmente le operazioni e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure di controllo interno;
- d. prevedere che l'assegnazione di incarichi a Consulenti risponda alle reali esigenze aziendali e che la corresponsione di compensi o provvigioni sia congrua rispetto alle

prestazioni rese alla Società e in linea con l'incarico conferito. La congruità dovrà essere determinata in base a criteri di ragionevolezza e in riferimento alle tariffe e/o condizioni o prassi di mercato;

- e. prevedere che eventuali sistemi di promozione e incentivazione ai dipendenti e collaboratori rispondano a obiettivi realistici e coerenti con le mansioni e l'attività svolta e con le responsabilità affidate;
- f. prevedere che, nella gestione delle risorse finanziarie e più in generale per le decisioni di impiego, la Società si avvalga di istituzioni bancarie e intermediari finanziari sottoposti a una regolamentazione di trasparenza e di correttezza conforme alla disciplina dell'Unione Europea;
- g. prevedere che le operazioni di selezione e assunzione del personale, siano effettuate in base a criteri di trasparenza e per realistiche esigenze aziendali e che vi sia tracciabilità della scelta e del coinvolgimento dell'unità richiedente;
- h. prevedere sistemi "disciplinari" per le violazioni delle procedure previste.

L'Organismo di Vigilanza propone le modifiche e le eventuali integrazioni delle prescrizioni contenute nelle relative procedure di attuazione. Non sono ammesse deroghe alle procedure previste dal Modello se non nei casi di particolare urgenza nella formazione o nell'attuazione della decisione o in caso di impossibilità temporanea di rispetto delle procedure, purché ne sia inviata immediata informazione all'Organismo di Vigilanza con successiva ratifica da parte del soggetto competente.

1.5 Principi di riferimento relativi a specifiche attività aziendali

Sulla base dei principi generali sopra descritti, la presente parte speciale prevede l'espresso divieto a carico di tutti i destinatari di porre in essere comportamenti:

- tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 24-*bis* del Decreto);
- non conformi alle procedure aziendali o, comunque, non in linea con i principi espressi dal presente Modello e dal Codice Etico.

In particolare sono previste attività di controllo con riferimento:

- alla sicurezza fisica:
 - protezione e controllo delle aree fisiche della Sede, delle Centrali e degli Impianti (perimetri/zona riservate) in modo da scongiurare accessi non autorizzati, alterazione o sottrazione degli asset informativi;

- alla sicurezza logica:
 - identificazione e autenticazione dei codici identificativi degli utenti;
 - autorizzazione relativa agli accessi alle informazioni richiesti;
 - previsione di tecniche, in base all'importanza dei dati, crittografiche e di firma digitale per garantire la riservatezza, l'integrità e il non ripudio delle informazioni archiviate o trasmesse.

Inoltre, con riguardo all'utilizzo e alla gestione dei sistemi, strumenti, documenti o dati informatici, si stabilisce che i tutti gli amministratori, i dipendenti e i collaboratori a ogni titolo della Società, debbono conformarsi ai seguenti principi generali di comportamento previsti dal Codice Etico adottato SOGIN e dai protocolli di controllo presenti in azienda:

- rispetto delle procedure per la gestione della sicurezza informatica, delle policy regolanti l'utilizzo degli strumenti informatici e telematici, delle reti aziendali, la gestione delle password, e della posta elettronica ecc. (vedi GE F 0004);
- conoscenza e rispetto del Documento Programmatico sulla Sicurezza adottato dalla Società;
- applicazione delle procedure atte a prevenire e/o impedire la realizzazione di illeciti informatici da parte degli esponenti aziendali.

E' fatto divieto in particolare di:

- alterare documenti informatici (definiti dalla legge come la "*rappresentazione informatica di atti, fatti, o dati giuridicamente rilevanti*"), pubblici o privati, aventi efficacia probatoria;
- accedere abusivamente al sistema informatico o telematico di soggetti pubblici o privati;
- accedere abusivamente al proprio sistema informatico o telematico al fine di alterare e/o cancellare dati e/o informazioni;
- detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso a un sistema informatico o telematico di soggetti concorrenti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;
- detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso al proprio sistema informatico o telematico al fine di acquisire informazioni riservate;
- svolgere attività di approvvigionamento e/o produzione e/o diffusione di apparecchiature e/o software allo scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico, di soggetti, pubblici o privati, le informazioni, i dati o i programmi in esso

contenuti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento;

- svolgere attività fraudolenta di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico di soggetti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;
- installare apparecchiature per l'intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni di soggetti pubblici o privati;
- svolgere attività di modifica e/o cancellazione di dati, informazioni o programmi di soggetti privati o soggetti pubblici o comunque di pubblica utilità;
- svolgere attività di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici o telematici altrui;
- distruggere, danneggiare, rendere inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità;
- visitare siti *internet* che contengono materiale recante offesa al pudore, alla pubblica decenza o di istigazione alla realizzazione o rappresentazione di condotte criminali in genere;
- trasmettere o scaricare, dalla rete internet, materiale considerato osceno, pornografico, minaccioso o che possa molestare la razza o la sessualità o, comunque tale da arrecare offesa, di qualsiasi natura, alla persona.

Pertanto, i soggetti destinatari della presente Parte Speciale devono:

- utilizzare le informazioni, le applicazioni e le apparecchiature esclusivamente per motivi di ufficio;
- non prestare o cedere a terzi qualsiasi apparecchiatura informatica, senza la preventiva autorizzazione del Responsabile (o "Amministratore di Sistema", ai sensi del D. Lgs. n. 196/03 e delle successive delibere emesse dal Garante per la protezione dei dati personali);
- in caso di smarrimento o furto di apparecchiatura informatica aziendale, informare tempestivamente i Sistemi Informativi e gli uffici amministrativi e presentare denuncia all'Autorità Giudiziaria preposta;
- evitare di introdurre e/o conservare nella Società (in forma cartacea, informatica e mediante utilizzo di strumenti aziendali), a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione, documentazione e/o materiale informatico, di proprietà di terzi, salvo acquisiti con il

loro espresso consenso, nonché applicazioni/software che non siano state preventivamente approvate dal Responsabile o la cui provenienza sia dubbia;

- evitare di trasferire all'esterno della Società e/o trasmettere files, documenti, o qualsiasi altra documentazione riservata di proprietà della Società, se non per finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni e, comunque, previa autorizzazione del proprio Responsabile;
- evitare di lasciare incustodito e/o accessibile ad altri il proprio PC oppure consentire l'utilizzo dello stesso ad altre persone (famigliari, amici, etc...);
- evitare l'utilizzo di *passwords* di altri utenti aziendali, neanche per l'accesso ad aree protette in nome e per conto dello stesso, salvo espressa autorizzazione del Responsabile; qualora l'utente venisse a conoscenza della *password* di altro utente, è tenuto a darne immediata notizia al Responsabile;
- evitare l'utilizzo di strumenti software e/o hardware atti a intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici;
- utilizzare la connessione a Internet per gli scopi e il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività che hanno reso necessario il collegamento;
- rispettare le procedure e gli standard previsti, segnalando senza ritardo alle funzioni competenti eventuali utilizzi e/o funzionamenti anomali delle risorse informatiche;
- impiegare sulle apparecchiature della Società solo prodotti ufficialmente acquisiti dalla Società stessa;
- astenersi dall'effettuare copie non specificamente autorizzate di dati e di software;
- astenersi dall'utilizzare gli strumenti informatici a disposizione al di fuori delle prescritte autorizzazioni;
- osservare ogni altra norma specifica riguardante gli accessi ai sistemi e la protezione del patrimonio di dati e applicazioni della Società;
- osservare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali per la protezione e il controllo dei sistemi informatici (Vd. DPS in materia di Privacy).

Al fine di evitare il verificarsi di situazioni che possano favorire l'attuazione dei comportamenti sopra descritti, SOGIN ha stabilito che tutti i destinatari del Modello nella conduzione delle operazioni svolte nell'ambito delle proprie attività, devono attenersi alle seguenti condotte:

1. Segregazione delle attività: tale principio è stato realizzato prevedendo, in ambito ICT, una separazione dei ruoli tra chi presidia l'architettura di rete e chi gestisce il portafoglio delle applicazioni ICT.

Nell'ambito operativo la segregazione delle attività viene garantita mediante la profilazione delle utenze e le regole per la gestione delle abilitazioni/accessi.

La funzione responsabile provvede alla manutenzione delle postazioni di lavoro. Alcune attività di gestione sono state affidate ad un "service desk" con profilazioni autorizzative di basso profilo

2. Esistenza di procedure/norme/circolari: SOGIN ha predisposto procedure generali per la regolamentazione degli aspetti specifici relativi alla gestione degli accessi e al comportamento da adottare nell'utilizzo degli strumenti informatici in dotazione. Inoltre ha emesso un corpus normativo articolato in cui espone le regole e le linee guida adottate dai Sistemi Informativi per presidiare, tra gli altri, gli aspetti di sicurezza dei sistemi, di gestione operativa delle infrastrutture, di protezione dei dati, la regolamentazione degli accessi ai server e agli applicativi, l'acquisizione e sviluppo del SW, l'installazione e i test sul SW applicativo.

Infine sono state riservate partizioni di server dedicate per l'archiviazione dei dati rilevanti nel processo di determinazione dei saldi di bilancio.

3. Definizione di regole specifiche: per la protezione di dati sensibili, che salvaguardino da accessi impropri su aree e/o postazioni (valutate appunto come "sensibili").

4. Adozione di misure specifiche: volte a consentire il presidio della rete e a ostacolare la realizzazione di atti illeciti, quali:

- a. La realizzazione di un progetto che mira a consentire il presidio e il monitoraggio della gestione della ICT Security mediante sia la verifica aggregata dei log di sistema ed applicativi, in modo da individuare tempestivamente attività non conformi alle regole aziendali, sia il controllo della rete per verificare l'esistenza di accessi e la trasmissione di dati non conformi alle regole aziendali;

- b. la predisposizione di strumenti tecnologici atti a prevenire e/o impedire la realizzazione di illeciti informatici da parte degli esponenti aziendali attraverso, in particolare, l'uso indebito o non autorizzato della password, la detenzione o installazione di software non previsto dalle procedure aziendali, ivi compresi virus e spyware di ogni genere e natura e dispositivi atti all'interruzione di servizi o alle intercettazioni, l'accesso a siti protetti ovvero non visitabili, il collegamento non consentito di hardware alla rete aziendale.

Tali misure in particolare prevedono regole in merito:

- alle restrizioni all'accesso fisico ai luoghi in cui sono collocati gli strumenti informatici/telematici;
 - all'attribuzione e revoca delle password, tenendo conto delle mansioni aziendali per le quali viene richiesta/concessa;
 - alla rimozione dei diritti di accesso al termine del rapporto di lavoro;
 - al controllo e alla tracciabilità degli accessi;
 - alle modalità di svolgimento delle attività di gestione e manutenzione dei sistemi;
 - alla previsione di controlli sulla idoneità della rete aziendale e sul suo corretto instradamento;
- c. l'adozione di regole/procedure per l'installazione di SW coperti da proprietà intellettuale;
- d. la definizione di modalità operative per la regolamentazione degli accessi alla rete da parte di consulenti esterni e specificatamente per l'utilizzo della rete da parte di subfornitori coinvolti nella installazione di apparati informatici;
- e. l'adozione di specifici strumenti per la individuazione, prevenzione e ripristino dei sistemi rispetto a virus e altre vulnerabilità;
- f. la predisposizione di linee guida sulla gestione e protezione dei dati, che definiscono i criteri per la classificazione delle informazioni e le loro modalità di utilizzo;
- g. l'attuazione di programmi di informazione, formazione e sensibilizzazione (su piattaforma e-learning), rivolti al personale, al fine di diffondere una chiara consapevolezza sui rischi derivanti da un utilizzo improprio delle risorse informatiche aziendali;
- h. l'adozione e aggiornamento annuale del Documento Programmatico sulla Sicurezza che contempla, tra l'altro, le modalità di conservazione dei dati nel tempo;
- i. la centralizzazione del budget di materiale ICT, i cui fabbisogni vengono espressi dai responsabili di ciascuna Funzione e veicolati, per l'autorizzazione, alla funzione ICT.

Il rispetto delle indicazioni stabilite viene periodicamente monitorato, anche nell'ambito dei test ex Legge 262/05 al fine di valutare il grado di presidio attuato rispetto agli

elementi di controllo relativi agli aspetti organizzativi, applicativi e infrastrutturali della governance ICT.

1.6 Controlli dell'Organismo di Vigilanza (OdV)

Flusso informativo verso l'Organismo di Vigilanza

Al fine di consentire all'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. n. 231/01 (OdV) l'espletamento delle attività di prevenzione, vigilanza e controllo sul rispetto delle disposizioni riportate nella presente Parte Speciale del Modello, è stato istituito un flusso informativo che si concretizza essenzialmente in due diverse modalità:

- flusso informativo sistematico, realizzato mediante la trasmissione di report semestrali consistente nella compilazione di un apposito format all'uopo predisposto dalla stesso OdV;
- effettuazione, all'occorrenza, di interventi di audit specifici.

L'attivazione complessiva di questo flusso consente all'OdV di ottenere un quadro generale sulla governance ICT realizzata e sui presidi attuati.

Per quanto attiene la trasmissione di informazioni sistematiche verso l'OdV, mediante la compilazione di un apposito format queste riguardano principalmente:

- a. informazioni in merito ai controlli sulle attività delegate all'esterno, a evidenza della governance attuata, e risultati emersi;
- b. elenco dei consulenti/collaboratori che hanno avuto accesso alla rete IT;
- c. evoluzioni significative sugli aspetti organizzativi, applicativi e infrastrutturali della governance IT che possano presentare impatti rispetto alla commissione di reati;
- d. progetti con impatto IT pianificati e/o in corso di realizzazione;
- e. segnalazione di eventuali incidenti/problematiche accadute e relative misure adottate.

Compiti dell'Organismo di Vigilanza

I compiti assegnati all'OdV sono espressi nella Parte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui al D. Lgs. n. 231/01.

In relazione alla prevenzione dei reati di cui alla presente Parte Speciale, si richiamano sinteticamente, in particolare, il monitoraggio e/o la verifica:

- a) dell'osservanza e dell'efficacia delle procedure e delle regole di governance ICT attuate ai fini della prevenzione dei reati di cui alla presente Parte Speciale, mediante analisi e verifica delle informazioni riportate nei report trasmessi all'OdV;

b) del rispetto dei protocolli procedurali, con particolare riferimento alla gestione della sicurezza informatica;

c) delle valutazioni effettuate dagli enti competenti in merito all'adeguatezza e/o alla necessità di aggiornare il Documento Programmatico sulla Sicurezza e/o le Linee Guida sulla Gestione e Protezione dei Dati, a seguito di mutamenti organizzativi e/o infrastrutturali intervenuti, aventi riflessi in materia di prevenzione dei delitti informatici e al trattamento illecito dei dati.

Infine l'OdV provvede all'esame delle eventuali segnalazioni, da chiunque inoltrate, relative ad inosservanze dei contenuti della presente Parte Speciale o di qualsiasi altro fatto o circostanza, comunque portato a sua conoscenza, che evidenziano una situazione di anomalia o anche potenzialmente il rischio della realizzazione di reati di cui all'articolo 24-*bis* del D.Lgs. 231/2001.

Qualora dall'analisi delle informazioni contenute nei report, dalle segnalazioni ricevute, dagli incontri effettuati e/o da altri documenti prodotti si desuma l'esistenza di problematiche che potenzialmente rendono evidente un pericolo di commissione dei reati di cui all'articolo 24-*bis* del Decreto, l'Organismo di Vigilanza ne dà immediata comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione della Società ed al Vertice Aziendale, per l'adozione delle specifiche azioni necessarie.

Fermo restando quanto già definito nella Parte Generale del Modello, nelle disposizioni relative a funzione, poteri e obblighi informativi dell'Organismo di Vigilanza, l'OdV effettua, anche a seguito delle segnalazioni ricevute, controlli a campione sulle attività sensibili, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, ai protocolli di controllo interni in essere.

A tal fine, si ribadisce che all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L'OdV, inoltre, viene informato semestralmente dalle singole direzioni aziendali tramite apposite relazioni, che consentono quindi di effettuare le necessarie valutazioni.

Dei propri controlli e valutazioni, l'OdV riporta, con cadenza almeno annuale, al Consiglio di Amministrazione, a meno non abbia rilevato ipotesi di reato o di inefficienza.

L'OdV, previa consultazione con i competenti Responsabili delle strutture aziendali, determina, in via preliminare, le tipologie dei rapporti giuridici tra la Società e i terzi per i quali è opportuno, al fine di prevenire i reati, applicare le previsioni del Modello, precisandone le relative modalità che, riguardo alle sanzioni, sono quelle espressamente prescritte nella Parte Generale del Modello, nelle disposizioni relative al sistema disciplinare.

L'OdV propone le eventuali modifiche e integrazioni delle prescrizioni contenute nei protocolli di controllo attuativi della presente Parte Speciale.

1.7 Tabella delle sanzioni associate ai reati

Di seguito si riporta la tabella di sintesi delle sanzioni previste in caso di commissione di taluno dei reati di cui al paragrafo precedente.

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	SANZIONE PECUNIARIA		SANZIONI INTERDITTIVE		Note
			MIN (quote)	MAX (quote)	MIN (mesi)	MAX (mesi)	
<p><u>(Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico)</u> Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni (Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.</p>	<p>24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]</p>	05/04/2008	100	500			

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	SANZIONE PECUNIARIA		SANZIONI INTERDITTIVE		Note
			MIN (quote)	MAX (quote)	MIN (mesi)	MAX (mesi)	
<p><u>(Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici)</u> Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente riproduce, si procura, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a 5.164 euro. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da 5.163 euro a 10.329 euro se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'art. 617 quater.</p>	<p>24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]</p>	05/04/2008	100	300			
<p><u>(Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico)</u> Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.</p>	<p>24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]</p>	05/04/2008	100	300			

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	SANZIONE PECUNIARIA		SANZIONI INTERDITTIVE		Note
			MIN (quote)	MAX (quote)	MIN (mesi)	MAX (mesi)	
<p><u>(Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche)</u> Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso: 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.</p>	<p>24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]</p>	05/04/2008	100	500			

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	SANZIONE PECUNIARIA		SANZIONI INTERDITTIVE		Note
			MIN (quote)	MAX (quote)	MIN (mesi)	MAX (mesi)	
<p><u>(Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche)</u> Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo</p>	<p>24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]</p>	05/04/2008	100	500			
<p><u>(Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici)</u> Chiunque distrugge, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui, ovvero programmi, informazioni o dati altrui, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se ricorre una o più delle circostanze di cui al secondo comma dell'articolo 635, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.</p>	<p>24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]</p>	05/04/2008	100	500			

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	SANZIONE PECUNIARIA		SANZIONI INTERDITTIVE		Note
			MIN (quote)	MAX (quote)	MIN (mesi)	MAX (mesi)	
<p>(Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità) Salvo che il atto costituisca piu` grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena e` della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto e` commesso con abuso della qualita` di operatore del sistema, la pena e` aumentata.</p>	<p>24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]</p>	05/04/2008	100	500			
<p>(Danneggiamento di sistemi informatici o telematici) Salvo che il fatto costituisca piu` grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento e` punito con la reclusione da uno a cinque anni.</p>	<p>24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]</p>	05/04/2008	100	500			

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	SANZIONE PECUNIARIA		SANZIONI INTERDITTIVE		Note
			MIN (quote)	MAX (quote)	MIN (mesi)	MAX (mesi)	
<p><u>(Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità)</u> Se il fatto di cui all'articolo 635- quater e` diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilita` o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena e` della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilita` ovvero se questo e` reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena e` della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto e` commesso con abuso della qualita` di operatore del sistema, la pena e` aumentata.</p>	<p>24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]</p>	05/04/2008	100	500			
<p><u>(Frode informatica del certificatore di firma elettronica)</u> Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a se´ o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti alla legge per il rilascio di un certificato qualificato, e` punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro</p>	<p>24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]</p>	05/04/2008	100	400			

2 DELITTI DI CRIMINALITÀ' ORGANIZZATA

2.1 Descrizione del quadro normativo

La Legge 15 luglio 2009 n. 94, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica ha previsto, tra l'altro, l'inserimento nel Decreto dell'articolo 24-ter (di seguito i "Delitti di Criminalità Organizzata").

Il suddetto articolo ha pertanto ampliato la lista dei cd. "reati presupposto", aggiungendovi:

- l'art 416 c.p. ("associazione per delinquere");
- l'art. 416 bis c.p. ("associazione di stampo mafioso");
- l'art. 416 ter c.p. ("scambio elettorale politico-mafioso");
- l'art. 630 c.p. ("sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione");
- l'art. 74 del D.P.R. n. 309/1990 ("associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope");
- l'art. 407 comma 2, lett. a) n. 5 del c.p.p. (delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra, di esplosivi e di armi clandestine).

Da un'analisi preliminare è emersa la alquanto remota possibilità del verificarsi delle fattispecie di reato di cui agli artt. 416 - ter e 630 del c.p., all'art. 74 del D.P.R. n. 309/90 e l'art. 407 comma 2, lett. a) n. 5 del c.p.p.

Si fornisce, pertanto una breve descrizione delle due fattispecie di cui all'art. 24-ter del D. Lgs. n. 231/2001 ritenute rilevanti per la Società, previste dagli artt. 416 e 416 - bis del c.p..

- Associazione per delinquere (art. 416 cod. pen.)

La condotta sanzionata dall'art. 416 del c.p. è costituita dalla formazione e dalla permanenza di un vincolo associativo continuativo con fine criminosa tra tre o più persone, allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti, con la predisposizione di mezzi necessari per la realizzazione del programma criminoso e con la permanente consapevolezza di ciascun associato di far parte di un sodalizio e di essere disponibile ad operare per l'attuazione del programma delinquenziale.

Il reato associativo si caratterizza per tre elementi fondamentali, costituiti da:

- 1) un vincolo associativo tendenzialmente permanente destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati;
- 2) l'indeterminatezza del programma criminoso;
- 3) l'esistenza di una struttura organizzativa, sia pur minima, ma adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira. In particolare, sono puniti coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione, per ciò solo, oltre a coloro che regolano l'attività collettiva da una posizione di superiorità o supremazia gerarchica, definiti dal testo legislativo, come "capi".

Sono puniti altresì con una pena inferiore tutti coloro che partecipano all'associazione.

La norma è volta infine a reprimere anche l'associazione diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600 (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù), 601 (Tratta di persone) e 602 (Acquisto e alienazione di schiavi) del codice penale, nonché all'articolo 12, comma 3-*bis*, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine).

- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis del c.p.)

Tale articolo punisce chiunque faccia parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Le pene sono aumentate:

- per coloro che promuovono, dirigono, organizzano l'associazione;
- nel caso in cui l'associazione è armata. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito;

- allorché le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti.

Le disposizioni del suddetto articolo si applicano anche alla camorra ed alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Per le finalità che qui interessano, si precisa che in relazione al reato di cui all'art. 416-*bis* del c.p., è configurabile il concorso cd. "esterno" nel reato in capo alla persona che, pur non essendo inserita nella struttura organizzativa del sodalizio, fornisce un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario, sia a carattere continuativo che occasionale, purché detto contributo abbia una rilevanza sostanziale ai fini della conservazione o del rafforzamento dell'associazione e l'agente se ne rappresenti l'utilità per la realizzazione, anche parziale, del programma criminoso.

Entrambi i reati appena descritti assumono rilevanza anche se commessi a livello "transnazionale" ai sensi dell'art. 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146 di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale. A tal riguardo giova sottolineare che ai sensi dell'art. 3 della suddetta legge si considera "transnazionale" il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Come emerge dalla descrizione dei reati summenzionati, attraverso lo strumento del reato associativo potrebbero essere commessi altri reati che sono espressamente previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 oppure reati che non rientrano tra le fattispecie delittuose che autonomamente comportano la responsabilità amministrativa dell'ente.

Le tipologie di reati previsti espressamente dal D. Lgs. n. 231/2001 sono state approfondite nelle relative Parti Speciali (cui occorre rinviare), indipendentemente dalla circostanza che la loro esecuzione avvenga in forma associativa o meno. Viceversa, la Società ha ritenuto opportuno dare rilevanza ed autonoma dignità a una tipologia di reato d'impresa non prevista direttamente dal D. Lgs.n.231/2001, ma che, in virtù delle condotte sanzionate, risulta a rischio in relazione alla propria operatività, ovvero i reati tributari.

2.2 I reati tributari

I reati tributari previsti dal D.Lgs. 74/2000 recante la “nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell’art. 9 della legge 25 giugno 1999, n.205”, sono:

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- Dichiarazione fraudolenta mediante artifici;
- Dichiarazione infedele;
- Omessa dichiarazione;
- Emissione di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti;
- Occultamento o distruzione di documenti contabili;
- Omesso versamento di ritenute certificate;
- Omesso versamento di IVA;
- Indebita compensazione;
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

2.3 Destinatari della Parte Speciale

La presente Parte Speciale definisce i comportamenti che i Destinatari di Sogin devono porre in essere.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tali Destinatari si attengano – nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle Aree a Rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti di Sogin – a regole di condotta conformi a quanto prescritto

nella stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Delitti di Criminalità Organizzata.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di fornire:

- a) un elenco dei principi generali nonché dei principi procedurali specifici cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b) all'OdV ed ai responsabili delle funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, i principi e gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica agli stessi demandati.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli esponenti della Società sono tenuti, in generale, a rispettare tutte le regole ed i principi disposti dalla Società e contenuti, tra l'altro, nei seguenti documenti, per le parti di proprio interesse:

1. organigramma aziendale e schemi organizzativi;
2. procedure per la selezione del personale;
3. regole, procedure ed istruzioni operative adottate da Sogin in tema di qualificazione e scelta dei Fornitori tra cui, a titolo esemplificativo:
 - regolamento Sogin per la qualificazione delle imprese;
 - monitoraggio delle imprese qualificate;
 - regolamento Sogin per gli acquisti;
 - trasparenza nel processo di approvvigionamento;
4. accordi di collaborazione volti a prevenire il rischio di infiltrazione criminale nei lavori affidati per le attività di smantellamento ;
5. regolamento del Dirigente Preposto;
6. Codice etico.

Infine, per ciò che concerne i rapporti con Partner e Fornitori, del pari Destinatari della presente Parte Speciale, ai medesimi deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice etico e di eventuali Protocolli d'Intesa da parte di Sogin, la cui conoscenza e il cui rispetto costituirà obbligo contrattuale a loro carico.

2.4 Identificazione delle attività sensibili

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, le seguenti:

1. attività di selezione del personale;
2. attività di selezione dei fornitori in merito alle attività di smantellamento nonché affidate in appalto e subappalto e la fornitura di beni e servizi ad esse strumentali;
3. attività di investimento e accordi di joint venture o altre forme di partnership con controparti in Italia ed all'estero;
4. compilazione, tenuta e conservazione delle scritture contabili rilevanti ai fini fiscali;
5. predisposizione delle dichiarazioni fiscali ed attività collaterali;
6. gestione della contabilità e degli adempimenti fiscali nell'ambito di Gruppo;
7. attività di emissione in atmosfera e attività di gestione dei rifiuti;
8. rapporti con le istituzioni centrali e territoriali

2.5 Principi generali idonei a prevenire i reati presupposto

La Società adotta specifiche modalità per la formazione e l'attuazione delle decisioni nell'ambito delle aree a rischio. La relativa documentazione deve essere costantemente aggiornata da parte del management responsabile ovvero su proposta dell'Organismo di Vigilanza.

Nello svolgimento delle attività sensibili occorre, in generale:

- a. consentire una ricostruzione temporale delle operazioni effettuate nonché evidenziarne il processo di autorizzazione, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate. Ciò richiede che tutte le attività operative siano formalmente documentate e che i documenti siano archiviati e conservati, con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non con opportuna evidenza;
- b. consentire l'accesso ai documenti, di cui al punto precedente, solo ai soggetti competenti in base alle regole interne, o a suoi delegati, al Collegio Sindacale o organo equivalente, alla società di revisione, all'Organismo di Vigilanza e/o, se espressamente delegato, alle strutture preposte ad attività di audit;
- c. prevedere una adeguata separazione dei ruoli e delle responsabilità tale per cui non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni,

coloro che devono rilevare contabilmente le operazioni e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure di controllo interno;

- d. prevedere che l'assegnazione di incarichi a Consulenti risponda alle reali esigenze aziendali e che la corresponsione di compensi o provvigioni sia congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società e in linea con l'incarico conferito. La congruità dovrà essere determinata in base a criteri di ragionevolezza e in riferimento alle tariffe e/o condizioni o prassi di mercato;
- e. prevedere che eventuali sistemi di promozione e incentivazione ai dipendenti e collaboratori rispondano a obiettivi realistici e coerenti con le mansioni e l'attività svolta e con le responsabilità affidate;
- f. prevedere che, nella gestione delle risorse finanziarie e più in generale per le decisioni di impiego, la Società si avvalga di istituzioni bancarie e intermediari finanziari sottoposti a una regolamentazione di trasparenza e di correttezza conforme alla disciplina dell'Unione Europea;
- g. prevedere che le operazioni di selezione e assunzione del personale, siano effettuate in base a criteri di trasparenza e per realistiche esigenze aziendali e che vi sia tracciabilità della scelta e del coinvolgimento dell'unità richiedente;
- h. prevedere sistemi "disciplinari" per le violazioni delle procedure previste.

L'Organismo di Vigilanza propone le modifiche e le eventuali integrazioni delle prescrizioni contenute nelle relative procedure di attuazione. Non sono ammesse deroghe alle procedure previste dal Modello se non nei casi di particolare urgenza nella formazione o nell'attuazione della decisione o in caso di impossibilità temporanea di rispetto delle procedure, purché ne sia inviata immediata informazione all'Organismo di Vigilanza con successiva ratifica da parte del soggetto competente.

2.6 Controlli dell'Organismo di Vigilanza (ODV)

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati di cui alla presente Parte Speciale sono i seguenti:

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei reati qui previsti.

Con riferimento a tale punto l'OdV – avvalendosi eventualmente della collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia - condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato con la presente Parte Speciale e proporrà ai soggetti competenti di Sogin eventuali azioni migliorative o modifiche qualora vengano rilevate violazioni significative delle norme sui delitti di criminalità organizzata e sugli ulteriori reati previsti dalla presente Parte Speciale;

- proporre e collaborare alla predisposizione delle istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

Allo scopo di svolgere i propri compiti, l'OdV può incontrare periodicamente:

- il Responsabile della sicurezza in merito a:
 - stato di attuazione dei protocolli d'intesa (o accordi similari) stipulati con soggetti pubblici volti a prevenire le infiltrazioni criminali;
 - eventuali anomalie riscontrate in fase di monitoraggio delle imprese qualificate;
 - eventuali segnalazioni ricevute dai responsabili delle singole funzioni e/o della Funzione Ingegneria;
- il Responsabile degli Acquisti e Appalti in merito ad eventuali anomalie riscontrate nella gestione delle gare di appalto;
- il Responsabile della Segreteria Societaria e Legale e della funzione Risorse Umane e Organizzazione in merito ad eventuali segnalazioni di procedimenti penali in corso che vedano coinvolti esponenti della Società o altri Destinatari in merito alle attività svolte per la Società;
- il Responsabile dell'Amministrazione e il Dirigente Preposto in merito ad eventuali anomalie riscontrate nella gestione degli adempimenti fiscali che potrebbero assumere rilevanza penale;
- Il/i Responsabile/i Disattivazione Centrali e Impianti in merito ad eventuali anomalie riscontrate durante lo svolgimento di un appalto e/o in materia di tutela e protezione dell'ambiente.

E' altresì attribuito all'OdV il potere di accedere, direttamente o tramite i propri delegati, a tutta la documentazione e a tutti i siti rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

Al fine di dare attuazione ai principi che precedono, Sogin riceve semestralmente i flussi informativi previsti nei confronti dell'OdV. Tali flussi informativi dovranno consentire a quest'ultimo di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio delle anomalie rilevanti ai sensi della presente Parte Speciale e delle criticità rilevate in tale ambito.

Fermo restando quanto appena indicato, l'informativa all'OdV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verificano violazioni alle procedure, policy e normative aziendali attinenti alle aree sensibili sopra individuate.

Dei propri controlli e valutazioni, l'OdV riporta, con cadenza almeno annuale, al Consiglio di Amministrazione, a meno non abbia rilevato ipotesi di reato o di inefficienza.

L'OdV, previa consultazione con i competenti Responsabili delle strutture aziendali, determina, in via preliminare, le tipologie dei rapporti giuridici tra la Società e i terzi per i quali è opportuno, al fine di prevenire i reati, applicare le previsioni del Modello, precisandone le relative modalità che, riguardo alle sanzioni, sono quelle espressamente prescritte nella Parte Generale del Modello, nelle disposizioni relative al sistema disciplinare.

L'OdV propone le eventuali modifiche e integrazioni delle prescrizioni contenute nei protocolli di controllo attuativi della presente Parte Speciale.

2.7 Tabella delle sanzioni associate ai reati

Di seguito si riporta la tabella di sintesi delle sanzioni previste in caso di commissione di taluno dei reati di cui al paragrafo precedente.

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	SANZIONE PECUNIARIA		SANZIONI INTERDITTIVE		Note
			MIN (quote)	MAX (quote)	MIN (mesi)	MAX (mesi)	
<p>(Associazione per delinquere) Associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d. lgs 286/1998</p> <p>-----</p> <p>Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.</p>	<p>24ter (Delitti di criminalità organizzata) [Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29]</p>	<p>25/07/2009</p>	<p>400</p>	<p>1000</p>	<p>12</p>	<p>24</p>	<p>Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2 dell'art. 24ter del D.lgs. 231/01, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3</p>

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	SANZIONE PECUNIARIA		SANZIONI INTERDITTIVE		Note
			MIN (quote)	MAX (quote)	MIN (mesi)	MAX (mesi)	
<p>(Associazione di tipo mafioso) Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.</p>	<p>24ter (Delitti di criminalità organizzata) [Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29]</p>	<p>25/07/2009</p>	<p>400</p>	<p>1000</p>	<p>12</p>	<p>24</p>	<p>Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2 dell'art. 24ter del Dlgs 231/01, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3</p>

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	SANZIONE PECUNIARIA		SANZIONI INTERDITTIVE		Note
			MIN (quote)	MAX (quote)	MIN (mesi)	MAX (mesi)	
<p>(Scambio elettorale politico-mafioso) La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416 <i>bis</i> si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416 <i>bis</i> in cambio della erogazione di denaro.</p>	<p>24ter (Delitti di criminalità organizzata) [Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29]</p>	<p>25/07/2009</p>	<p>400</p>	<p>1000</p>	<p>12</p>	<p>24</p>	<p>Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2 dell'art. 24ter del Dlgs 231/01, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3</p>

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	SANZIONE PECUNIARIA		SANZIONI INTERDITTIVE		Note
			MIN (quote)	MAX (quote)	MIN (mesi)	MAX (mesi)	
<p><u>(Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione)</u></p> <p>Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma. I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.</p>	<p>24ter (Delitti di criminalità organizzata) [Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29]</p>	<p>25/07/2009</p>	<p>400</p>	<p>1000</p>	<p>12</p>	<p>24</p>	<p>Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2 dell'art. 24ter del Dlgs 231/01, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3</p>

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	SANZIONE PECUNIARIA		SANZIONI INTERDITTIVE		Note
			MIN (quote)	MAX (quote)	MIN (mesi)	MAX (mesi)	
<p><u>(Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope)</u></p> <p>1. Quando tre o piu' persone si associano allo scopo di commettere piu' delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione e' punito per cio' solo con la reclusione non inferiore a venti anni.</p> <p>2. Chi partecipa all'associazione e' punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.</p> <p>3. La pena e' aumentata se il numero degli associati e' di dieci o piu' o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.</p> <p>4. Se l'associazione e' armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non puo' essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilita' di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</p> <p>5. La pena e' aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.</p> <p>6. Se l'associazione e' costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.</p> <p>7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla meta' a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.</p> <p>8. Quando in leggi e decreti e' richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.</p>	<p>24ter (Delitti di criminalità organizzata) [Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29]</p>	<p>25/07/2009</p>	<p>400</p>	<p>1000</p>	<p>12</p>	<p>24</p>	<p>Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2 dell'art. 24ter del Dlgs 231/01, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3</p>

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	SANZIONE PECUNIARIA		SANZIONI INTERDITTIVE		Note
			MIN (quote)	MAX (quote)	MIN (mesi)	MAX (mesi)	
<u>Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo</u>	24ter (Delitti di criminalità organizzata) [Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29]	25/07/2009	400	1000	12	24	Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2 dell'art. 24ter del Dlgs 231/01, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3
<u>(Associazione per delinquere)</u> Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.	24ter (Delitti di criminalità organizzata) [Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29]	25/07/2009	300	800	12	24	Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2 dell'art. 24ter del Dlgs 231/01, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	SANZIONE PECUNIARIA		SANZIONI INTERDITTIVE		Note
			MIN (quote)	MAX (quote)	MIN (mesi)	MAX (mesi)	
<p><u>(Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo(*) (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)</u></p> <p>(*) Escluse quelle denominate «da bersaglio da sala», o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la "Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi" escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona.B26</p>	<p>24ter (Delitti di criminalità organizzata) [Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29]</p>	25/07/2009	300	800	12	24	<p>Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2 dell'art. 24ter del Dlgs 231/01, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3</p>

3 FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

3.1 Descrizione del quadro normativo

L'art. 25-*bis* (Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo) introdotto nel d.lgs. 231/2001 dall'art. 6, D.L. 25 settembre 2001, n. 350, prevede l'applicazione di sanzioni in relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo di cui agli articoli:

- 453 (Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate);
- 454 (Alterazione di monete);
- 455 (Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate);
- 457 (Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede);
- 459 (Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati);
- 460 (Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo);
- 461 (Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata);
- 464 (Uso di valori di bollo contraffatti o alterati) del codice penale.

L'art.15 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 “Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia ha apportato alcune modifiche riformulando l'art. 25-*bis* (“falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento”) prevedendo l'introduzione di fattispecie di reato non contemplate nella vecchia dicitura.

Nel corpo dell'articolo è stata introdotta la lettera *f-bis*) e la responsabilità amministrativa degli enti per i reati di contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 del c.p.) e introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (474 c.p.).

Da un'analisi preliminare è emersa la alquanto remota possibilità del verificarsi delle fattispecie di reato sopra descritte.

3.2 Tabella delle sanzioni associate ai reati

Di seguito si riporta la tabella di sintesi delle sanzioni previste in caso di commissione di taluno dei reati di cui al paragrafo precedente.

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	SANZIONE PECUNIARIA		SANZIONI INTERDITTIVE		Note
			MIN (quote)	MAX (quote)	MIN (mesi)	MAX (mesi)	
<p>(Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate) E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da € 516,00 a € 3.098,00: 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;</p> <p>2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore; 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate; 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.</p>	<p><i>25bis</i> (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo aggiunto dal D.L. 25 settembre 2001 n. 350, art. 6, D.L. convertito con modificazioni dalla legge n. 409 del 23/11/2001]</p>	27/09/2001	300	800	12	24	
<p>(Alterazione di monete) Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00.</p>	<p><i>25bis</i> (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo aggiunto dal D.L. 25 settembre 2001 n. 350, art. 6, D.L. convertito con modificazioni dalla legge n. 409 del 23/11/2001]</p>	27/09/2001	100	500	12	24	

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	SANZIONE PECUNIARIA		SANZIONI INTERDITTIVE		Note
			MIN (quote)	MAX (quote)	MIN (mesi)	MAX (mesi)	
(Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate) Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle Pene stabilite nei detti articoli ridotte da un terzo alla metà.	<i>25bis</i> (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo aggiunto dal D.L. 25 settembre 2001 n. 350, art. 6, D.L. convertito con modificazioni dalla legge n. 409 del 23/11/2001]	27/09/2001	500	500	12	24	sanzioni ridotte da un terzo alla metà di cui agli artt. 453,454
(Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede.) Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032,00.	<i>25bis</i> (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo aggiunto dal D.L. 25 settembre 2001 n. 350, art. 6, D.L. convertito con modificazioni dalla legge n. 409 del 23/11/2001]	27/09/2001	100	200			

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	SANZIONE PECUNIARIA		SANZIONI INTERDITTIVE		Note
			MIN (quote)	MAX (quote)	MIN (mesi)	MAX (mesi)	
(Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati) Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, s'intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.	25bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo aggiunto dal D.L. 25 settembre 2001 n. 350, art. 6, D.L. convertito con modificazioni dalla legge n. 409 del 23/11/2001]	27/09/2001	100	333,33	12	24	
(Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo) Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto, non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 309,00 a € 1.032,00.	25bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo aggiunto dal D.L. 25 settembre 2001 n. 350, art. 6, D.L. convertito con modificazioni dalla legge n. 409 del 23/11/2001 e modificato dalla legge n. 99 del 23/07/2009]	27/09/2001	100	500	12	24	

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	SANZIONE PECUNIARIA		SANZIONI INTERDITTIVE		Note
			MIN (quote)	MAX (quote)	MIN (mesi)	MAX (mesi)	
<p>(Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata) Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.</p>	<p><i>25bis</i> (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo aggiunto dal D.L. 25 settembre 2001 n. 350, art. 6, D.L. convertito con modificazioni dalla legge n. 409 del 23/11/2001]</p>	27/09/2001	100	500	12	24	
<p>(Uso di valori di bollo contraffatti o alterati) Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 516,00. <u>Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.</u></p>	<p><i>25bis</i> (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo aggiunto dal D.L. 25 settembre 2001 n. 350, art. 6, D.L. convertito con modificazioni dalla legge n. 409 del 23/11/2001]</p>	27/09/2001	100	200			

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	SANZIONE PECUNIARIA		SANZIONI INTERDITTIVE		Note
			MIN (quote)	MAX (quote)	MIN (mesi)	MAX (mesi)	
<p>(Uso di valori di bollo contraffatti o alterati) Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 516,00.</p> <p><u>Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.</u></p>	<p><i>25bis</i> (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo aggiunto dal D.L. 25 settembre 2001 n. 350, art. 6, D.L. convertito con modificazioni dalla legge n. 409 del 23/11/2001]</p>	27/09/2001	100	300			
<p>(Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali) (Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni). Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.</p> <p>Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.</p> <p>I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale».</p>	<p><i>25bis</i> (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo integrato dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]</p>	27/09/2001	100	500	3	12	

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	SANZIONE PECUNIARIA		SANZIONI INTERDITTIVE		Note
			MIN (quote)	MAX (quote)	MIN (mesi)	MAX (mesi)	
<p>(Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi) - Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.</p> <p>Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.</p> <p>I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale»</p>	<p><i>25bis</i> (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo integrato dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]</p>	27/09/2001	100	500	3	12	

4 DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

4.1 Descrizione del quadro normativo

L'art. 15 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia ha anche introdotto nel Decreto l'art. 25-*bis*. 1 (delitti contro l'industria e il commercio)

Tra i reati rilevanti ai sensi del presente articolo vi sono:

- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

Vengono altresì introdotti:

- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-*bis* c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);

Da un'analisi preliminare è emersa la alquanto remota possibilità del verificarsi delle fattispecie di reato

4.2 Tabella delle sanzioni associate ai reati

Di seguito si riporta la tabella di sintesi delle sanzioni previste in caso di commissione di taluno dei reati di cui al paragrafo precedente.

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	SANZIONE PECUNIARIA		SANZIONI INTERDITTIVE		Note
			MIN (quote)	MAX (quote)	MIN (mesi)	MAX (mesi)	
<p><u>(Turbata libertà dell'industria o del commercio)</u> Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.</p>	<p>25bis-1 (Delitti contro l'industria e il commercio) [Articolo introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]</p>	01/08/2009	100	500			
<p><u>(Frode nell'esercizio del commercio)</u> Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.</p>	<p>25bis-1 (Delitti contro l'industria e il commercio) [Articolo introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]</p>	01/08/2009	100	500			
<p><u>(Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine)</u> Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.</p>	<p>25bis-1 (Delitti contro l'industria e il commercio) [Articolo introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]</p>	01/08/2009	100	500			

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	SANZIONE PECUNIARIA		SANZIONI INTERDITTIVE		Note
			MIN (quote)	MAX (quote)	MIN (mesi)	MAX (mesi)	
<p><u>(Vendita di prodotti industriali con segni mendaci)</u> Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a ventimila euro.</p>	<p>25bis-1 (Delitti contro l'industria e il commercio) [Articolo introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]</p>	01/08/2009	100	500			
<p><u>(Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale)</u> - Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000 Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.</p>	<p>25bis-1 (Delitti contro l'industria e il commercio) [Articolo introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]</p>	01/08/2009	100	500			

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	SANZIONE PECUNIARIA		SANZIONI INTERDITTIVE		Note
			MIN (quote)	MAX (quote)	MIN (mesi)	MAX (mesi)	
<p><u>(Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari).</u> - Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-<i>bis</i>, 474-<i>ter</i>, secondo comma, e 517-<i>bis</i>, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.</p>	<p>25<i>bis</i>-1 (Delitti contro l'industria e il commercio) [Articolo introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]</p>	01/08/2009	100	500			
<p><u>(Illecita concorrenza con minaccia o violenza)</u> Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.</p>	<p>25<i>bis</i>-1 (Delitti contro l'industria e il commercio) [Articolo introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]</p>	01/08/2009	100	800	3	24	

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	SANZIONE PECUNIARIA		SANZIONI INTERDITTIVE		Note
			MIN (quote)	MAX (quote)	MIN (mesi)	MAX (mesi)	
<p>(Frodi contro le industrie nazionali) Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516 . Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.</p>	<p>25bis-1 (Delitti contro l'industria e il commercio) [Articolo introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]</p>	01/08/2009	100	800	3	24	

5 DELITTI CON FINALITA' DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

5.1 Descrizione del quadro normativo

La presente Parte Speciale si riferisce ai delitti aventi finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico.

L'art. 3 della Legge 14 gennaio 2003 n. 7 ha ratificato e dato esecuzione in Italia alla Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, sottoscritta a New York il 9 dicembre 1999, introducendo l'art. 25 - *quater* al Decreto.

5.2 Delitti previsti dal Codice penale

• Associazioni sovversive (art. 270 cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque nel territorio dello Stato promuova, costituisca, organizzi o diriga associazioni dirette a stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre, ovvero a sopprimere violentemente una classe sociale o, comunque, a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero, infine, aventi come scopo la soppressione violenta di ogni ordinamento politico e giuridico della società.

• Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di everzione dell'ordinamento democratico (art. 270-bis cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque promuova, costituisca, organizzi, diriga o finanzi associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza siano rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale.

• Assistenza agli associati (art. 270-ter cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dia rifugio o fornisca vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate nei precedenti articoli 270 e 270-bis cod pen..

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruoli una o più persone per il compimento di atti di violenza, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 - quinquies cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestri o comunque fornisca istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies cod. pen.)

Si configurano come attuate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possano arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e siano compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture pubbliche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenti alla vita o alla incolumità di una persona.

Il reato è aggravato nel caso in cui dall'attentato alla incolumità di una persona derivi una lesione gravissima o la morte della persona ovvero nel caso in cui l'atto sia rivolto

contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni.

- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestri una persona.

Il reato è aggravato dalla morte, voluta o non voluta, del sequestrato.

- Istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 302 cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque istighi taluno a commettere uno dei delitti non colposi preveduti nel titolo del codice penale dedicato ai delitti contro la personalità dello Stato, per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione.

Costituiscono circostanze attenuanti i casi in cui l'istigazione non risulti accolta oppure, se accolta, il delitto non risulti comunque commesso.

- Cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione (artt. 304 e 305 cod. pen.)

Tali ipotesi di reato si configurano rispettivamente nei confronti di chiunque si accordi ovvero si associ al fine di commettere uno dei delitti di cui al precedente punto (art. 302 cod. pen.).

- Banda armata, formazione e partecipazione; assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (artt. 306 e 307 cod. pen.)

Tali ipotesi di reato si configurano nei confronti di chiunque promuova, costituisca, organizzi una banda armata al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302 del cod. pen. ovvero nei confronti di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dia rifugio, fornisca vitto, ospitalità, mezzi di trasporto o strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda, ai sensi degli articoli 305 e 306 cod. pen.

5.3 Delitti con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico previsti dalle Leggi Speciali

Accanto alle fattispecie espressamente disciplinate dal codice penale, vanno presi in considerazione, ai fini dell'osservanza del Decreto Legislativo 231/2001, i reati previsti in materia dalle disposizioni contenute in leggi speciali.

- Tra le disposizioni di cui sopra, va ricordato l'art. 1 della L. 6 febbraio 1980, n. 15 che prevede, come circostanza aggravante applicabile a qualsiasi reato il fatto che il reato stesso sia stato "commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico". Ne consegue che qualsiasi delitto previsto dal codice penale o dalle leggi speciali, anche diverso da quelli espressamente diretti a punire il terrorismo, può diventare, purché commesso con dette finalità, uno di quelli suscettibili di costituire, a norma dell'art. 25-*quater*, presupposto per l'affermazione della responsabilità dell'Ente.
- Altre disposizioni specificamente dirette alla prevenzione dei reati commessi con finalità di terrorismo, sono contenute nella L. 10 maggio 1976, n. 342, in materia di repressione di delitti contro la sicurezza della navigazione aerea, e nella L. 28 dicembre 1989, n. 422, in materia di repressione dei reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima e dei reati diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma intercontinentale.

5.4 Delitti con finalità di terrorismo posti in essere in violazione dell'art. 2 della convenzione di New York del dicembre 1999

Ai sensi del citato articolo, commette un reato chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisca o raccolga fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere:

- (a) un atto che costituisca reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati elencati nell'allegato; ovvero (b) qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non abbia parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto sia quella di intimidire una popolazione, o di obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere qualcosa.

Perché un atto possa comportare una delle suddette fattispecie non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere quanto descritto alle lettere (a) e (b).

Commette ugualmente reato chiunque tenti di commettere i reati sopra previsti.

Commette altresì un reato chiunque:

- (a) prenda parte in qualità di complice al compimento di un reato di cui sopra;
- (b) organizzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato di cui sopra;
- (c) contribuisca al compimento di uno o più reati di cui sopra con un gruppo di persone che agiscono con una finalità comune.

Tale contributo deve essere intenzionale e:

- (i) deve essere compiuto al fine di facilitare l'attività o la finalità criminale del gruppo, laddove tale attività o finalità implicino la commissione del reato; o (ii) deve essere fornito con la piena consapevolezza che l'intento del gruppo è di compiere un reato.

Al fine di poter affermare se sia o meno ravvisabile il rischio di commissione di tale tipologia di reati, occorre esaminare il profilo soggettivo richiesto dalla norma ai fini della configurabilità del reato.

Dal punto di vista dell'elemento soggettivo, i reati di terrorismo si configurano come reati dolosi. Quindi, perché si realizzi la fattispecie dolosa è necessario, dal punto di vista della rappresentazione psicologica dell'agente, che il medesimo abbia coscienza dell'evento antiggiuridico e lo voglia realizzare attraverso una condotta a lui attribuibile. E', quindi , necessario che l'agente abbia coscienza del fatto che l'associazione alla quale concede il finanziamento si prefigga fini di terrorismo o di eversione e che abbia l'intento di favorirne l'attività.

E' altresì configurabile il perfezionamento della fattispecie criminosa, qualora il soggetto agisca a titolo di dolo eventuale. In tal caso, l'agente dovrebbe prevedere ed accettare il rischio del verificarsi dell'evento, pur non volendolo direttamente.

La previsione del rischio del verificarsi dell'evento e la determinazione volontaria nell'adottare la condotta criminosa devono comunque desumersi da elementi univoci e obiettivi.

5.5 Destinatari della parte Speciale

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da Esponenti Aziendali e Collaboratori Esterni come già definiti nella Parte Generale.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tali soggetti, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree a Rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati di Terrorismo, pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei soggetti stessi nei confronti del Gruppo e, quindi, della diversità dei loro obblighi come specificati nel Modello.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- a. fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici cui i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con il gruppo, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b. fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e
- c. verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali devono in generale conoscere e rispettare, con riferimento alla rispettiva attività, tutte le regole ed i principi contenuti nei seguenti documenti:

- il Codice Etico;
- ogni altra documentazione relativa al sistema di controllo interno di SOGIN.

Ai Collaboratori Esterni deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte di SOGIN la cui conoscenza e il cui rispetto dei principi contenuti costituisce obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

5.6 Identificazione delle attività sensibili

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere le operazioni finanziarie o commerciali con:

- persone fisiche e giuridiche residenti nei Paesi a rischio e/o con persone fisiche o giuridiche indicate nelle liste nominative di soggetti collegati al terrorismo internazionale rinvenibili nel sito Internet dell'Ufficio Italiano dei Cambi e del Ministero degli Interni; o
- società controllate direttamente o indirettamente dai soggetti sopraindicati.

La presente Parte Speciale prevede, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, l'espresso divieto per gli Esponenti Aziendali e i Collaboratori Esterni di:

1. porre in essere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di Reato rientranti tra quelle considerate nelle presente Parte Speciale;
2. utilizzare anche occasionalmente la Società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei Reati di cui alla presente Parte Speciale;
3. promuovere, costituire, organizzare o dirigere associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza in particolar modo con fini di eversione dell'ordine democratico;
4. fornire, direttamente o indirettamente, fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere Reati di Terrorismo;
5. assumere o assegnare commesse o effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia in via diretta, che per il tramite di interposta persona, con soggetti - persone fisiche o persone giuridiche - i cui nominativi siano contenuti nelle Liste o controllati da soggetti contenuti nelle Liste medesime quando tale rapporto di controllo sia noto;
6. assumere o assegnare commesse o effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia in via diretta, che per il tramite di interposta persona, con soggetti - persone fisiche o persone giuridiche – residenti nei Paesi indicati nelle Liste, salvo esplicito assenso dell'OdV e dell'Amministratore Delegato della Società;
7. effettuare operazioni, assumere o assegnare commesse che possano presentare carattere anomalo per tipologia o oggetto e instaurare o mantenere rapporti che presentino profili di anomalia dal punto di vista dell'affidabilità e reputazione dei soggetti e delle operazioni da concludere;
8. effettuare prestazioni in favore dei Collaboratori Esterni che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;

9. riconoscere compensi in favore dei Collaboratori Esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale.

5.7 Principi generali idonei a prevenire i reati presupposto

La Società adotta specifiche modalità per la formazione e l'attuazione delle decisioni nell'ambito delle aree a rischio. La relativa documentazione deve essere costantemente aggiornata da parte del management responsabile ovvero su proposta dell'Organismo di Vigilanza.

Nello svolgimento delle attività sensibili occorre, in generale:

- a. consentire una ricostruzione temporale delle operazioni effettuate nonché evidenziarne il processo di autorizzazione, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate. Ciò richiede che tutte le attività operative siano formalmente documentate e che i documenti siano archiviati e conservati, con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non con opportuna evidenza;
- b. consentire l'accesso ai documenti, di cui al punto precedente, solo ai soggetti competenti in base alle regole interne, o a suoi delegati, al Collegio Sindacale o organo equivalente, alla società di revisione, all'Organismo di Vigilanza e/o, se espressamente delegato, alle strutture preposte ad attività di audit;
- c. prevedere una adeguata separazione dei ruoli e delle responsabilità tale per cui non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono rilevare contabilmente le operazioni e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure di controllo interno;
- d. prevedere che l'assegnazione di incarichi a Consulenti risponda alle reali esigenze aziendali e che la corresponsione di compensi o provvigioni sia congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società e in linea con l'incarico conferito. La congruità dovrà essere determinata in base a criteri di ragionevolezza e in riferimento alle tariffe e/o condizioni o prassi di mercato;
- e. prevedere che eventuali sistemi di promozione e incentivazione ai dipendenti e collaboratori rispondano a obiettivi realistici e coerenti con le mansioni e l'attività

svolta e con le responsabilità affidate;

- f. prevedere che, nella gestione delle risorse finanziarie e più in generale per le decisioni di impiego, la Società si avvalga di istituzioni bancarie e intermediari finanziari sottoposti a una regolamentazione di trasparenza e di correttezza conforme alla disciplina dell'Unione Europea;
- g. prevedere che le operazioni di selezione e assunzione del personale, siano effettuate in base a criteri di trasparenza e per realistiche esigenze aziendali e che vi sia tracciabilità della scelta e del coinvolgimento dell'unità richiedente;
- h. prevedere sistemi "disciplinari" per le violazioni delle procedure previste.

L'Organismo di Vigilanza propone le modifiche e le eventuali integrazioni delle prescrizioni contenute nelle relative procedure di attuazione. Non sono ammesse deroghe alle procedure previste dal Modello se non nei casi di particolare urgenza nella formazione o nell'attuazione della decisione o in caso di impossibilità temporanea di rispetto delle procedure, purché ne sia inviata immediata informazione all'Organismo di Vigilanza con successiva ratifica da parte del soggetto competente.

5.8 Principi di riferimento relativi a specifiche attività aziendali

Si indicano qui di seguito i principi procedurali che, in relazione ad ogni singola Area a Rischio (come individuata nel paragrafo 5.3), devono essere implementati in specifiche procedure aziendali che gli Esponenti Aziendali sono tenuti a rispettare:

1. qualunque transazione finanziaria deve presupporre la conoscenza del beneficiario, quantomeno diretto, della relativa somma;
2. le operazioni di rilevante entità devono essere concluse con persone fisiche e giuridiche verso le quali siano state preventivamente svolte idonee verifiche, controlli e accertamenti (ad es. presenza nelle Liste; referenze personali; ecc.);
3. nel caso in cui SOGIN coinvolga nelle proprie operazioni soggetti i cui nominativi siano contenuti nelle Liste o i quali siano notoriamente controllati da soggetti contenuti nelle Liste medesime, queste devono essere automaticamente sospese o interrotte per essere sottoposte alla valutazione interna da parte dell'OdV di SOGIN;
4. nel caso in cui a SOGIN vengano proposte delle operazioni anomale, l'operazione viene sospesa e valutata preventivamente dall'OdV. In particolare quest'ultimo

esprimerà il proprio parere sull'opportunità dell'operazione ed eventualmente provvederà riguardo alle cautele necessarie da adottare per il proseguimento delle trattative e renderà in merito parere di cui dovrà tenersi conto in sede di approvazione dell'operazione stessa;

5. nei contratti con i Collaboratori Esterni deve essere contenuta apposita dichiarazione, secondo lo schema previsto dalle procedure aziendali e/o dalle indicazioni dell'OdV, da cui risulti che le parti si danno pienamente atto del reciproco impegno ad improntare i comportamenti finalizzati all'attuazione dell'iniziativa comune a principi di trasparenza e correttezza e nella più stretta osservanza delle disposizioni di legge;
6. i dati raccolti relativamente ai rapporti con clienti e Collaboratori Esterni devono essere completi e aggiornati, sia per la corretta e tempestiva individuazione dei medesimi, sia per una valida valutazione del loro profilo.

5.9 Singole Operazioni a Rischio

L'Amministratore Delegato della Società, o un dirigente da questi incaricato, è tenuto a nominare un soggetto interno (il "Responsabile Interno") responsabile per ogni singola operazione di rilevante entità ("Operazione a Rischio").

Il Responsabile Interno diviene il soggetto referente e responsabile dell'Operazione a Rischio.

Il Responsabile Interno (o i Responsabili Interni) dovrà in particolare:

1. informare l'OdV della propria Società in merito alle Operazioni a Rischio (apertura, avanzamento, chiusura delle attività) attraverso l'inoltro delle previste relazioni semestrali;
2. dare informativa all'OdV della Società interessata della chiusura dell'Operazione a Rischio.

L'OdV della Società interessata predisporrà ulteriori stringenti meccanismi di controllo per monitorare l'operazione in questione. Di tali ulteriori meccanismi di controllo verrà data evidenza scritta.

5.10 Contratti

Nei contratti con i Collaboratori Esterni deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché dei principi contenuti nel Modello.

5.11 Controlli dell'Organismo di Vigilanza (OdV)

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati di Terrorismo sono i seguenti:

a) proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate riguardanti i comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio, come individuate nella presente Parte Speciale.

Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;

b) svolgere verifiche periodiche sul rispetto dei protocolli di controllo interni e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei reati;

c) esaminare eventuali segnalazioni specifiche ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;

d) consultarsi periodicamente o quando necessario con il Responsabile della Security.

Fermo restando quanto già definito nella Parte Generale del Modello, nelle disposizioni relative a funzione, poteri e obblighi informativi dell'Organismo di Vigilanza, l'OdV effettua, anche a seguito delle segnalazioni ricevute, controlli a campione sulle attività sensibili, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, ai protocolli di controllo interni in essere.

A tal fine, si ribadisce che all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L'OdV, inoltre, viene informato semestralmente dalle singole direzioni aziendali tramite apposite relazioni, che consentono quindi di effettuare le necessarie valutazioni.

Dei propri controlli e valutazioni, l'OdV riporta, con cadenza almeno annuale, al Consiglio di Amministrazione, a meno non abbia rilevato ipotesi di reato o di inefficienza.

L'OdV, previa consultazione con i competenti Responsabili delle strutture aziendali, determina, in via preliminare, le tipologie dei rapporti giuridici tra la Società e i terzi per i

quali è opportuno, al fine di prevenire i reati, applicare le previsioni del Modello, precisandone le relative modalità che, riguardo alle sanzioni, sono quelle espressamente prescritte nella Parte Generale del Modello, nelle disposizioni relative al sistema disciplinare.

L'OdV propone le eventuali modifiche e integrazioni delle prescrizioni contenute nei protocolli di controllo attuativi della presente Parte Speciale.

5.12 Tabella delle sanzioni associate ai reati

Di seguito si riporta la tabella di sintesi delle sanzioni previste in caso di commissione di taluno dei reati di cui al paragrafo precedente.

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	SANZIONE PECUNIARIA		SANZIONI INTERDITTIVE		Note
			MIN (quote)	MAX (quote)	MIN (mesi)	MAX (mesi)	
<p><u>(Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico)</u> Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.</p>	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	28/01/2003	200	700	12	24	Se il reato presupposto prevede la reclusione inferiore a 10 anni
<p><u>(Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico)</u> Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.</p>	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	28/01/2003	400	1000	12	24	Se il reato presupposto prevede la reclusione non inferiore a 10 anni o l'ergastolo

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	SANZIONE PECUNIARIA		SANZIONI INTERDITTIVE		Note
			MIN (quote)	MAX (quote)	MIN (mesi)	MAX (mesi)	
(Assistenza agli associati) Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	28/01/2003	200	700	12	24	se il reato presupposto prevede la reclusione inferiore a 10 anni
(Assistenza agli associati) Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	28/01/2003	400	1000	12	24	Se il reato presupposto prevede la reclusione non inferiore a 10 anni o l'ergastolo

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	SANZIONE PECUNIARIA		SANZIONI INTERDITTIVE		Note
			MIN (quote)	MAX (quote)	MIN (mesi)	MAX (mesi)	
(Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale) Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270- <i>bis</i> , arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	28/01/2003	200	700	12	24	Se il reato presupposto prevede la reclusione inferiore a 10 anni
(Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale) Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270- <i>bis</i> , arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	28/01/2003	400	1000	12	24	Se il reato presupposto prevede la reclusione non inferiore a 10 anni o l'ergastolo

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	SANZIONE PECUNIARIA		SANZIONI INTERDITTIVE		Note
			MIN (quote)	MAX (quote)	MIN (mesi)	MAX (mesi)	
<p>(Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale) Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-<i>bis</i>, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata.</p>	<p>25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]</p>	28/01/2003	200	700	12	24	Se il reato presupposto prevede la reclusione inferiore a 10 anni
<p>(Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale) Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-<i>bis</i>, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata.</p>	<p>25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]</p>	28/01/2003	400	1000	12	24	Se il reato presupposto prevede la reclusione non inferiore a 10 anni o l'ergastolo

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	SANZIONE PECUNIARIA		SANZIONI INTERDITTIVE		Note
			MIN (quote)	MAX (quote)	MIN (mesi)	MAX (mesi)	
<p><u>Condotte con finalità di terrorismo.</u> Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.</p>	<p>25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]</p>	28/01/2003	200	700	12	24	Se il reato presupposto prevede la reclusione inferiore a 10 anni
<p><u>Condotte con finalità di terrorismo.</u> Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.</p>	<p>25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]</p>	28/01/2003	400	1000	12	24	Se il reato presupposto prevede la reclusione non inferiore a 10 anni o l'ergastolo

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	SANZIONE PECUNIARIA		SANZIONI INTERDITTIVE		Note
			MIN (quote)	MAX (quote)	MIN (mesi)	MAX (mesi)	
<p>(Attentato per finalità terroristiche o di eversione) Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei. Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni di ci otto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici. Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo. Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l' ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.</p>	<p>25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]</p>	28/01/2003	200	700	12	24	<p>Se il reato presupposto prevede la reclusione inferiore a 10 anni</p>

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	SANZIONE PECUNIARIA		SANZIONI INTERDITTIVE		Note
			MIN (quote)	MAX (quote)	MIN (mesi)	MAX (mesi)	
<p><u>(Attentato per finalità terroristiche o di eversione)</u> Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei. Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni di ci otto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici. Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo. Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l' ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.</p>	<p>25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]</p>	28/01/2003	400	1000	12	24	<p>Se il reato presupposto prevede la reclusione non inferiore a 10 anni o l'ergastolo</p>

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	SANZIONE PECUNIARIA		SANZIONI INTERDITTIVE		Note
			MIN (quote)	MAX (quote)	MIN (mesi)	MAX (mesi)	
<p>(Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, e' punito con la reclusione da due a cinque anni. Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali. Se il fatto e' diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena e' aumentata fino alla metà. Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.</p>	<p>25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]</p>	28/01/2003	200	700	12	24	Se il reato presupposto prevede la reclusione inferiore a 10 anni

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	SANZIONE PECUNIARIA		SANZIONI INTERDITTIVE		Note
			MIN (quote)	MAX (quote)	MIN (mesi)	MAX (mesi)	
<p>(Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, e' punito con la reclusione da due a cinque anni. Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali. Se il fatto e' diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena e' aumentata fino alla metà. Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.</p>	<p>25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]</p>	<p>28/01/2003</p>	<p>400</p>	<p>1000</p>	<p>12</p>	<p>24</p>	<p>Se il reato presupposto prevede la reclusione non inferiore a 10 anni o l'ergastolo</p>

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	SANZIONE PECUNIARIA		SANZIONI INTERDITTIVE		Note
			MIN (quote)	MAX (quote)	MIN (mesi)	MAX (mesi)	
<p>(Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione) Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.</p>	<p>25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]</p>	<p>28/01/2003</p>	<p>200</p>	<p>700</p>	<p>12</p>	<p>24</p>	<p>Se il reato presupposto prevede la reclusione inferiore a 10 anni</p>

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	SANZIONE PECUNIARIA		SANZIONI INTERDITTIVE		Note
			MIN (quote)	MAX (quote)	MIN (mesi)	MAX (mesi)	
<p>(Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione) Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.</p>	<p>25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]</p>	28/01/2003	400	1000	12	24	<p>il reato presupposto prevede la reclusione non inferiore a 10 anni o l'ergastolo</p>

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	SANZIONE PECUNIARIA		SANZIONI INTERDITTIVE		Note
			MIN (quote)	MAX (quote)	MIN (mesi)	MAX (mesi)	
<u>(Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo)</u> Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, previsti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce (la pena di morte o) l'ergastolo o la reclusione, è punito, se la istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione.	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	28/01/2003	200	700	12	24	Se il reato presupposto prevede la reclusione inferiore a 10 anni
<u>(Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo)</u> Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, previsti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce (la pena di morte o) l'ergastolo o la reclusione, è punito, se la istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione.	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	28/01/2003	400	1000	12	24	Se il reato presupposto prevede la reclusione non inferiore a 10 anni o l'ergastolo

6 PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI

6.1 Descrizione del quadro Normativo

L'art. 25 - *quater*.1 (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili) introdotto nel D. Lgs. n. 231/2001 dall'art. 8 della legge 9 gennaio 2006, n.7, prevede l'applicazione di sanzioni, in relazione alla commissione dei seguenti articoli:

- delitti di cui all'art. 583 - *bis* del codice penale (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili), a chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano e da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano e di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.

Da un'analisi preliminare è emersa la alquanto remota possibilità del verificarsi della fattispecie di reato sopra indicata.

6.2 Tabella delle sanzioni associate ai reati

Di seguito si riporta la tabella di sintesi delle sanzioni previste in caso di commissione di taluno dei reati di cui al paragrafo precedente.

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	SANZIONE PECUNIARIA		SANZIONI INTERDITTIVE		Note
			MIN (quote)	MAX (quote)	MIN (mesi)	MAX (mesi)	
<p><u>(Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili)</u> Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità. La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì“ quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.</p>	<p>25quater-1 (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili) [Articolo aggiunto dalla L. 9 gennaio 2006 n. 7, art. 8]</p>	02/02/2006	300	700	12	24	

7 DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE

7.1 Descrizione del quadro Normativo

L'art. 5 della Legge 11 agosto 2003, n. 228 ha introdotto nel Decreto l'art. 25-quinquies, il quale prevede l'applicazione delle relative sanzioni agli Enti i cui esponenti commettano reati contro la personalità individuale (se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati considerati dalla presente Parte Speciale, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività), in relazione alla commissione dei seguenti articoli:

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque eserciti su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduca o mantenga una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta venga attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

- Prostituzione minorile (art. 600-bis cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque induca alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisca o sfrutti la prostituzione.

- Pornografia minorile (art. 600-ter cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque sfrutti minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico ovvero chiunque faccia commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

La fattispecie punisce anche chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisca, divulghi o pubblicizzi il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisca o divulghi notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto; ovvero chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, consapevolmente ceda ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto.

- *Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater cod. pen.)*

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-ter cod. pen., consapevolmente si procuri o disponga di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto.

- *Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies cod.pen.)*

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque organizzi o propagandi viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.

- *Tratta di persone (art. 601 cod.pen.)*

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque commetta tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 cod. pen. ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al medesimo articolo, la induca mediante inganno o la costringa mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una

situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno.

• Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601 cod. pen., acquisti o alieni o ceda una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 cod. pen.

Per quanto attiene ai reati sopra considerati, va tenuto presente che possono essere ritenuti responsabili degli stessi non solo i soggetti che direttamente realizzino le fattispecie criminose, ma anche i soggetti che consapevolmente agevolino, anche solo finanziariamente, la medesima condotta.

Di conseguenza, potrebbero rientrare nell'ipotesi di reato sopra considerate, le eventuali erogazioni di risorse economiche in favore di soggetti terzi, effettuate da parte dell'Ente con la consapevolezza che le erogazioni stesse possano essere utilizzate da tali soggetti per finalità criminose.

Da un'analisi preliminare è emersa la alquanto remota possibilità del verificarsi delle fattispecie di reato

7.2 Destinatari della Parte Speciale

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Esponenti Aziendali e dai Collaboratori Esterni come già definiti nella Parte Generale.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tali soggetti, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree a Rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati contro la Personalità Individuale, pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei soggetti stessi nei confronti della Società e, quindi, della diversità dei loro obblighi come specificati nel Modello.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- a. fornire un elenco dei principi generali nonché dei principi procedurali specifici cui gli Esponenti Aziendali e i Collaboratori Esterni, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b. fornire alla Società, all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali devono in generale conoscere e rispettare – con riferimento alla rispettiva attività - tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- il Codice Etico;
- le seguenti procedure aziendali:
 - a) procedure informative per l'assunzione e la gestione del personale;
 - b) il regolamento acquisti, servizi e forniture;
 - c) i CCNL in vigore per i dipendenti della Società.

Ai Collaboratori Esterni deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte della Società la cui conoscenza e il cui rispetto costituirà obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate a rischio è espressamente vietato ai Destinatari di:

1. tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di Reato rientranti tra quelle considerate nelle presente Parte Speciale (art. 25-quinquies del Decreto);
2. tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di Reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
3. utilizzare anche occasionalmente la Società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei Reati di cui alla presente Parte Speciale.

7.3 Identificazione delle attività sensibili

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale del Modello, le seguenti:

1. gestione di attività operative da parte della Società, anche in partnership con soggetti terzi o affidandosi a imprenditori locali, nei Paesi a bassa protezione dei diritti individuali;
2. conclusione di contratti con imprese che utilizzano personale d'opera non qualificato proveniente da Paesi extracomunitari e che non abbiano già una relazione d'affari con la Società;
3. in astratto, conclusione di contratti con Internet Provider riguardanti la fornitura di contenuti digitali.

7.4 Principi generali idonei a prevenire i reati presupposto

La Società adotta specifiche modalità per la formazione e l'attuazione delle decisioni nell'ambito delle aree a rischio. La relativa documentazione deve essere costantemente aggiornata da parte del management responsabile ovvero su proposta dell'Organismo di Vigilanza.

Nello svolgimento delle attività sensibili occorre, in generale:

- a. consentire una ricostruzione temporale delle operazioni effettuate nonché evidenziarne il processo di autorizzazione, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate. Ciò richiede che tutte le attività operative siano formalmente documentate e che i documenti siano archiviati e conservati, con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non con opportuna evidenza;
- b. consentire l'accesso ai documenti, di cui al punto precedente, solo ai soggetti competenti in base alle regole interne, o a suoi delegati, al Collegio Sindacale o organo equivalente, alla società di revisione, all'Organismo di Vigilanza e/o, se espressamente delegato, alle strutture preposte ad attività di audit;
- c. prevedere una adeguata separazione dei ruoli e delle responsabilità tale per cui non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono rilevare contabilmente le operazioni e coloro che sono tenuti a

svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure di controllo interno;

- d. prevedere che l'assegnazione di incarichi a Consulenti risponda alle reali esigenze aziendali e che la corresponsione di compensi o provvigioni sia congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società e in linea con l'incarico conferito. La congruità dovrà essere determinata in base a criteri di ragionevolezza e in riferimento alle tariffe e/o condizioni o prassi di mercato;
- e. prevedere che eventuali sistemi di promozione e incentivazione ai dipendenti e collaboratori rispondano a obiettivi realistici e coerenti con le mansioni e l'attività svolta e con le responsabilità affidate;
- f. prevedere che, nella gestione delle risorse finanziarie e più in generale per le decisioni di impiego, la Società si avvalga di istituzioni bancarie e intermediari finanziari sottoposti a una regolamentazione di trasparenza e di correttezza conforme alla disciplina dell'Unione Europea;
- g. prevedere che le operazioni di selezione e assunzione del personale, siano effettuate in base a criteri di trasparenza e per realistiche esigenze aziendali e che vi sia tracciabilità della scelta e del coinvolgimento dell'unità richiedente;
- h. prevedere sistemi "disciplinari" per le violazioni delle procedure previste.

L'Organismo di Vigilanza propone le modifiche e le eventuali integrazioni delle prescrizioni contenute nelle relative procedure di attuazione. Non sono ammesse deroghe alle procedure previste dal Modello se non nei casi di particolare urgenza nella formazione o nell'attuazione della decisione o in caso di impossibilità temporanea di rispetto delle procedure, purché ne sia inviata immediata informazione all'Organismo di Vigilanza con successiva ratifica da parte del soggetto competente.

7.5 Principi di riferimento relativi a specifiche attività aziendali

Si indicano qui di seguito i principi procedurali che, in relazione ad ogni singola Area a Rischio (come individuata nel paragrafo 7.3) devono essere implementati in specifiche procedure aziendali che tutti gli Esponenti Aziendali sono tenuti a rispettare:

1. si deve richiedere l'impegno dei Collaboratori Esterni al rispetto degli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro minorile e delle donne, condizioni igienicosanitarie

- e di sicurezza, diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza richiesti dalla normativa del paese in cui essi operano;
2. la selezione delle controparti destinate a fornire particolari servizi (quali ad esempio le imprese con alta incidenza di manodopera non qualificata), siano essi Partner o Fornitori, deve essere svolta con particolare attenzione e in base ad apposita procedura interna. In particolare, l'affidabilità di tali Partner o Fornitori deve essere valutata, ai fini della prevenzione dei Reati di cui alla presente Parte Speciale, anche attraverso specifiche indagini ex ante;
 3. in caso di assunzione diretta di personale da parte di SOGIN e delle altre Società, deve essere verificato il rispetto delle norme giuslavoristiche e degli accordi sindacali per l'assunzione e il rapporto di lavoro in generale. Deve essere, altresì, verificato il rispetto delle regole di correttezza e di buon comportamento nell'ambiente di lavoro ed in ogni caso deve essere posta particolare attenzione a situazioni lavorative anormali o abnormi;
 4. qualora un Partner abbia la propria sede all'estero ed ivi venga svolta l'opera a favore di SOGIN, il Partner dovrà attenersi alla normativa locale o, se più severa, alle convenzioni ILO sull'età minima per l'accesso al lavoro e sulle forme peggiori di lavoro minorile ("C138 Convenzione sull'età minima 1973" e "C182 Convenzione sulle forme peggiori di lavoro minorile");
 5. chiunque rilevi una gestione anomala del personale utilizzato dal Partner, è tenuto ad informare immediatamente l'OdV di tale anomalia;
 6. nei contratti con i Collaboratori Esterni deve essere contenuta apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al Decreto oltre che delle sue implicazioni per SOGIN e di non essere mai stati indagati negli ultimi 10 anni in procedimenti giudiziari relativi ai Reati nello stesso contemplati o se lo sono stati, devono comunque dichiararlo ai fini di una maggiore attenzione da parte di SOGIN in caso si addivenga all'instaurazione del rapporto di consulenza o partnership;
 7. deve essere rispettata da tutti gli Esponenti Aziendali la previsione del Codice Etico diretta a vietare comportamenti tali che siano in contrasto con la prevenzione dei Reati contemplati dalla presente Parte Speciale;

8. il Gruppo è tenuto a dotarsi di strumenti informatici costantemente aggiornati ed elaborati da primarie e repute imprese del settore che contrastino l'accesso a siti Internet contenenti materiale relativo alla pornografia minorile (strumenti di "content filtering");
9. SOGIN periodicamente richiama in modo inequivocabile i propri Esponenti Aziendali a un corretto utilizzo degli strumenti informatici in proprio possesso;
10. nel rispetto delle normative vigenti, SOGIN si riserva il diritto di effettuare periodici controlli idonei ad impedire l'abuso dei sistemi informativi aziendali o la commissione di Reati attraverso il loro utilizzo;
11. SOGIN valuta e disciplina con particolare attenzione e sensibilità l'organizzazione diretta e/o indiretta di viaggi o di periodi di permanenza in località estere con specifico riguardo a località note per il fenomeno del c.d. "turismo sessuale";el caso in cui si ricevano segnalazioni di violazione delle norme del Decreto da parte dei propri Esponenti Aziendali e/o Collaboratori Esterni, SOGIN è tenuta ad intraprendere le iniziative più idonee per acquisire ogni utile informazione al riguardo;
12. in caso persistano dubbi sulla correttezza di comportamenti dei Collaboratori Esterni, l'OdV emetterà una raccomandazione per l'Amministratore Delegato e/o per gli Organi Direttivi delle Società interessate.

7.6 Contratti

Nei contratti con i Collaboratori Esterni, deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché dei principi contenuti nel Modello.

7.7 Controlli dell'Organismo di Vigilanza (OdV)

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati contro la Personalità Individuale sono i seguenti:

- a) proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio, come individuate nella presente Parte Speciale.

Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;

- b) svolgere verifiche periodiche sul rispetto dei protocolli di controllo interni e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati;
- c) esaminare eventuali segnalazioni specifiche ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

Fermo restando quanto già definito nella Parte Generale del Modello, nelle disposizioni relative a funzione, poteri e obblighi informativi dell'Organismo di Vigilanza, l'OdV effettua, anche a seguito delle segnalazioni ricevute, controlli a campione sulle attività sensibili, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, ai protocolli di controllo interni in essere.

A tal fine, si ribadisce che all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L'OdV, inoltre, viene informato semestralmente dalle singole direzioni aziendali tramite apposite relazioni, che consentono quindi di effettuare le necessarie valutazioni.

Dei propri controlli e valutazioni, l'OdV riporta, con cadenza almeno annuale, al Consiglio di Amministrazione, a meno non abbia rilevato ipotesi di reato o di inefficienza.

L'OdV, previa consultazione con i competenti Responsabili delle strutture aziendali, determina, in via preliminare, le tipologie dei rapporti giuridici tra la Società e i terzi per i quali è opportuno, al fine di prevenire i reati, applicare le previsioni del Modello, precisandone le relative modalità che, riguardo alle sanzioni, sono quelle espressamente prescritte nella Parte Generale del Modello, nelle disposizioni relative al sistema disciplinare.

L'OdV propone le eventuali modifiche e integrazioni delle prescrizioni contenute nei protocolli di controllo attuativi della presente Parte Speciale.

7.8 Tabella delle sanzioni associate ai reati

Di seguito si riporta la tabella di sintesi delle sanzioni previste in caso di commissione di taluno dei reati di cui al paragrafo precedente.

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	SANZIONE PECUNIARIA		SANZIONI INTERDITTIVE		Note
			MIN (quote)	MAX (quote)	MIN (mesi)	MAX (mesi)	
<p>(Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù) Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.</p>	25quiquies (Delitti contro la personalità individuale) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5]	24/08/2003	400	1000	12	24	
<p>(Prostituzione minorile) Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 15.493,00 a € 154.937,00. (omissis)</p>	25quiquies (Delitti contro la personalità individuale) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5]	24/08/2003	300	800	12	24	

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	SANZIONE PECUNIARIA		SANZIONI INTERDITTIVE		Note
			MIN (quote)	MAX (quote)	MIN (mesi)	MAX (mesi)	
(Prostituzione minorile) (omissis) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a € 5.164,00. (omissis)	25quinqies (Delitti contro la personalità individuale) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5]	24/08/2003	200	700			
(Pornografia minorile) Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 25.822,00 a € 258.228,00. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.	25quinqies (Delitti contro la personalità individuale) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5]	24/08/2003	300	800	12	24	"anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1" (introdotto dalla Legge 38/2006), in vigore dal 2/3/2006 (art. 600 quater-1 Le disposizioni di cui agli articoli 600 ter e 600 quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.)

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	SANZIONE PECUNIARIA		SANZIONI INTERDITTIVE		Note
			MIN (quote)	MAX (quote)	MIN (mesi)	MAX (mesi)	
(Pornografia minorile) (omissis) Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 2.582,00 a € 51.645,00. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 1.549,00 a € 5. 164,00. (omissis)	25quinqies (Delitti contro la personalità individuale) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5]	24/08/2003	200	700			

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	SANZIONE PECUNIARIA		SANZIONI INTERDITTIVE		Note
			MIN (quote)	MAX (quote)	MIN (mesi)	MAX (mesi)	
<p>(Detenzione di materiale pornografico) Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.</p>	<p>25quinqies (Delitti contro la personalità individuale) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5]</p>	24/08/2003	200	700			<p>"anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1" (introdotto dalla Legge 38/2006), in vigore dal 2/3/2006 (art. 600 quater-1 Le disposizioni di cui agli articoli 600 ter e 600 quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.)</p>
<p>(Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile) Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 e euro 154.937.</p>	<p>25quinqies (Delitti contro la personalità individuale) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5]</p>	24/08/2003	300	800	12	24	

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	SANZIONE PECUNIARIA		SANZIONI INTERDITTIVE		Note
			MIN (quote)	MAX (quote)	MIN (mesi)	MAX (mesi)	
(Tratta di persone) Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.	25quinqies (Delitti contro la personalità individuale) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5]	24/08/2003	400	1000	12	24	

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	SANZIONE PECUNIARIA		SANZIONI INTERDITTIVE		Note
			MIN (quote)	MAX (quote)	MIN (mesi)	MAX (mesi)	
(Acquisto e alienazione di schiavi) Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.	25quinquies (Delitti contro la personalità individuale) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5]	24/08/2003	400	1000	12	24	

8 ABUSI DI MERCATO

8.1 Descrizione del quadro Normativo

La presente Parte Speciale si riferisce alle fattispecie di reato e di illecito amministrativo di abuso di mercato disciplinati dalla Parte V, Titolo I – *bis* - rubricato “Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato” -, capo II (sanzioni penali) e capo III (sanzioni amministrative), del TUF (Testo Unico dell Finanza, di cui al Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 e dei regolamenti attuativi emanati dalla Consob in materia di intermediari, mercati ed emittenti.

Si descrivono qui di seguito le singole fattispecie di reato contemplate dall’art. 25-*sexies* del Decreto con alcuni esempi di condotte criminose rilevanti:

- *Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF)*
- *Manipolazione del mercato (art. 185 TUF)*
- *L’illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate (art. 187–bis TUF)*
- *L’illecito amministrativo di manipolazione di mercato (art.187-ter TUF).*

Le fattispecie di reato sopra descritte non sono applicabili alla Sogin in quanto la normativa comunitaria in materia di abusi di mercato riguarda solo le società quotate.

8.2 Tabella delle sanzioni associate ai reati

Di seguito si riporta la tabella di sintesi delle sanzioni previste in caso di commissione di taluno dei reati di cui al paragrafo precedente.

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	SANZIONE PECUNIARIA		SANZIONI INTERDITTIVE		Note
			MIN (quote)	MAX (quote)	MIN (mesi)	MAX (mesi)	
<p>(Abuso di informazioni privilegiate) 1. E' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 20.000,00 a € 3.000.000,00 chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio; c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a) 2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1. 3. Il giudice pu~ aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo. 4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).</p>	<p>25sexies (Reati di abuso di mercato) [Articolo aggiunto dalla L. 18 aprile 2005 n. 62, art. 9]</p>	<p>12/05/2006</p>	<p>400</p>	<p>1000</p>			<p>Se in seguito alla commissione del reato l'ente ha conseguito un profitto o un prodotto di rilevante entità la sanzione è aumentata fino a 10 volte tale profitto o prodotto</p>

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	SANZIONE PECUNIARIA		SANZIONI INTERDITTIVE		Note
			MIN (quote)	MAX (quote)	MIN (mesi)	MAX (mesi)	
<p>(Manipolazione del mercato) 1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 20.000,00 a € 5.000.000,00. 2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.</p>	25sexies (Reati di abuso di mercato) [Articolo aggiunto dalla L. 18 aprile 2005 n. 62, art. 9]	12/05/2006	400	1000			Se in seguito alla commissione del l'ente ha conseguito un profitto o un prodotto di rilevante entità la sanzione è aumentata fino a 10 volte tale profitto o prodotto

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	SANZIONE PECUNIARIA		SANZIONI INTERDITTIVE		Note
			MIN (quote)	MAX (quote)	MIN (mesi)	MAX (mesi)	
<p><u>(Abuso di informazioni privilegiate)</u></p> <p>1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:</p> <p>a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;</p> <p>b) comunica informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;</p> <p>c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).</p> <p>2. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.</p> <p>3. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti</p>	<p>Illecito amministrati-vo (abuso di mercato) [L. 18 aprile 2005 n. 62, art. 9]</p>	12/05/2006	20.000 €	3.000.000,00 €			<p>Art. 187-quinquies. - (Responsabilità dell'ente). - 1. L'ente è responsabile del pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa irrogata per gli illeciti di cui al presente capo commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:</p> <p>a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;</p> <p>b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).</p> <p>2. Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.</p> <p>3. L'ente non è responsabile se dimostra che le persone</p>

<p>finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).</p> <p>4. La sanzione prevista al comma 1 si applica anche a chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti ivi descritti.</p> <p>5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1, 2 e 4 sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole ovvero per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.</p> <p>6. Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione.</p>						<p>indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.</p> <p>4. In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la CONSOB, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo.</p>
--	--	--	--	--	--	--

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	SANZIONE PECUNIARIA		SANZIONI INTERDITTIVE		Note
			MIN (quote)	MAX (quote)	MIN (mesi)	MAX (mesi)	
<p>(Manipolazione del mercato).1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro cinque milioni chiunque, tramite mezzi di informazione, compreso INTERNET o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari.</p> <p>2. Per i giornalisti che operano nello svolgimento della loro attività professionale la diffusione delle informazioni va valutata tenendo conto delle norme di autoregolamentazione proprie di detta professione, salvo che tali soggetti traggano, direttamente o indirettamente, un vantaggio o un profitto dalla diffusione delle informazioni.</p> <p>3. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 chiunque pone in essere:</p> <p>a) operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;</p> <p>b) operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;</p> <p>c) operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente;</p> <p>d) altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al</p>	<p>Illecito amministrativo (abuso di mercato) [L. 18 aprile 2005 n. 62, art. 9]</p>	12/05/2006	20.000 €	5.000.000,00 €			<p>Art. 187-quinquies. - (Responsabilità dell'ente). - 1. L'ente è responsabile del pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa irrogata per gli illeciti di cui al presente capo commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:</p> <p>a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;</p> <p>b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).</p> <p>2. Se, in seguito alla</p>

<p>prezzo di strumenti finanziari.</p> <p>4. Per gli illeciti indicati al comma 3, lettere a) e b), non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.</p> <p>5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi precedenti sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole, per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.</p> <p>6. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la CONSOB ovvero su proposta della medesima, può individuare, con proprio regolamento, in conformità alle disposizioni di attuazione della direttiva 2003/6/CE adottate dalla Commissione europea, secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della stessa direttiva, le fattispecie, anche ulteriori rispetto a quelle previste nei commi precedenti, rilevanti ai fini dell'applicazione del presente articolo.</p> <p>7. La CONSOB rende noti, con proprie disposizioni, gli elementi e le circostanze da prendere in considerazione per la valutazione dei comportamenti idonei a costituire manipolazioni di mercato, ai sensi della direttiva 2003/6/CE e delle disposizioni di attuazione della stessa.</p>						<p>commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.</p> <p>3. L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.</p> <p>4. In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la CONSOB, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo.</p>
---	--	--	--	--	--	--

9 RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA

9.1 Descrizione del quadro Normativo

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati di riciclaggio (di seguito i "Reati di Riciclaggio") introdotti nel D.Lgs. n. 231 del 2001, all'art. 25 - *octies*, attraverso il D. Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007 (di seguito "Decreto Antiriciclaggio").

I Reati di Riciclaggio, considerati tali anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese extracomunitario, sono qui di seguito elencati:

- Ricettazione (art. 648 cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta danaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare.

- Riciclaggio (art. 648-bis cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto sostituisce o trasferisce danaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso di impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

La normativa italiana in tema di prevenzione dei Reati di Riciclaggio prevede norme tese ad ostacolare le pratiche di riciclaggio, vietando tra l'altro l'effettuazione di operazioni di trasferimento di importi rilevanti con strumenti anonimi ed assicurando la ricostruzione delle operazioni attraverso l'identificazione della clientela e la registrazione dei dati in appositi archivi.

Nello specifico, il corpo normativo in materia di riciclaggio è costituito anzitutto dal Decreto Antiriciclaggio, che ha in parte abrogato e sostituito la legge del 5 luglio 1991 n. 197.

Il Decreto Antiriciclaggio prevede in sostanza i seguenti strumenti di contrasto del fenomeno del riciclaggio di proventi illeciti:

1. la previsione di un divieto di trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) in Euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore dell'operazione è pari o superiore al limite previsto dalla normativa vigente. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.;

2. l'obbligo di adeguata verifica della clientela da parte di alcuni soggetti destinatari del Decreto Antiriciclaggio (elencati agli artt. 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio) in relazione ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale o professionale degli stessi;

3. l'obbligo da parte di alcuni soggetti (elencati agli artt. 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio) di conservare, nei limiti previsti dall'art. 36 del Decreto Antiriciclaggio, i documenti o le copie degli stessi e registrare le informazioni che hanno acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi effettuate dall'UIF o da qualsiasi altra autorità competente;

4. l'obbligo di segnalazione da parte di alcuni soggetti (elencati agli artt. 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio) all'UIF, di tutte quelle operazioni, poste in essere dalla clientela, ritenute "sospette" o quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo.

I soggetti sottoposti agli obblighi di cui ai n. 2., 3., 4., sono:

1) gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria. Tra tali soggetti figurano, ad esempio:

- banche;
- poste italiane;
- società di intermediazione mobiliare (SIM);
- società di gestione del risparmio (SGR);
- società di investimento a capitale variabile (SICAV).

2) I professionisti, tra i quali si indicano:

- i soggetti iscritti nell'albo dei ragionieri e periti commerciali;

- i notai e gli avvocati quando, in nome e per conto dei loro clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i loro clienti in determinate operazioni.

3) I revisori contabili.

4) Altri soggetti, intesi quali operatori che svolgono alcune attività il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività richieste dalle norme. Tra le attività si indicano:

- recupero di crediti per conto terzi;
- trasporto di denaro contante;
- gestione di case da gioco;
- offerta, attraverso internet, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro.

Come emerge dall'elencazione appena riportata, SOGIN non figura tra i destinatari del Decreto Antiriciclaggio; tuttavia, gli Esponenti Aziendali, al pari di qualsiasi soggetto giuridico, possono astrattamente commettere uno dei Reati di Riciclaggio.

L'art. 25 *octies* del Decreto 231 ("Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita"), può pertanto applicarsi a SOGIN.

9.2 Destinatari della Parte Speciale

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da Esponenti Aziendali, Consulenti e Partner come già definiti nella Parte Generale; tali soggetti, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree a Rischio, si dovranno attenere a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati di Riciclaggio, pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei soggetti stessi nei confronti della Società e, quindi, della diversità dei loro obblighi come specificati nel Modello.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- a. fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici cui gli Esponenti Aziendali, i Consulenti e Partner in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, sono tenuti ad attenersi ai fini di una corretta applicazione del Modello;

b. fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali, con riferimento alla rispettiva attività - devono in generale conoscere e rispettare tutte le regole, procedure e principi, che si devono intendere come attuativi ed integrativi del Modello, contenuti nei seguenti documenti:

- il Codice Etico;
- il Regolamento interno per la qualificazione delle imprese;
- la procedura aziendale che prevede l'analisi di tutti i soggetti che hanno rapporti con SOGIN;
- ogni altra normativa interna relativa alla selezione e verifica delle controparti contrattuali;
- regole di corporate governance adottate dalla Società.

Ai Consulenti e ai Partner deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte della Società la cui conoscenza e il cui rispetto costituirà obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, gli Esponenti Aziendali, in via diretta, e i Consulenti e i Partner, tramite apposite clausole contrattuali, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

1. astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti Reati di Riciclaggio;
2. astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
3. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di fornitori/clienti/partner anche stranieri;
4. non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque

- operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, all'usura;
5. non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
 6. effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali.

9.3 Identificazione delle attività sensibili

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale del Modello, le seguenti:

1. rapporti con fornitori e partner a livello nazionale e transnazionale;
2. relazioni con controparti, diverse da partner e fornitori, con cui la Società ha rapporti per lo sviluppo, anche all'estero, delle attività sociali;
3. flussi finanziari in entrata;
4. rapporti infragruppo.

9.4 Principi generali idonei a prevenire i reati presupposto

La Società adotta specifiche modalità per la formazione e l'attuazione delle decisioni nell'ambito delle aree a rischio. La relativa documentazione deve essere costantemente aggiornata da parte del management responsabile ovvero su proposta dell'Organismo di Vigilanza.

Nello svolgimento delle attività sensibili occorre, in generale:

- a. consentire una ricostruzione temporale delle operazioni effettuate nonché evidenziarne il processo di autorizzazione, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate. Ciò richiede che tutte le attività operative siano formalmente documentate e che i documenti siano archiviati e conservati, con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non con opportuna evidenza;
- b. consentire l'accesso ai documenti, di cui al punto precedente, solo ai soggetti competenti in base alle regole interne, o a suoi delegati, al Collegio Sindacale o organo equivalente, alla società di revisione, all'Organismo di Vigilanza e/o, se espressamente delegato, alle strutture preposte ad attività di audit;

- c. prevedere una adeguata separazione dei ruoli e delle responsabilità tale per cui non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono rilevare contabilmente le operazioni e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure di controllo interno;
- d. prevedere che l'assegnazione di incarichi a Consulenti risponda alle reali esigenze aziendali e che la corresponsione di compensi o provvigioni sia congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società e in linea con l'incarico conferito. La congruità dovrà essere determinata in base a criteri di ragionevolezza e in riferimento alle tariffe e/o condizioni o prassi di mercato;
- e. prevedere che eventuali sistemi di promozione e incentivazione ai dipendenti e collaboratori rispondano a obiettivi realistici e coerenti con le mansioni e l'attività svolta e con le responsabilità affidate;
- f. prevedere che, nella gestione delle risorse finanziarie e più in generale per le decisioni di impiego, la Società si avvalga di istituzioni bancarie e intermediari finanziari sottoposti a una regolamentazione di trasparenza e di correttezza conforme alla disciplina dell'Unione Europea;
- g. prevedere che le operazioni di selezione e assunzione del personale, siano effettuate in base a criteri di trasparenza e per realistiche esigenze aziendali e che vi sia tracciabilità della scelta e del coinvolgimento dell'unità richiedente;
- h. prevedere sistemi "disciplinari" per le violazioni delle procedure previste.

L'Organismo di Vigilanza propone le modifiche e le eventuali integrazioni delle prescrizioni contenute nelle relative procedure di attuazione. Non sono ammesse deroghe alle procedure previste dal Modello se non nei casi di particolare urgenza nella formazione o nell'attuazione della decisione o in caso di impossibilità temporanea di rispetto delle procedure, purché ne sia inviata immediata informazione all'Organismo di Vigilanza con successiva ratifica da parte del soggetto competente.

9.5 Principi di riferimento relativi a specifiche attività aziendali

Si indicano qui di seguito i principi procedurali che, in relazione ad ogni singola Area a Rischio (come individuata nel paragrafo 9.3), devono essere implementati in specifiche procedure aziendali che gli Esponenti Aziendali sono tenuti a rispettare.

Con riferimento all'Area di Rischio n. 1:

- a) verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei Fornitori, Consulenti e Partner commerciali/finanziari;
- b) verificare che Fornitori, Consulenti e Partner non abbiano sede o residenza ovvero qualsiasi collegamento con paesi considerati come non cooperativi dal Gruppo di Azione Finanziaria contro il riciclaggio di denaro (GAFI); qualora Fornitori, Consulenti e Partner siano in alcun modo collegati ad uno di tali Paesi, sarà necessario che le decisioni relative ottengano l'espressa autorizzazione dell'Amministratore Delegato, sentito l'OdV ;
- c) garantire trasparenza e tracciabilità degli eventuali accordi/joint venture con altre imprese per la realizzazione di investimenti;
- d) verificare la congruità economica degli investimenti effettuati in joint venture (rispetto dei prezzi medi di mercato, utilizzo di professionisti di fiducia per le operazioni di due diligence, ecc.).

Con riferimento all'Area di Rischio n. 2:

- a) Procedere all'identificazione e registrazione dei dati delle persone fisiche e giuridiche con cui la Società pone in essere rapporti giuridici o negoziali, anche all'estero, e verificare che tali soggetti non abbiano sede o residenza ovvero qualsiasi collegamento con paesi considerati come non cooperativi dal Gruppo di Azione Finanziaria contro il riciclaggio di denaro (GAFI); qualora le controparti di cui alla presente area di rischio siano in alcun modo collegate ad uno di tali Paesi, sarà necessario che le decisioni relative ottengano l'espressa autorizzazione dell'Amministratore Delegato, sentito l'OdV.

Con riferimento all'Area di Rischio n. 3:

- a) effettuare controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali in entrata; tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo ecc.), degli Istituti di credito utilizzati (sede

- delle banche coinvolte nelle operazioni) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per eventuali operazioni straordinarie;
- b) non accettare denaro e titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) per importi complessivamente superiori al limite previsto dalla normativa vigente, se non tramite intermediari a ciò abilitati, quali banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.;
 - c) mantenere evidenza, in apposite registrazioni su archivi informatici, delle transazioni effettuate su conti correnti aperti presso stati in cui permangono regole di trasparenza meno restrittive per importi superiori, complessivamente, al limite previsto dalla normativa vigente.

Con riferimento all'Area a Rischio n.4:

- a) verificare il livello di adeguamento delle società controllate rispetto alla predisposizione di adeguati presidi antiriciclaggio.

9.6 Controlli dell'Organismo di Vigilanza (OdV)

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati di Riciclaggio sono i seguenti:

- a) proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate riguardanti i comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio, come individuate nella presente Parte Speciale.

Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;

- b) monitorare costantemente l'efficacia dei protocolli di controllo interni già adottati dalla Società e vigilare sull'efficacia di quelle di futura introduzione.
- c) esaminare eventuali segnalazioni specifiche ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

Fermo restando quanto già definito nella Parte Generale del Modello, nelle disposizioni relative a funzione, poteri e obblighi informativi dell'Organismo di Vigilanza, l'OdV effettua, anche a seguito delle segnalazioni ricevute, controlli a campione sulle attività sensibili, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, ai protocolli di controllo interni in essere.

A tal fine, si ribadisce che all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L'OdV, inoltre, viene informato semestralmente dalle singole direzioni aziendali tramite apposite relazioni, che consentono quindi di effettuare le necessarie valutazioni.

Dei propri controlli e valutazioni, l'OdV riporta, con cadenza almeno annuale, al Consiglio di Amministrazione, a meno non abbia rilevato ipotesi di reato o di inefficienza.

L'OdV, previa consultazione con i competenti Responsabili delle strutture aziendali, determina, in via preliminare, le tipologie dei rapporti giuridici tra la Società e i terzi per i quali è opportuno, al fine di prevenire i reati, applicare le previsioni del Modello, precisandone le relative modalità che, riguardo alle sanzioni, sono quelle espressamente prescritte nella Parte Generale del Modello, nelle disposizioni relative al sistema disciplinare.

L'OdV propone le eventuali modifiche e integrazioni delle prescrizioni contenute nei protocolli di controllo attuativi della presente Parte Speciale.

9.7 Tabella delle sanzioni associate ai reati

Di seguito si riporta la tabella di sintesi delle sanzioni previste in caso di commissione di taluno dei reati di cui al paragrafo precedente.

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	SANZIONE PECUNIARIA		SANZIONI INTERDITTIVE		Note
			MIN (quote)	MAX (quote)	MIN (mesi)	MAX (mesi)	
(Ricettazione) Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.	25octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3]	29/12/2007	200	800	3	24	
(Ricettazione) Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.	25octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3]	29/12/2007	400	1000	3	24	Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	SANZIONE PECUNIARIA		SANZIONI INTERDITTIVE		Note
			MIN (quote)	MAX (quote)	MIN (mesi)	MAX (mesi)	
(Riciclaggio) Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.	25octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3]	29/12/2007	200	800	3	24	
(Riciclaggio) Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.	25octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3]	29/12/2007	400	1000	3	24	Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	SANZIONE PECUNIARIA		SANZIONI INTERDITTIVE		Note
			MIN (quote)	MAX (quote)	MIN (mesi)	MAX (mesi)	
<p><u>(Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)</u> Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 <i>bis</i>, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p>	<p>25octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3]</p>	29/12/2007	200	800	3	24	
<p><u>(Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)</u> Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 <i>bis</i>, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p>	<p>25octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3]</p>	29/12/2007	400	1000	3	24	<p>Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni</p>

10 DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONI DEL DIRITTO D'AUTORE

10.1 Descrizione del quadro Normativo

La legge 23 luglio 2009 n. 99, in vigore dal 15 agosto 2009, ha inserito nel corpo sanzionatorio del D. Lgs. n. 231/01 il nuovo art.25-*novies*, in tema di violazioni al diritto d'autore.

Il legislatore prevede a carico della Società l'applicazione della sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote, ed in caso di condanna le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, D. Lgs. n. 231/01 per una durata non superiore ad un anno, in caso di commissione dei seguenti delitti di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633 (Legge sul Diritto d'Autore) e s.m.i.:

- art.171, comma 1, lett. *a-bis*)
- art.171, comma 3
- art.171-*bis*
- art.171-*ter*
- art.171-*septies*
- art.171-*octies*

Tra tutte queste figure di reato quella di maggior evidenza in termini di rischio risulta essere unicamente il reato di cui all'art.171 – *bis* comma 1, della Legge 633/1941 (*“chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità”*).

La norma in esame è stata introdotta dal D. Lgs. n. 489/1992, di attuazione della Direttiva 91/250/CE, che ha segnato l'ingresso nel panorama normativo italiano della tutela penale del *software*.

La disposizione colpisce anzitutto la condotta di abusiva duplicazione stabilendo la rilevanza penale di ogni duplicazione di *software* che avvenga al fine di trarne profitto, accezione ampia in cui sono ricompresi anche quei comportamenti che non sono sorretti dallo specifico scopo di conseguire un guadagno di tipo prettamente economico (è pertanto ricompreso il semplice risparmio di spesa, o altro genere di utilità o convenienza per l'attività aziendale).

La norma punisce altresì le condotte, attuate al medesimo scopo di profitto, di importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale e locazione di programmi "piratati".

Viene altresì punita ogni condotta atta a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

La possibilità che si verifichi all'interno della Società la condotta oggetto della suddetta norma penale è pertanto legata all'ipotesi di duplicazione e/o utilizzo illecito di un programma "non -originale" per un elaboratore elettronico impiegato da un Destinatario del presente Modello nell'ambito dell'attività svolta dal medesimo per conto o a favore della Società.

10.2 Tabella delle sanzioni associate ai reati

Di seguito si riporta la tabella di sintesi delle sanzioni previste in caso di commissione di taluno dei reati di cui al paragrafo precedente.

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	SANZIONE PECUNIARIA		SANZIONI INTERDITTIVE		Note
			MIN (quote)	MAX (quote)	MIN (mesi)	MAX (mesi)	
<p>Q [Dell'art. 171 l. 633/41 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione]</p> <p>Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:</p> <p>.....</p> <p>a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;</p> <p>.....</p> <p>La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.</p>	<p>25novies (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore) [Articolo aggiunto dalla Legge 23 luglio 2009 n. 99 , art. 15]</p>	01/08/2009	100	500	3	12	

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	SANZIONE PECUNIARIA		SANZIONI INTERDITTIVE		Note
			MIN (quote)	MAX (quote)	MIN (mesi)	MAX (mesi)	
<p>1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.</p> <p>2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.</p>	<p>25novies (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore) [Articolo aggiunto dalla Legge 23 luglio 2009 n. 99 , art. 15]</p>	01/08/2009	100	500	3	12	

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	SANZIONE PECUNIARIA		SANZIONI INTERDITTIVE		Note
			MIN (quote)	MAX (quote)	MIN (mesi)	MAX (mesi)	
<p>1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:</p> <p>a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;</p> <p>b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;</p> <p>c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);</p> <p>d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro</p>	<p>25novies (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore) [Articolo aggiunto dalla Legge 23 luglio 2009 n. 99 , art. 15]</p>	01/08/2009	100	500	3	12	

<p>supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;</p> <p>e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;</p> <p>f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.</p> <p>f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;</p> <p>h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.</p>							
---	--	--	--	--	--	--	--

<p>2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:</p> <p>a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;</p> <p>a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;</p> <p>b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;</p> <p>c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.</p> <p>3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.</p> <p>4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:</p> <p>a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;</p> <p>b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;</p> <p>c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.</p> <p>5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	SANZIONE PECUNIARIA		SANZIONI INTERDITTIVE		Note
			MIN (quote)	MAX (quote)	MIN (mesi)	MAX (mesi)	
<p>1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:</p> <p>a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-<i>bis</i>, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;</p> <p>b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiara falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-<i>bis</i>, comma 2, della presente legge.</p>	<p>25novies (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore) [Articolo aggiunto dalla Legge 23 luglio 2009 n. 99 , art. 15]</p>	01/08/2009	100	500	3	12	
<p>1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi . visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.</p> <p>2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.</p>	<p>25novies (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore) [Articolo aggiunto dalla Legge 23 luglio 2009 n. 99 , art. 15]</p>	01/08/2009	100	500	3	12	

11 INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

11.1 Descrizione del quadro Normativo

La Legge 3 agosto 2009, n. 116, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, ha introdotto nel corpo normativo del D. Lgs. n. 231/01 l'art. 25 – *decies*, con cui si stabilisce che *“in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote”*.

L'art. 377-*bis* c.p., a sua volta, stabilisce:

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni”.

La fattispecie penale in oggetto costituisce una figura di reato di evento/danno per il quale è pertanto punibile il semplice tentativo.

La norma richiamata mira a tutelare le possibili strumentalizzazioni della facoltà di tacere concessa agli indagati ed agli imputati, nonché ai cd. indagati/imputati in procedimenti connessi, al fine di tutelare il corretto svolgimento dell'attività processuale contro tutte le indebite interferenze.

Possono, pertanto, risultare destinatari della condotta gli indagati e gli imputati (anche in procedimento connesso o in un reato collegato) che potrebbero essere indotti dalla Società a “non rispondere” o a rispondere falsamente all'Autorità giudiziaria (giudice, pubblico ministero).

Il reato in oggetto può assumere rilevanza all'interno della Società nell'ipotesi in cui possa verificarsi un processo penale a carico di un qualsiasi soggetto della Società, amministratore, consigliere e/o sindaco, responsabile e/o dirigente, dipendente e/o operaio, e altro soggetto della Società, imputato nel medesimo procedimento penale o in procedimento connesso, ponga in essere la condotta descritta nel reato di cui all'art. 377 *bis* c.p., finalizzata a non far rendere dichiarazioni o a far rendere dichiarazioni mendaci nel processo penale.

Il reato previsto dall'articolo 25 - *decies* del D. Lgs. n. 231/2001 è stato ritenuto potenzialmente verificabile all'interno della Società.

Per questa tipologia di reato non sono individuabili particolari attività o settori aziendali a rischio, dal momento che la commissione del reato è possibile solo nella ipotesi in cui vi sia un procedimento penale a carico di un qualsiasi soggetto della Società (ad esempio per ipotesi di reati societari o di sicurezza ed igiene sul lavoro).

Può essere, pertanto, definita come unica attività a rischio l'ipotesi di un procedimento penale a carico di un soggetto della Società.

11.2 Regole di comportamento

Il rispetto ai principi generali descritti nel Modello 231, nonché il rispetto dei principi descritti nel Codice Etico, sono elementi già sufficienti per ritenere contenuto il rischio di commissione di tale reato.

Oltre a questo la Società impone, in particolare, a carico dei Destinatari del presente Modello il rispetto delle seguenti disposizioni:

- nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, i Destinatari sono tenuti a prestare una fattiva collaborazione ed a rendere dichiarazioni veritiere, trasparenti ed esaustivamente rappresentative dei fatti oggetto di indagine;
- nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, i Destinatari e, segnatamente, coloro i quali dovessero risultare indagati o imputati in un procedimento penale, anche connesso, inerente l'attività lavorativa prestata nella Società, sono tenuti ad esprimere liberamente le proprie rappresentazioni dei fatti od a esercitare la facoltà di non rispondere accordata dalla legge;
- tutti i Destinatari devono tempestivamente avvertire, attraverso gli strumenti di comunicazione esistenti all'interno della Società (oppure con qualsivoglia strumento di comunicazione, purché nel rispetto del principio di tracciabilità), l'Organismo di Vigilanza di ogni atto, citazione a testimoniare e procedimento giudiziario (civile, penale o amministrativo) che li veda coinvolti, sotto qualsiasi profilo, in rapporto all'attività lavorativa prestata o comunque ad essa attinente. L'Organismo di Vigilanza, nell'ambito della sua attività di controllo, ha ampia facoltà di acquisire presso qualsiasi settore aziendale ogni informazione e documento disponibile in riferimento all'oggetto del procedimento giudiziario di cui ha ricevuto informativa;

- l'Organismo di Vigilanza deve poter ottenere una piena conoscenza del procedimento in corso, anche attraverso la partecipazione ad incontri inerenti i relativi procedimenti o comunque preparatori all'attività difensiva del Destinatario medesimo, anche nelle ipotesi in cui i predetti incontri prevedano la partecipazione di consulenti esterni (legale in veste di difensore dell'interessato).

La Società impone altresì a carico dei Destinatari del presente Modello i seguenti divieti:

- divieto assoluto per chiunque di coartare od indurre, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, nel malinteso interesse della Società, la volontà dei Destinatari di rispondere all'Autorità giudiziaria o di avvalersi della facoltà di non rispondere;
- nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria ai Destinatari non è consentito accettare denaro o altra utilità, anche attraverso consulenti della Società medesima;
- nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria è vietata ogni forma di condizionamento che induca il Destinatario a rendere dichiarazioni non veritiere.

Tutti i Destinatari devono tempestivamente avvertire l'Organismo di Vigilanza di ogni violenza o minaccia, pressione, offerta o promessa di danaro o altra utilità, ricevuta al fine di alterare le dichiarazioni o di non rendere le medesime dichiarazioni all'Autorità giudiziaria.

11.3 Tabella delle sanzioni associate ai reati

Di seguito si riporta la tabella di sintesi delle sanzioni previste in caso di commissione di taluno dei reati di cui al paragrafo precedente.

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	SANZIONE PECUNIARIA		SANZIONI INTERDITTIVE		Note
			MIN (quote)	MAX (quote)	MIN (mesi)	MAX (mesi)	
<p><u>(Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria)</u> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.</p>	<p>25 decies (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria) [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2009 n. 116, art. 4]</p>	15/08/2009	100	500			